



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO
ITALIANO E SOVRANAZIONALE

Corso di dottorato in Scienze giuridiche
Indirizzo diritto processuale civile
XXVI ciclo

Tesi di dottorato di ricerca
LA TUTELA MONITORIA EUROPEA
NELL'ORDINAMENTO ITALIANO
(s.s.d. IUS/15)

Dottorando:
Dott. Gabriele Molinaro

Tutor:
Chiar.mo Prof. Michele Taruffo

Coordinatrici del dottorato:
Chiar.ma Prof.ssa Maria Francesca Ghirga
Chiar.ma Prof.ssa Elena Merlin

A.A.
2013/2014

INDICE SOMMARIO

INDICE SOMMARIO	3
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI RICORRENTI	7
INTRODUZIONE	11

CAPITOLO I

IL REGOLAMENTO N. 1896/2006 NEL CONTESTO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE EUROPEO

1. Cenni sull'evoluzione della cooperazione giudiziaria in materia civile nel diritto primario europeo	15
1.1 Le origini	15
1.2 Una lunga fase di transizione e consolidamento	20
1.3 La svolta nei Trattati: dall'Atto unico europeo alle grandi riforme degli anni Novanta	33
1.4 Dal progetto di Costituzione europea al Trattato di Lisbona: i Trattati e la giustizia civile oggi	40
2. Il diritto derivato e la tutela del credito in Europa tra frammentarietà della legislazione e programmazione degli obiettivi	45
2.1 Verso una normativa processuale uniforme: i primi progetti teorici	45
2.2 Obiettivi e tentativi nella legislazione processuale europea degli anni Novanta	48
2.3 Amsterdam, Tampere e il diritto processuale europeo all'alba del nuovo millennio	53
2.4 Dalla trasposizione di convenzioni alla norme che nascono a Bruxelles: la seconda generazione dei regolamenti processuali europei	61
2.5 La nascita del procedimento d'ingiunzione europeo	67
2.6 Il decennio in corso: dall'espansione al consolidamento	74
3. L'armonizzazione processuale come obiettivo e come effetto	79
3.1 L'armonizzazione e l'unificazione come obiettivi	79
3.2 Qualche osservazione su mutuo riconoscimento e norme minime	82
3.3 L'autonomia procedurale e l' <i>unità nella diversità</i>	86
3.4 L'armonizzazione come effetto: il compito storico dei procedimenti unificati	91

CAPITOLO II

CARATTERI GENERALI DEL PROCEDIMENTO MONITORIO EUROPEO NEL RAPPORTO CON L'ORDINAMENTO ITALIANO

1. I criteri interpretativi generali	95
1.1 Il principio di equivalenza e il carattere facoltativo	96
1.2 Il principio di effettività	100
2. Le comunicazioni degli Stati membri	102
2.1 Contenuto e valore delle comunicazioni	103
2.2 Conseguenze dell'omessa o erronea comunicazione	104
3. I limiti oggettivi all'applicabilità del procedimento	110
3.1 La " <i>materia civile e commerciale</i> "	111

3.2	Le ulteriori esclusioni per materia	114
3.3	I caratteri del diritto azionabile: natura pecuniaria, liquidità, esigibilità	123
4.	I limiti territoriali di applicazione. La giurisdizione internazionale	125
4.1	Il carattere transfrontaliero della controversia	126
4.2	Il problema dell'applicabilità a soggetti estranei all'Unione europea	129
4.3	Il rinvio per l'individuazione della giurisdizione competente	133
5.	La distribuzione interna della giurisdizione e della competenza	136
6.	Litispendenza, connessione e cumulo	140
6.1	La litispendenza	140
6.2	Connessione, cumulo e litisconsorzio	143
7.	Parti e difensori	144
7.1	Rappresentanza e assistenza della parte	144
7.2	Difesa tecnica e personale	145
8.	Le spese processuali	147
8.1	La ripetibilità delle spese processuali	147
8.2	Cenni alla disciplina tributaria del procedimento monitorio europeo	149
9.	La forma degli atti e il processo per formulari	150
9.1	I termini	152
10.	La lingua del processo	153

CAPITOLO III

LA FASE MONITORIA E IL GIUDICE ITALIANO

PARTE I – LA FASE MONITORIA

1.	Forma e contenuto della domanda d'ingiunzione europea	155
1.1	Il formulario e i suoi elementi essenziali. La data e la sottoscrizione	155
1.2	Il giudice e le parti. Carattere transfrontaliero e giurisdizione	157
1.3	<i>Petitum</i> e <i>causa petendi</i> : la qualificazione e la quantificazione del credito	159
1.4	La descrizione delle prove: il processo monitorio ibrido	161
1.5	La dichiarazione di veridicità	164
1.6	Le appendici	165
1.7	La costituzione del ricorrente	166
2.	L'esame della domanda	167
2.1	Esame della domanda e poteri del giudice	168
2.2	Completamento e rettifica	170
2.3	Il provvedimento di rigetto: i presupposti	171
2.4	Proposta di modifica e accoglimento parziale	173
2.5	Impugnazione ed effetti del rigetto e dell'accoglimento parziale	174
3.	L'ingiunzione di pagamento europea	178
3.1	Forma e contenuto del provvedimento di accoglimento	178
3.2	La notificazione dell'ingiunzione europea	181
3.3	Le norme minime sulla notificazione con prova di ricevimento	186
3.4	Le norme minime sulla notificazione senza prova di ricevimento	188

PARTE II – L’EFFICACIA DELL’INGIUNZIONE EUROPEA

4. L’efficacia di accertamento dell’ingiunzione di pagamento europea non opposta	190
5. L’efficacia esecutiva	195
5.1 L’accesso all’esecuzione. I profili formali	196
5.2 Il rifiuto dell’esecuzione	201
5.3 Limitazione o sospensione dell’esecuzione	205

CAPITOLO IV

OPPOSIZIONE E RIESAME IN ITALIA

1. L’opposizione all’ingiunzione europea	209
1.1 L’atto di opposizione: forma, contenuto e competenza	210
1.2 Gli effetti dell’opposizione sull’ingiunzione europea	214
1.3 Gli effetti dell’opposizione sul procedimento	216
2. Il riesame in casi eccezionali	223
2.1 Il riesame per impossibilità di proporre opposizione	225
2.2 Il riesame per errore manifesto o circostanze eccezionali	228
2.3 Gli atti e il procedimento	230
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	233
INDICI BIBLIOGRAFICI	237

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI RICORRENTI

Atti normativi e trattati¹

- C.E.D.U. – Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950)
- Cost. – Costituzione della Repubblica italiana
- dir. – direttiva CEE/CE/UE
- d.l. – decreto legge (italiano)
- d.lgs. – decreto legislativo (italiano)
- l. – legge (statale italiana)
- TC(E)E – Trattato che istituisce la Comunità (economica) europea
- TFUE – Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come denominato in seguito al Trattato di Lisbona del 2007 (in vigore dal 1.12.2009)
- TUE – Trattato sull'Unione europea
- TUE (2009) – Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, in vigore dal 1.12.2009
- reg. – regolamento CEE/CE/UE
- Regolamento (con iniziale maiuscola) – Regolamento (CE) n. 1896/2006, *che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*

Pubblicazioni e banche dati²

- Am. J. Comp. L.* – *The American Journal of Comparative Law*
- CMLRev* – *Common Market Law Review*
- EJLR* – *European Journal of Law Reform*
- EurLex* – L'accesso al diritto dell'UE <<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>>
- Eur. Rev. Private Law* – *European Review of Private Law*
- Jour. dr. int.* – *Journal de droit international*

¹ Vedi il relativo indice bibliografico per i riferimenti dettagliati dei trattati e delle leggi di ratifica ed esecuzione.

² Per le riviste italiane si fa riferimento alle abbreviazioni utilizzate da *Il repertorio del Foro italiano* e *Soa*. Per le riviste straniere si fa riferimento alle abbreviazioni utilizzate da *Il repertorio abbreviato* e *Soa*. Le sono qui riportate solo le abbreviazioni ivi non presenti. Le riviste straniere sono abbreviate secondo le indicazioni contenute nelle riviste stesse, se presenti.

G.U. – *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*
G.U.C.E. – *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*
G.U.U.E. – *Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea*
ICLQ - *International and Comparative Law Quarterly*
IJPL-RIDP – *International Journal of Procedural Law*
Rev. crit. DIP. – *Revue critique de droit international privé*
R.i.d.c. – *Revue internationale de droit comparé*
Riv. dir. eur. – *Rivista di diritto europeo*

Termini ricorrenti

a. – autore
art. – articolo
c. – contro (provvedimenti giurisdizionali)
cap. – capitolo
c.d. – cosiddetto/a
cit. – citato/a
conf. – conforme
id. – medesimo/a autore/autrice da ultimo citato/a
n. – numero
par. – paragrafo
ss. – seguenti

AVVERTENZA relativa alla citazione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea e degli altri organi giurisdizionali dell’Unione europea (ECLI) – A partire dal 2012, la Corte di giustizia europea ha cessato la pubblicazione della *Raccolta* cartacea della propria giurisprudenza. A partire dal 2014, inoltre, essa ha iniziato ad adottare il nuovo sistema di citazione denominato ECLI (*European Case Law Identifier*)³, il quale aspira a divenire un nuovo sistema uniforme per la citazione della giurisprudenza di tutti gli organi giurisdizionali degli Stati membri e dell’Unione europea, onde agevolare le ricerche internazionali. Non

³ Su cui vedi le *Conclusioni del Consiglio che invitano all’introduzione dell’European Case Law Identifier (ECLI) e di una serie minima di metadata uniformi per la giurisprudenza*, in *G.U.U.E.*, 29.4.2011, n. C 127 e la pagina del sito della Corte di giustizia http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/.

essendo ancora stato introdotto in tutti gli Stati membri, per la giurisprudenza di questi ultimi, inclusa quella italiana, si utilizzerà il tradizionale criterio che prevede il rispetto dello *standard* nazionale di citazione. I criteri ECLI saranno, invece, impiegati per citare le pronunce degli organi giurisdizionali dell'Unione europea e sarà altresì omesso il riferimento alla *Raccolta*, dato che tutte le sentenze sono agevolmente e gratuitamente reperibili sul sito della Corte.

In sintesi, la citazione ECLI si basa su un codice univoco della pronuncia, così strutturato: ECLI(sigla generale del metodo di citazione, che, tuttavia, si omette nelle citazioni secondo le indicazioni della Corte di giustizia):EU(codice di due lettere dello Stato emittente o dell'Unione europea):C(codice dell'organo giurisdizionale):2014(anno della pronuncia):1(numero progressivo annuale della pronuncia dell'organo giurisdizionale). I codici degli organi giurisdizionali dell'U.E. sono:

- C = Corte di giustizia
- T = Tribunale
- F = Tribunale della funzione pubblica.

Un esempio può chiarire meglio il funzionamento del sistema, mentre si rinvia alle fonti citt. per tutti i dettagli a esso relativi.

ESEMPIO

Citazione tradizionale: C.G.C.E., 16.12.1976, causa 45/76, *Comet BV c. Produktschap voor Siegewassen*, in Racc., 1976, pp. 2043 ss., vedi in part. p. 2052.

Citazione ECLI: Sentenza Comet, 45/76, EU:C:1976:191, punto 13.

Il riferimento alla *Raccolta* sarà mantenuto solo per riferimenti a punti specifici delle sentenze più risalenti, la cui motivazione non è numerata per punti.

INTRODUZIONE

A un giurista italiano che, per la prima volta, si accosti al diritto processuale europeo si presenta un insieme di normative, ormai tutte racchiuse in regolamenti e direttive, dopo l'abbandono del metodo delle convenzioni internazionali, apparentemente legate tra loro in un quadro eterogeneo e frammentato, che va dalle prime norme su giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni (la Convenzione di Bruxelles del 1968, ormai più volte rielaborata e trasfusa in regolamenti) alla recentissima normativa sul sequestro conservativo (regolamento n. 655/2014). Allo stato attuale di evoluzione, infatti, il *corpus* legislativo che si suole etichettare come diritto processuale europeo, si presenta in una forma assai differente rispetto a ciò che il giurista italiano è abituato a osservare. Non si tratta di un sistema tendenzialmente completo e autonomo per la risoluzione delle controversie fondate sul diritto civile sostanziale dello Stato, a cura di organi giurisdizionali del medesimo. Al posto dell'autonomia vi è un rapporto del tutto particolare che si basa su un delicato equilibrio tra supremazia e dipendenza: è cosa più che nota che il diritto dell'Unione europea prevalga su quello nazionale degli Stati membri. Allo stesso tempo, nel campo processuale, il primo non può esistere senza il secondo per due fondamentali ragioni. Innanzitutto, non esiste (ancora) un diritto sostanziale europeo, ma si fa, di volta in volta, riferimento alla legge applicabile al rapporto giuridico dedotto in giudizio. In secondo luogo, non esiste un sistema di principi generali del processo civile, né un processo ordinario europeo, potenzialmente applicabile a ogni controversia e l'esecuzione forzata è ancora totale appannaggio degli ordinamenti nazionali: talvolta, come accade con il regolamento oggetto di questo studio, il diritto dell'Unione europea impone allo Stato di eseguire un certo provvedimento, ma mai le modalità con cui attuarlo.

Dopo una lunga fase storica in cui le uniche norme europee che incidevano sul processo civile, ma in esclusiva ottica internazionalprivatistica, erano quelle contenute nella Convenzione di Bruxelles del 1968, negli ultimi quindici anni, per le ragioni che occorrerà a suo tempo indagare, sono stati messi a disposizione dei cittadini europei vari strumenti processuali nuovi e diversi tra loro, che hanno spesso superato la sola ottica appena menzionata per porsi in un'altra di tipo propriamente processualistico: non si

incide più soltanto sui conflitti tra leggi applicabili e tra decisioni, ma anche sui procedimenti che portano alla formazione di tali decisioni.

Da più parti si è, tuttavia, rilevato ciò che chiunque abbia a che fare con l'aspetto pratico della risoluzione delle controversie civili può osservare e cioè che spesso gli strumenti processuali europei sono poco utilizzati, sia perché poco conosciuti e sia perché la loro applicazione all'interno degli ordinamenti processuali nazionali, alle cui disposizioni si deve spesso fare riferimento, genera un cospicuo numero di problemi, non sempre di facile risoluzione. Da ciò deriva l'esigenza di una pausa di riflessione, che, del resto, si è manifestata a partire dallo stesso legislatore europeo degli ultimi anni: nei più recenti documenti di indirizzo politico dell'Unione europea non si legge più, infatti, l'impulso all'introduzione di strumenti di nuova elaborazione, quanto, piuttosto, il consolidamento e il perfezionamento di quelli a disposizione. Non fanno eccezione a questa tendenza i due più recenti regolamenti processuali europei: il n. 1215/2012, che ha rivisitato *Bruxelles I*, appena entrato in vigore e il n. 655/2014, che ha introdotto uno strumento cautelare europeo che completa quelli già esistenti e sul quale il dibattito era in corso da oltre un ventennio, che entrerà in vigore nel 2017.

L'approfondimento dottrinale ha un ruolo di primaria importanza per il successo di questa riflessione e ciò costituisce uno stimolo a darvi un piccolo contributo. Lo studio della tutela monitoria europea e del suo rapporto con il diritto processuale italiano fa emergere un quadro di costante dialogo tra ordinamenti giuridici. Su un piano generale, il dialogo è reciproca influenza: il procedimento ingiuntivo europeo è figlio delle esperienze nazionali, costituendo un compromesso tra i due grandi modelli, ben noti alla dottrina processualistica, del processo monitorio puro e di quello documentale. Allo stesso tempo, esso costringe l'interprete, teorico e pratico, a un costante confronto con istituti, meccanismi e termini diversi dai propri e per questa via, oltre che per quello di una possibile concorrenza efficientistica con il processo retto dal diritto nazionale, può giungere a incentivare anche il graduale ravvicinamento degli ordinamenti nazionali.

D'altro canto, sul piano della regolamentazione degli istituti processuali, lo studio della tutela monitoria europea impone un costante raffronto tra le norme del regolamento n. 1896/2006 e i principi generali che presiedono all'interpretazione e applicazione del diritto europeo, i quali impongono la sua attuazione effettiva negli Stati membri e vi aggiungono un divieto di discriminazione rispetto ai rimedi nazionali che è gravido di conseguenze. Allo stesso tempo, le disposizioni unificate lasciano molte lacune, che l'art. 26 del regolamento appena citato impone di colmare con le norme

processuali nazionali. Di conseguenza, di fronte a ogni dubbio esegetico, occorre chiedersi innanzitutto se esso possa essere risolto mediante applicazione delle norme regolamentari europee, le quali, sole, garantiscono una interpretazione uniforme in tutto il territorio dell'Unione. Nel caso in cui si identifichi una lacuna, si pone, poi, il problema di individuare la disposizione nazionale applicabile analogicamente per colmare il vuoto lasciato, talvolta di proposito e in altri casi per disattenzione, dal legislatore europeo.

Si tenterà, quindi, nel corso della ricerca, in primo luogo di tracciare le linee fondamentali dello sviluppo dell'ordinamento processuale europeo e in particolare, in esso, della tutela monitoria. Ciò è essenziale, sia per contestualizzare adeguatamente le disposizioni regolamentari, sia per cogliere i criteri sulla base dei quali esse devono essere interpretate e applicate, nonché il loro valore nell'ambito dello sviluppo del diritto processuale europeo.

In secondo luogo, occorrerà procedere all'analisi delle disposizioni del Regolamento nel tentativo di coglierne il dialogo con l'ordinamento processuale italiano ovvero, in termini concreti, di comprendere la disciplina applicabile all'ingiunzione emessa da un giudice italiano, o la cui esecuzione sia richiesta in Italia. L'obiettivo è quindi, quello di contribuire a fornire all'interprete italiano le chiavi per poter applicare nel nostro Paese questo strumento processuale, senza, tuttavia, trascurare il contesto nel quale esso ha avuto origine: si spera, per questa via, di lasciare anche qualche spunto che possa essere d'aiuto nella comprensione dei problemi che derivano dal dialogo tra ordinamenti processuali e della reciproca influenza, sui quali, in ultima analisi, si fonda gran parte della costruzione europea, con il suo motto "*unità nella diversità*".

Prima di procedere con l'esposizione della ricerca, occorre, infine, una precisazione terminologica. Con l'ultima riforma dei trattati europei che ha avuto luogo a Lisbona nel 2007, sulla scia del fallito progetto di Costituzione per l'Europa, si è abbandonato il termine "comunità" con tutto ciò che esso comportava: di conseguenza, non ha più senso discorrere di "diritto comunitario" come si è fatto fino a pochi anni or sono. Dal momento che l'espressione "diritto dell'Unione europea", che è quella corretta, può talvolta riuscire assai pesante nel testo, si è scelto di sostituirla, in molti casi, con "diritto europeo", pur nella consapevolezza che essa non è la più accurata possibile, dal momento che dell'Europa fanno parte anche Stati non partecipanti all'Unione. Il lettore sappia, quindi, che, ogniqualvolta si scriverà "diritto europeo" l'espressione sarà da intendere esclusivamente come richiamo al diritto dell'Unione.

CAPITOLO I

IL REGOLAMENTO N. 1896/2006 NEL CONTESTO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE EUROPEO

1. Cenni sull'evoluzione della cooperazione giudiziaria in materia civile nel diritto primario europeo

1.1 Le origini

Sebbene lo scopo di questa ricerca non sia quello di fornire una ricostruzione completa della storia di quello che può, oggi, chiamarsi diritto processuale civile europeo, prescindere del tutto da uno sguardo allo sviluppo del tema nel diritto dei trattati, sarebbe come pretendere di studiare il processo di un qualsiasi stato nella completa ignoranza della sua organizzazione costituzionale. Anzi, sarebbe molto peggio. Infatti, almeno nelle esperienze costituzionali a noi più note, non si richiede che una specifica disposizione della fonte di rango più alto autorizzi il legislatore a disciplinare, poniamo, un procedimento per ingiunzione, ma, di norma, ci si accontenta che la legge che tale rito istituisce non contrasti con fonti a essa sovraordinate. Al contrario, gli atti legislativi dell'UE non possono essere adottati che con l'espresso riferimento a una disposizione del diritto primario (ovverosia del diritto dei Trattati istitutivi) che funga da base giuridica¹. Il requisito della base giuridica ha lo scopo di assicurare, allo stesso tempo, il rispetto del principio delle competenze di attribuzione e del procedimento previsto dall'articolo rilevante del Trattato per l'adozione dell'atto legislativo. Il principio appena richiamato trova la sua definizione nell'art. 5, par. 2, TUE (nella versione attualmente vigente), in questi termini: *“in virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri”*. Ne consegue che ripercorrere l'evoluzione della base giuridica del

¹ Per l'illustrazione del noto concetto di “base giuridica” e della sua ragion d'essere, può farsi riferimento a qualsiasi manuale di diritto dell'UE. Vedi, fra gli altri, ADAM-TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2014, pp. 159 ss., in part. 159, 161 e 165 e HARTLEY, *The Foundations of European Union Law*, 7^a ed., Oxford, 2010, pp. 118 ss., anche per riferimenti giurisprudenziali. Per ulteriori riferimenti alla manualistica, anche straniera, della materia, vedi la prima delle opere cit., pp. XIII-XV.

Regolamento che ci si accinge a studiare significa non solo capire i limiti delle competenze dell'UE, ma anche gli obiettivi che gli Stati membri volevano perseguire attribuendole tali competenze. Obiettivi che, come spesso si vedrà, furono gradualmente resi più ambiziosi dalla constatazione della necessità di spingersi oltre i più ristretti limiti delle competenze in precedenza attribuite e, in ultima analisi, dalla volontà di proseguire sul cammino dell'unificazione politica europea².

Proporre una data alla quale far risalire la nascita del diritto processuale civile europeo sarebbe un'operazione assai ardua, oltre che di dubbia utilità. Nel prosieguo del testo si tenterà di segnalare quelle che, secondo le opinioni più accreditate e condivisibili, si considerano le pietre miliari dell'integrazione processuale nell'UE. Ciò che si può, fin da subito, evidenziare è che i primi semi di questo storico processo furono gettati già nell'articolato del Trattato di Roma del 1957³.

Esso conteneva due articoli che avrebbero consentito al Consiglio, con deliberazione unanime, di stabilire delle regole finalizzate ad armonizzare (settori del)le legislazioni nazionali, non solo nel settore della giustizia civile. Si trattava, in primo luogo, dell'art. 100, il quale consentiva di dettare “*direttive, volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune*”. I successivi artt. 101 e 102 conferivano allo stesso organo il potere di intervenire per provocare o impedire modifiche nella legislazione interna degli Stati membri, qualora ciò fosse giustificato dal fine di prevenire distorsioni ai meccanismi della libera concorrenza. Furono proprio le disposizioni appena citate a essere indicate, da parte di uno dei più autorevoli e fervidi sostenitori dell'armonizzazione processuale europea, come base giuridica idonea a raggiungere tale scopo⁴. Non bisogna, però, dimenticare che, all'epoca in cui la *Perorazione* veniva scritta e, in essa, tale

² Per una sintesi dell'evoluzione politica dell'ordinamento dell'UE vedi, fra i molti, ADAM-TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Torino, 2010, pp. XXIII-9 e, per un aggiornamento relativo alle ultime vicende, *Manuale*, cit., pp. 24-27; COSTANZO, *Le tappe dell'unificazione comunitaria: dall'idea di Europa all'Unione europea*, in ID.-MEZZETTI-RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, 3^a ed., Torino, 2010, pp. 25-69; JACOBS, *The Evolution of the European Legal Order*, in 41 *CMLRev* 2004, pp. 303 ss.; WEISS-KAUPA, *European Union Internal Market Law*, Cambridge, 2014, pp. 3-11. Vedi anche il recente saggio critico di MENGOZZI, *Il contributo del diritto alla determinazione dell'identità dell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, pp. 645 ss., con specifici riferimenti ai temi che saranno appresso trattati e nel quadro del dibattito sull'integrazione europea ai tempi della crisi.

³ Per i riferimenti completi dei Trattati istitutivi citati nel testo vedi l'Indice bibliografico. Vedi, in generale, sul tema STORSKRUBB, *Civil Procedure and EU Law. A Policy Area Uncovered*, Oxford, 2008, pp. 34-36.

⁴ STORME, *Perorazione per un diritto giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 303.

interpretazione formulata, i tempi erano mutati e si stavano gettando le basi per un nuovo corso, anche grazie ai notevoli sviluppi, sui quali sarà opportuno ritornare, che aveva avuto la concezione del “mercato comune” e del ruolo che, in esso, gioca il processo civile. Ai tempi del Trattato di Roma, l’idea fondamentale⁵ era quella di una costruzione giuridica con una finalità strettamente legata allo sviluppo economico-commerciale e alla concorrenza⁶, seppur sostenuta fin dall’origine da intenti politici che andavano ben oltre il mero dato economico⁷.

In secondo luogo, una base giuridica assai più discutibile avrebbe potuto, forse, trovarsi nell’art. 235⁸, il quale consentiva al Consiglio di agire, su proposta della Commissione e previa consultazione dell’(allora) Assemblea “*quando un’azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità*”, nonostante il Trattato medesimo non prevedesse un suo espresso potere in tal senso. Non è, in questa sede, necessario né utile addentrarsi nell’interpretazione della disposizione pattizia e dei suoi limiti di applicabilità, dal momento che non consta, fino a ora, che le due citate disposizioni siano mai state impiegate per fondarvi atti legislativi in materia di giustizia civile. Ciò anche perché, come si vedrà, successivamente al Trattato di Maastricht del 1992 (e, soprattutto, a

⁵ JACOBS, *op. cit.*, p. 304, afferma che il mercato è il “*key concept*” dell’ordinamento giuridico europeo e che ne fu la “*original idea*”.

⁶ Vedi ADAM-TIZZANO, *Lineamenti*, cit., pp. 1-2 WEISS-KAUPA, *op. cit.*, pp. 3-4

⁷ A riprova di ciò, vedi la celeberrima dichiarazione del ministro degli esteri francese SCHUMANN, del 9.5.1950, la cui traduzione italiana può leggersi al sito http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm : “*La pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano.*

Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre vent'anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta: abbiamo avuto la guerra.

L'Europa non potrà farsi una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto. L'unione delle nazioni esige l'eliminazione del contrasto secolare tra la Francia e la Germania: l'azione intrapresa deve concernere in prima linea la Francia e la Germania.

A tal fine, il governo francese propone di concentrare immediatamente l'azione su un punto limitato ma decisivo (...)”, ovvero l’istituzione di quella che sarebbe divenuta la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio.

⁸ Trasposto, senza emendamenti, salva la sostituzione dell’“Assemblea” con il “Parlamento europeo”, nell’art. 308 TCE, in seguito al trattato di Amsterdam del 1997. Dopo il Trattato di Lisbona del 2007, le sue disposizioni si ritrovano, ma con una formulazione che ne ha ristretto i limiti di applicabilità, nell’art. 351 TFUE. Sui requisiti di applicabilità di questa disposizione, prima delle modifiche da ultimo cit., vedi fra i molti CRAIG-DE BÚRCA, *EU Law. Text, cases and materials*, 2^a ed., Oxford, 1998, pp. 110 ss. e DANIELE, *Diritto dell’Unione europea*, 2^a ed., Milano, 2007, pp. 294 ss, nonché le sentenze della C.G., citt. anche da questi aa., Sentenza Massey Ferguson, C-8/73, EU:C:1973:90 e Sentenza Erasmus, C-242/87, EU:C:1989:217 e il Parere 2/94, EU:C:1996:140.

quello di Amsterdam del 1997) esse non sono più state prese in considerazione grazie all'introduzione di una base giuridica ben più solida e specifica.

I tempi non erano, probabilmente, ancora maturi per far luogo a un, seppur timido (dato il requisito dell'unanimità), impiego del metodo comunitario, sicché il primo germoglio di una normativa comune sulla tutela giurisdizionale dei diritti nacque con il più tradizionale e rassicurante metodo della cooperazione intergovernativa⁹, seppur incoraggiata dal diritto primario. Infatti, con l'art. 220 del Trattato¹⁰, gli Stati membri si impegnavano ad avviare “*per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini (...) la semplificazione delle formalità a cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali*”.

Nell'ambito delle tematiche che qui interessano, gli Stati membri diedero attuazione all'impegno preso mediante la stipulazione della *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, firmata a Bruxelles nel 1968¹¹. L'efficacia dirompente di questo

⁹ Vedi STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 34. HESS, *The Integrating Effect of European Civil Procedural Law*, 4 *EJLR* 1, 2002, pp. 3-4, evidenzia la debolezza di questo metodo rispetto all'armonizzazione avvenuta a partire dagli anni Novanta.

¹⁰ Il cui contenuto fu trasposto nell'art. 293 TCE dal Trattato di Amsterdam del 1997. Dal Trattato di Lisbona del 2007, la disposizione non è più presente nei Trattati europei. Secondo ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., p. 532, l'art. 220 era, allora, l'unica possibile base giuridica per la cooperazione europea in materia di giustizia. Sul ruolo dell'art. 220 cit. per l'integrazione processuale europea vedi anche CADIET-NORMAND-AMRANI MEKKI, *Théorie générale du procès*, Parigi, 2010, pp. 263-264 e TROCKER, *Un diritto processuale comune per le controversie civili “europee”*, in ID., *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011, pp. 43 ss.

¹¹ Sulla Convenzione di Bruxelles del 1968 la letteratura è sterminata e, d'altro canto, essa è qui considerata soltanto per il suo ruolo storico, il che esime da puntuali riferimenti bibliografici sul suo contenuto. Fra le numerosissime opere in materia, vedi, anche per ulteriori riferimenti bibliografici, le opere citt. alla nota che precede e, inoltre, BIAVATI, *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, Milano, 1997, in part. pp. 60 ss.; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo. Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, 2^a ed., Torino, 1997; ID., *Base giuridica e criteri interpretativi delle norme comunitarie sullo spazio giudiziario europeo*, in *Contr. e impresa – Europa*, 2003, pp. 183 ss., ove, nella prima nota, un'amplissima bibliografia di opere francesi, tedesche, inglesi, spagnole e italiane; GAUDEMET-TALLON, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Parigi, 1993; LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, I, Milano, 2002, pp. 270 ss.; MANSI, *Il giudice italiano e le controversie europee. Dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 alla Convenzione di Lugano del 1988 ed al Regolamento (CE) n. 44/2001. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, Milano, 2004; ZUCCONI GALLI FONSECA, voce “Competenza. Competenza giurisdizionale nella convenzione di Bruxelles del 1968”, in *Enc. giur.*, Roma, 1988. Tutti gli aa. che si sono occupati di diritto processuale europeo concordano sul ruolo fondamentale assunto dalla Convenzione cit. per il suo sviluppo. Vedi in particolare, *ex multis*, BIAVATI, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003, in part. pp. 21 ss.; CARPI, *Riflessioni sull'armonizzazione del diritto processuale civile in Europa in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 1968*, in AA. VV., *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, II, Milano, 1994, pp. 1399 ss. (anche in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, pp. 1037 ss.); NORMAND, *Il ravvicinamento delle procedure civili nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, pp. 682 ss.; POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una “European conflict of laws revolution”?*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*,

strumento, in termini di armonizzazione processuale, fu determinata soprattutto dalla firma dei Protocolli di Lussemburgo del 3.6.1971¹², che attribuirono alla Corte di giustizia la competenza a interpretare la Convenzione mediante il meccanismo del rinvio pregiudiziale, costruito sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 177 del Trattato di Roma del 1957 e similmente a quanto è tutt'ora previsto dall'art. 267 TFUE. Si tratta del ben noto meccanismo che consente alle corti nazionali (e obbliga quelle di ultima istanza) a rimettere alla Corte di giustizia le questioni interpretative che abbiano carattere pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito della causa, ovvero, per usare il linguaggio dei trattati europei, la cui “*decisione*” sia “*necessaria per emanare la sua (del giudice a quo) sentenza*”.

L'affermazione appena svolta richiede di essere giustificata, ma per farlo occorre ora analizzare brevemente gli sviluppi dei decenni successivi: durante tale periodo, la situazione normativa, sia sul piano dei trattati, sia su quello del diritto convenzionale, sia su quello del diritto derivato rimase pressoché immutata, se si esclude l'introduzione dell'art. 100 A nel Trattato istitutivo, a opera dell'Atto unico europeo¹³, che non ebbe, tuttavia, alcuna rilevanza pratica nel settore della giustizia civile. Ciononostante, senza gli sviluppi che ebbero luogo in quel tempo non sarebbe stato possibile, nel 2000, affermare che “*il diritto processuale civile nazionale occupa ormai il posto di un diritto locale, in rapporto a un diritto europeo superiore, una sorta di kantonaes Prozessrecht rispetto al diritto processuale federale*”¹⁴.

2000, p. 878; ROSSI, *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, Milano, 2000, pp. 35 ss.; SAGGIO, *European Judicial Area for Civil and Commercial Matters: the Brussels and Lugano Conventions*, in *Riv. dir. eur.*, 1991, pp. 617 ss.; SALERNO, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000; TARZIA, *L'ordine europeo del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, in part. p. 903; TROCKER, *La carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ed il processo civile*, in ID., *La formazione*, cit., pp. 115 ss. Vedi *infra* in questo capitolo, 2.3, per brevi cenni all'evoluzione della disciplina convenzionale nell'ordinamento europeo.

¹² I Protocolli riguardanti l'attribuzione di competenza alla Corte di giustizia per l'interpretazione delle due Convenzioni di Bruxelles del 1968 (quella citata nel testo e quella, coeva, in materia di riconoscimento delle società) erano, invero, già stati prefigurati dalla dichiarazione comune annessa alla Convenzione cit., con cui gli Stati contraenti si erano impegnati a negoziare l'attribuzione della detta competenza. Sul Protocollo di Lussemburgo vedi, fra gli altri, oltre alle opere cit. alla nota che precede, BIAVATI, *La funzione unificatrice della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, pp. 275 ss.; BRIGUGLIO, *L'interpretazione pregiudiziale della Convenzione di Bruxelles tra Corte di giustizia e Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, pp. 1063 ss.; ID., *Pregiudiziale comunitaria e processo civile*, Padova, 1996, pp. 849 ss.; CARBONE, *Lo spazio*, cit., pp. 18 ss.; POCAR, *Il protocollo sull'interpretazione uniforme della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1978, pp. 281 ss.; SOCINI LEYENDECKER, *Sulla competenza pregiudiziale della Corte comunitaria in base al Protocollo 3 giugno 1971*, in *Jus*, 1990, pp. 115 ss.

¹³ Su cui vedi *infra* in questo capitolo, 1.3.

¹⁴ Così BIAVATI, *Diritto comunitario e diritto processuale civile italiano fra attrazione, autonomia e resistenze*, in *Dir. Unione europea*, 2000, p. 719.

1.2 Una lunga fase di transizione e consolidamento

Che la Corte di giustizia abbia svolto e svolga tuttora un ruolo essenziale nella formazione del diritto dell'Unione europea è un'affermazione tanto scontata da non aver bisogno di dimostrazione¹⁵. La sua opera di interpretazione evolutiva consente senz'altro di qualificarla come uno dei fattori principali di sviluppo, anche nel campo dell'armonizzazione processuale¹⁶.

Si è, così, argomentato in dottrina¹⁷ che la nascita del diritto processuale europeo dovrebbe farsi risalire alla storica sentenza *Van Gend & Loos* del 1963¹⁸. La lettura di tale pronuncia mette in evidenza come, fin da subito, al concetto di “*mercato comune*” fosse attribuito un significato di gran lunga ulteriore al mero dato macroeconomico, tanto da poter ritenere che il suo “*funzionamento incide direttamente sui soggetti della Comunità*”. Al punto – rileva la Corte, nella sua notissima definizione – che gli Stati membri, stipulando il Trattato istitutivo, intesero andare oltre il tradizionale modello di trattato (e di organizzazione internazionale), creando un “*ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale*”, caratterizzato dalla rinuncia a quote di sovranità statale “*a favore di organi investiti istituzionalmente di poteri sovrani da esercitarsi nei confronti sia degli Stati membri sia dei loro cittadini*”, i quali erano così riconosciuti come soggetti di diritto di tale ordinamento, titolari, quindi, di posizioni giuridiche soggettive tanto attive come passive. I giudici comunitari si resero immediatamente conto che affermare la sussistenza di diritti soggettivi in capo ai singoli comportava la necessità di identificare un rimedio alla loro eventuale violazione,

¹⁵ Vedi tuttavia, per un'interessante comparazione storica fra i giudici del diritto comune storico e quelli a cui si deve lo sviluppo di un diritto processuale comune in Europa, FAZZALARI, *Per un processo comune europeo*, in AA.VV., *Scintillae iuris*, cit., pp. 1434 ss. Per una critica ampiamente argomentata all'interventismo della Corte di giustizia in materia processuale vedi CONSOLO, *Il flessibile rapporto dei diritti processuali civili nazionali rispetto al primato integratore del diritto comunitario (integrato dalla CEDU a sua volta)*, in AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali. Atti del XXVII Convegno nazionale. Verona, 25-26 settembre 2009*, Bologna, 2011, in part. pp. 57-92; di recente, in una prospettiva storica, elogia l'approccio evolutivo della Corte GROSSI, *Il messaggio giuridico dell'Europa e la sua vitalità: ieri, oggi, domani*, in *Contr. e impresa – Europa*, 2013, pp. 687 e 690.

¹⁶ Rilevava già venti anni fa BIAVATI, *La funzione*, cit., p. 274, che la Corte avesse già assunto il ruolo di “*corte suprema regolatrice*”, sia pur in modo frammentario, (anche) nel campo processualistico.

¹⁷ TROCKER, *Il diritto processuale europeo e le “tecniche” della sua formazione: l'opera della Corte di giustizia*, in ID., *La formazione*, cit., pp. 6 ss.

¹⁸ Sentenza *Van Gend & Loos*, 26/62, EU:C:1963:1 (in *Racc.*, 1963, pp. 3 ss., vedi in part. le pp. 22-24, dalle quali sono tratte le citazioni testuali). Per una sintesi dei principi espressi dalla sentenza vedi, di recente, ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., pp. 138-139 e, anche per l'evoluzione successiva della giurisprudenza sul punto, pp. 219 ss. (gli aa. adottano una visione molto prudente circa le tendenze federaliste dell'UE) e HARTLEY, *The foundations*, cit., pp. 209 ss.. Per un recente studio della giurisprudenza in materia di primato del diritto comunitario nell'ottica c.d. multilivello (e quindi del pluralismo degli ordinamenti) vedi ORLANDI, *L'evoluzione del primato del diritto dell'Unione europea. Dalla contrapposizione tra sistemi giuridici al dialogo multilaterale*, Torino, 2012, spec. pp. 2 ss.

specialmente nei casi in cui fosse opera di uno Stato. Allo scopo, gli artt. 169 e 170 del Trattato¹⁹ (c.d. procedura di infrazione) costituivano un mezzo insufficiente, in quanto non utilizzabile dai singoli che allegassero una lesione dei propri diritti soggettivi derivanti dal Trattato medesimo, ma soltanto dalla Commissione e dagli Stati membri. Conclude, sul punto, la Corte che *“la vigilanza dei singoli, interessati alla salvaguardia dei loro diritti, costituisce d'altronde un efficace controllo che si aggiunge a quello che gli articoli 169 e 170 affidano alla diligenza della Commissione e degli Stati membri. Dalle considerazioni che precedono emerge che, secondo lo spirito, la struttura ed il tenore del Trattato, l'articolo 12 ha valore precettivo ed attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare”*.

Le vicende giurisprudenziali successive²⁰, che portarono a riconoscere effetti diretti anche alle direttive, la responsabilità degli Stati membri nei confronti dei singoli per la mancata attuazione e financo l'obbligo di interpretazione del diritto interno conformemente al diritto europeo²¹ e di disapplicazione delle norme interne con quest'ultimo contrastanti, sono ampiamente note e non sembra opportuno tediare il lettore offrendogli un riassunto di concetti che si insegnano fin dai corsi universitari. Ciò su cui, invece, mette conto soffermarsi per un attimo, condividendo appieno quella che – se lo si è ben inteso – è una delle idee di fondo del citato saggio del TROCKER²², è l'importanza cruciale che il diritto processuale assunse in seguito all'affermazione dei principi appena ricordati, pur rimanendo nell'ombra dei Trattati e, di conseguenza, anche del diritto derivato.

Infatti, anche grazie dell'influenza culturale esercitata dai due Stati di *common law* entrati a far parte delle Comunità²³ con il Trattato di adesione del 1972, la Corte iniziò a dare un peso sempre maggiore agli strumenti a disposizione dei singoli per far

¹⁹ Poi artt. 226-227 TCE. Dopo il Trattato di Lisbona, le disposizioni richiamate si ritrovano negli artt. 259-260 TFUE.

²⁰ Vedi ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., pp. 172 ss., 378 ss. e 219 ss.; HARTLEY, *The foundations*, cit., pp. 218 ss.; ORLANDI, *op. loc. ult. cit.*; TROCKER, *Il diritto*, cit., pp. 10 ss., anche per ulteriori riferimenti.

²¹ Per riflessioni sul ruolo dell'interpretazione conforme nel garantire l'effettività della tutela giurisdizionale vedi CONTI, *L'effettività del diritto comunitario ed il ruolo del giudice*, in *Europa e dir. privato*, 2007, pp. 480-493.

²² TROCKER, *Il diritto*, cit., in part. pp. 21 ss. Nello stesso senso indicato nel testo, con riguardo all'importanza dei *remedies* (siano essi da intendersi come diritto processuale o sostanziale) per il diritto europeo, in seguito all'affermazione della giurisprudenza degli effetti diretti, VAN GERVEN, *Bridging the Gap between Community and National Laws: Towards a Principle of Homogeneity in the Field of Legal Remedies?*, in 32 *CMLRev*, 1995, pp. 679 ss.

²³ Per un recente cenno all'importanza storica di tale ampliamento vedi GROSSI, *op. cit.*, p. 685. Sul punto vedi anche TROCKER, *Un diritto processuale comune*, cit., pp. 64 ss.

valere davanti al giudice i diritti derivanti dall'ordinamento (allora) comunitario²⁴. Per dirla con un'espressione inglese, l'attenzione si allargò dal campo dei *rights* a quello dei *remedies*, indispensabili per assicurare l'effettività dei primi. In realtà, probabilmente fu non solo (o non tanto) l'influenza culturale diretta dei paesi anglosassoni a far prendere alla Corte una strada per vari aspetti simile a quella del diritto inglese. Si possono, infatti, riscontrare, sia pur con un'analisi più che sommaria, impressionanti analogie storiche fra la formazione del diritto inglese²⁵ e di quello europeo: in entrambi i casi, il ruolo di organismo propulsore della formazione del nuovo ordinamento giuridico è spettato alla giurisprudenza di un'unica corte accentrata, la quale ha avuto sì un ruolo creativo, ma lo ha fondato su una preesistente tradizione culturale e, seppur in modo diverso, anche giuridica. Potrà forse sembrare azzardato paragonare (si badi bene, limitatamente al ruolo storico) le consuetudini dell'Inghilterra medievale ricostruite e applicate dalla *Curia regis*²⁶ con le tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri, che, come si vedrà, hanno consentito da un lato alla Corte di giustizia di abbattere molte barriere, anche processuali, fra gli Stati e dall'altro a questi ultimi di avere la fiducia necessarie perché tali confini fossero abbattuti. D'altronde, l'analogia contribuisce a spiegare una delle ragioni della formazione di un diritto che è, in larga misura, giurisprudenziale. La situazione europea è, invero, assai più complessa, sicché sarebbe limitante tentare di far risalire a un'unica causa le modalità dello sviluppo di questo ordinamento giuridico, almeno quanto è difficile fissare una data di nascita del diritto processuale europeo. Non si tratta di un territorio conquistato e governato da una monarchia assoluta, come l'Inghilterra dopo la battaglia di Hastings del 1066, ma di un

²⁴ Afferma senza mezzi termini VAN GERVEN, *op. loc. ult. cit.*, che dopo l'adesione di Regno Unito e Irlanda alle Comunità l'espressione "diritti soggettivi" divenne "diritti" e fu usata sempre più spesso in connessione con il termine "*remedies*" (che non trova, in italiano, una traduzione del tutto soddisfacente). Dello stesso a., sul tema, v. anche *Of Rights, Remedies and Procedures*, in 37 *CMLRev*, 2000, pp. 501 ss. Per un'analisi critica del rapporto fra diritto processuale, diritto sostanziale e concetto di *remedies* nel diritto europeo v. BIAVATI, *Europa*, cit., pp. 61 ss. e per un ampio ragionamento sul confronto fra *civil law* e *common law* nella formazione del diritto processuale europeo vedi TROCKER, " 'Civil law' e 'common law' nella formazione del diritto processuale europeo", in ID., *La formazione*, cit., pp. 267 ss. (anche in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2007, pp. 421 ss.) Per un sintetico ma efficace raffronto in lingua italiana del rapporto fra diritti e processo nei paesi di *civil* e *common law*, vedi TARUFFO, *Il processo civile*, in COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, I, 5^a ed., Bologna, 2011, pp. 27-28.

²⁵ Per una ricostruzione delle origini del diritto inglese in lingua italiana, vedi, anche per ulteriori riferimenti, TARUFFO, voce *Diritto processuale civile nei Paesi anglosassoni*, in *Dig. discipl. priv. – sez. civ.*, VI, Torino, 1990, pp. 324 ss. e BARSOTTI-VARANO, *La tradizione giuridica occidentale. I. Testi e materiali per un confronto fra civil law e common law*, 4^a ed., Torino, 2010, pp. 274 ss.

²⁶ Giunte a noi attraverso le due classiche opere dell'epoca, tutt'ora considerate fondamentali per lo studio delle origini della *common law* inglese: si tratta di BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, trascritte da WOODBINE, a cura di THORNE, Cambridge, 1968 e GLANVILL, *Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae qui Glanvilla vocatur*, a cura di HALL, Oxford, 1993.

articolato sistema di relazioni fra Stati diversi ma tante volte accomunati da valori giuridici analoghi o simili.

Lasciando al prosieguo della trattazione l'analisi del ruolo delle tradizioni giuridiche (e costituzionali, come saranno definite dall'art. F del TUE dopo il Trattato di Maastricht, su cui vedi *infra*) comuni, che richiede ancora alcuni passaggi per poter essere ben inquadrata nel discorso, è ora opportuno ritornare al tema dei *remedies* e dell'importanza del diritto processuale nel processo di unificazione europea. La Corte di giustizia ha, progressivamente, dato un'applicazione sempre più estensiva all'art. 5 del Trattato di Roma²⁷, che ha portato a riconoscere un principio fondamentale di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti derivanti dall'ordinamento (già) comunitario²⁸.

Già a partire dagli anni Settanta furono mossi i primi passi su questa strada, nei casi *Rewe* e *Comet*²⁹. Una volta riconosciuto che una certa norma di diritto europeo ha efficacia diretta nei confronti dei singoli – afferma la Corte³⁰ – in base all'art. 5 del Trattato, spetta ai giudici nazionali garantirne la tutela giurisdizionale, aggiungendo che “*in mancanza di una specifica disciplina comunitaria*”, le azioni e la procedura sono disciplinate dal diritto interno, secondo “*modalità che non possono, beninteso, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale*”. La sentenza *Comet* aggiunge, poi, che una via al superamento del diritto nazionale potrebbe aprirsi, in assenza di misure di armonizzazione adottate ai sensi degli artt. 100-102 o 235 del Trattato³¹, “*soltanto qualora tali modalità e termini rendessero, in pratica, impossibile l'esercizio di diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare*”. I giudici di Lussemburgo si basano, in buona parte, su principi già fissati da anni. Si pensi agli effetti diretti, di cui si è già detto, ma anche a quello, non

²⁷ Il quale, com'è noto, statuiva che “*1. Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti. 2. Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato*” (numerazione dei paragrafi aggiunta). La disposizione si ritrova testualmente nell'art. 10 del TCE in seguito alla rinumerazione operata dal Trattato di Amsterdam del 1997 e oggi è stata integrata, con alcune modifiche, nell'art. 4 TUE, negli ultimi due commi del par. 3, dedicato al principio di leale collaborazione.

²⁸ Così CARANTA, *Judicial Protection Against Member States: a New Jus Commune Takes Shape*, in 32 *CMLRev*, 1995, p. 704 e SAGGIO, *Incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sulle norme processuali nazionali*, in *Corriere giur.*, 2001, 1, pp. 114-116.

²⁹ Sentenza *Rewe*, 33/76, EU:C:1976:188 e Sentenza *Comet*, 45/76, EU:C:1976:191. Vedi BIAVATI, *Europa*, cit., pp. 7 ss.; CARANTA, *op. cit.*, p. 705; HAAPANIEMI, *Procedural Autonomy: A Misnomer?*, in ERVO, GRÄNS, JOKELA (a cura di), *Europeanization of Procedural Law and the New Challenges to Fair Trial*, Groningen, 2009, pp. 102 ss.

³⁰ Sentenza *Comet*, EU:C:1976:191, punti 13-16.

³¹ Su cui vedi *supra*, in questo capitolo, 1.1.

meno fondamentale, di non discriminazione, la cui origine si suole far risalire alla celeberrima sentenza *Costa c. Enel* del 1964³², ma che, ancor prima, faceva già parte, sia pure con formulazioni in parte diverse, della cultura giuridica interna di tutti gli Stati membri dell'(allora) Comunità. A partire da essi, però, il passo decisivo fu porre il processo nazionale al servizio del diritto sovranazionale europeo, lasciando senz'altro uno spazio ai legislatori degli Stati membri, ma aprendo allo stesso tempo la porta del diritto primario a un possibile intervento diretto del diritto europeo sugli ordinamenti processuali interni, per due vie: la prima, già accennata, era quella politica, dell'armonizzazione mediante strumenti legislativi di diritto derivato. La seconda, forse anche più decisiva della prima (almeno fino agli anni Novanta) era quella pretoria: in definitiva, il giudice europeo si riteneva autorizzato a operare interventi diretti, sia qualora non fosse rispettata la parità di trattamento fra i diritti di derivazione europea e quelli di derivazione nazionale, sia quando l'attuazione per via giudiziaria dei primi fosse resa di fatto impossibile a causa dell'assenza o della carenza dei *remedies* nazionali. Ad alcune considerazioni sulle modalità dell'armonizzazione processuale è dedicato un apposito paragrafo, al quale si rinvia³³ anche per i necessari riferimenti bibliografici.

Inoltre, le citate pronunce diedero origine al dibattito, tuttora in corso, circa l'esistenza e il contenuto di un principio di autonomia procedurale degli Stati membri: si tratta di una problematica complessa, che conviene analizzare separatamente³⁴, anche per il suo specifico rilievo con riguardo al Regolamento oggetto di questo studio.

Sebbene taluno ritenga le due citate pronunce del 1976 già di per sé sufficienti a esprimere un principio generale di diritto alla tutela giurisdizionale effettiva³⁵, nella giurisprudenza successiva la Corte di giustizia ebbe occasione di sancirlo in modo sempre più chiaro. Altra parte della dottrina³⁶ ritiene che la chiara formulazione del principio sia da ascrivere alla sentenza *Simmenthal* del 1978³⁷, assai nota agli studiosi italiani soprattutto per i suoi riflessi sul piano del diritto costituzionale, che esulano da questo studio. Con quest'ultimo provvedimento, la Corte dichiara l'incompatibilità “con

³² Sentenza *Costa/E.N.E.L.*, 6/64, EU:C:1964:66.

³³ Vedi *infra*, in questo capitolo, 3.

³⁴ Vedi *infra*, in questo capitolo, 3.3.

³⁵ SAGGIO, *Incidenza*, cit., p. 116; TROCKER, *op. ult. cit.*, p. 22. Secondo TULIBACKA, *Europeanization of Civil Procedures: in Search of a Coherent Approach*, in 46 *CMLRev*, 2009, pp. 1536-1537 le due sentenze citt. prevedono il principio di “*equivalenza*” e il “*test di impossibilità pratica*”, successivamente assorbiti nel requisito dell’“*effettività*”.

³⁶ In questo senso (anche per le considerazioni che seguono) vedi CARANTA, *op. cit.*, p. 705.

³⁷ Sentenza *Simmenthal*, 106/77, EU:C:1978:49.

le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario” (punto 22) di qualsiasi procedimento interno (nel caso di specie, si trattava del controllo di costituzionalità accentrato previsto dagli artt. 134 e ss. Cost. e dalla loro normativa di attuazione) che impedisca al giudice interno di dare immediata applicazione alle norme europee dotate di effetti diretti per i singoli disapplicando quelle interne entrate in vigore successivamente.

Il discorso si potrebbe estendere ulteriormente a voler prendere in considerazione tutte le ipotesi in cui la Corte ha rafforzato il diritto europeo agendo non direttamente *sul* processo ma *attraverso* il processo³⁸, sfruttandone, cioè, le potenzialità per la realizzazione del diritto sostanziale, ma senza alterare la disciplina sua propria. Ciò avviene, per esempio, nella nota giurisprudenza sull’interpretazione conforme, grazie a cui i giudici nazionali divengono formidabili strumenti contro la mancata o cattiva attuazione delle norme da parte del legislatore degli Stati membri, ferma restando la disciplina processuale interna. In linea con il tentativo di comprendere i tratti essenziali dell’evoluzione del fondamento del diritto processuale europeo nel diritto dei trattati, ci si limita a quegli interventi che hanno interessato direttamente il processo.

Con *Rewe* e *Comet*, e ancor di più con *Simmenthal*, la Corte di giustizia ha aperto una strada potenzialmente illimitata a interventi parzialmente demolitivi di istituti processuali interni, nelle azioni che trovano titolo in un diritto sostanziale di derivazione europea³⁹. Per ora, mette conto segnalare come esso sia stato presente in moltissime e spesso assai note decisioni della Corte che hanno toccato tematiche processuali. Alcuni esempi successivi possono essere citati in tal senso, senza pretesa di completezza⁴⁰, ma con il solo scopo di chiarire quanto si è appena scritto. I giudici di Lussemburgo sono così intervenuti in materia di prove, con la sentenza *San Giorgio* del 1983⁴¹, dichiarando l’incompatibilità con il diritto (allora) comunitario del combinato disposto di una

³⁸ Come fa TROCKER, *op. ult. cit.*, in part. pp. 12 ss., ma v. anche VAN GERVEN, *Bridging*, cit., pp. 680-681 e 686 ss.

³⁹ CARANTA, *op. cit.*, p. 706, usa la metafora dello scudo: secondo tale a., il principio di tutela giurisdizionale effettiva ha funzionato a lungo, appunto, come “*scudo*” contro l’applicazione di una disposizione processuale interna, ma non come “*spada*”, non consentendo di introdurre norme nuove. Vedi *infra* in questo capitolo, 3.4, per i rischi c.d. di discriminazione alla rovescia che un simile approccio implica.

⁴⁰ Ma vedi, per una disamina più completa e approfondita, fra gli altri, GALETTA, *L’autonomia procedurale degli Stati membri dell’Unione europea: Paradise Lost? Studio sulla c.d. autonomia procedurale, ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata*, Torino, 2009, pp. 42 aa.; SAGGIO, *Incidenza*, cit., pp. 116 ss.; TROCKER, *op. ult. cit.*, in part. pp. 31 ss., soprattutto per i casi più recenti e VAN GERVEN, *Of Rights*, cit., pp. 516 ss. Per un’elencazione di casi rilevanti sul punto vedi BIAVATI, *Europa*, cit., p. 21, nt. 51.

⁴¹ Sentenza San Giorgio, 199/82, EU:C:1983:318.

previsione che onerava l'attore della prova di un fatto negativo con un'altra che escludeva qualsiasi mezzo istruttorio non documentale. Nel caso, si trattava dell'onere, imposto al contribuente italiano che voleva ottenere la restituzione di imposte indebitamente versate, di provare documentalmente di non aver trasferito il tributo su altri soggetti. L'incompatibilità è dichiarata, si badi bene, nonostante le medesime norme valessero per imposte di diritto interno: non è violato il principio di non discriminazione, ma l'attuazione del diritto di fonte europea è reso “*praticamente impossibile*” (punto 17). Dieci anni dopo⁴², un intervento ablativo della Corte ha avuto a oggetto la *cautio iudicatum solvi* per le spese processuali, imposta dal diritto tedesco all'attore straniero, ma non a quello nazionale, in palese contrasto con il principio di non discriminazione. Si noti come, mentre nella sentenza *San Giorgio* la giurisprudenza *Rewe e Comet* è ancora richiamata, e con essa, naturalmente, le disposizioni pattizie che la fondavano, nella sentenza *Hubbard* il ragionamento che aveva posto il processo nazionale al servizio del diritto europeo è dato per scontato, il che dimostra come, all'inizio degli anni Novanta, il dato evolutivo fin qui discusso era già stato dato per acquisito e il sistema era pronto per il grande salto di qualità del quale occorrerà occuparsi a breve.

L'espreso riconoscimento del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva come “*principio giuridico generale*” ebbe luogo nella sentenza *Johnston* del 1986⁴³. Con tale pronuncia, la Corte attacca una disposizione applicabile in Irlanda del Nord, che, consentendo di derogare alle norme contro le discriminazioni di genere per ragioni di sicurezza nazionale o di pubblica sicurezza, attribuiva il valore di “*prova inoppugnabile*” dell'esistenza di tali ragioni a un certificato rilasciato dal ministro competente, contro il quale non era ammessa prova contraria. Ora, l'art. 6 della Dir. 76/207/CEE⁴⁴ imponeva agli Stati membri di consentire la tutela anche giudiziaria dei diritti derivanti dalla direttiva stessa (connessi al principio di parità di trattamento tra donne e uomini). Secondo la Corte, la garanzia della tutela giurisdizionale non è, tuttavia, soltanto una norma isolata prevista dalla Direttiva, ma “*costituisce espressione di un principio giuridico generale su cui sono basate le tradizioni costituzionali comuni*”

⁴² Sentenza *Hubbard/Hamburger*, C-20/92, EU:C:1993:280.

⁴³ Sentenza *Johnston*, 222/84, EU:C:1986:206, vedi in part. i punti 17 e 18. In dottrina vedi CARANTA, *op. cit.*, p. 706; HAAPANIEMI, *op. cit.*, pp. 102-103; TROCKER, *op. ult. cit.*, p. 21; VAN GERVEN, *Bridging*, cit., p. 682 e ID., *Of Rights*, cit., p. 511, quest'ultima op. per il suo rilievo rispetto al concetto di *remedies*.

⁴⁴ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, *relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro*, in G.U.C.E. 14.2.1976, n. L 39.

agli Stati membri” e che è altresì sancito dagli artt. 6 e 13 C.E.D.U., di cui il giudice comunitario afferma espressamente di dover tenere conto. Ne consegue l’incompatibilità con il diritto (già) comunitario di una norma interna che precluda al giudice di sindacare un certificato emesso da un’autorità amministrativa nazionale, in quanto essa esclude *in radice* la possibilità di una tutela giurisdizionale. La lettura di questa pronuncia, per chi condivide le considerazioni poc’anzi riportate, getta alcuni dubbi sulla fondatezza della tesi di chi ha ritenuto⁴⁵ che il principio di effettività derivi dal diritto dell’allora C.E.E. e dalla C.E.D.U. e non sia, piuttosto, la sintesi di concetti ben presenti, sia pur in forme diverse, nelle fondamenta di tutti gli ordinamenti giuridici europei.

Il più rilevante punto di svolta della giurisprudenza di Lussemburgo su questa linea si ritrova, secondo alcuni autori⁴⁶, nella nota giurisprudenza *Factortame I*⁴⁷. La decisione si basa sull’art. 5 del Trattato e sui principi già fissati nella sentenza *Simmenthal* e aggiunge a questi ultimi che anche la possibilità, per il giudice, “di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della pronuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario” rappresenta un requisito imprescindibile per la piena efficacia di tali diritti. Ne consegue l’obbligo, per il giudice inglese, di disapplicare l’antica disposizione di *common law* che vietava l’emissione di misure cautelari contro la Regina (ovvero, nel caso di specie, contro il potere esecutivo): in sostanza, rendendo inapplicabile la disposizione, si introduce una nuova norma e con essa una forma di tutela che fino ad allora non era prevista dall’ordinamento interno. Si apre, così, anche

⁴⁵ Come CONTI, *op. cit.*, p. 479.

⁴⁶ Secondo CARANTA, *op. cit.*, p. 707, la sentenza cit. nel testo rappresenta un vero e proprio “punto di svolta”. Ne evidenziano l’importanza, per la portata innovativa, fra gli altri, anche SAGGIO, *Incidenza*, cit., p. 119; TROCKER, *op. ult. cit.*, pp. 24 ss.; VAN GERVEN, *Bridging*, cit., pp. 681-682, nella sua ottica di individuazione dei *remedies* europei, la pone in relazione al caso *Francovich* in tema di risarcimento del danno per mancata attuazione di una direttiva (Sentenza *Francovich*, C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428), con la quale ha in comune l’aver introdotto in via pretoria un *remedy* laddove non c’era e della quale rappresenta, in un certo senso, un ulteriore sviluppo. Rilevano BIAVATI, *Diritto comunitario*, cit., p. 730 e VAN GERVEN, *A Common Law for Europe: The Future Meeting the Past?*, in 4 *Eur. Rev. Private Law*, 2001, p. 492 che la sentenza *Factortame* ebbe tale importanza da indurre una modificazione nel diritto inglese anche per le controversie puramente interne. Su quest’ultimo punto vedi *infra* in questo capitolo, 3.4.

⁴⁷ Sentenza *Factortame I*, C-213/89, EU:C:1990:257, punti 19-22. Questa sentenza ha dato luogo a una letteratura davvero copiosa, in cui vedi, tra i molti che se ne sono occupati, CONSOLO, *L’ordinamento comunitario quale fondamento per la tutela cautelare del giudice nazionale (in via di disapplicazione di norme legislative interne)*, in *Dir. proc. amm.*, 1991, pp. 261 ss. e ID., *Fondamento “comunitario” della giurisdizione cautelare*, in *Giur. it.*, 1991, I, cc. 1122 ss.; GRAVELLS, *Effective Protection of Community Law Rights: Temporary Disapplication of an Act of Parliament*, in *Public Law*, 1991, pp. 180 ss.; RICCOBENE, *Violazioni del diritto comunitario e tutela dei singoli*, in *Europa e dir. privato*, 2002, in part. pp. 414 ss.; TESAURO, *La tutela cautelare nel sistema comunitario*, in *Corriere giur.*, 1993, 8, pp. 996 ss.

la porta più ampia nel campo d'applicazione processuale dell'art. 5 del Trattato (e delle sue successive evoluzioni), tale da consentire, a questo punto, di identificarlo come uno dei più decisivi capisaldi dell'integrazione processuale in Europa, salvo ritornare in seguito⁴⁸ sul problema dell'autonomia procedurale degli Stati membri.

Accanto al fenomeno evolutivo che si è appena tentato di riassumere, un altro, di pari (se non maggiore) importanza ha dato un contributo essenziale alla formazione del diritto processuale europeo. Occorre quindi fare un passo indietro e riprendere il tema della Convenzione di Bruxelles del 1968, che si era lasciato in sospeso alla fine del precedente paragrafo. Trattandosi di problemi già discussi da dottrina tanto copiosa quanto autorevole, alcune succinte osservazioni saranno sufficienti a inquadrare la questione ai fini che qui si sono proposti. Aggiungasi che vi è sostanziale concordia sulle modalità grazie a cui la Convenzione è stata il materiale per la costruzione di alcuni pilastri della cattedrale del processo civile europeo (e, si sa, le cattedrali richiedono molto tempo e innumerevoli maestranze, tant'è che questa è tuttora in via di costruzione). Negli scritti dedicati allo sviluppo della normativa qui in discussione, emerge pressoché unanime la voce secondo cui fu la c.d. interpretazione autonoma, propugnata dalla Corte di giustizia, l'elemento che più di tutti determinò la fortuna delle norme convenzionali⁴⁹.

⁴⁸ Vedi *infra* in questo capitolo, 3.3.

⁴⁹ Norme ispirate, per usare l'espressione di CONSOLO, *La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la "circolazione" comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1991, p. 598, proprio dall'intento di "creare in questo campo uno 'spazio processuale integrato' europeo". Ricorda BIAVATI, *La funzione*, cit., p. 276, che l'obiettivo della "piena integrazione economica europea", era già insito nell'art. 220 del Trattato di Roma, base giuridica della Convenzione; vedi questo scritto soprattutto per le riflessioni sulla "funzione unificatrice" della giurisprudenza interpretativa. Sulla Convenzione di Bruxelles e sui Protocolli di Lussemburgo, che hanno attribuito alla Corte di giustizia la competenza per l'interpretazione della prima, vedi la bibliografia cit. *supra*, note 11-12 e i riferimenti ivi contenuti. Vedi inoltre, sul ruolo dell'interpretazione autonoma per lo sviluppo del diritto processuale europeo, fra gli altri, CAPOTORTI, *L'interpretazione uniforme della Convenzione di Bruxelles del 1968 nella giurisprudenza della Corte di giustizia comunitaria*, in AA. VV., *La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, Milano, 1985, pp. 51 ss.; DE PAULI, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 nell'interpretazione giurisprudenziale e lo spazio giuridico europeo*, in AA. VV., *La cooperazione giudiziaria nell'Europa dei cittadini situazione esistente prospettive di sviluppo. Atti del Seminario organizzato dall'Ufficio Legislativo del Ministero di grazia e giustizia. Roma, 11-12 dicembre 1995*, in *Speciale Documenti giustizia – I*, 1996, cc. 79 ss.; GIACALONE, *La cooperazione giudiziaria civile e le attese dei cittadini dell'Unione europea*, *ivi*, cc. 227 ss.; KERAMEUS, *Political Integration and Procedural Convergence in the European Union*, in 45 *Am. J. Comp. L.*, 1997, in part. pp. 922 ss.; SCHLOSSER, *A New Dimension of Human Rights' Consideration in Civil Procedure*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1995, p. 31; TROCKER, *Un diritto processuale comune*, cit., pp. 57 ss.

La necessità di dare un'interpretazione autonoma alle disposizioni convenzionali suole farsi risalire alla fondamentale decisione *Ltu c. Eurocontrol* del 1976⁵⁰, sull'interpretazione del concetto di “*materia civile e commerciale*”, dal quale la Corte esclude l'impugnazione di un provvedimento emesso nell'esercizio della “*potestà d'imperio*” di una pubblica amministrazione. Al di là del merito, sia pur di indubbio rilievo, della questione giuridica, mette qui conto, in particolare, sottolineare come la Corte si sia fin da subito prefissa lo scopo di “*garantire, per quanto possibile, l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi*” della Convenzione, con la conseguenza che le sue disposizioni non avrebbero potuto essere interpretate “*come un semplice rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro degli Stati*”. Al contrario, la definizione della materia avrebbe dovuto essere “*quindi considerata come una nozione autonoma, da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema della convenzione e, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali*”. In questo modo, la Corte rese il sistema della Convenzione autonomo rispetto agli ordinamenti nazionali: la sua interpretazione si giova di un sistema nuovo di principi giuridici⁵¹ (pare eccessivo, con riferimento al 1976, parlare di ordinamento), che derivano, pur sempre, da patti fra gli Stati e dagli ordinamenti nazionali, ma da essi sono qualcosa di diverso. D'altro canto, il passo era in buona misura inevitabile, per almeno due ragioni. Innanzitutto, affermare l'interpretazione della Convenzione secondo il diritto del foro avrebbe avuto l'effetto di creare tanti sistemi convenzionali quanti erano gli Stati aderenti e, di conseguenza, un inestricabile ginepraio di interpretazioni potenzialmente contrastanti. Inoltre, la – già cennata – volontà politica di dar luogo a una forte integrazione giuridica, sia pur nel (limitato, ma non troppo) campo della Convenzione, emerge a prima vista dai Protocolli di

⁵⁰ Sentenza LTU/Eurocontrol, 29/76, EU:C:1976:137, punto 3 (vedila anche in *Foro it.*, 1977, IV, cc. 49 ss., con nota di TIZZANO). Rileva CAPOTORTI, *op. ult. cit.*, pp. 58 ss., che la sentenza contraddice quella, di poco precedente, Sentenza Industrie Tessili Italiana/Dunlop, 12/76, EU:C:1976:133, che, invece, dopo aver affermato che la scelta fra l'opzione dell'interpretazione autonoma e quella del rinvio al diritto interno avrebbe dovuto essere compiuta in relazione a ciascuna disposizione della Convenzione, aveva optato per il rinvio al diritto internazionale privato del giudice investito della controversia per l'interpretazione dell'art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles. Aggiunge, tuttavia, l'a. che quest'ultima pronuncia è rimasta isolata. Ritiene, invece, TROCKER, *op. ult. cit.*, p. 57, che è proprio da quest'ultima pronuncia che deriva il concetto di interpretazione autonoma.

⁵¹ KERAMEUS, *op. ult. cit.*, p. 922, arriva a scrivere di “*a coherent framework of what may easily be called the law of European civil procedure*”. Poco meno di vent'anni dopo la data dell'articolo, questa espressione può, oggi, sembrare un poco riduttiva, nel senso che nell'attuale stadio evolutivo il diritto processuale civile europeo va oltre il sistema del riconoscimento ed esecuzione delle decisioni, anche se quest'ultimo settore rimane essenziale.

Lussemburgo, con i quali si era disposto l'accentrimento della competenza interpretativa.

Sul metodo dell'interpretazione autonoma si avrà occasione di ritornare, trattandosi della medesima tecnica valida per l'esegesi del regolamento oggetto di questa ricerca, nelle parti in cui esso non fa rinvio al diritto nazionale. Conviene ora, invece, focalizzare l'attenzione su quei principi giuridici comuni che la Corte ritiene di porre a fondamento dell'interpretazione fornita nella sentenza da ultimo citata, insieme al “*sistema della Convenzione*”⁵². Che i giudici di Lussemburgo non svolgano, in realtà, alcuna approfondita indagine comparatistica è un dato pressoché acquisito⁵³. È, tuttavia, interessante notare che i principi giuridici comuni agli ordinamenti nazionali abbiano giocato un doppio ruolo nella costruzione del sistema processuale comune europeo: essi rappresentano al contempo un requisito del consenso statale alla sua formazione e un limite alla sovranità degli Stati medesimi. Non si tratta, qui, soltanto dei principi giuridici di natura più strettamente tecnica, vuoi processuale, vuoi internazionalprivatistica. In quest'ultimo caso, il meccanismo è più semplice: la Corte rileva che un certo problema trova una soluzione analoga, o reciprocamente simile, negli ordinamenti di tutti o molti Stati contraenti e, talora, la fa propria, facendola assurgere a principio di diritto armonizzato nel campo della Convenzione⁵⁴. In realtà, com'è ampiamente noto, l'utilizzo della nozione dei principi comuni va ben oltre quest'ambito.

I giudici di Lussemburgo non si soffermano troppo a lungo sulla questione di base, d'anni, cioè, per scontato che dei principi comuni alle tradizioni giuridiche nazionali esistano. Così facendo, però, essi pongono in evidenza un denominatore comune delle tradizioni processuali, che va ben oltre la Convenzione stessa⁵⁵. D'altro canto, non si può certo dire che l'approccio della Corte sia del tutto privo di fondamento, anche se è difficile coglierlo appieno dalle motivazioni delle sentenze. Se non altro, pare sufficiente considerare, come sembra ovvio, che gli Stati contraenti

⁵² Per le principali sentenze sui criteri interpretativi della Convenzione vedi CARBONE, *Base giuridica*, cit., pp. 192 ss., il quale, in un'esposizione ragionata della giurisprudenza, evidenzia la preferenza della Corte di giustizia per un'interpretazione uniforme e teleologicamente orientata delle disposizioni, nonché (pp. 197-198) le cautele che circondano i casi in cui è necessario fare rinvio al diritto nazionale e CARPI, *Riflessioni sull'armonizzazione*, cit., pp. 1411 ss.

⁵³ In questo senso vedi già CAPOTORTI, *op. ult. cit.*, p. 67.

⁵⁴ Così TROCKER, *Un diritto processuale comune*, cit., p. 59. Esempi giurisprudenziali dell'applicazione di questo metodo si possono ritrovare in pressoché tutte le opere che trattano della Convenzione e della sua interpretazione, ai cui riferimenti già effettuati si rinvia.

⁵⁵ Così KERAMEUS, *op. cit.*, p. 923.

presentavano (e tuttora presentano, anche se in misura minore) ordinamenti giuridici con considerevoli reciproche divergenze. Ora, non si sarebbe potuto pensare di accettare una forte semplificazione dei controlli connessi al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze straniere, se gli stessi contraenti non avessero al contempo riconosciuto l'esistenza di qualche base comune con le proprie controparti, tale da fornire delle garanzie su alcuni elementi fondamentali del processo in cui la decisione da riconoscere o eseguire si forma. D'altronde, pure al giorno d'oggi vi sono realtà giuridiche i cui valori sono talmente distanti da quelli del nostro sistema da rendere pressoché impensabile un accordo foriero di integrazione.

In effetti, al di là delle molteplici somiglianze, anche culturali, fra gli ordinamenti europei, che qualsiasi studio comparatistico può mettere in luce, non si scrive nulla di nuovo, né di originale, nel ricordare che tutti gli Stati contraenti la Convenzione di Bruxelles (anche se non da soli) poco meno di un ventennio prima avevano sottoscritto la C.E.D.U., che costituisce senz'altro uno strumento innovativo, ma contenente principi non già inventati nel 1950, ma bensì derivati dalle tradizioni giuridiche dei compilatori, in campo non solo, ma anche, processuale. D'altro canto, che i diritti fondamentali della persona, qualificati come “*principi giuridici generali*” e dichiarati parte del diritto (allora) comunitario derivassero dalle “*tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri*” emerge fin dalle prime sentenze della Corte di giustizia sul tema⁵⁶.

Il ruolo dei principi generali in tema di diritti fondamentali è, quindi, quello di materiale per l'edificazione dell'edificio comune europeo. Costruiti i muri, però, essi diventano al contempo un sostegno e un riparo, ma anche un limite per gli organismi statali che abitano la costruzione. Fuor di metafora, il passaggio è spiegato chiaramente nell'appena citata sentenza *Internationale Handelsgesellschaft* (punti 3 e 4): non si può fare appello alle disposizioni (pur importantissime) del diritto interno, sia pur costituzionale, per valutare la legittimità di un atto emanato dalle istituzioni europee, perché ciò “*menomerebbe l'unità e l'efficacia del diritto comunitario*”. Purtuttavia la

⁵⁶ Ci si riferisce alla celeberrima sentenza, da cui sono tratte le citazioni nel testo, *Internationale Handelsgesellschaft*, 11/70, EU:C:1970:114, punti 3 e 4. Un più rapido riferimento all'appartenenza dei diritti fondamentali della persona all'ordinamento comunitario era già contenuta nella, di poco precedente e altrettanto nota, Sentenza *Stauder*, 29/69, EU:C:1969:57. Sulle due sentenze vi è un'amplissima bibliografia, che, tuttavia, esula, per lo più, dall'oggetto di questa ricerca. Per quanto qui rileva, vedi, comunque, anche per ulteriori riferimenti, ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., p. 141; GROSSI, *op. cit.*, p. 688; TROCKER, *Il diritto processuale europeo*, in ID., *La formazione*, cit., p. 20. Vedi *infra* per alcuni riferimenti sull'incorporazione di un catalogo di diritti fondamentali nel diritto primario europeo.

Corte deve esaminare l'atto in questione alla luce dei principi generali in materia di diritti fondamentali, che tuttavia non erano, al tempo, espressamente previsti dal diritto primario europeo, ma che, cionondimeno, la Corte ritiene essere parte integrante del diritto (allora) comunitario. Il cerchio si chiude con la statuizione secondo cui “*la salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, va garantita entro l'ambito della struttura e delle finalità della Comunità*”. In questo modo, le richiamate tradizioni si distaccano dal luogo di provenienza e per via giurisprudenziale divengono diritto europeo, sovraordinato agli stessi ordinamenti nazionali, che, com'è ampiamente noto, sono tenuti a conformarvisi. È questo, in estrema (e senz'altro incompleta) sintesi il meccanismo che ha portato le tradizioni giuridiche e, in particolare, costituzionali comuni, unitamente alle disposizioni della C.E.D.U. (esse stesse rafforzate dalla giurisprudenza estensiva della Corte di Strasburgo) a divenire un limite uniforme alla discrezionalità dei legislatori europeo e interno e un criterio interpretativo uniforme per tutti i giudici e soprattutto per quelli nazionali⁵⁷, ma anche la fonte di un ampliamento del potere di questi ultimi di far luogo a un'interpretazione adeguatrice, e spesso correttiva, delle norme a essi sottoposte⁵⁸.

Si era, così, aperta la via pretoria all'armonizzazione processuale, che, come si vedrà meglio in seguito, agisce in molti casi mediante l'imposizione di *standard* minimi di tutela ai diritti nazionali, in una linea (non si sa quanto consapevolmente) coerente con l'azione per obiettivi del legislatore europeo. Tali linee di sviluppo saranno più chiare allorché si affronteranno lo sviluppo del diritto derivato e il principio

⁵⁷ Un numero enorme di autori meriterebbe di essere citato sul tema, ci si limiterà, peraltro, ad alcuni riferimenti essenziali sulle idee espresse nel testo. FAZZALARI, in AA.VV., *Scintillae iuris*, cit., pp. 1428-1430 identifica alcuni diritti fondamentali, riconosciuti dalle Corti di Strasburgo e Lussemburgo anche nei processi che si svolgono innanzi a esse, e presenti negli ordinamenti nazionali, come “*matrice del diritto processuale europeo*”. Vedi anche TARZIA, *L'ordine europeo*, cit., p. 904, per cui le garanzie fondamentali derivanti dalla C.E.D.U. “*costituiscono ... il sostrato comune del diritto processuale civile degli Stati membri*”. In senso parzialmente critico, sulle conseguenze imposte agli ordinamenti nazionali dalla giurisprudenza su vari diritti fondamentali, CONSOLO, *Il flessibile rapporto*, cit., in part. pp. 143 ss. L'idea di un diritto processuale comune a livello internazionale, che si basa sul riconoscimento di alcuni diritti fondamentali, fonda l'intera opera AA. VV., *Droit processuel. Droits fondamentaux du procès*, 6^a ed., Parigi, 2011, e ivi è ben sintetizzata dal GUINCHARD a pp. 32-33. L'idea di uno *ius commune* di principi generali emergente nel contesto dell'Unione europea e della C.E.D.U., idoneo a limitare le divergenze nell'interpretazione del diritto è molto ben espressa in VAN GERVEN, *A Common Law for Europe*, cit., in part. p. 494. Vedi SCHLOSSER, *op. ult. cit.*, p. 35, per la notazione secondo cui, ormai, le Corti di Lussemburgo e Strasburgo non lasciano più interamente agli Stati il compito di garantire un processo giusto ed efficace. Su quest'ultimo tema, cioè l'efficacia della tutela giurisdizionale nei diritti fondamentali in Europa rimangono fondamentali gli studi raccolti in CAUPAIN-DE LEVAL (a cura di), *L'efficacité de la justice civile en Europe*, Bruxelles, 2000.

⁵⁸ Per questo spunto vedi CONTI, *op. cit.*, p. 504.

dell'autonomia procedurale. Prima di ciò, è ora il tempo di proseguire il cammino dell'evoluzione del diritto primario, che, a partire dagli anni Ottanta, pose le basi per la nascita del diritto processuale europeo così come lo conosciamo oggi, evento che, però, non avrebbe mai potuto avere luogo senza che il terreno fosse preparato dalla Corte di giustizia con la giurisprudenza i cui tratti essenziali si è appena tentato di descrivere.

1.3 La svolta nei Trattati: dall'Atto unico europeo alle grandi riforme degli anni Novanta

A metà degli anni Ottanta i tempi apparivano maturi per imprimere, anche sul piano legislativo, una svolta al processo di integrazione europeo nel campo del diritto processuale civile (e non solo, ma gli altri settori non possono qui essere presi in considerazione). Con l'Atto unico europeo del 1986, gli Stati membri posero in essere la prima significativa revisione dei trattati originari⁵⁹ e in particolare, per quanto qui interessa, del Trattato di Roma, che fu in parte novellato, ma soprattutto arricchito di nuovi articoli.

La riforma conteneva un'importante innovazione che avrebbe potuto incidere sulla disciplina del processo civile, mediante l'impiego del metodo comunitario, che usciva rafforzato dal superamento del requisito dell'unanimità per l'approvazione di direttive armonizzatrici. In particolare, l'art. 13 dell'Atto unico, introducendo l'art. 8A nel Trattato C.E.E., fissava un termine al 31.12.1992 per "*l'instaurazione progressiva del mercato interno*", ovvero di uno "*spazio senza frontiere interne*", nel quale erano garantite le quattro notissime libertà comunitarie. Per conseguire ciò, la stessa disposizione elencava vari strumenti, fra cui quello previsto dall'art. 100A⁶⁰ (a sua volta introdotto dall'art. 18 dell'Atto unico): il Consiglio avrebbe potuto deliberare a maggioranza qualificata (in deroga al requisito dell'unanimità di cui all'art. 100, sul quale vedi *supra*, 1.1), su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento e consultato il Comitato economico e sociale, per adottare "*le misure*

⁵⁹ Così ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., p. 19.

⁶⁰ Con il Trattato di Maastricht del 1992, l'art. 100A divenne, poi, parte di un Capo 3 del TCE espressamente intitolato "*Ravvicinamento delle legislazioni*", ma mantenne sostanzialmente invariato il suo contenuto e fu poi trasfuso, con specificazioni a tutela degli Stati membri, nell'art. 95 TCE a seguito del Trattato di Amsterdam del 1997. Con il Trattato di Lisbona del 2007 il contenuto di tale articolo è stato ricompreso, con diverse modifiche e integrazioni, nell'art. 114 TFUE. Come si vedrà, tuttavia, esso non ha più particolare rilievo nel settore della giustizia civile in seguito all'introduzione di una specifica competenza dell'U.E. Sull'art. 100A (in sé considerato, a prescindere dai progetti di attuazione su cui vedi *infra*) vedi, oltre al già citato ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., p. 19, nt. 7, NORMAND, *op. cit.*, pp. 687 ss.; KERAMEUS, *op. ult. cit.*, p. 924; STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 36.

relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno". Si autorizzavano, così, le istituzioni comunitarie a imporre direttamente modifiche ai sistemi legislativi o amministrativi nazionali, purché esse fossero giustificate dall'obiettivo di conseguire il mercato interno così come delineato dalle disposizioni generali del Trattato. La grande svolta consisteva nel fatto che ciò sarebbe potuto avvenire anche contro la volontà di una minoranza di Stati membri, grazie all'introduzione della regola della maggioranza qualificata.

I tempi apparivano maturi... In realtà, invece, non lo erano. Se l'art. 100A costituiva senz'altro una novità di tutto rilievo, non fu in grado di produrre risultati sul piano pratico, per lo meno nel settore che qui rileva. Nessuna direttiva di ravvicinamento fu, infatti, approvata per quanto concerne la giustizia civile. Il grande merito della riforma del 1986 fu quello di dare lo spunto a studi di carattere teorico⁶¹, che poi si rivelarono di primaria importanza in primo luogo per le normative processuali concepite in seno alle istituzioni europee, non ultima quella oggetto di questo studio. In secondo luogo, anche grazie a questi studi e progetti ci si rese conto che un ravvicinamento era realmente possibile anche in un settore, come quello del processo, apparentemente inscindibile dalle tradizioni nazionali. Il discorso porterebbe molto lontano e quindi conviene rinviare all'apposita sede per qualche cenno sull'evoluzione del diritto derivato, proseguendo invece nella sintesi delle successive innovazioni nel sistema dei Trattati.

Proprio in quell'anno 1992, indicato dall'Atto unico come termine finale per lo sviluppo del mercato interno, la neonata Unione europea iniziò ad annoverare espressamente la giustizia civile fra le proprie competenze. Com'è ampiamente noto, il 7.2.1992 fu sottoscritto a Maastricht il trattato che istituiva l'Unione europea con la celeberrima struttura a tre pilastri⁶². Particolarmente significativo fu il mutamento del nome della Comunità-primo pilastro, che vide la scomparsa dell'aggettivo "economica", chiaro segno del fatto che il mercato interno, pur rimanendo centrale, aveva perso, anche formalmente, la purezza della sua connotazione economica, a cui finalmente si aggiungeva, fin dal nome, quell'idea di comunità di cittadini e non solo di economie

⁶¹ Sui quali vedi *infra*, in questo capitolo, 2.1.

⁶² Sulla quale non ci si sofferma, essendo nota e diffusamente trattata in qualsiasi manuale di diritto dell'U.E., soprattutto in quelli editi precedentemente al Trattato di Lisbona del 2007. In generale sul Trattato di Maastricht, vedi ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., p. 20 e le opere citt. alla precedente nota 2.

nazionali⁶³. Con il Trattato di Maastricht (art. K.1, n. 6), come si è appena accennato, la “cooperazione giudiziaria in materia civile” fu espressamente dichiarata “*materia di interesse comune*” fra gli Stati membri, nell’ambito del terzo pilastro-GAI (Giustizia e Affari Interni), che riguardava vari temi nell’ambito sia civile, sia penale. Questo passo, per le ragioni appena discusse, non può certo definirsi il primo nel cammino del diritto processuale civile europeo⁶⁴. Sarebbe, tuttavia, ingenuo sminuire la sua importanza, giacché mediante la formalizzazione della competenza nel Trattato, si posero le basi per l’emanazione di una legislazione europea in materia di giustizia (anche) civile. Soltanto di basi può, tuttavia, scriversi, dato che i poteri dell’Unione in quest’ambito si limitavano all’adozione unanime di “azioni comuni” e, soprattutto, all’adozione di convenzioni fra gli Stati membri, con la raccomandazione agli stessi di procedere alla ratifica (art. K.3). In poche parole, trattasi dell’espressione del metodo intergovernativo, sia pur agevolato dalla possibilità di una proposta della Commissione e più in generale dalla presenza stabile delle istituzioni europee⁶⁵.

Come si avrà modo di vedere più avanti, nel corso dell’esame dell’evoluzione del diritto derivato⁶⁶, furono adottate due convenzioni ai sensi dell’art. K.3, rispettivamente in materia di notificazioni transnazionali intracomunitarie (1997) e di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale (1998). Nessuna di esse fu mai ratificata, ma entrambe sono oggi in vigore sotto forma di regolamenti cd.

⁶³ Ne è prova, tra l’altro, l’inserimento, a opera del Trattato di Maastricht, di una Parte seconda nel TCE (artt. 8 ss.) istitutiva della cittadinanza dell’U.E.: riporta in proposito STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 37, alcune opinioni secondo cui gli artt. 8A e 8E avrebbero potuto fungere da base giuridica per misure nel settore della cooperazione giudiziaria civile, eventualmente in combinazione con il già menzionato art. 100A. Con riguardo allo stesso concetto di “mercato”, evidenzia JACOBS, *op. cit.*, p. 304, “*the remarkable originality of using the technique of market integration as a means towards achieving broader economic, and ultimately political, aims*”.

⁶⁴ Così, invece, PAULINO PEREIRA, *La coopération judiciaire en matière civile dans l’Union européenne: bilan et perspectives*, in *Rev. crit. DIP*, 2010, p. 3, per cui “*le Traité de Maastricht a posé la première pierre de la construction d’une coopération judiciaire effective au niveau de l’Union européenne*”.

⁶⁵ Sul terzo pilastro nell’ottica della cooperazione giudiziaria civile vedi l’*op. cit.* alla nota che precede, nonché BASEDOW, *The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in 37 *CMLRev*, 2000, pp. 691 ss.; BORRÁS RODRIGUEZ, *The Title VI of the TEU and the Judicial Cooperation in Civil Matters*, in AA. VV., *La cooperazione giudiziaria nell’Europa*, cit., cc. 7 ss.; CAPPONI, *Attualità e prospettive della cooperazione giudiziaria civile nell’Unione europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, pp. 163 ss.; LECCISI, *Linee guida del sistema della cooperazione giudiziaria in materia civile: forme e modelli di collaborazione nell’ambito dell’Unione europea*, in AMBROSI-SCARANO (a cura di), *Diritto civile comunitario e cooperazione giudiziaria civile*, Milano, 2005, pp. 11 ss.; STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 38; TROCKER, *Un diritto processuale comune*, in ID., *La formazione*, cit., pp. 80 ss.; WALKER, *Justice and Home Affairs*, in 47 *ICLQ* 1, 1998, pp. 234 ss. Sulla “*debolezza istituzionale*” del sistema del terzo pilastro, determinata anche dall’incertezza sullo status giuridico delle azioni comuni, vedi O’KEEFFE, *Recasting the Third Pillar*, in 32 *CMLRev*, 1995, pp. 893 ss.

⁶⁶ Vedi *infra* in questo capitolo, 2.2.

di prima generazione, il che testimonia, comunque, l'importanza della riforma di Maastricht per lo sviluppo del diritto processuale europeo.

Non fu solo la complessità delle procedure di ratifica a impedire l'entrata in vigore delle due convenzioni appena accennate, ma anche e soprattutto la rapidità con la quale si addivenne a un'ulteriore radicale riforma delle disposizioni di diritto primario nella materia che qui interessa⁶⁷. Il Trattato di Amsterdam del 1997, infatti, operò la cd. comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia civile⁶⁸, ovvero sia il suo trasferimento dal terzo pilastro al primo. La scelta si inquadra in una cornice più ampia: l'art. B del TUE, divenuto art. 2 dopo Amsterdam, non si limita più a prefigurare “*una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni*”, ma mira al ben più ambizioso obiettivo di “*conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia*”, spazio al quale sono indirizzate tutte le misure previste dal Titolo IV della Parte III del TCE (*Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*)⁶⁹.

I confini della materia della cooperazione giudiziaria civile⁷⁰ erano delineati nell'art. 65 TCE⁷¹, disposizione che riveste particolare importanza per questo studio, in

⁶⁷ L'osservazione è di PAULINO PEREIRA, *op. loc. ult. cit.*

⁶⁸ Sul tema, vedi BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Unione europea*, 2001, pp. 261 ss.; BASEDOW, *The Communitarization*, cit., pp. 691 ss.; BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., pp. 6 ss.; CARBONE, *Base giuridica*, cit., pp. 188 ss.; DE CRISTOFARO, *Il principio del mutuo riconoscimento quale “via processuale” alla circolazione ed armonizzazione dei valori giuridici nello spazio giudiziario europeo: prospettive e limiti*, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, 2007, pp. 39-42; HESS, *The Integrating Effect*, cit., pp. 4 ss.; LECCISI, *op. cit.*, pp. 12 ss.; NORMAND, *op. cit.*, pp. 692 ss.; POCAR, *La comunitarizzazione*, cit., pp. 873 ss.; REMIEN, *European Private International Law, the European Community and its Emerging Area of Freedom, Security and Justice*, in 38 *CMLRev*, 2001, pp. 53 ss.; STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 39 ss.; TROCKER, *op. ult. cit.*, pp. 82 ss.; WALKER, *op. cit.*, pp. 236 ss.; WALTER, *L'influenza del diritto europeo sul diritto processuale nazionale*, in AA.VV., *Le discipline comunitarie relative al processo civile. Atti del XXIII convegno nazionale. Perugia, 28-29 settembre 2001*, Milano, 2002, pp. 337-338.

⁶⁹ Come espressamente previsto dall'art. 61 TCE.

⁷⁰ Per un'analisi più approfondita, anche riferita ai rapporti con Stati terzi, dei limiti alle competenze in questo settore vedi GAJA, *Sulle competenze della Comunità europea rispetto alla cooperazione giudiziaria in materia civile*, in AA.VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi*, promosso da COLESANTI-CONSOLO-GAJA-TOMMASEO, Padova, 2009, pp. 49 ss.

⁷¹ Per comodità del lettore, appare opportuno riportare in nota il testo della disposizione “*Articolo 65 – Le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere, da adottare a norma dell'articolo 67 e per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato interno, includono :*

a) il miglioramento e la semplificazione:

- *del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;*
- *della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;*
- *del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;*

quanto esso costituisce sia, insieme all'art. 61, lett. c), la base giuridica del regolamento oggetto di questa ricerca, sia il diretto antecedente delle previsioni attualmente vigenti nel diritto primario sul tema. Già nell'*incipit* sono precisati i due limiti fondamentali all'emanazione di atti legislativi fondati su questa base giuridica. In primo luogo, avrebbe dovuto (e tuttora deve) trattarsi di normative inerenti a un contenzioso che presenti "*implicazioni transfrontaliere*". Come si avrà occasione di notare allorché si tratterà dei limiti di applicabilità del procedimento europeo di ingiunzione di pagamento⁷², tale espressione è stata interpretata nel senso di escludere che la legislazione europea potesse incidere sulle norme processuali applicabili in controversie prive di elementi che attraversassero i confini nazionali di uno Stato membro, il che ha costituito un limite assai gravoso all'armonizzazione, soprattutto il rischio di creare (potenziali o reali) discriminazioni fra le controversie transnazionali, che possono essere trattate con forme di tutela semplificate e uniformi, e quelle meramente interne, che si vedono preclusa questa strada e devono sempre seguire la via segnata dal legislatore nazionale. In secondo luogo, avrebbe dovuto trattarsi di interventi necessari "*al corretto funzionamento del mercato interno*": quest'ultimo limite, in realtà, era più apparente che reale, alla luce dell'amplessima accezione del mercato interno alla quale si è fatto cenno poc'anzi. Si trattava, sostanzialmente, di inquadrare le misure riguardanti la giustizia civile negli obiettivi generali dell'Unione europea⁷³.

Fatti salvi questi due limiti, il Trattato di Amsterdam disegnò un'area di competenza legislativa dell'Unione di notevole ampiezza, in tre punti (o, meglio, lettere). La prima di esse individuava tre settori che avrebbero dovuto essere oggetto di "*miglioramento*" e di "*semplificazione*": le notificazioni transfrontaliere, l'assistenza giudiziaria transnazionale per l'assunzione di mezzi di prova e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; evidentemente, si immaginava un'evoluzione della Convenzione di Bruxelles, come confermato anche

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale,

c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri."

⁷² Vedi *infra*, cap. 2, par. 4.1.

⁷³ TARZIA, *L'ordine europeo*, cit., p. 907, ritiene condivisibilmente che, in realtà, gli stessi obiettivi definiti nell'art. 65 siano solo latamente ricollegabili al funzionamento del mercato. Osserva, inoltre, STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 43, che l'interpretazione estensiva del concetto era altresì favorita dalla lettera della disposizione, che prefigurava misure non solo per il funzionamento, ma per il *corretto* funzionamento del mercato interno. Per TROCKER, *op. ult. cit.*, pp. 83-84, questo limite è talmente generico da rendere sufficiente "*un'incidenza almeno indiretta*" sul mercato per consentire al Consiglio di legiferare basandosi sull'art. 65 TCE. Vedi anche POCAR, *La comunitarizzazione*, cit., p. 875.

dalla seconda lettera, che prevedeva forme di armonizzazione delle norme in materia di legge applicabile e giurisdizione internazionale. L'ultima è quella più ampia, consentendo interventi armonizzatori in pressoché ogni settore del diritto processuale interno, sol che siano rispettati i citati limiti all'intervento europeo.

Quanto alla procedura e agli atti legislativi, il combinato disposto degli artt. 66 e 67 TCE consentiva di adoperare qualsiasi strumento legislativo (direttiva o regolamento) ritenuto idoneo allo scopo⁷⁴, non essendo previsti espressi limiti sul punto. Il potere di iniziativa legislativa spettava sia alla Commissione, sia a ciascuno Stato membro e il Consiglio era competente per l'approvazione delle misure, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo. Tale procedura, ai sensi del primo paragrafo dell'art. 67, avrebbe dovuto durare per cinque anni, dopo i quali gli Stati membri avrebbero perso il potere di iniziativa, salva la possibilità di formulare proposte alla Commissione e il Consiglio. Inoltre, dopo tale periodo il Consiglio avrebbe deciso di passare alla procedura di codecisione (art. 251 TCE) per "*tutti o parte dei settori contemplati dal presente titolo*". Il fatto che il Trattato, evidentemente in seguito a un accordo politico, richiedesse una delibera del Consiglio, ma utilizzasse il modo indicativo "*il Consiglio ... prende una decisione*" aveva sollevato non pochi dubbi in dottrina circa le conseguenze giuridiche dell'eventuale mancata adozione di tale decisione⁷⁵. Per quanto riguarda il settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, tali problemi furono risolti dal Trattato di Nizza del 2001, il quale, emendando l'art. 67 (e, in particolare, aggiungendovi il quinto paragrafo), stabilì l'applicabilità della procedura di codecisione per tutte le misure basate sull'art. 65 TCE, tranne quelle incidenti sul diritto di famiglia, con l'ulteriore conseguenza che da allora è sufficiente, per esse, la maggioranza qualificata in seno al Consiglio.

Il Trattato di Amsterdam conteneva, tuttavia, due compromessi di impatto assai più rilevante sul processo di integrazione europea nel settore della giustizia civile. Il primo di essi riguardava la Corte di giustizia. Sebbene la "comunitarizzazione" implicasse la necessaria sottoposizione a essa delle questioni interpretative della legislazione in materia, essa avrebbe potuto essere adita in via pregiudiziale soltanto dalle corti nazionali di ultima istanza⁷⁶, ovvero, in via principale, per questioni

⁷⁴ Per un'analisi e riferimenti sulla questione vedi BARIATTI, *op. ult. cit.*, pp. 274 ss.

⁷⁵ Su cui vedi diffusamente BASEDOW, *The Communitarization*, cit., pp. 693-694.

⁷⁶ Cioè quelle "*avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno*" (art. 68, par. 1, TCE).

interpretative, dal Consiglio, dalla Commissione o da ciascuno Stato membro⁷⁷ (art. 68 TCE). Questa norma ricevette, a ragione, forti critiche da parte della dottrina: si notò soprattutto che molti rinvii che avevano dato luogo a decisioni di primaria importanza provenivano da corti nazionali inferiori (nel senso di non supreme) e che l'indebolimento del ruolo della Corte di giustizia avrebbe potuto portare a ingiustificabili divergenze interpretative del diritto europeo nelle varie giurisprudenze nazionali⁷⁸. Mette conto segnalare fin d'ora, con riserva di approfondimento nel prosieguo, che quest'ultimo problema è stato superato con il Trattato di Lisbona.

Il secondo compromesso al ribasso fu determinato, non solo da questioni politiche (c.d. euroscetticismo) ma, probabilmente, anche da questioni legate al diritto costituzionale interno degli Stati in questione. Esso riguardò (e tuttora riguarda) la posizione di Regno Unito e Irlanda, da una parte, e della Danimarca, dall'altra. L'art. 69 TCE, infatti, richiamava i protocolli relativi alle posizioni di tali Stati con riguardo, fra l'altro, alla cooperazione in materia civile. Tali Protocolli, allegati al TCE, disciplinavano la nota esclusione di tali Paesi dal processo decisionale e dagli effetti dei provvedimenti adottati nell'ambito del Titolo III *bis*, divenuto con il Trattato di Amsterdam del 1997 il Titolo IV, del TCE (*Visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone*), nel quale era ricompresa la cooperazione giudiziaria in ambito civile⁷⁹. Nessuno dei tre Stati menzionati partecipava al processo decisionale (né è, conseguentemente, computato ai fini della maggioranza qualificata), ma essi furono dotati di una facoltà di *opt-in* differentemente configurata⁸⁰:

⁷⁷ Per tale ragione BASEDOW, *op. ult. cit.*, p. 695, nel criticare la prima norma, auspica l'impiego di tale ultimo strumento da parte degli Stati, che avrebbero così potuto, a suo avviso, assumere un ruolo paragonabile a quello del procuratore generale negli ordinamenti che prevedono il ricorso per cassazione nell'interesse della legge.

⁷⁸ Oltre all'a. cit. alla nota che precede, le critiche menzionate nel testo possono leggersi, fra gli altri, in BARIATTI, *op. ult. cit.*, pp. 277-279; BIAVATI, *La Corte di giustizia delle Comunità europee e le questioni pregiudiziali in materia di giustizia e sicurezza: verso un modello alternativo?*, in CARPI-LUPOI (a cura di), *Essays on transnational and comparative civil procedure*, Torino, 2001, pp. 201 ss.; FENNELLY, *The Area of 'Freedom, Security and Justice' and the European Court of Justice: A Personal View*, in 49 *ICLQ*, 2000, pp. 1 ss.; GAROFALO, *Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di giustizia secondo l'art. 68 del Trattato CE*, in *Dir. Unione europea*, 2000, pp. 85 ss.; POCAR, *op. ult. cit.*, p. 883; STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 49 ss.

⁷⁹ Sul problema dell'esclusione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca e sui comportamenti tenuti da questi Paesi vedi BARIATTI, *op. cit.*, pp. 307-308; BASEDOW, *op. ult. cit.*, pp. 695-696; POCAR, *op. ult. cit.*, pp. 881-882; STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 56 ss.; TARZIA, *L'ordine*, cit., pp. 912-913; WALKER, *op. cit.*, p. 237. Secondo TROCKER, *Un diritto processuale comune*, cit., p. 84, le riserve menzionate hanno una portata, tutto sommato, limitata, non essendo fondato su una volontà politica di limitare la cooperazione giudiziaria civile, ma su preoccupazioni legate ad altri settori di intervento europeo.

⁸⁰ Come per il resto del paragrafo, ci si limita qui alle norme riguardanti la cooperazione giudiziaria civile, rimanendo escluse le materie penali, dei visti, asilo, immigrazione e in generale le questioni sull'*acquis* di Schengen.

- l'Irlanda e il Regno Unito si riservavano la facoltà, di volta in volta esercitabile, di partecipare al processo di adozione di un provvedimento, di essere computati nella maggioranza e di esserne successivamente vincolati, mediante notifica scritta al presidente del Consiglio entro tre mesi dalla presentazione della proposta, ovvero di dichiarare, successivamente all'entrata in vigore di un provvedimento, di volersi vincolare ai suoi effetti, mediante notifica a Consiglio e Commissione in ogni tempo; l'Irlanda, inoltre, si riservava il potere di esercitare un *opt-in* permanente, dichiarando di non voler più essere vincolata al protocollo e acquisendo di conseguenza la medesima posizione degli altri Stati membri diversi dai tre qui menzionati;
- la Danimarca, invece, rimaneva esclusa sia dal processo decisionale che dagli effetti di tutte le misure, ma si riservava la facoltà di dichiarare agli altri Stati membri, "*secondo le proprie norme costituzionali*"⁸¹ la propria volontà di non avvalersi più del protocollo e, di conseguenza, di applicare tutto l'*acquis* comunitario nelle materie considerate.

Di fatto, è accaduto che, mentre Irlanda e Regno Unito hanno, finora, sempre partecipato all'adozione dei provvedimenti in materia di giustizia civile, la Danimarca ha, nella maggioranza dei casi, mantenuto ferma la propria posizione, con la conseguenza che nessuno dei regolamenti europei in materia processuale è di per sé applicabile in tale Stato, salvi i casi (che saranno a tempo debito segnalati) in cui sono state stipulate convenzioni fra l'Unione europea e la Danimarca per l'applicazione di specifiche normative.

1.4 Dal progetto di Costituzione europea al Trattato di Lisbona: i Trattati e la giustizia civile oggi

La situazione attuale del diritto primario europeo, per quanto riguarda il settore della giustizia civile, è il prodotto e l'affinamento dell'evoluzione normativa che si è fin qui tentato di descrivere. Per delineare i tratti essenziali della situazione odierna conviene prendere le mosse dalla Costituzione europea del 2004, progetto fallito (e

⁸¹ Così l'art. 7 del *Protocollo sulla posizione della Danimarca* allegato al TCE.

trattato mai entrato in vigore) per ragioni politiche che in questa sede non è d'uopo ripercorrere.

La Costituzione europea mantenne la terminologia invalsa con il Trattato di Amsterdam del 1997, inserendo lo “*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*” fra le competenze concorrenti⁸² fra l'Unione e gli Stati membri (art. I-14, par. 2, lett. j) e prevedendo, sempre fra i principi generali, che, per quanto riguarda l'ambito civile, essa si sostanziasse nel ravvicinamento, ove necessario, delle legislazioni nazionali e nel favorire “*la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali*”. Tali obiettivi sono meglio specificati nella Parte III della Costituzione europea, dedicata ai vari settori di intervento dell'Unione, al Capo IV, intitolato proprio “*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*”. Dopo aver ribadito, nell'art. III-257, la volontà di realizzare tale *Spazio*, ma “*nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri*”, il medesimo articolo individua, all'ultimo paragrafo, il reciproco riconoscimento delle decisioni in materia civile come priorità. Il concetto è ribadito anche nella Sezione III, specificamente dedicata alla “*Cooperazione giudiziaria in materia civile*” e composta dal solo art. III-269⁸³. Come si

⁸² Vale la pena riportare la definizione di tale tipo di competenza, disciplinata in modo affatto differente da quanto avviene per quella analogamente etichettata dalla Costituzione italiana: le regole sono analoghe a quelle attualmente vigenti. Essa è contenuta nell'art. I-12, par. 2, che reca: “*quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla*”. Com'è noto, tuttavia, a norma dell'art. I-11, par. 3, che riprende un principio consolidato nella tradizione europea, “*in virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione*”.

⁸³ Anche in questo caso, pare opportuno riportare in nota il testo dell'articolo III-269, per agevolare il lettore: “*1. L'Unione sviluppa una cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e extragiudiziali. Tale cooperazione può includere l'adozione di misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.*

2. Ai fini del paragrafo 1, la legge o legge quadro europea stabilisce, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno, misure volte a garantire:

- a) il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione;*
- b) la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali;*
- c) la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione;*
- d) la cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova;*
- e) un accesso effettivo alla giustizia;*
- f) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri;*
- g) lo sviluppo di metodi alternativi per la risoluzione delle controversie;*

può facilmente notare, si trattò di una riscrittura, con ampliamento, dell'art. 65 TCE *post*-Amsterdam. Sul piano generale, si manteneva il limite della transnazionalità delle controversie su cui le misure avrebbero inciso, mentre era ulteriormente attenuato il limite, peraltro già poco incisivo, relativo al mercato interno. Mentre restava fermo, anzi si rafforzava, l'impegno nelle materie già oggetto della Convenzione di Bruxelles (ormai, come si vedrà, assorbita in un regolamento), aumentavano le competenze idonee a incidere ulteriormente, per via legislativa, in vari settori del diritto processuale civile: si introduceva un espresso riferimento al tema dell'“*accesso alla giustizia*” e a quello dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Un primo, timido, accenno a un intervento dell'Unione in tema di amministrazione della giustizia aveva luogo mediante la previsione di azioni a sostegno della formazione degli operatori pratici, tanto più necessari quanto più ampia e complessa poteva divenire la legislazione europea in materia. Resta, ancora una volta, da segnalare la grande prudenza dei negoziatori sul tema del diritto di famiglia, gli interventi sul quale restavano, di regola, soggetti al requisito dell'unanimità⁸⁴.

Si è giustamente osservato che il Trattato di Lisbona del 2007 deve molto al progetto di Costituzione europea. Esso, infatti, abbandonata la terminologia costituzionale a favore di quella più legata alla tradizione dell'Unione europea, confermò la gran parte delle innovazioni della Costituzione europea e *in primis* l'abbandono del concetto di Comunità europea e della struttura per pilastri dell'Unione⁸⁵. Il vecchio TCE non fu inglobato in un unico trattato (come sarebbe avvenuto se la Costituzione fosse entrata in vigore) ma trasformato in TFUE, testo al quale occorre fare riferimento per quanto riguarda l'elencazione delle competenze attuali dell'Unione⁸⁶. Pur non essendo opportuno addentrarsi in una dettagliata analisi degli aspetti più politici dei Trattati, mette conto, in questa sede, sottolineare l'aspetto

h) un sostegno alla formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari.

3. In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali sono stabilite da una legge o legge quadro europea del Consiglio. Questo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Esso delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.”

⁸⁴ Sulla cooperazione giudiziaria civile nella Costituzione europea, vedi in particolare BISOGNI, *La cooperazione giudiziaria civile nel progetto di Costituzione europea*, in AA.VV., *Diritto civile comunitario*, cit., pp. 17 ss. e in part. pp. 27-30 e STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 44 ss.

⁸⁵ Su questi profili istituzionali vedi ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., pp. 31 ss.

⁸⁶ La definizione della competenza concorrente e del principio di sussidiarietà è, invece, rimasta analoga, salva l'eliminazione dei riferimenti costituzionali, a quanto previsto dalla Costituzione europea e riportato alla precedente nota 82, alla quale, pertanto, si rinvia.

sempre più spurio e sempre più rivolto verso un'unione politica della nozione di "mercato interno", della quale si è già accennata l'evoluzione da un'accezione economica a un significato sempre più ampio, in linea, del resto, con lo sviluppo degli obiettivi generali dell'Unione come oggi sono enunciati nell'art. 3 TUE.

Anche il nuovo trattato confermava la volontà di sviluppare uno "*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*", secondo la terminologia invalsa a partire dal Trattato di Amsterdam: allo *spazio* è dedicato il secondo degli obiettivi generali dell'Unione (art. 3, par. 2, TUE) e nella parte III del TFUE ("*Politiche e azioni interne dell'Unione*"), l'intero Titolo V (artt. 67-89)⁸⁷, mantenendo fermo il carattere concorrente della competenza legislativa, la quale rimane, così, condivisa con gli Stati membri (art. 4, par. 2, lett. j, TFUE). Al di là dell'enunciazione di principio, comunque rilevante per la comprensione degli obiettivi politici dei compilatori del Trattato, secondo cui "*L'Unione facilita l'accesso alla giustizia, in particolare attraverso il principio di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali in materia civile*" (art. 67, par. 4, TFUE), la normativa primaria in tema di cooperazione giudiziaria civile è contenuta nel Capo III, comprendente il solo art. 81. Quest'ultima disposizione è integralmente ricalcata sull'art. III-269 della Costituzione europea, salvi due aspetti. Il primo di essi ha carattere formale: scompare la terminologia propria del trattato costituzionale e, in particolare, i riferimenti alle "leggi" e alle "leggi quadro", in relazione a cui il Trattato di Lisbona ha ripristinato la nomenclatura tradizionale degli atti legislativi europei. In secondo luogo, si rafforzano le cautele nel campo del diritto di famiglia: la decisione del Consiglio di passare alla procedura legislativa ordinaria (anziché a quella speciale con il requisito di unanimità), mediante una decisione unanime può ora essere bloccato mediante l'opposizione da parte di un parlamento nazionale, che deve essere espressa entro sei mesi dall'informazione relativa a una proposta in tal senso.

Sono, in definitiva, mantenuti integri alcuni gravi limiti all'azione europea, fra cui spiccano quello del carattere esclusivamente transnazionale delle misure da adottare, così come le posizioni assai prudenti di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, che rimangono nei protocolli rispettivamente dedicati a tali Stati. Allo stesso tempo, però, si

⁸⁷ Sullo "*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*" dopo il Trattato di Lisbona vedi, in generale, con approccio evolutivo, ADAM-TIZZANO, *ivi*, pp. 531 ss. e PEERS, *Mission Accomplished? EU Justice and Home Affairs Law After the Treaty of Lisbon*, in 48 *CMLRev*, 2011, pp. 661 ss. Con specifico riferimento al settore della cooperazione giudiziaria civile vedi BIAVATI, *Il futuro del diritto processuale di origine europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, pp. 859 ss. Vedi altresì ADINOLFI, *sub art. 67* e CLERICI, *sub art. 81*, in POCAR-BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014, pp. 455 ss. e 500 ss.

espandono, almeno nel settore della giustizia civile, le possibilità di interventi da parte della Corte di giustizia, la cui competenza non è più limitata alle istanze interpretative delle corti supreme, ma che può ora essere adita, in questo settore, anche dai giudici inferiori⁸⁸.

É, infine, opportuno un cenno all'art. 6 TUE, il quale integra nel sistema dei Trattati la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (cd. Carta di Nizza), alla quale è attribuito "*lo stesso valore giuridico dei trattati*". Si tratta, anche in questo caso, di una scelta ripresa e attenuata dalla Costituzione europea, la quale aveva integrato la Carta nella propria Parte II. Non è questa la sede per esaminare il valore e le conseguenze della scelta dell'Unione di dotarsi di un proprio sistema autonomo di diritti fondamentali. Essa, per espressa previsione del Trattato, non amplia in nessun caso le competenze dell'Unione (art. 6, par. 1, secondo comma, TUE), ma costituisce criterio di interpretazione sia degli atti adottati dalle istituzioni europee, sia di quelli delle autorità nazionali adottati in attuazione del diritto europeo (art. 52, par. 5, della Carta). Delle sue disposizioni deve, quindi, tenersi sempre conto quando si pone una questione interpretativa degli atti legislativi adottati, tra l'altro, nell'ambito della cooperazione giudiziaria civile.

Un paesaggio in continua evoluzione non si presta a formulare conclusioni, che, del resto, sarebbero destinate a essere superate in poco tempo dagli eventi, trattandosi di un processo storico ben lontano da un esito. Questa sintetica esposizione di oltre sessanta anni di storia mirava, del resto, soltanto a identificare, da un lato le disposizioni del diritto primario sulle quali si basa la normativa oggetto di questo studio e le sue possibili evoluzioni, e dall'altro gli obiettivi sottesi a tali scelte sistematiche. Ne è emerso un quadro complesso, ma caratterizzato dalla costante tensione verso l'obiettivo del graduale ma sempre maggiore approfondimento della cooperazione fra gli Stati e dell'integrazione fra i rispettivi sistemi economici e giuridici. Da un lato si trovano, così, le disposizioni pattizie espressamente pensate per la fondazione di un diritto giudiziario comune, come l'attuale art. 81 TFUE. Dall'altro, l'opera della Corte di giustizia promuove e rafforza l'integrazione europea interpretando estensivamente taluni principi generali del trattato, qual è, nel caso che qui rileva, quello della leale cooperazione fra gli Stati e l'Unione e al contempo introducendone altri, per via pretoria, com'è avvenuto per l'interpretazione autonoma della Convenzione di Bruxelles

⁸⁸ Vede con particolare favore l'innovazione BIAVATI, *op. ult. cit.*, pp. 863-865.

del 1968. Grazie al contemporaneo agire di questi due grandi fattori, nessuno dei quali avrebbe avuto lo stesso effetto senza l'altro, è derivata la situazione attuale e procede il cammino europeo. La necessità di completare il quadro impone, ora, di scendere al piano inferiore dell'ordinamento giuridico europeo per dare uno sguardo alla legislazione che è derivata dal diritto primario europeo in materia di cooperazione giudiziaria civile.

2. Il diritto derivato e la tutela del credito in Europa tra frammentarietà della legislazione e programmazione degli obiettivi

2.1 Verso una normativa processuale uniforme: i primi progetti teorici

Nel 1998, Jacques NORMAND constatava che, tolte le disposizioni che regolano la struttura e il funzionamento delle istituzioni giurisdizionali europee, il diritto giudiziario europeo si riduceva alla Convenzione di Bruxelles del 1968 e, per i suoi noti effetti di armonizzazione, alla CEDU⁸⁹. In effetti, la piena consapevolezza dell'importanza della giustizia civile per il completamento del mercato interno si dimostrò soltanto dai primi anni Novanta. L'armonizzazione delle regole fra gli Stati membri era, invero, già stata da tempo perseguita e da qualche tempo indicata, anche in documenti formali, quale mezzo principe per abbattere le barriere che ostacolavano la piena esplicazione delle quattro libertà fondamentali⁹⁰. Un più forte impegno europeo nel settore della giustizia civile era già stato autorevolmente invocato⁹¹, da quello stesso studioso che, qualche anno dopo, precisamente nel 1990, sarebbe stato incaricato dalla Commissione di presiedere un gruppo di esperti provenienti dai vari stati membri, gruppo incaricato di studiare le possibilità di ravvicinamento delle legislazioni processuali civili europee.

I lavori del gruppo di esperti ebbero come risultato il celeberrimo “Progetto Storme”⁹², cioè una proposta di normazione uniforme di alcuni settori del diritto

⁸⁹ NORMAND, *Il ravvicinamento*, cit., pp. 682-683.

⁹⁰ Vedi in questo senso il libro bianco della Commissione per il Consiglio europeo di Milano del 28-29 giugno 1985, COM(85) 310, intitolato *Completing the Internal Market*, disponibile nell'*Archive of European Integration* dell'Università di Pittsburgh, al sito <http://aei.pitt.edu/1113/>.

⁹¹ Vedi STORME, *Perorazione*, cit., *passim*.

⁹² Il rapporto finale del gruppo di lavoro, con il progetto, possono leggersi in STORME (a cura di), *Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union Européenne. Approximation of Judiciary Law in the European Union*, Dordrecht-Boston-Londra, 1994. Il gruppo era formato da A. HUSS, J.A. JOLOWICZ, K. KERAMEUS, A. LONG, P. MEYKNECHT, C. DE MIGUEL, J. NORMAND, A. PESSOA VAZ, H. PRÜTTING, E.

processuale civile, corredata di una ricca e interessante relazione accompagnatoria. La possibilità di predisporre un codice di procedura civile uniforme e completo, che disciplinasse, cioè, tutti gli aspetti del processo civile, fu scartata, secondo STORME perché mancava il tempo⁹³. La scelta fu commentata, in modo più pragmatico, da TARZIA, il quale osservò che la proposta di un “codice modello” completo sarebbe stata del tutto irrealistica, soprattutto per le resistenze che essa sarebbe stata destinata a incontrare a fronte dell’eterogeneità delle tradizioni processuali nazionali: meglio, piuttosto, concentrarsi sugli istituti che più degli altri rappresentavano delle barriere per lo sviluppo del mercato unico⁹⁴. In particolare, furono individuati quattordici settori di intervento, ognuno dei quali oggetto di particolare approfondimento a cura di uno o due studiosi membri del gruppo di lavoro⁹⁵. Si pose, inoltre, il problema della base giuridica e dello strumento adeguati al progetto di ravvicinamento. Si ricorderà che, ai tempi dell’elaborazione del Progetto Storme, era in vigore il Trattato come integrato dall’Atto Unico europeo, che aveva consentito di introdurre disposizioni di armonizzazione a maggioranza qualificata, purché rivolte all’instaurazione del mercato interno. Il gruppo di esperti partiva dal presupposto che qualsiasi misura di ravvicinamento delle legislazioni avrebbe dovuto necessariamente lasciare uno spazio notevole alle particolarità delle tradizioni nazionali e, pertanto, ipotizzarono tre possibili strumenti: la convenzione internazionale, la direttiva e la raccomandazione. Alla fine, pur lasciando aperte tutte le strade, nella consapevolezza che la scelta finale sarebbe spettata alle

SMITH, M. STORME e G. TARZIA. Esso è richiamato anche dalle opere più recenti in tema di diritto processuale europeo, per riferimenti alle quali vedi *infra*. Vedi in particolare, sul tema, JUENGER, *Some Comments on European Procedural Harmonization*, in 45 *Am. J. Comp. Law*, 1997, pp. 931 ss.; KERAMEUS, *Political Integration*, cit., in part. pp. 924 ss.; NORMAND, *Il ravvicinamento*, cit., *passim*; STORME, *Advantages et obstacles à un rapprochement des règles de procédure au niveau européen*, in AA. VV., *La cooperazione giudiziaria nell’Europa*, cit., cc. 111 ss.; TARZIA, *Modelli europei per un processo civile uniforme*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, pp. 947 ss. Per un inquadramento dell’opera nell’ambito dell’evoluzione della cooperazione giudiziaria internazionale vedi CAPPONI, *Attualità e prospettive*, cit., pp. 152 ss.

⁹³ STORME (a cura di), *Rapprochement*, cit., p. VII.

⁹⁴ TARZIA, *Modelli europei*, cit., pp. 948-950. Nel senso della necessità del ravvicinamento ai fini del mercato interno anche l’*Introduzione generale* dello stesso STORME (ma a nome di tutto il gruppo di esperti), in ID. (a cura di), *Rapprochement*, cit., pp. 9 ss., a cui si rinvia per l’approfondimento di questa considerazione. In senso critico sulla scelta di non proporre un “codice modello”, ma solo un’armonizzazione per settori, JUENGER, *op. cit.*, pp. 932-933.

⁹⁵ I settori sono elencati in STORME (a cura di), *Rapprochement*, cit., p. 29 e sono: 1) la conciliazione (PESSOA VAZ-STORME); 2) l’introduzione della causa (NORMAND); 3) l’oggetto della causa (NORMAND); 4) la *discovery* documentale (JOLOWICZ); 5) la prova testimoniale (SMITH); 6) tecnologia e prova (PESSOA VAZ); 7) la rinuncia all’azione e agli atti del giudizio (STORME); 8) la contumacia (MEYKNECHT); 9) le spese processuali; 10) le misure cautelari (TARZIA); 11) l’ingiunzione di pagamento (PRÜTTING); 12) l’esecuzione forzata (DE MIGUEL-DE LEVAL); 13) l’*astreinte* (MEYKNECHT); 14) disposizioni generali in tema di a) termini processuali (KERAMEUS) b) nullità (KERAMEUS) c) regole sul giudice (SMITH) e sui provvedimenti (JOLOWICZ).

istituzioni europee competenti e agli Stati membri, la proposta prese la forma di una direttiva basata sull'art. 100A TCEE⁹⁶.

Essa non fu mai trasformata in uno strumento legislativo in vigore, sicché rimase “*opera di dottrina*”⁹⁷, anche se, come si può notare dalla semplice lettura dell'elenco dei settori oggetto della proposta, essa costituì il punto di partenza per i successivi sviluppi del diritto processuale europeo in diversi settori⁹⁸, non ultimo quello oggetto della presente ricerca. Uno dei temi trattati nella proposta, infatti, era proprio l'ingiunzione di pagamento⁹⁹, della quale si proponeva l'introduzione in tutti gli Stati membri con una disciplina parzialmente armonizzata. Di essa la relazione loda i pregi soprattutto in termini di economia processuale, identificandola come strumento idoneo a consentire in tempi e con costi ridotti il recupero dei crediti pecuniari non contestati. L'articolato disegna un procedimento applicabile ai soli crediti aventi a oggetto somme di denaro liquide, senza limiti di valore (art. 11.1). La domanda, da proporsi con un formulario approvato secondo la legge nazionale, avrebbe avuto un contenuto minimo, tra cui spiccavano soprattutto, oltre ai dati delle parti, l'esposizione sommaria della *causa petendi*, l'indicazione del capitale e degli interessi e la necessità di allegare tutta la documentazione idonea a fondare la domanda (art. 11.2 e 11.3)¹⁰⁰. Il seguito delle disposizioni lasciava alcuni margini di libertà agli ordinamenti processuali nazionali, in un quadro in buona parte paragonabile al procedimento per ingiunzione italiano: in sintesi, esso prevedeva la libera riproponibilità della domanda rigettata (art. 11.4), la notificazione dell'ingiunzione di pagamento con l'avvertimento relativo alla possibilità di presentare opposizione (art. 11.5), in un termine di quindici giorni dalla notificazione, eventualmente su un modulo fornito dal giudice (art. 11.6), la conversione del rito in quello ordinario in caso di opposizione (art. 11.7), l'acquisto dell'efficacia esecutiva e di giudicato in assenza di opposizione tempestiva (artt. 11.5 e 11.8) e l'equiparazione della notificazione dell'ingiunzione alla proposizione una domanda giudiziale ordinaria quanto agli effetti sulla prescrizione (art. 11.9).

⁹⁶ STORME (a cura di), *Rapprochement*, cit., pp. 24-26.

⁹⁷ Come ebbe a definirla TARZIA, *Modelli europei*, cit., p. 950.

⁹⁸ Per questa constatazione, fra i molti, CADIET-NORMAND-AMRANI MEKKI, *op. cit.*, p. 264.

⁹⁹ STORME (a cura di), *Rapprochement*, cit., pp. 108-109 (relazione), 147-150 (commenti all'articolato) e 207-209 (paragrafo 11 dell'articolato). Per interessanti considerazioni sull'origine dell'idea di un procedimento monitorio armonizzato europeo vedi TARZIA, *Le ingiunzioni di pagamento e il titolo esecutivo europeo*, in AA. VV., *La cooperazione giudiziaria nell'Europa*, pp. 119 ss.

¹⁰⁰ Ciò che, a differenza dell'attuale ingiunzione di pagamento europea, caratterizzava il procedimento come monitorio documentale (sul modello di procedimento ingiuntivo europeo vedi *amplius infra*, cap. 3, par. 1.4).

L'importanza di forme di armonizzazione dei sistemi processuali nazionali ai fini dell'instaurazione del mercato interno non emergeva solo dal progetto Storme: al contrario, su di essa aumentava vieppiù la consapevolezza, non solo fra i processualisti. Negli stessi anni in cui lavorava il gruppo di esperti presieduto da STORME, la Commissione incaricò un gruppo di studiosi di elaborare una serie di raccomandazioni per affrontare i problemi che sarebbero emersi in seguito alla rimozione delle barriere e allo sviluppo del mercato interno dopo il 1992 (che, si ricorderà, era il termine fissato dall'Atto Unico per l'instaurazione del mercato interno)¹⁰¹. Il rapporto Sutherland, per quanto qui rileva, pose in rilievo le enormi criticità determinate dalle differenze fra i vari Stati membri sul tema dell'“*Accesso alle corti*” (pp. 12 ss.) e soprattutto per quanto riguardava le divergenze nelle procedure nazionali, il tema dell'assistenza legale ai non abbienti e le differenti condizioni alle quali, nei singoli Stati, i singoli avrebbero potuto accedere alla tutela cautelare. Successivamente, il rapporto si concentrava sulla tutela dei consumatori e sugli appalti pubblici, argomenti di primaria importanza, soprattutto perché già allora oggetto di legislazione sostanziale europea¹⁰².

2.2 Obiettivi e tentativi nella legislazione processuale europea degli anni Novanta

La tutela del credito è stato, fin dai primi anni Novanta, uno dei temi oggetto di maggior interesse e di proposte legislative, destinate, tuttavia, a trasformarsi in diritto positivo soltanto un decennio dopo. In effetti, le difficoltà di recuperare i crediti transfrontalieri costituisce una barriera assai evidente allo sviluppo di un mercato comune europeo. Risale al 1993 la prima proposta di istituire un titolo esecutivo europeo, formulata a cura dell'*Union Internationale des Huissiers de Justice*. Essa si basava su una procedura stragiudiziale, volta a invitare il debitore a contestare il credito

¹⁰¹ Si tratta del noto *High level group on the Operation of Internal Market*, presieduto da Peter SUTHERLAND, il cui rapporto finale, SEC(92) 2044, può leggersi in AA. VV., *The Internal Market After 1992. Meeting the Challenge*, nel suppl. a *European Report*, n. 1808, 31.10.1992, disponibile al sito <http://aei.pitt.edu/1025>. Su di esso vedi i commenti di CAPPONI, *Attualità e prospettive*, cit., pp. 157 ss. e ID., *Giustizia civile: nuovi modelli verso l'Europa?*, in *Foro it.*, 1993, V, cc. 216 ss. La risposta della Commissione europea al Rapporto può leggersi nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, SEC(92) 2277, *The Operation of the Community's Internal Market After 1992. Follow-up to the Sutherland Report*, disponibile al sito <http://aei.pitt.edu/3030>, in part. vedi le pp. 10-12.

¹⁰² Non è possibile, in questa sede, soffermarsi sugli strumenti legislativi effettivamente adottati in tali settori, che richiederebbero una disamina complessa e almeno in buona parte estranea al tema di questo studio. Vedi per cenni in proposito le due op. di CAPPONI cit. alla nota che precede, nonché GALETTA, *L'autonomia procedurale*, cit., in part. pp. 118 ss.

affermato dalla controparte e in caso di mancata contestazione, all'emanazione del titolo esecutivo europeo a cura del giudice competente¹⁰³.

Anche le istituzioni europee, dal canto loro, iniziarono a focalizzare l'attenzione sul problema etichettato come *ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali*, del quale si occupa la Raccomandazione 95/198/CE della Commissione agli Stati membri, uno degli atti legislativi dell'epoca destinati ad avere più successo (sebbene, allora, non avesse forza vincolante), tanto da essere trasposto nel 2000 in una direttiva, poi riformata nel 2011¹⁰⁴. L'art. 4 della Raccomandazione (destinato a evolversi, con un contenuto meno ampio ma obbligatorio per gli Stati, nell'art. 5 della Direttiva del 2000 e poi nell'art. 10 della Direttiva del 2011) riguardava la tutela giudiziaria dei crediti commerciali. In esso, la Commissione invitava gli Stati membri a predisporre “*mezzi di ricorso rapidi, efficaci e poco onerosi*” per il recupero dei crediti e il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel pagamento, in particolare attraverso tre strade: l'incentivo alla soluzione stragiudiziale della controversia, la creazione di procedimenti di cognizione semplificati per le controversie di valore limitato e la previsione di una procedura accelerata per ottenere l'adempimento dei crediti non contestati. Il successivo art. 5, allo stesso modo, invitava gli Stati a migliorare l'efficacia dei procedimenti esecutivi per i crediti transfrontalieri.

Ciò detto quanto alla centralità del tema della tutela del credito, non lo si può, comunque, individuare quale esclusivo obiettivo dell'azione europea nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Si è detto in precedenza che, in seguito al Trattato di

¹⁰³ Sulla proposta di t.e.e. del 1993 vedi CAPPONI, *Una prospettiva di armonizzazione: il titolo esecutivo europeo*, in *Documenti giustizia*, 1993, cc. 1389 ss.; PICARDI, *I presupposti socio-economici del titolo esecutivo europeo*, in AA. VV., *La cooperazione giudiziaria nell'Europa*, cit., cc. 161 ss. e, in senso critico, TARZIA, *Modelli europei*, cit., pp. 954-955.

¹⁰⁴ Raccomandazione della Commissione, del 12 maggio 1995, *riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali*, 95/198/CE, in *G.U.C.E.*, 10.6.1995, n. L 127. Com'è noto, questa raccomandazione fu ampliata e trasformata nella Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, *relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *G.U.C.E.*, 8.8.2000, n. L 200/35, a sua volta riformata dalla Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, *relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *G.U.U.E.*, 23.2.2011, n. L 48/1. In senso critico sulla Raccomandazione il contributo di PICARDI cit. alla nota che precede. Sulle direttive e, in particolare, sulla loro attuazione in Italia vedi, anche per ulteriori riferimenti, CONTI, *Il d. lgs. n. 231/2002 di trasposizione della direttiva sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali*, in *Corriere giur.*, 2003, pp. 99 ss.; FRIGNANI-CAGNASSO, *L'attuazione della direttiva sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, *Contratti*, 2003, pp. 308 ss.; PANDOLFINI, *Le modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Corr. merito*, 2013, pp. 378 ss.; RUSSO, *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Contr. e impresa*, 2003, pp. 445 ss.; SPOTO, *I ritardi nei pagamenti commerciali. Commento al d. lgs. n. 231 del 2002 come modificato dal d. lgs. n. 192 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, II, pp. 305 ss. Vedi *infra* in questo capitolo, 2.5, per alcuni commenti sulla correlazione fra questa direttiva e l'ingunzione di pagamento europea.

Maastricht, una nuova strada era stata aperta per consentire l'emanazione di normative processuali a carattere europeo. Come si accennava (*supra*, 1.3), in base all'art. K.3, oltre a posizioni comuni e azioni comuni, il Consiglio avrebbe potuto elaborare convenzioni delle quali raccomandare l'adozione (ovverosia la ratifica) agli Stati membri. Si trattava, in sostanza, di un procedimento parzialmente semplificato per la negoziazione del testo, salvo, comunque, il rispetto delle procedure previste dal diritto interno degli Stati membri per quanto riguardava la ratifica.

Due convenzioni furono firmate ai sensi dell'articolo appena menzionato¹⁰⁵:

- a) la convenzione in materia di notificazioni transnazionali, all'interno dell'Unione, di atti in materia civile e commerciale¹⁰⁶;
- b) la convenzione in materia di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale¹⁰⁷, c.d. convenzione *Bruxelles II*.

Nessuna delle due convenzioni appena citate entrò mai in vigore, a causa della lentezza dei procedimenti di ratifica, nessuno dei quali giunse a completamento prima che l'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, con la radicale riforma della base giuridica, inducesse gli Stati membri e l'Unione a optare per strumenti diversi. Come si dirà in seguito, infatti, entrambe le convenzioni sono state trasposte in regolamenti.

Nello stesso periodo fu proposta un'altra convenzione, anch'essa destinata a sostituire alle sfortune iniziali il destino di trasformarsi in uno strumento legislativo europeo. Nel 1995, infatti, fu predisposta, sulla base dell'art. 220 TCE (e pertanto nell'ambito comunitario, non nel terzo pilastro), una convenzione relativa alle procedure di insolvenza¹⁰⁸, che, tuttavia, non vide mai la luce a causa del rifiuto del Regno Unito

¹⁰⁵ Per qualche cenno sulle due convenzioni, vedi BASEDOW, *The Communitarization*, cit., p. 691; STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 38 e TARZIA, *Modelli europei*, cit., p. 690. Vedi, inoltre, per alcuni commenti più dettagliati sulle singole convenzioni nel proprio contesto, KERAMEUS, *The Scope of Application of the Brussels Convention and its Extension to Matrimonial Matters*, in *La cooperazione giudiziaria nell'Europa*, cit., pp. 92 ss. e STRUYCKEN, *La signification dans l'espace judiciaire européen*, *ivi*, pp. 70 ss.

¹⁰⁶ *Convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, stabilita con Atto del Consiglio del 26.5.1997, che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in *G.U.C.E.*, 28.7.1997, n. C 261.

¹⁰⁷ *Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali*, stabilita con Atto del Consiglio del 28.5.1998, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, in *G.U.C.E.*, 16.7.1998, n. C 221.

¹⁰⁸ In realtà, come rilevano M. VANZETTI, *L'insolvenza transnazionale: storia del problema*, Milano, 2006, pp. 437 ss. e VELLANI, *L'approccio giurisdizionale all'insolvenza transfrontaliera*, Milano, 2006, pp. 1 ss., la Convenzione cit. non era che un ulteriore tentativo di affrontare, in ambito (allora)

di sottoscriverla. Alcuni anni dopo, il Parlamento europeo sollecitò la ripresa dei lavori sul progetto¹⁰⁹, che, in effetti, costituì il punto di partenza per un regolamento attualmente vigente.

In definitiva, il periodo corrispondente alla nascita dell'Unione europea e con essa, del terzo pilastro, fu un periodo di intenso lavoro propositivo, di elaborazione, durante il quale non entrarono in vigore misure concrete, ma, mentre si delineavano i settori di intervento sui quali l'Unione voleva puntare, diveniva sempre più chiaro che i tempi erano maturi per una svolta a favore di una più intensa cooperazione fra gli Stati membri, anche grazie al rafforzamento dell'impiego del metodo comunitario a scapito di quello intergovernativo.

La strada fu segnata, secondo quanto osservato da alcuni autori¹¹⁰, da una comunicazione della Commissione intitolata “*Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea*”¹¹¹. La Comunicazione parte dalla constatazione per cui l'unico strumento europeo che garantiva il mutuo riconoscimento dei titoli esecutivi era la Convenzione di Bruxelles del 1968, la quale, tuttavia, lasciando ai diritti nazionali il potere di disciplinare il processo, determinava una situazione di “*grande eterogeneità*” all'interno dell'Unione. Essa era causa di notevoli difficoltà per i contenziosi transfrontalieri, determinate sia dalla difficoltà di conoscere le “*regole del gioco*” all'estero, sia dalle enormi divergenze in termini di costi e di efficienza dei sistemi giudiziari dei diversi Stati. La Commissione, valutando il dibattito in corso anche in seno al Consiglio, individuava due punti di riferimento: la revisione delle Convenzioni di Bruxelles e Lugano e la creazione di un “*titolo esecutivo europeo*”, cioè di uno strumento che, nella situazione ideale, potesse essere eseguito in tutti gli Stati membri senza la necessità di superare una procedura interna di *exequatur*. Nella consapevolezza che la totale abolizione dell'*exequatur* sarebbe stata, al momento, utopica, si auspicava, per lo meno, una forte

comunitario, un problema che si era già tentato di disciplinare in passato in via convenzionale, anche nell'ambito del Consiglio d'Europa. Sulla Convenzione vedi, anche per ulteriori riferimenti, oltre a M. VANZETTI, *op. cit.*, p. 449 ss. e VELLANI, *op. cit.*, pp. 10 ss., PROTO, *La Convenzione sulle procedure concorsuali*, in *La cooperazione giudiziaria nell'Europa*, cit., pp. 238 ss.

¹⁰⁹ Con la *Relazione del 23.4.1999 sulla convenzione del 23 novembre 1995 relativa alle procedure di insolvenza*, che si può leggere al sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0234+0+DOC+XML+V0//IT> e che vedi anche per un sintetico ma esauriente riassunto dei problemi politici che portarono al fallimento della convenzione.

¹¹⁰ In questo senso BIAVATI, in ID. (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Nuove leggi civ.*, 2010, p. 389; NORMAND, *Il ravvicinamento*, cit., pp. 693-694; TARZIA, *L'ordine europeo*, cit., pp. 906-907 e ID., *Modelli europei*, cit., p. 960.

¹¹¹ Pubblicata in *G.U.C.E.*, 31.1.1998, n. C 33.

semplificazione del relativo procedimento. Dopo aver richiamato l'attenzione sull'importanza dei "provvedimenti provvisori e cautelari" e della loro circolazione, la Comunicazione si concentra su alcuni aspetti relativi alla tutela giudiziale del credito, sia in via di cognizione, sia di esecuzione. Quanto alla prima, si sottolinea l'utilità di istituire, in tutti gli Stati membri, un procedimento accelerato per ottenere il pagamento di una somma di denaro. Quanto alla seconda, dal punto di vista della tutela esecutiva si inizia a fare riferimento all'opportunità di prevedere una disciplina uniforme del "sequestro bancario" (conservativo, ma a tutela di un provvedimento esecutivo), mentre si affronta il tema dell'asimmetria informativa fra le parti, da superare sia con una maggior trasparenza del patrimonio del debitore, sia per mezzo di scambi di informazioni tra le autorità esecutive degli Stati membri. Non è possibile, né sarebbe utile, tentare di esporre qui tutte le proposte che emergono dalla lettura della Comunicazione. Per l'attinenza all'oggetto di questa ricerca, qualche breve commento merita, tuttavia, la parte del documento relativa alla necessità di semplificare l'ottenimento di un titolo esecutivo per crediti pecuniari nei singoli Stati membri¹¹². In particolare, la Commissione sottolinea, com'era ormai chiaro, che le difficoltà connesse al recupero di un credito all'estero costituivano un rilevante ostacolo per lo sviluppo internazionale delle imprese, soprattutto di quelle di dimensioni piccole e medie¹¹³. Allo stesso tempo, molti Stati membri avevano istituito procedimenti semplificati per il recupero dei crediti, ma le condizioni di applicabilità, gli oneri formali e costi variavano sensibilmente da un Paese all'altro; da qui la proposta di lavorare all'estensione a tutti gli Stati membri di una procedura di ingiunzione di pagamento, la quale, attraverso il noto meccanismo dell'inversione dell'iniziativa per l'instaurazione di un processo ordinario di cognizione, avrebbe potuto evitare di dover ricorrere a quest'ultimo – più complesso – procedimento ogniqualvolta il credito non fosse seriamente contestato. Dopo il progetto Storme, si riapriva, quindi, il dibattito sull'opportunità di operare qualche forma di armonizzazione del procedimento monitorio a livello europeo: la discussione era, ora, matura per progredire, anche a livello istituzionale, sulle modalità con cui tale intervento armonizzatore avrebbe potuto avere luogo.

¹¹² Vedi le pp. C 33/12 ss. della Comunicazione cit.

¹¹³ Sui problemi connessi alle difficoltà del recupero transnazionale di crediti vedi HUGON-MENUT, *Les enjeux européens du recouvrement de créances*, in *Droit et procédures*, 2005, 2, pp. 69 ss., di interesse anche per il punto di vista degli operatori pratici. Per un inquadramento del problema nell'ambito dell'instaurazione del mercato unico, e ulteriori riferimenti bibliografici in tal senso, vedi STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 78 ss.

2.3 Amsterdam, Tampere e il diritto processuale europeo all'alba del nuovo millennio

Il 1.5.1999 entrò in vigore il Trattato di Amsterdam. Si è già tentato di illustrare in precedenza (*supra*, 1.3) per quali ragioni il Trattato di Amsterdam del 1997 può considerarsi il vero punto di svolta nell'ambito dello sviluppo della materia qui in discussione. Le istituzioni europee decisero fin da subito di avviare una discussione finalizzata a fare uso delle nuove competenze in vista del più volte auspicato ravvicinamento di alcuni settori del diritto processuale. In vista dell'entrata in vigore della riforma del diritto primario, il Consiglio europeo incaricò la Commissione e il Consiglio di predisporre un "piano d'azione" e si riconvocò, nell'ottobre del 1999, a Tampere, per una seduta speciale interamente dedicata allo "spazio di libertà, sicurezza e giustizia".

In risposta all'invito del Consiglio europeo fu, quindi, redatto il c.d. Piano di Vienna¹¹⁴. Con esso, Consiglio e Commissione facevano il punto sull'evoluzione dovuta al Trattato di Amsterdam, in particolare mediante la c.d. comunitarizzazione del terzo pilastro, le cui disposizioni, con il cambio di collocazione nel Trattato, erano state collocate sotto l'ombrello etichettato con la felice espressione di "*spazio di libertà, sicurezza e giustizia*". Nel settore della civile la creazione di questo *spazio*, secondo il Piano, avrebbe dovuto comportare una maggiore cooperazione, mirando alla certezza del diritto e all'accesso alla giustizia, con procedure più rapide ed efficienti e misure volte ad eliminare, per quanto possibile, le difficoltà pratiche connesse al carattere transfrontaliero delle liti. La parte più concreta del Piano delineava specifiche misure, divise in due gruppi. Il primo di essi riguardava, essenzialmente, un lavoro di revisione complessiva delle disposizioni su giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione (Bruxelles/Lugano), legge applicabile ai contratti (Roma I) e di elaborazione di un sistema normativo internazionalprivatistico nel settore delle obbligazioni extracontrattuali (Roma II), oltre all'esame della possibilità di istituire una rete giudiziaria europea in materia civile, similmente a quanto già avveniva nel settore penale. Il secondo avrebbe dovuto trovare attuazione nel più lungo termine di cinque

¹¹⁴ *Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3.12.1998, in *G.U.C.E.*, 23.1.1999, n. C 19, di cui vedi in particolare, per la giustizia civile, le pp. C 19/4-5 e C 19/10-11. Vedi in proposito BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, nt. 6 p. 752 e STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 66.

anni, ma a fronte di obiettivi ancor più ambiziosi, parte dei quali non trovavano appigli in precedenti normative convenzionali, paragonabili alle Convenzioni di Bruxelles e di Roma: buona parte delle misure riguardava il diritto internazionale privato e il diritto di famiglia, mentre sul diritto processuale civile (in senso stretto), il programma si limitava a prevedere un'opera di studio delle norme con implicazioni transfrontaliere che richiedevano una pronta armonizzazione al fine di assicurare l'accesso alla giustizia per i cittadini europei, oltre all'introduzione di disposizioni atte ad assicurare una maggiore cooperazione fra i giudici europei per l'assunzione dei mezzi di prova.

Il tema fu affrontato, con dichiarazioni politiche assai incisive e destinate a essere considerate una pietra miliare dell'armonizzazione processuale europea¹¹⁵, tanto da essere citate nei considerando di tutti i regolamenti processualciviltistici europei emanati nel decennio successivo, nell'ambito delle *Conclusioni della Presidenza* del Consiglio europeo di Tampere del 15-16.10.1999¹¹⁶. Il Consiglio europeo si propone di fondare “*un autentico spazio di giustizia europeo*”, nel quale i cittadini non incontrino difficoltà nel rivolgersi al giudice, ove ne abbiano bisogno, più di quante ne incontrerebbero nel proprio Stato d'origine. Questo obiettivo di natura politica, talvolta trascurato nelle trattazioni tecnico-giuridiche, deve, invece, sempre essere tenuto a mente se si vuole comprendere il significato delle normative europee sulla giustizia civile, essendo la finalità precipua di ciascuna di esse. Subito dopo l'enunciazione di questo principio, il primo capo successivo (punti 29-31, per quanto riguarda il settore civile), è dedicato ad agevolare l'accesso alla giustizia su quattro binari:

- a) informazione ai cittadini sui sistemi giudiziari degli Stati membri;
- b) assistenza tra le autorità giudiziarie per le cause transfrontaliere¹¹⁷;
- c) fissazione di norme uniformi per le cause commerciali di valore basso, per il contenzioso consumeristico e in materia di alimenti e – ciò che particolarmente interessa per questo studio – per i crediti non contestati, oltre all'invito agli Stati membri a potenziare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie;

¹¹⁵ L'importanza delle *Conclusioni* di Tampere è unanimemente riconosciuta. Sul punto vedi, tra i molti, BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., p. 7 CORREA DELCASSO, *Le titre exécutoire européen et l'inversion du contentieux*, in *R.i.d.c.*, 2001, p. 62; DE CRISTOFARO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 42; HESS, *The integrating effect*, cit., pp. 6 ss. (sul mutuo riconoscimento in particolare); STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 67; TARZIA, *L'ordine europeo*, cit., pp. 906-907; TULIBACKA, *op. cit.*, pp. 1540-1541; WALTER, in AA. VV., *Le discipline comunitarie*, cit., pp. 340-341.

¹¹⁶ Reperibili al sito http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm. Vedi, in particolare, i punti 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 e 38, cui si riferiscono le considerazioni che seguono nel testo.

¹¹⁷ Sulla creazione di una rete giudiziaria civile per l'assistenza reciproca fra le autorità nazionali vedi, anche per ulteriori riferimenti, CARESTIA, *La rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale*, in AMBROSI-SCARANO (a cura di), *Diritto civile comunitario*, cit., pp. 33 ss.

d) elaborazione di formulari e documenti multilingue con lo scopo di semplificare le controversie transfrontaliere.

Il mezzo principale per giungere alla completa costruzione del più volte ricordato spazio era identificato dal Consiglio europeo nel “*principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione*”¹¹⁸ (punto 33). Subito dopo, il documento esplicita che, nel campo civile, tale principio avrebbe dovuto identificarsi con la massima riduzione possibile (in vista, evidentemente, di una loro eliminazione) di tutti i procedimenti interni necessari per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze; tale opera sarebbe dovuta partire da “*i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita)*”, settori considerati adatti per un primo concreto approccio al tema. Al fine di attuare il principio del mutuo riconoscimento, le Conclusioni demandano, poi, al Consiglio e alla Commissione l’elaborazione, entro il 2000, di un “*programma di misure*”, il quale, fra l’altro, avrebbe dovuto prevedere l’inizio dell’elaborazione della legislazione su un titolo esecutivo europeo e un piano per il ravvicinamento delle legislazioni processuali, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione¹¹⁹, e comunque nel rispetto dei principi fondamentali degli ordinamenti nazionali. Infine, il Consiglio europeo prefigurava l’elaborazione di specifici strumenti legislativi uniformi “*funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione*”: a titolo esemplificativo, essi avrebbero dovuto riguardare “*misure preliminari, raccolta delle prove, ordini di pagamento e scadenze*”.

Il Consiglio, collaborando con la Commissione, rispose positivamente all’invito del Consiglio europeo, sicché nel gennaio del 2001 fu pubblicato il *Progetto di programma di misure relative all’attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale*¹²⁰. Il punto di partenza per affrontare il tema

¹¹⁸ Sul ruolo essenziale del principio del mutuo riconoscimento nello sviluppo del diritto processuale europeo a partire da Tampere vedi, in particolare, DE CRISTOFARO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 39 ss.; HESS, *The Integrating Effect*, cit., pp. 6 ss.; TULIBACKA, *op. cit.*, pp. 1540 ss.; TARZIA, *L’ordine europeo*, cit., p. 909, che, condivisibilmente, evidenzia *apertis verbis* l’intenzione di giungere all’eliminazione di ogni forma di *exequatur*.

¹¹⁹ Sottolinea la strumentalità dell’armonizzazione delle legislazioni rispetto all’obiettivo dell’effettività della giustizia TARZIA, *L’ordine europeo*, cit., p. 909.

¹²⁰ Vedilo in *G.U.C.E.*, 15.1.2001, n. C 12. Per alcuni commenti su di esso vedi PORCELLI, *Ingiunzione di pagamento europea e “mercato interno”: un concetto da riformare?*, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 93 ss.

non avrebbe potuto che essere la Convenzione di Bruxelles del 1968, la quale, come è noto, insieme ad altre convenzioni fra gli Stati membri stava per divenire parte della cd. prima generazione dei regolamenti processuali europei. Su di essa occorrerà tornare a breve.

Il Progetto traccia una demarcazione tra le aree di intervento, a seconda che esse rientrassero, o meno, nel campo di applicazione degli strumenti regolamentari cui si è appena fatto cenno. Nell'ambito dei settori non ancora toccati da tale normativa, particolare risalto è dato ad alcune misure nei campi del diritto di famiglia e delle successioni, che per la loro complessità e per l'estraneità all'oggetto di questo studio possono essere qui soltanto richiamati, senza scendere nei dettagli. Fra i settori già presi in considerazione dalle discipline elaborate o in via di elaborazione, è nuovamente oggetto di interesse il diritto di famiglia (e, in particolare, il diritto di visita e le prestazioni alimentari), accanto a due settori per cui era reputata urgente, oltre che relativamente più semplice, l'abolizione dell'*exequatur*. Il primo di essi erano i crediti non contestati, la cui "*rapida riscossione*" rappresentava "*una necessità assoluta per il commercio*" nonché una "*preoccupazione costante dei settori economici interessati al buon funzionamento del mercato interno*": per essi, la strada maestra era individuata nel "*titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*", per natura soggetto alla libera circolazione nello spazio giuridico europeo. Il secondo erano le controversie di modesta entità, per le quali si prefigurava un procedimento unificato, ovvero la definizione di "*norme minime*". Allo stesso tempo, si ribadiva la necessità, già più volte evidenziata, di potenziare la cooperazione intraeuropea in campo esecutivo, sia per l'attuazione delle misure cautelari, sia per l'esecuzione forzata in senso proprio, avente a oggetto somme di denaro, per le quali si confermava l'intenzione di introdurre una sorta di sequestro conservativo presso le banche valevole in tutti gli Stati europei, ottenibile con un titolo esecutivo emesso da uno Stato membro. L'obiettivo finale restava, comunque, l'abolizione generalizzata dell'*exequatur* per tutti i settori contemplati dal regolamento Bruxelles I.

Come si accennava poc'anzi, mentre lo sviluppo della materia riceveva nuovi stimoli dal Consiglio europeo di Tampere e dal conseguente Progetto di programma del 2000, le istituzioni europee stavano lavorando alla nascita della c.d. prima generazione

dei regolamenti¹²¹: in sostanza, l'operazione consisteva nell'impiegare i poteri previsti dal Trattato di Amsterdam del 1997 per trasformare le convenzioni processuali esistenti fra gli Stati membri (alcune delle quali mai entrate in vigore) in regolamenti, sottraendole così al tradizionale metodo intergovernativo per assoggettarle al metodo comunitario. Nell'anno 2000 furono, così, approvati quattro regolamenti di indiscussa importanza, che non saranno qui oggetto di dettagliata analisi, ma che saranno, ove occorre, richiamati in talune specifiche disposizioni, nel corso della trattazione, essendovi diversi punti di contatto fra di essi e il regolamento oggetto di questo studio.

Tre regolamenti furono approvati il 29.5.2000. Il primo di essi fu quello relativo alle procedure di insolvenza, che superò la questione della mancata entrata in vigore della convenzione del 1995, a cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente. Esso entrò in vigore il 31.5.2002¹²². Il secondo fu il c.d. regolamento Bruxelles II, nel quale fu trasposta la Convenzione del 1998 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, che entrò in vigore il 1.5.2001 ma ebbe vita breve, in quanto era destinato a essere abrogato e sostituito dal regolamento 2201/2003 (c.d. Bruxelles II *bis*)¹²³. Il terzo, su cui si avrà occasione di tornare, per

¹²¹ Sulla distinzione fra regolamenti della prima generazione (che traspongono convenzioni preesistenti) e della seconda generazione (che affrontano *ex novo* una determinata tematica) vedi BIAVATI, in ID. (a cura di), *Regole europee*, cit., p. 12.

¹²² Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, *relativo alle procedure di insolvenza*, in *G.U.C.E.*, 30.6.2000, n. L 160. Su di esso vedi, anche per ulteriori riferimenti, BATTAGLIA, *Brevi note sul regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza*, in *Dir. fallim.*, 2001, I, pp. 22 ss.; BONGIORNO, *La tutela dei creditori nella nuova disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza*, *ivi*, 2003, I, pp. 640 ss.; CAPONI, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Foro it.*, 2002, V, cc. 220 ss.; DE CESARI-MONTELLA, *Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria. Commentario articolo per articolo del regolamento (CE) n. 1346/2000*, Milano, 2004; FABIANI, *Gruppi d'impresa ed insolvenza transfrontaliera: spazi residui di forum e law shopping nella disciplina comunitaria*, in *Int'l'is*, 2004, pp. 95 ss.; FERRI, *Creditori e curatore della procedura principale nel regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza transnazionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 707 ss.; FINOCCHIARO-PASSANANTE, *Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, pp. 171 ss.; FUMAGALLI, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 677 ss.; ISRAEL, *European Cross-Border Insolvency Regulation*, Antwerpen, 2005; MOSS-FLETCHER-ISAACS (a cura di), *The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide*, Oxford, 2002; PANNEN, *European Insolvency Regulation*, Berlino, 2007; PUNZI, *Le procedure di insolvenza transfrontaliere nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, pp. 997 ss.; E. F. RICCI, *Il riconoscimento delle procedure d'insolvenza secondo il regolamento CE n. 1346/2000*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 386 ss.; ID., *Le procedure locali previste dal regolamento CE n. 1346/2000*, in *Giur. comm.*, I, pp. 900 ss.; VINCRE, *Il regolamento CE sulle procedure di insolvenza e il diritto italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 213 ss.; VIRGÓS-GARCIMARTÍN, *The European Insolvency Regulation: Law and Practice*, L'Aja, 2004.

¹²³ Rispettivamente, regolamento (CE) N. 1347/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi*, in *G.U.C.E.*, 30.6.2000, n. L 160 e regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27.11.2003, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il*

alcuni aspetti di merito rilevanti ai fini di questa ricerca, nel trattare della notificazione dell'ingiunzione di pagamento europea¹²⁴, riguarda, appunto, il tema delle notificazioni transnazionali all'interno dello spazio giuridico europeo¹²⁵. Trattasi di una

regolamento (CE) n. 1347/2000, in *G.U.C.E.*, 23.12.2003, n. L 338. Sui due regolamenti e sulle ragioni che hanno portato al rapido superamento del primo vedi, anche per ulteriori riferimenti, AA. VV., *Diritto di famiglia e Unione europea*, a cura di CARBONE-QUEIROLO, Torino, 2008; BARATTA, *Verso la "comunitarizzazione" dei principi fondamentali del diritto di famiglia*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2005, pp. 573 ss.; BARUFFI, *Osservazioni sul regolamento Bruxelles II-bis*, in BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, pp. 175 ss.; BOELE WOELKI-GONZALES BEILFUSS, *Brussels II bis. Its Impact and Application in the Member States*, Antwerpen-Oxford, 2007; CONTI, *Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale*, in *Famiglia e dir.*, 2004, pp. 291 ss.; DE CESARI (a cura di), *Persona e famiglia*, in AJANI-BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, II, Torino, 2008; ESPINOSA CALABUIG, *La responsabilidad parental y el nuevo regolamento de "Bruselas II bis": entre el interés del menor y la cooperacion judicial interstatal*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2003, pp. 735 ss.; GAUDEMET TALLON, *Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: "Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs"*, in *Jour. dr. int.*, 2001, pp. 383 ss.; LONG, *L'impatto del regolamento (CE) n. 2201/2003 sul diritto di famiglia italiano: tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale*, in *Famiglia*, 2008, pp. 9 ss.; LOWE-EVERAL-NICHOLLS, *The new Brussels II Regulation*, Bristol, 2005; LUPOI, *Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 107 ss.; ID., *Conflitti*, cit., I, pp. 419 ss.; MOSCONI, *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 376 ss.; QUERZOLA, *Il regolamento Ce n. 2201 del 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale*, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2013, pp. 73 ss.; EAD., *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna, 2010, pp. 127 ss.; SALERNO, *I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2007, pp. 63 ss.

¹²⁴ Vedi *infra*, cap. 3, par. 3.2.

¹²⁵ Regolamento (CE) N. 1348/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, *relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, in *G.U.C.E.*, 30.6.2000, n. L 160, successivamente sostituito dal regolamento (Ce) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.11.2007, *relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)* e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, in *G.U.C.E.*, 10.12.2007, n. L 324. Sulle vicende evolutive della notificazione transnazionale e sui regolamenti europei in materia vedi FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012, pp. 203 ss. Sui regolamenti citt. vedi inoltre, anche per ulteriori riferimenti, BIAVATI, *Notificazioni e comunicazioni in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, pp. 501 ss.; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sulla disciplina delle notifiche in materia civile e commerciale nell'Unione europea*, in *Giust. civ.*, 2001, II, pp. 239 ss.; CORDOPATRI, *Note sul regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale*, in *Giur. merito*, 2004, I, pp. 2141 ss.; DANIELE-MARINO, *Momento perfezionativo e regime linguistico delle notificazioni: dalla sentenza Leffler alla proposta di modifica del regolamento n. 1348/2000*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2007, pp. 969 ss.; DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina delle notificazioni infracomunitarie*, in *Studium iuris*, 2001, pp. 517 ss.; PANZAROLA, *La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell'Unione europea*, in *Nuove leggi civ.*, 2000, pp. 1161 ss.; RASIA, *Il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 254 ss.; STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 92 ss.; TOMMASEO, *Sulle notificazioni internazionali nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pp. 407 ss.; VELLANI, *Modalità di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali secondo il regolamento CE*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, pp. 409 ss.; VILLATA, *Il regolamento (CE) n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli Stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pp. 153 ss.

regolamentazione di particolare interesse pratico e anche di indubbio rilievo per la storia della cooperazione giudiziaria fra i Paesi europei, essendo stato preceduto da diverse convenzioni internazionali, stipulate al di fuori del contesto dell'odierna Unione europea. Su tali aspetti non è dato, qui, soffermarsi, mentre mette conto segnalare che quest'ultimo regolamento e le successive modifiche sono applicabili, a differenza dei primi due, anche alla Danimarca, in forza di uno speciale accordo stipulato fra tale Stato e l'allora Comunità europea¹²⁶, che ha consentito, per questa speciale disciplina, di superare l'*opt-out* previsto dal Protocollo relativo alla posizione della Danimarca. Il regolamento 1348/2000 è rimasto in vigore dal 31.5.2001 al 13.11.2008, quando è stato abrogato e sostituito dal regolamento 1393/2007, tuttora vigente.

Il 2000 fu anche l'anno nel quale ebbe luogo l'approvazione di quello che si può sicuramente definire come il regolamento europeo più importante nei settori processuale e internazionalprivatistico: il celebre regolamento n. 44/2001, rimasto in vigore dal 1.3.2002 fino al 10.1.2015, data a partire dalla quale vige la nuova versione della normativa, emendata dal regolamento n. 1215/2012¹²⁷. Com'è noto, il regolamento n.

¹²⁶ Vedi la comunicazione della Commissione relativa all'*Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, in *G.U.C.E.*, 10.12.2008, n. L 331, p. 21, in cui sono puntualmente riportati gli estremi normativi dell'accordo e della sua applicabilità anche alla modifica regolamentare. L'*Accordo* può leggersi in allegato alla Decisione 2005/794/CE del Consiglio del 20.9.2005, *relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, in *G.U.C.E.*, 17.11.2005, n. L 300, pp. 53 ss.

¹²⁷ Regolamento (CE) N. 44/2001 del Consiglio, del 22.12.2000, *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *G.U.C.E.*, 16.1.2001, n. L 12, abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 20.12.2012, n. L 351; a norma dell'art. 8 del regolamento 1215/2012, "*i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e sono letti secondo la tavola di concordanza*" riportata in allegato.

Sui regolamenti appena cit. esiste una vastissima letteratura, per cui ci si limita a riferimenti senz'altro incompleti, dai quali potranno essere ricavate ulteriori indicazioni bibliografiche. Sul regolamento 44/2001 vedi BALLARINO-MARI, *Uniformità e riconoscimento. Vecchi profili e nuove tendenze nella cooperazione giudiziaria della Comunità europea*, in *Riv. dir. internaz.*, 2006, pp. 12 ss.; CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento (CE) n. 805/2004*, Torino, 2009; CARPI, *L'esecutorietà delle sentenze e l'opposizione nel regolamento n. 44 del 2001 e le recenti modifiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 59 ss.; ID., *Dal riconoscimento delle decisioni*, in *AA. VV.*, *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., II, pp. 701 ss.; CARRATTA, *La sentenza civile straniera fra "riconoscimento" ed "estensione dell'efficacia"*, *ivi*, pp. 783 ss.; CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano, 2001; CONVERSO, *La giurisdizione unica europea – Il regolamento (CE) 44/2001*, in *Contr. e impresa*, 2002, pp. 266 ss.; D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007; DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino, 2005; FONTANA, *La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento comunitario*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2003, pp. 263 ss.; GAUDEMET TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, Parigi, 2010; GIUSSANI, *Il regolamento*

44/2001 contiene la trasposizione della Convenzione di Bruxelles del 1968, alla quale si sostituisce, a norma del proprio art. 68. Anche in questo caso, si ometterà l'analisi puntuale delle disposizioni regolamentari, le quali, peraltro, sono oggetto di una vastissima letteratura, salvo riprendere, in occasione dello studio della disciplina del procedimento monitorio europeo, alcune di esse, ove si presentino profili specificamente problematici in relazione alla tutela monitoria europea. Il regolamento appena citato ha diretto rilievo per la disciplina che qui interessa, dal momento che, come si osserverà, esso è applicabile per l'individuazione del giudice competente all'emissione dell'ingiunzione europea. Stante la sua notevole importanza, è d'uopo sottolineare che la disciplina europea concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle

(CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Riconoscimento ed esecuzione e C. SILVESTRI, *Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La competenza giurisdizionale*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 77 ss. e 3 ss.; HESS-PFEIFFER-SCHLOSSER (a cura di), *The Brussels I Regulation 44/2001. Application and Enforcement in the EU*, Monaco di Baviera, 2008; LA CHINA, *Il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze nel regolamento comunitario n. 44/2001*, in AA. VV., *Le discipline comunitarie*, cit., pp. 109 ss.; LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all'efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Padova, 2008; LUPOI, *Il regolamento Ce n. 44 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee*, cit., pp. 23 ss.; ID., *La "nuova" litispendenza comunitaria: aspetti procedurali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, pp. 1285 ss.; MANSI, *Il giudice italiano*, cit.; MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento "Bruxelles I"*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 433 ss.; SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (la revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968)*, Padova, 2006; C. SILVESTRI, *Brevi note in tema di proroga di competenza e forum contractus nel passaggio dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 al regolamento n. 44/2001*, in *Foro it.*, 2006, I, cc. 2188 ss.; VITTORIA, *La competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, Milano, 2005.

Sulla riforma di cui al regolamento 1215/2012 vedi il *Libro Verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, nella Comunicazione della Commissione del 21.4.2009, COM(2009) 175, disponibile al sito eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0175:FIN:IT:PDF. In dottrina vedi POCAR-VIARENGO-VILLATA (a cura di), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012; BIAGIONI, *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2011, pp. 971 ss.; BIAVATI, *Judicial Cooperation in Europe: is Exequatur Still Necessary?*, in *IJPL-RIDP*, 2011, pp. 403 ss.; D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pp. 1044 ss.; DE CRISTOFARO, *The Abolition of Exequatur Proceedings: Speeding Up the Free Movement of Judgements While Preserving the Rights of the Defense*, in *IJPL-RIDP*, 2011, pp. 432 ss.; GAUDEMET TALLON, *La refonte du Règlement Bruxelles I*, in DOUCHY OUDOT-GUINCHARD (a cura di), *La justice civile européenne en marche*, Parigi, 2012, pp. 21 ss.; KRAMER, *Cross-Border Enforcement in the EU: Mutual Trust versus Fair Trial? Towards Principles of European Civil Procedure*, in *IJPL-RIDP*, 2011, pp. 202 ss.; LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 (« Bruxelles I bis »)*, in *Il giusto proc. civ.*, 2013, pp. 583 ss.; LUPOI, *La proposta di modifica del regolamento n. 44 del 2001; la norme sulla giurisdizione*, in AA. VV., *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, Bologna, 2012, pp. 281 ss.; ID., *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 1425 ss.; PENASA, *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del Reg. n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis)*, in *Int'l'Lis*, 2013, pp. 117 ss.; ID., *Ancora sulla revisione del Reg. Bruxelles I: la parola al Parlamento Europeo*, *ivi*, 2011, pp. 117-118.

decisioni in materia è applicabile in tutta l'Unione. Infatti mentre, come si è già accennato (*supra*, 1.3, alla fine), il Regno Unito e l'Irlanda hanno sempre accettato di esser parte delle misure in questa materia, la Danimarca non aveva in origine partecipato alla loro adozione. In forza di un accordo del 2005, essa accettò di essere vincolata dal regolamento n. 44/2001; esso escludeva la partecipazione della Danimarca all'adozione delle riforme relative a tale regolamento, ma essa ha dichiarato, nel 2012, di volersi vincolare anche al regolamento n. 1215/2012¹²⁸.

2.4 Dalla trasposizione di convenzioni alla norme che nascono a Bruxelles: la seconda generazione dei regolamenti processuali europei

Si è poc'anzi visto che le versioni oggi vigenti di più di uno dei regolamenti c.d. della prima generazione – e si può forse osare dire dei più importanti – sono frutto di quello che, con un espressivo termine inglese, si è definito un *recast* (letteralmente, rifusione, nel senso metallurgico del termine). Delle vecchie convenzioni, e delle trasposizioni regolamentari che ne risultarono, rimane oggi la materia prima, ma la forma dello strumento è, in varia misura, mutata dal momento ingresso nel sistema normativo europeo. Ciò senza tener conto, per non dover aprire parentesi di enorme lunghezza e complessità, della giurisprudenza che si è sviluppata sulle loro singole disposizioni e che ha con il tempo contribuito ad ampliare e meglio definire l'area del diritto processuale europeo.

Il regolamento europeo n. 1206/2001, che riguarda la cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri per l'assunzione dei mezzi di prova nel processo civile¹²⁹, è collocato dalla dottrina fra i regolamenti c.d. della prima generazione¹³⁰,

¹²⁸ L'Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmato a Bruxelles il 19.10.2005, è pubblicato in *G.U.U.E.*, 16.11.2005, n. L 299 ed è stato approvato con la Decisione del Consiglio del 27.4.2006, n. 2006/325/CE, *relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 5.5.2006, n. L 120. Per l'applicazione in Danimarca del regolamento n. 1215/2012 vedi il comunicato in *G.U.U.E.*, 21.3.2013, n. L 79, p. 4.

¹²⁹ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28.5.2001, *relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale*, in *G.U.C.E.*, 27.6.2001, n. L 174, in vigore dal 1.7.2001 e applicabile integralmente dal 1.1.2004. Su di esso vedi, anche per ulteriori riferimenti, BESSO, *Standard europeo di giustizia civile accertamento dei fatti*, in *Nuove autonomie*, 2006, pp. 205 ss.; BIAVATI, *Il diritto delle prove nel quadro normativo dell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, pp. 483 ss.; ID., *Problemi aperti in materia di assunzione delle prove civili in Europa*, *ivi*, 2005, pp. 425 ss.; BONATTI, *Il regolamento Ce n. 1206 del 2001 sulla cooperazione giudiziaria nell'assunzione delle prove civili*, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., pp. 155 ss.; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul regolamento sulle*

probabilmente anche a causa dell'epoca della sua emanazione. Esso, tuttavia, si colloca a metà strada con la seconda. Se è vero che fra gli Stati europei e fra questi ultimi e i Paesi terzi esistevano da tempo convenzioni di assistenza giudiziaria, è altresì vero, come ricorda il sesto considerando del regolamento da ultimo citato, che, al tempo della sua elaborazione, “*non esiste(va) ancora alcuno strumento giuridico vincolante per tutti gli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove*”. La lettura del testo normativo, poi, mette in luce immediatamente come esso sia pregno dello spirito di Tampere e, cioè, faccia propri i principi dell'eliminazione delle barriere, del mutuo riconoscimento e soprattutto dell'efficienza e semplificazione dei meccanismi processuali. Si tratta di una disciplina che, pur esulando dallo stretto tema di questo studio, meritava questo richiamo per il rilievo del suo ruolo evolutivo: da un lato, per gli aspetti che si sono appena evidenziati; dall'altro, perché si tratta di disposizioni che, nell'intervenire su un settore caratterizzato da profonde differenze tra le singole tradizioni nazionali, potrebbero costituire, con l'applicazione, una formidabile spinta verso l'armonizzazione dei sistemi processuali.

Nel 2002 ebbero inizio i lavori preparatori per l'ingiunzione di pagamento europea, ma ad essi pare opportuno dedicare un apposito paragrafo, per dedicarvi un approfondimento maggiore rispetto alle altre normative coeve, che sono qui prese in considerazione al solo scopo di delineare il contesto. L'anno successivo fu approvata una direttiva riguardante il patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere¹³¹, della quale, peraltro, si è di recente dimostrata la scarsa efficacia soprattutto in quanto l'esistenza dei diritti da essa derivanti è ignorata da un'ampia maggioranza degli

rogatorie: il nuovo assetto dell'assunzione delle prove all'estero nel processo italiano, in *Giust. civ.*, 2003, II, pp. 25 ss.; FUMAGALLI, *La nuova disciplina comunitaria sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2002, pp. 327 ss.; GIOIA, *Cooperazione fra autorità giudiziarie degli Stati CE nell'assunzione di prove in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ.*, 2001, pp. 1159 ss.; GIUSSANI, *L'esibizione di documenti situati nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, pp. 867 ss.; TARUFFO, *Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, pp. 451 ss.; TROCKER, *Il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile e commerciale*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 285 ss.; ID., *Note sul regolamento n. 1206/2001 relativo all'assunzione delle prove in materia civile e commerciale*, in *Riv. dir. internaz.*, 2003, pp. 670 ss.

¹³⁰ In questo senso BIAVATI, in ID.-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., p. 12.

¹³¹ Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, *intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie*, in *G.U.C.E.*, 31.1.2003, n. L 26. Il termine per il recepimento della Direttiva era fissato al 30.11.2004 per l'assistenza in giudizio e al 30.5.2006 per l'assistenza nella fase precontenziosa. Su di essa vedi, anche per ulteriori riferimenti, DE LUCA, *La direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 365 ss.

operatori pratici, la cui conoscenza sul punto si limita, frequentemente, agli aspetti meramente nazionali¹³². In questa sede mette conto soltanto rilevare l'esistenza della direttiva appena citata, essendo le norme derivanti dalla direttiva applicabili nel procedimento monitorio europeo, in quanto con esso condividono il requisito del carattere transfrontaliero della lite, rinviando agli studi specifici sul punto per le questioni sul suo contenuto.

La maggior parte dei regolamenti processuali c.d. di seconda generazione vide, tuttavia, la luce a partire dal 2004. Con la fine di quell'anno sarebbe decorso un lustro dalle Conclusioni di Tampere e si stava avvicinando il momento in cui il Consiglio europeo avrebbe dovuto nuovamente ritrovarsi per dare impulso a ulteriori progressi¹³³.

Prima di affrontare il nuovo piano d'azione del 2005 è opportuno dedicare qualche osservazione al regolamento sul titolo esecutivo europeo¹³⁴, che ha molto in

¹³² Queste amare osservazioni sono tratte dall'interessante relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, COM(2012) 71, del 23.2.2012, *sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie*, reperibile al sito eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0071:FIN:IT:PDF

¹³³ Per una panoramica sintetica dell'evoluzione dello "spazio di libertà, sicurezza e giustizia" a cinque anni da Tampere, in vista di un nuovo impulso da parte del Consiglio europeo, vedi la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM(2004) 401, del 2.6.2004, *Area of Freedom, Security and Justice: Assessment of the Tampere programme and future orientations*, reperibile al sito ec.europa.eu/councils/bx20040617/tampere_en.pdf.

¹³⁴ Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, *che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *G.U.U.E.*, 30.4.2004, n. L 143. Su di esso vedi, anche per ulteriori riferimenti, AMICO, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati inaugura una nuova stagione nella cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno dell'UE*, in *Contratti*, 2004, pp. 850 ss.; CAMPEIS- DE PAULI, *Prime riflessioni sul Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Giust. civ.*, 2004, II, pp. 529 ss.; CAPONI, *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi*, in *Foro it.*, 2009, I, cc. 936 ss.; CARBONE, *Lo spazio giudiziario*, cit.; CARPI, *L'ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 688 ss.; CARRATTA, voce "Titolo esecutivo europeo", in *Enc. giur.*, Roma, 2006; ID., *Dal riconoscimento delle decisioni all'esecuzione automatica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, pp. 1127 ss.; CONSALVI, *Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2004, pp. 647 ss.; DE CESARI, *Atti pubblici e transazioni certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, V, cc. 229 ss.; DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l'is*, 2004, pp. 41 ss.; DE STEFANO, *L'insindacabilità del titolo esecutivo europeo nell'ordinamento italiano*, in *AA. VV.*, *Studi in onore di Modestino Accone*, Napoli, 2010, pp. 1309 ss.; ID., *I rigorosi limiti di opponibilità delle esecuzioni fondate su titolo esecutivo europeo*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, pp. 477 ss.; FARINA, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (regolamento (CE) n. 805/2004)*, in *Nuove leggi civ.*, 2005, pp. 3 ss.; FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2006, pp. 23 ss.; LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell'armonizzazione processuale in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, pp. 171 ss.; PANCALDI, *La giurisprudenza italiana e il regolamento sul titolo esecutivo europeo: un esordio applicativo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, pp. 439 ss.; PASTORELLI, *Il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 213 ss.; PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo e n. 1896 del 2006 sul procedimento di*

comune, a partire dall'oggetto della tutela (i crediti pecuniari non contestati) con il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento; i due regolamenti, inoltre, presentano più di una disposizione analoga. La differenza più rilevante sta proprio nella natura – nazionale e non europea – del procedimento (in senso lato, non trattandosi necessariamente di un processo giudiziario) che porta alla formazione del titolo esecutivo europeo. Com'è noto, infatti, il presupposto è che la non contestazione del credito da parte del debitore sia accertata con una decisione giudiziale esecutiva, con un atto pubblico o in “*transazione giudiziaria*” (nel linguaggio legislativo europeo), cioè giudiziale o comunque approvata da un giudice. In presenza di questa circostanza, e degli altri requisiti uniformi (concernenti, essenzialmente, il rispetto del principio del contraddittorio e della giurisdizione ai sensi del regolamento n. 44/2001, oggi n. 1215/2012, oltre che alcune tutele per i debitori consumatori) al documento contenente la decisione, la transazione o l'atto pubblico, l'autorità competente del Paese europeo di provenienza allega un apposito certificato (su formulario uniforme) che sostituisce l'*exequatur* in qualsiasi Stato membro dell'Unione europea. È fatta salva, naturalmente, la possibilità di impugnare la decisione secondo le norme nazionali. Queste ultime devono, in ogni caso, mettere a disposizione del debitore un'impugnazione straordinaria nei casi di cui all'art. 19 reg. n. 805/2004, la prima parte dei quali, peraltro, è coincidente con quelli previsti per il *riesame in casi eccezionali* dell'ingiunzione europea. A parte quest'ipotesi, l'esecuzione in forza del titolo certificato può avere luogo su tutto il territorio dell'Unione e non può essere arrestata che in presenza delle restrittive ipotesi di esecuzione di cui all'art. 21 reg. 805/2004 (anch'esso, poi, ricalcato nel redigere l'art. 22 del reg. n. 1896/2006 sull'ingiunzione di pagamento, e che, quindi, saranno analizzate nella sede idonea). Com'è agevole notare, sia pure in un limitato settore, l'obiettivo di Tampere sull'abolizione dell'*exequatur* iniziava a essere raggiunto, mediante l'istituzione un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, che, come si è detto in precedenza in questo paragrafo, è stata una delle prime idee in materia di tutela del credito in Europa: in realtà, nonostante il nome del regolamento, verso la creazione di un titolo esecutivo liberamente circolante convergono più strumenti diversi, non ultimo proprio l'ingiunzione di pagamento qui in esame¹³⁵.

ingiunzione europeo, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee*, cit., pp. 131 ss.; POZZI, voce “*Titolo esecutivo europeo*”, in *Enc. del dir.*, Annali, Milano 2007, pp. 1095 ss.

¹³⁵ CARPI, *L'ordine di pagamento*, cit., p. 689, riprendendo alcune osservazioni della Commissione in occasione della proposta di regolamento per il titolo esecutivo europeo, lo vede come un primo passo verso l'ingiunzione di pagamento europea.

Decorso un quinquennio dalla riunione di Tampere, il Consiglio europeo tornò a riunirsi a Bruxelles nel novembre del 2004 per discutere dello *spazio di libertà, sicurezza e giustizia* anche al di là dei problemi di sicurezza e delle minacce terroristiche che avevano caratterizzato il drammatico inizio del nuovo millennio, catalizzando, per un certo periodo, anche l'attenzione delle istituzioni europee. In quella sede, esso approvò il *Programma dell'Aia*¹³⁶, di particolare rilievo anche per il settore civile. Nel riepilogare rapidamente i progressi compiuti, il Consiglio europeo rivolgeva fin da subito un invito alla Commissione a presentare un nuovo piano d'azione concreto, secondo le linee politiche generali espresse nello stesso *Programma*. Il principio cardine, più volte ribadito nel documento, sia per la giustizia penale che per quella civile, da rafforzare sempre di più, rimaneva quello del mutuo riconoscimento: per la seconda, "entro il 2011" avrebbero dovuto essere adottati strumenti su "conflitto di leggi in relazione alle obbligazioni extracontrattuali (*"Roma II"*) e alle obbligazioni contrattuali (*"Roma I"*), ingiunzione di pagamento europea e strumenti relativi a forme sostitutive di risoluzione delle controversie e a controversie di modesta entità". Nel settore del diritto di famiglia e delle successioni, che, come si ricorderà, era approcciato con molta più cautela dal Trattato, la Commissione era invitata a presentare, entro il 2005, un progetto legislativo per disciplinare riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia alimentare, nonché due libri verdi, rispettivamente sui conflitti di leggi riguardanti successioni e divorzio; entro il 2006, un ulteriore libro verde sul regime patrimoniale tra coniugi: settori, questi, in cui ancora mancavano norme che garantissero il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in tutta l'Unione. È agevole notare il progressivo aumento del tasso di pragmatismo dei documenti politici europei sulla giustizia: con il passare del tempo, sempre meno spazio è dedicato alle dichiarazioni di principio e sempre di più alle misure da adottare, elencate con precisione e concretezza.

La Commissione rispose all'invito del Consiglio europeo presentando un piano d'azione concreto, in dieci punti e corredato di un preciso elenco di misure con la relativa data di attuazione¹³⁷. In generale, le istituzioni europee iniziano ad affermare

¹³⁶ Le *Conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles*, a cui il *Programma dell'Aia* è allegato, possono leggersi al sito http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-04-5_it.htm. Su di esso vedi PORCELLI, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 94 ss. e, per brevi cenni, TULIBACKA, *op. cit.*, p. 1541.

¹³⁷ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM(2005) 184, del 10.5.2005, *Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia*, reperibile al sito eur-

apertis verbis che le “*disposizioni relative alla competenza, al riconoscimento e al conflitto di leggi*” (cioè la legislazione che si suole tradizionalmente ricomprendere nel diritto internazionale privato e processuale) non era più sufficiente per raggiungere gli obiettivi di effettività della giustizia che l’Unione si era posta. A tale scopo, sarebbe stato necessario introdurre “*norme procedurali minime*”, idonee ad aumentare il livello di fiducia reciproca tra gli Stati membri e a garantire “*un elevato livello qualitativo dei sistemi giudiziari, in particolare per quel che riguarda l’equità di trattamento e il rispetto dei diritti della difesa*”: il tutto era strumentalmente connesso al “*il graduale emergere di una ‘cultura giudiziaria europea’*” la quale, a sua volta, avrebbe “*incrementa(to) la reciproca fiducia*” (p. 11). Ora, a parte la circolarità – forse logicamente criticabile – di tale ragionamento, queste parole confermano il superamento, ormai pressoché definitivo, della visione della legislazione internazionalprivatistica e processuale civile europea come uno strumento per l’instaurazione del mercato unico: essa mira a creare un sostrato culturale unitario anche nel campo del processo civile. In parole semplici, l’armonizzazione non è un effetto collaterale, o forse anche una causa di norme pensate per un’altra *ratio*, ma è un risultato voluto nell’ottica di un’integrazione europea sempre maggiore. Su questo punto, così come sul valore delle *norme minime*, si avrà occasione di tornare in seguito, mentre è ora il momento di dare rapidamente conto dei contenuti concreti del programma nel settore che qui interessa.

Accanto ad alcune misure a carattere strumentale, soprattutto informativo-formativo (per esempio, l’atlante giudiziario europeo e la formazione dei magistrati), fondamentali per superare la scarsa conoscenza della normativa europea tra gli operatori pratici, il documento prevede anche una lunga lista di proposte legislative da elaborare, adottare o modificare. Vari “*miglioramenti*” della legislazione vigente sono proposti: si inizia a parlare di revisione del regolamento notificazioni, prove e Bruxelles I. Quanto alle nuove proposte, del cantiere fanno parte, oltre ai già accennati campi del diritto familiare e successorio e al diritto privato sostanziale, anche provvedimenti di stampo puramente processuale: una proposta relativa a un procedimento speciale per le controversie di modesta entità (entro il 2005), l’adozione del regolamento sul procedimento di ingiunzione europeo (entro il 2006), una direttiva sulla mediazione (anch’essa prevista entro il 2006, anche se, com’è noto, essa fu approvata solo nel

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0184:FIN:IT:PDF. Si tratta di un vero e proprio piano quinquennale di misure, come rileva STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 69.

2008¹³⁸). Accanto a queste idee molto concrete, si profilavano anche progetti di portata potenzialmente ben più ambiziosa, nella forma dei Libri Verdi (da scrivere), strumenti di analisi e proposta molto cari al *modus operandi* della Commissione, sull'effettiva esecuzione delle decisioni (2006-2007) e sulle (eventuali) norme minime relative a taluni aspetti del diritto processuale (2008). La Commissione, inoltre, metteva in programma valutazioni circa l'abolizione dell'*exequatur* (2008-2010) e l'istituzione di un programma specifico (cioè, separato da quello generale sul grande ed eterogeneo spazio di libertà, sicurezza e giustizia) in materia di cooperazione giudiziaria civile.

2.5 La nascita del procedimento d'ingiunzione europeo

Delineato il contesto generale, è giunto ora il momento di prendere direttamente in considerazione i principali passaggi che hanno condotto all'entrata in vigore del regolamento n. 1896/2006¹³⁹, oggetto di studio di questa ricerca. Come si è già avuto occasione di osservare all'inizio di questo paragrafo, l'obiettivo dell'istituzione di forme di tutela rapide e poco costose per i crediti pecuniari non contestati è stato nell'agenda delle istituzioni europee fin dall'inizio degli anni Novanta. Più di un autore ha osservato, condivisibilmente, che l'idea di un procedimento monitorio armonizzato risale al progetto Storme¹⁴⁰, ma non si può dimenticare che le modalità adatte per raggiungere il risultato poc'anzi accennato sono state oggetto di un lungo dibattito, protrattosi dall'inizio degli anni Novanta al principio del decennio successivo. In particolare, accanto alle posizioni di chi sosteneva la soluzione adottata nel progetto Storme¹⁴¹, ovvero imporre agli Stati membri l'introduzione (per chi già non l'avesse) di un procedimento monitorio, con alcune norme di base uniformi per tutti. Altri¹⁴²,

¹³⁸ Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.5.2008, *relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 24.5.2008, n. L 136. Essa non sarà oggetto di trattazione e di riferimenti, disciplinando una materia totalmente estranea all'oggetto di questo studio.

¹³⁹ Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2006, *che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *G.U.U.E.*, 30.12.2006, n. L 399. I riferimenti bibliografici saranno riportati in occasione della trattazione dei singoli aspetti del regolamento.

¹⁴⁰ In questo senso vedi BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2008, pp. 402-403; GARCÍA CANO, *Estudio sobre el proceso monitorio europeo*, Cizur Menor (Navarra), 2008, p. 36; ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006*, Milano, 2009, pp. 7-9.

¹⁴¹ Vedi per tutti l'autorevole scritto di TARZIA, *Modelli europei*, cit., pp. 954 ss. Parzialmente diversa, anche a causa dell'epoca successiva dello scritto, la posizione di CARPI, *L'ordine di pagamento europeo*, cit., pp. 688 ss., che vede – e, se lo si è ben inteso, auspica – un'evoluzione su più step: prima il titolo esecutivo, poi il procedimento monitorio, in armonia con gli intendimenti della Commissione europea.

¹⁴² Vedi in questo senso CORREA DELCASSO, *Le titre exécutoire européen*, cit., pp. 72 ss.

invece, avrebbero preferito partire da un'idea di un titolo esecutivo europeo simile a quella proposta dagli *Huissiers de Justice* nel 1993 (*supra*, 2.2), argomentando che imporre l'armonizzazione di un istituto così diversamente disciplinato nei vari Stati e in alcuni di essi neppure presente, sarebbe stata un'ingerenza eccessiva negli ordinamenti giuridici nazionali e avrebbe, pertanto, trovato molte resistenze.

La storia ha mostrato che le istituzioni europee hanno saputo far tesoro di questo dibattito e della necessità di dover far fronte a una mediazione politica fra gli Stati, che impediva di fare tutto e subito. Il primo strumento di particolare rilievo processuale per quanto riguarda il recupero dei crediti pecuniari non contestati fu la direttiva sulla lotta ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali¹⁴³. Com'è noto, l'art. 5 della direttiva del 2000, e il corrispondente art. 10 di quella del 2011, impongono agli Stati membri di prevedere un procedimento giurisdizionale idoneo a ottenere un titolo esecutivo entro novanta giorni dalla presentazione di una domanda giudiziale di condanna all'adempimento di un credito commerciale, di natura pecuniaria, ove il convenuto non contesti il credito né sollevi eccezioni processuali. È pur vero che nulla si dice circa la struttura del procedimento nazionale, ma questa disposizione appare come un forte incentivo proprio all'introduzione, in tutti gli Stati membri, di un procedimento monitorio, particolarmente adatto a far constatare in tempi così ristretti l'assenza di contestazione del debitore su un credito pecuniario¹⁴⁴. D'altronde, non ci sarebbe stato miglior modo per iniziare un'armonizzazione in questo campo che quello di fare in modo che tutti gli Stati membri avessero un – sia pur diversificato – procedimento ingiuntivo.

Sembra scontato, a questo punto, elencare il regolamento 805/2004 sul titolo esecutivo europeo come secondo caposaldo della tutela giudiziale europea dei crediti non contestati. In effetti, non si scrive nulla di originale nel dire che titolo esecutivo e procedimento ingiuntivo europei appartengono allo stesso piano. Con il primo, infatti, si utilizzano gli strumenti processuali (o gli atti pubblici) nazionali per costruire un titolo esecutivo munito di lasciapassare per circolare liberamente (e fondare un'esecuzione) in

¹⁴³ Alla quale si è già accennato *supra*, 2.2 e pertanto si rinvia alla nota 104 per i necessari riferimenti legislativi e bibliografici.

¹⁴⁴ Sui rapporti fra l'art. 5 della direttiva ritardi e i procedimenti ingiuntivi nazionali vedi le acute osservazioni di BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati*, cit., pp. 758-761; lo stesso a. tratta del rapporto tra la direttiva e il reg. n. 1896/2006 ne *Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*, in TARUFFO-VARANO, *Manuale*, cit., p. 312. Sul punto, sinteticamente, anche ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 8-9.

tutta l'Unione europea, ad eccezione della Danimarca; con il secondo, il medesimo obiettivo si raggiunge mediante un procedimento monitorio la cui fase *inaudita altera parte* è in grande misura unificata sullo stesso territorio¹⁴⁵. Ciò si rispecchia anche nella stessa legislazione: più di una disposizione del regolamento sul titolo esecutivo si ritrova, con nessuna o lievissime mende, in quello sul procedimento ingiuntivo; ne sono chiari esempi le disposizioni in materia di notificazione e impugnazione straordinaria (“*riesame in casi eccezionali*”).

Tenendo, quindi, sempre presente che il regolamento n. 1896/2006 non viaggia da solo¹⁴⁶, ci si può ora addentrare in un sintetico riepilogo dei suoi lavori preparatori, almeno nelle parti che più interessano per comprenderne la disciplina positiva. Facendo seguito alle *Conclusioni* di Tampere del 1999 e al *Progetto di programma* del 2000 (vedi *supra*, 2.3), alla fine del 2002 la Commissione presentò uno studio (*Libro verde*), la cui finalità era quella di porre a tutti gli interessati una serie di questioni e raccoglierne le opinioni in vista dell'elaborazione di una disciplina riguardante il “*procedimento europeo di ingiunzione di pagamento*” e le “*misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità*”¹⁴⁷. Il *Libro verde* è, come si è detto, innanzitutto uno studio, naturalmente privo di pretese scientifiche, ma di indiscussa utilità pratica allo scopo che si prefiggeva, cioè quello di stimolare un dibattito sui concreti caratteri da attribuire all'ingiunzione europea. Esso si suddivide in tre parti: le prime due – di particolare interesse in questa sede – riguardano specificamente l'istituendo procedimento monitorio, la terza, invece, che non sarà qui oggetto di commenti, una serie di strumenti idonei a una soluzione rapida ed economica

¹⁴⁵ Lo stretto legame fra i due regolamenti è evidenziato, tra gli altri, da CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (regolamento n. 1896/2006/CE)*, in *Giust. civ.*, 2007, II, pp. 357 ss.; CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la “comunitarizzazione” del diritto processuale civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, p. 1521; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., che pur sottolinea gli “*approcci profondamente diversi*” dei due regolamenti (p. 176); PORCELLI, *I regolamenti Ce n. 805 del 2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e n. 1896 del 2006 sul procedimento di ingiunzione europeo*, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee*, cit., pp. 131 ss.; ROMANO, *op. ult. cit.*, pp. 9 ss.

¹⁴⁶ Per un sintetico ma efficace riepilogo dell'inquadramento del reg. n. 1896/2006 nell'ambito dello sviluppo del mercato comune e della progettata abolizione dell'*exequatur* vedi, oltre agli aa. già citati, FIORINI, *Facilitating Cross-Border Debt Recovery – The European Payment Order and Small Claims Regulations*, in *ICLQ*, 2008, pp. 449 ss.

¹⁴⁷ *Libro verde sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità*, COM(2002) 746, del 20.12.2002, disponibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1413535687535&uri=CELEX:52002DC0746>. Su di esso vedi BERTOLI, *op. cit.*, pp. 401 ss.; CARRATTA, in ID., *Verso il procedimento*, cit., pp. 4 ss.; CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Risposte al Libro Verde sul procedimento ingiuntivo europeo*, in *Int'l' Lis*, 2003, pp. 145 ss.; ROMANO, *op. ult. cit.*, p. 13; STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 203 ss.

delle controversie di basso valore economico (procedimenti speciali per gli *small claims*, strumenti alternativi, semplificazioni processuali).

La parte introduttiva pone due questioni di carattere generale, che vale la pena di affrontare immediatamente. Ci si chiede, innanzitutto, se il nuovo procedimento debba applicarsi solo alle controversie transfrontaliere o anche a quelle meramente interne. La seconda ipotesi – nota la Commissione – potrebbe evitare che si determini uno squilibrio nei paesi che non prevedono un procedimento monitorio, ma soltanto uno ordinario, più lungo: in questi casi, si potrebbe verificare la situazione paradossale di una controversia teoricamente più semplice, in quanto priva delle questioni tipicamente inerenti al contenzioso transfrontaliero, assoggettata a un procedimento più complesso rispetto a una causa oggettivamente analoga che, però, vede coinvolte parti situate in Stati differenti. La risposta pubblicata su *Int'l'Is*, sul punto, è ragionevole: applicazione obbligatoria alle cause transnazionali e discrezionale (rimessa, cioè, alla scelta dei legislatori nazionali) per quelle puramente interne¹⁴⁸. Una posizione ancora più radicale era quella raccomandata dal Comitato economico e sociale¹⁴⁹, secondo cui si sarebbe potuto istituire un procedimento applicabile indifferentemente alle controversie transfrontaliere e a quelle nazionali. La scelta estensiva, però, avrebbe comportato l'utilizzo di una base giuridica un po' claudicante: l'art. 65 TCE, infatti, consentiva l'adozione di misure nel settore della giustizia civile, ma con il limite del carattere transfrontaliero. Pareva, quindi, un po' azzardato fondare – come il Comitato economico e sociale proponeva – un atto legislativo simile sull'art. 95 TCE, cioè dell'*ex art.* 100A, il quale prefigurava misure direttamente incidenti sull'"*instaurazione e il funzionamento del mercato interno*". L'art. da ultimo citato, peraltro, conteneva una clausola di applicazione residuale ("*salvo che il presente trattato non disponga altrimenti*"). Consapevole di ciò, la Commissione, nella prima proposta di Regolamento¹⁵⁰, propose di interpretare estensivamente il dettato dell'art. 65 e prevedere, così, che la tutela monitoria armonizzata potesse applicarsi sia alle

¹⁴⁸ CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 145.

¹⁴⁹ *Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità»*, del 18.6.2003, in *G.U.U.E.*, 16.9.2003, n. C 220 (in seguito, *Parere del Comitato economico e sociale*)

¹⁵⁰ *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, COM(2004) 173, del 25.5.2004, reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1413541042391&uri=CELEX:52004PC0173R%2802%29> (in seguito, *Proposta della Commissione*). Vedi FERRAND, *La future injonction de payer européenne*, in *Droit et procédures*, 2004, pp. 319 ss.

controversie transfrontaliere, che a quelle interne. In nessuno dei due casi esso avrebbe sostituito i procedimenti interni alternativamente utilizzabili per il medesimo oggetto. L'idea della Commissione non riuscì a superare la negoziazione tra Consiglio¹⁵¹ e Parlamento¹⁵², dove prevalse l'interpretazione letterale dell'art. 65 e la versione definitiva del regolamento¹⁵³, come si avrà occasione di approfondire in seguito, limita il suo campo d'applicazione alle controversie transfrontaliere¹⁵⁴. Ciò lascia del tutto insoluti i problemi di possibili discriminazioni alla rovescia a cui si già fatto cenno, oltre a complicare il sistema giuridico ammettendo la compresenza di procedimenti analoghi nella natura e negli obiettivi, uno dei quali, però, con un campo applicativo più limitato.

La seconda questione generale posta dalla Commissione nel Libro Verde riguardava lo strumento legislativo più adatto allo scopo prefigurato. Le opzioni, ovviamente, erano regolamento o direttiva; nel caso del primo, occorre, inoltre, determinare quale grado di dettaglio normativo sarebbe stato necessario per raggiungere un livello accettabile di armonizzazione. Sul punto, sia il *Parere del Comitato economico e sociale* poc'anzi citato, sia la *Risoluzione del Parlamento europeo*¹⁵⁵, cui si aggiunsero autorevoli opinioni dottrinali¹⁵⁶, optarono unanimemente per il regolamento: stante le diversità enormi fra le varie tradizioni processuali quanto ai processi sommari volti alla concessione di una tutela di condanna per obbligazioni pecuniarie non contestate, non si sarebbe potuto raggiungere, con una direttiva, un livello accettabile di armonizzazione. Nella *Proposta della Commissione* del 2004 si aggiungeva che la normativa prevista, che aveva sempre carattere facoltativo rispetto ai procedimenti nazionali, era dotata del grado di flessibilità adeguato per non costituire un'ingerenza eccessiva negli ordinamenti giuridici nazionali: in fondo, osserva la

¹⁵¹ STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 207.

¹⁵² Fu, infatti, quest'ultimo a introdurre nel regolamento l'art. 3, il quale limita il campo d'applicazione del regolamento alle controversie transfrontaliere. Vedi in proposito la *Relazione alla Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, COM(2006) 57, del 7.2.2006, in *Eur Lex*. Sulla *Proposta modificata* vedi PORCELLI, *La "nuova" proposta di procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, pp. 1259 ss.

¹⁵³ Artt. 2.1 e 3. Sul problema si avrà occasione di ritornare *infra*, cap. 2, paragrafi 4.1 e 4.2.

¹⁵⁴ LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 176, parla di "una scelta ben poco coraggiosa". Vedi altresì le critiche di PORCELLI, *Ingiunzione di pagamento europea e "mercato interno": un concetto da riformare?* in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 111 ss.; approva, invece, l'interpretazione dell'art. 65 TCE, pur criticando la definizione di controversia transfrontaliera presente nell'art. 3 reg. n. 1896/2006 BONATO, *L'ambito di applicazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e la nozione di controversia transfrontaliera*, *ivi*, pp. 181 ss.

¹⁵⁵ *Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive per il ravvicinamento del diritto processuale civile nell'Unione europea*, del 12.2.2004, in *G.U.U.E.*, 22.4.2004, n. C 97 (in seguito, *Risoluzione del Parlamento europeo*).

¹⁵⁶ Vedi per tutti CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *op. loc. ult. cit.*

Commissione, “*la presente proposta di regolamento obbligherebbe gli Stati membri soltanto a rendere disponibile il procedimento europeo per il recupero crediti come strumento aggiuntivo. Essi non sarebbero tenuti a rinunciare alle norme preesistenti*” né a modificarle per adattare il proprio diritto processuale alle esigenze europee.

In effetti, com'è noto, il procedimento monitorio europeo fu adottato nella forma del regolamento. Esso appartiene, tuttavia, a un genere di regolamenti particolare, il cui impiego risale a tempi relativamente recenti¹⁵⁷. La particolarità consiste nella non completa autosufficienza: pur mantenendosi la diretta applicabilità e fermo restando il divieto, per i legislatori nazionali, di disciplinare in autonomia la materia oggetto di disciplina uniforme, essi hanno bisogno di un consistente substrato normativo negli ordinamenti nazionali per poter essere applicati e, soprattutto, per colmare le lacune lasciate volontariamente aperte dal legislatore europeo. Nel regolamento n. 1896/2006, questa scelta emerge con chiarezza dal disposto dell'art. 26¹⁵⁸, il quale fa espresso rinvio alle norme processuali nazionali per tutte le questioni non specificamente affrontate nel testo regolamentare. Com'è noto, e come si vedrà nei prossimi capitoli, tali questioni sono tanto numerose che pare di poter, senza dubbio, affermare che il regolamento in questione sarebbe impossibile da applicare senza il necessario completamento da parte dei sistemi processuali nazionali. A fronte di normative europee così costruite, in più di un caso i legislatori nazionali hanno ritenuto opportuno emanare specifiche discipline idonee a colmare i vuoti da esse lasciati¹⁵⁹. Così non si è ritenuto, fino a oggi, di fare in Italia, il che conferma l'aumentata necessità di studi volti a chiarire i non pochi dubbi legati alla corretta individuazione delle norme nazionali idonee a colmare i vuoti e alla loro interpretazione che, naturalmente, deve non solo rispettare le (prevalenti) norme europee, ma anche assicurarne la massima effettività.

La seconda parte del *Libro Verde* inizia con un sintetico inquadramento del contesto normativo in cui la proposta avrebbe visto la luce. Viene, innanzitutto, presa in considerazione la parte sulla tutela monitoria del progetto Storme, definito come “*un*

¹⁵⁷ Il tema è oggetto di specifico studio in PANCALDI, *Regolamenti comunitari e normative nazionali di attuazione e coordinamento: una novità per la cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, pp. 1313 ss. Per l'a., le ragioni dell'impiego di questa tecnica sono da individuarsi, in primo luogo, nella difficoltà tecnica delle questioni affrontate e, in secondo luogo, nella ritrosia degli Stati membri ad accettare normative con una “*carica innovativa e una portata integratrice*” così rilevanti (in questo senso a p. 1317). Sul problema delle lacune del reg. n. 1896/2006 vedi anche LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *Les non-dits de la procédure européenne d'injonction de payer*, in *Rev. crit. DIP*, 2007, pp. 717 ss.

¹⁵⁸ Su tale articolo, in particolare, nell'ottica della c.d. autonomia procedurale, vedi BIAVATI, in ID. (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 464 ss.

¹⁵⁹ Per uno studio comparatistico sul punto v. ancora PANCALDI, *op. ult. cit.*, pp. 1322 ss.

valido punto di riferimento e una preziosa fonte di ispirazione". Se è consentita una breve digressione su un piano più generale, quest'espressione testimonia una delle maggiori qualità (che si affiancano ad alcuni difetti) del *modus operandi* del legislatore europeo, il quale, a differenza di quanto troppo spesso avviene da noi, non butta nel cestino i lavori preparatori svolti in precedenza, in quanto opera di altri, ma ne tiene conto e ne fa tesoro. Forse, se anche in Italia si imparasse a fare uso di questa semplice tecnica, non avremmo le biblioteche piene di progetti di riforma del codice di procedura civile il cui naufragio è stato tanto rapido quanto autorevoli erano stati i presidenti delle Commissioni incaricate della loro elaborazione. Al loro posto, forse, avremmo un codice un poco più moderno e coerente. Ciò detto, e ritornando al *Libro Verde*, subito dopo i riferimenti al Progetto Storme esso passa in rapida rassegna la Direttiva ritardi e l'evoluzione conseguita con il Trattato di Amsterdam, le *Conclusioni* di Tampere e il *Progetto di programma* del 2000. Il *Libro Verde* – si precisa appena dopo – costituisce il secondo stadio di una strategia che aveva appena visto la presentazione della proposta per il regolamento che istituiva il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati¹⁶⁰.

Il seguito del *Libro Verde* affronta a uno a uno i principali problemi tecnici connessi all'istituzione di un procedimento europeo di ingiunzione, a partire proprio da quello più interessante, anche dal punto di vista teorico, ovvero sia il modello di ingiunzione da adottare¹⁶¹. Esso ha, peraltro, costituito l'oggetto di uno dei più rilevanti mutamenti subiti dalla *proposta della Commissione* del 2004 in sede di approvazione definitiva. Si tratta di temi che, naturalmente, dovranno essere ripresi nel trattare delle singole scelte tecniche del regolamento, nei capitoli che seguono. Non appare, quindi, utile una trattazione unitaria di essi in questo momento, ma si rinvia, pertanto, alle sedi specifiche per il commento della *ratio* delle numerose scelte tecnico-processuali che hanno dovuto compiere i compilatori della normativa.

Come si è poc'anzi accennato, risale al mese di maggio del 2004 *proposta della Commissione*. Come nella stessa si ricorda (p. 4), essa era il risultato della rielaborazione delle circa sessanta risposte ricevute al *Libro Verde* del 2002, a loro volta commentate in un pubblico dibattito organizzato dalla Commissione nel giugno del 2003. Non senza una punta di soddisfazione, sottolineano i redattori della relazione alla

¹⁶⁰ *Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, COM(2002) 159, del 18.4.2002, reperibile al sito http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2002/0159/COM_COM%282002%290159_IT.pdf.

¹⁶¹ Vedi *infra*, cap. 3, par. 1.4.

proposta che l'idea di introdurre un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento era stata oggetto di apprezzamento “*quasi unanimemente*”. In seguito all'approvazione, con emendamenti, della proposta a opera del Parlamento europeo¹⁶², il 7.2.2006 la Commissione adottò una *Proposta modificata* di regolamento¹⁶³, che conteneva molti dettagli in più, ma comprendeva l'espressa limitazione alle controversie transfrontaliere, di cui si è già detto, anche se si tentava, a differenza del testo definitivamente approvato, di estendere l'impiego del procedimento anche ai casi in cui una delle parti fosse domiciliata al di fuori dell'Unione europea. Si affrontavano anche diverse questioni non toccate, o toccate solo marginalmente, nella proposta originaria, e sulle quali sarà opportuno ritornare in seguito. Il 30.6.2006 il Consiglio adottò la propria posizione comune sulla proposta modificata¹⁶⁴, approvata con due emendamenti dal Parlamento europeo il 25.10.2006¹⁶⁵. Il voto finale del Consiglio ne determinò la definitiva approvazione l'11.12.2006, e il trentesimo giorno dello stesso mese il regolamento n. 1896/2006 fu pubblicato sulla *G.U.U.E.*: a norma dell'art. 33 del medesimo, il procedimento di ingiunzione europeo è a disposizione delle parti dal 12.12.2006, mentre gli obblighi informativi a carico degli Stati avrebbero dovuto essere adempiuti entro il 12.6.2008¹⁶⁶.

2.6 Il decennio in corso: dall'espansione al consolidamento

La disamina della situazione normativa precedente e coeva all'approvazione del regolamento n. 1896/2006 si è rivelata di particolare utilità, perché ha consentito di inquadrare una disciplina di per sé incompleta e frammentaria in un contesto ampio e articolato, che ne ha grandemente influenzato l'origine e i contenuti. Nei prossimi capitoli si tenterà di inquadrare quella stessa disciplina nel contesto del nostro ordinamento, per assicurarne la migliore operatività. Mette ora conto ripercorrere gli sviluppi del diritto derivato dopo il 2006, ancorché più sinteticamente: l'obiettivo non è,

¹⁶² Seduta del 13.12.2005. La proposta modificata può leggersi in <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P6-TA-2005-499>

¹⁶³ *Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, COM(2006) 57, del 7.2.2006, reperibile al sito http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2006/0057/COM_COM%282006%290057_IT.pdf

¹⁶⁴ Vedila in http://register.consilium.europa.eu/content/out?lang=IT&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-7535-2006-REV-3

¹⁶⁵ La risoluzione parlamentare è reperibile al sito <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=IT&reference=P6-TA-2006-440>

¹⁶⁶ Sulle comunicazioni obbligatorie degli Stati membri *infra*, cap. 2, par. 2.

ora, più quello di comprendere l'origine storica delle scelte del legislatore europeo, ma quello di cercare di cogliere le possibili linee di sviluppo della disciplina oggetto di questo studio.

Nel 2007 vide la luce anche un altro regolamento su una materia che era stata oggetto dell'ultima parte del *Libro Verde* del 2002 cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente: si tratta del c.d. regolamento *small claims*¹⁶⁷. Tale normativa costituisce un primo esperimento di istituzione di un procedimento unificato a cognizione piena (anche se con forme particolarmente snelle), applicabile alle liti transfrontaliere il cui valore non ecceda i duemila euro. Esso potrebbe, nel futuro, acquisire un particolare rilievo anche per il procedimento monitorio europeo: risale, infatti, alla fine del 2013 una proposta della Commissione¹⁶⁸ che, fra l'altro, aumenterebbe a diecimila euro il limite di valore per l'impiego del procedimento *small claims* e ne consentirebbe l'utilizzo per decidere sull'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, in alternativa al rito nazionale¹⁶⁹. La scelta sul rito applicabile all'opposizione rimarrebbe, comunque, di competenza del legislatore nazionale. Ne consegue che la proposta, se fosse approvata così com'è, in assenza di un apposito intervento legislativo italiano, renderebbe ancora più complessa la questione (che sarà affrontata nella sede idonea) riguardante le modalità del passaggio dal rito monitorio europeo a quello nazionale di opposizione: la lacuna legislativa non riguarderebbe più – come avviene ora nel nostro ordinamento – soltanto il meccanismo processuale per

¹⁶⁷ Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.7.2007, *che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *G.U.U.E.*, 31.7.2007, n. L 199. Su di esso vedi, anche per ulteriori riferimenti, ASPRELLA, *Il "procedimento europeo per le controversie di modesta entità"*, in *Giur. merito*, 2008, pp. 29 ss.; BERTOLI, *Verso un diritto processuale*, cit.; BINA, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE N. 861/2007)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, pp. 1629 ss.; D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008; FIORINI, *op. cit.*, pp. 457 ss.; KRAMER, *Harmonisation of procedures in Europe: the proposal for a European small claims procedure*, in *Int'l'Lis*, 2006, pp. 109 ss.; LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, pp. 65 ss.; MELLONE-PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Dir. Unione europea*, 2008, pp. 281 ss.; PICCININNI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, pp. 1213 ss.; POZZI, *Il rito bagatellare europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, pp. 611 ss.; SALOMONE, *Il regolamento Ce n. 861 del 2007 sul procedimento per le controversie di modesta entità e le ADR nell'ambito dell'Unione europea*, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., pp. 197 ss.; ROTA, *Il regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 337 ss.

¹⁶⁸ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante *modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, del 19.11.2013, COM(2013) 794. La proposta è reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013PC0794>

¹⁶⁹ Sul mutamento di rito conseguente all'opposizione vedi *infra*, cap. 4, par. 1.3.

passare dalla fase monitoria a quella a cognizione piena, ma anche il procedimento applicabile a quest'ultima. È, comunque, prudente attendere gli eventuali sviluppi del procedimento legislativo, prima di addentrarsi in complesse analisi normative; per ora, ci si limita a segnalare il problema.

Merita un rapido cenno, pur esulando dall'oggetto di questo studio, l'approvazione del regolamento n. 4/2009¹⁷⁰, volto ad assicurare un rapido recupero dei crediti alimentari mediante una forte semplificazione del mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni relative a tale oggetto; tale normativa è stata accettata anche dalla Danimarca, sia pur limitatamente alle parti in cui modificava l'(allora vigente) regolamento n. 44/2001.

Il Consiglio europeo ritornò ad affrontare il tema dello *spazio di libertà, sicurezza e giustizia* nella riunione del 10-11.12.2009, appena dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona. In tale riunione fu elaborato il *Programma di Stoccolma*¹⁷¹. Con esso, la politica europea in materia di giustizia civile iniziò a transitare da una fase fortemente espansiva, caratterizzata dall'approvazione di diverse misure nuove e a elevato impatto sui sistemi nazionali, a una fase il cui principale obiettivo è quello di affinare (anche mediante importanti emendamenti) la legislazione vigente ed assicurarsi che essa sia in condizione di trovare concreta applicazione nella prassi. Un'eccezione apparente a tale tendenza è rappresentata dalla recente normativa in tema di sequestro dei conti correnti bancari, che meriterà qualche cenno a breve.

Fin dalle prime pagine del testo del *Programma* si sottolinea come l'incremento della fiducia reciproca e il miglioramento della qualità e della coerenza della legislazione vigente siano obiettivi politici prioritari. A essi si affiancano gli altri strumenti, tanto ancillari quanto fondamentali, della formazione e della comunicazione indirizzata agli operatori pratici, soprattutto ai magistrati. Quanto al primo obiettivo, si richiama la necessità di insistere nel percorrere la strada verso l'abolizione

¹⁷⁰ Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18.12.2008, *relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari*, in *G.U.C.E.*, 29.12.2010, n. L 343. Per approfondimenti e per riferimenti bibliografici vedi QUERZOLA, *Il regolamento Ce n. 4 del 2009, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari*, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., pp. 91 ss.

¹⁷¹ *Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini*, in *G.U.U.E.*, 4.5.2010, n. C 115. Sul programma di Stoccolma vedi, in particolare, BIAVATI, *La realizzazione dello spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di Stoccolma*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 185 ss.; ID., *Il futuro del diritto processuale*, cit., *passim*, soprattutto per i riflessi del Trattato di Lisbona; PAULINO PEREIRA, *op. cit.*, in part. pp. 32 ss.

dell'*exequatur*¹⁷²: sul punto, si è già avuto occasione di ricordare la, del resto notissima, riforma del regolamento n. 44/2001, strumento principale in quella direzione. Naturalmente – sottolinea il *Programma* – al principio del mutuo riconoscimento deve accompagnarsi un incremento della fiducia reciproca nei sistemi giudiziari, la quale passa necessariamente per il rafforzamento delle norme minime a tutela del diritto di difesa (diritto di essere sentiti, principi base in materia di notificazioni, termini processuali sufficienti, ecc.). Allo stesso tempo, i cittadini devono poter godere di un miglior accesso alla giustizia: vi è la consapevolezza che più si incrementano i rapporti transfrontalieri, più diventa difficile, soprattutto per i privati e le imprese di dimensione ridotta, far valere i propri diritti in sistemi poco o punto familiari. A tale scopo, oltre alla creazione di procedimenti uniformi, possono giocare un ruolo importante, secondo il Consiglio europeo, i metodi alternativi di risoluzione delle controversie e una maggior informatizzazione della giustizia civile¹⁷³ (quest'ultima, verrebbe da dire, purché comporti una reale semplificazione!). Allo stesso tempo, dalla lettura del *Programma* si ricava la considerazione, assai ben fondata, per il miglior risultato possibile in termini di facilità di circolazione e di effettività dei diritti a livello europeo si raggiunge soltanto attraverso un lavoro sinergico che coinvolga il diritto processuale e quello sostanziale: anche quest'ultimo deve essere oggetto di armonizzazione, almeno nei settori più rilevanti ai fini degli scambi all'interno dell'Unione.

Un particolare riferimento è dedicato al tema dell'effettività della tutela giurisdizionale, in particolare di quella esecutiva, che dev'essere sostenuta da misure conservative idonee a impedire che i debitori possano sfruttare la facile mobilità dei capitali all'interno dell'Unione per sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi e all'esecuzione forzata, ove necessaria. Il punto non è certo nuovo, come ricorda lo stesso *Programma*: su di esso erano già stati presentati due libri verdi, nel 2006 e nel 2008¹⁷⁴. Ancor prima, le misure cautelari erano già state prese in considerazione dal

¹⁷² Su quest'aspetto vedi, in particolare, BIAVATI, *La realizzazione*, cit., pp. 186 ss.

¹⁷³ Su quest'ultimo punto, in chiave europea, vedi di recente GHERA, *La dématérialisation des procédures judiciaires au sein de l'Union européenne, vecteur de transcendance des particularismes nationaux. Synthèse du rapport de la Commission dématérialisation des procédures judiciaires, Institut sur l'évolution des professions juridiques (IEPJ)*, in *Droit et procédures*, 2012, pp. 279 ss.

¹⁷⁴ Rispettivamente dedicati a *Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari*, del 24.10.2006, COM(2006) 618, reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1413884079862&uri=CELEX:52006DC0618> e *L'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore*, del 6.3.2008, COM(2008) 128, in *G.U.U.E.*, 8.8.2008, n. C 202.

Progetto Storme e fin dalla celebre *Comunicazione* della Commissione del 1998¹⁷⁵ si era fatto esplicito riferimento ai problemi derivanti dalla difficoltà di aggredire tempestivamente i depositi bancari del debitore situati all'estero, per giustificare la proposta (allora, soltanto teorica) di prevedere una forma rapida di sequestro conservativo transnazionale di detti depositi. Il tema è stato presente, successivamente, in tutti i programmi della Commissione che si sono succeduti nel tempo, fino a giungere al *Programma di Stoccolma*. Le enormi differenze strutturali fra gli ordinamenti e, soprattutto, la ritrosia dei governi nazionali ad accettare un'intrusione europea in un settore delicato come quello della tutela cautelare, hanno ritardato di molto e circondato di enorme prudenza un'iniziativa legislativa in tal senso. Senza volerne in alcun modo sminuire l'importanza, non può, quindi, considerarsi una novità assoluta la proposta, sebbene fondata sul Trattato di Lisbona e sul *Programma di Stoccolma*, presentata dalla Commissione nel 2011¹⁷⁶. Occorre, a questo punto, ricordare che tale proposta è, in tempi recenti, divenuta un regolamento europeo¹⁷⁷, che sarà applicabile dal 18.1.2017 (salvi gli obblighi informativi degli Stati membri, che, *more solito*, entrano in vigore sei mesi prima delle altre disposizioni). Non è nemmeno immaginabile di poter dar conto, in poche righe, di una disciplina complessa e articolata (il regolamento consta di cinquantaquattro articoli) senza incorrere in gravi imprecisioni; d'altro canto, è facile prevedere che esso sarà fatto oggetto di specifici studi, che ci si auspica di poter presto leggere.

Le vicende politiche che hanno interessato l'Unione europea in seguito alle elezioni del Parlamento nel 2014 sono ben note a tutti e, d'altronde, non è questa la sede per analizzarle. Non è ancora possibile sapere con esattezza quale corso prenderà la cooperazione giudiziaria civile europea nei prossimi anni. Al momento, la riunione del Consiglio europeo del giugno 2014, che si è occupata dello *spazio di libertà, sicurezza e giustizia*, sembra confermare e rafforzare l'idea, già in qualche misura presente nel *Programma di Stoccolma*, e già prevista da un attento (e interno) osservatore

¹⁷⁵ Vedi *supra*, rispettivamente paragrafi 2.1 e 2.2.

¹⁷⁶ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale*, del 25.7.2011, COM(2011) 445, in *G.U.U.E.*, 16.11.2011, n. C 335. Su di essa vedi, anche per ulteriori riferimenti, BIAVATI, *La realizzazione*, cit., pp. 192 ss.; MAJORANO, *Il sequestro conservativo europeo dei conti bancari. Prime osservazioni sulla proposta di regolamento Com (2011) 445 def.*, ne *Il giusto proc. civ.*, 2012, pp. 257 ss.

¹⁷⁷ Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.5.2014, *che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 27.6.2014, n. L 189.

dell'attività dell'Unione¹⁷⁸, per cui si va verso un momento di attenta riflessione sui progressi fatti e di consolidamento degli stessi. Nelle *Conclusioni* della riunione del Consiglio europeo¹⁷⁹, “*Libertà, sicurezza e giustizia*” sono significativamente collocate al primo posto, ma non si preconizzano piani d'azione volti all'introduzione di nuovi strumenti. Piuttosto, in esse si legge una frase che sembra confermare, oltre ogni dubbio, l'idea appena espressa: “*prendendo le mosse dai programmi passati, la priorità generale è ora quella del recepimento coerente, dell'attuazione efficace e del consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore*” (punto 3). In effetti, tale linea appare condivisibile: meglio impegnarsi a fare in modo che quanto fino a ora fatto sia pienamente operativo e, per quanto riguarda i regolamenti, maggiormente integrato negli ordinamenti degli Stati membri, ma anche nella cultura giuridica nazionale, prima di muovere ulteriori passi. Qualsiasi giurista sa che una legge appena approvata ha bisogno di un certo lasso di tempo per consolidarsi nel sistema. È saggio, allora, lasciare che il tempo, aiutato dal lavoro degli interpreti, spieghi i suoi benefici effetti e gli strumenti giudiziari europei diventino di uso corrente, piuttosto che aumentare a dismisura gli attrezzi, ma lasciarli in una cassetta i cui meandri sono appannaggio di pochi esperti.

3. L'armonizzazione processuale come obiettivo e come effetto

3.1 L'armonizzazione e l'unificazione come obiettivi

Secondo una teoria autorevolmente sostenuta alcuni anni fa, occorre distinguere fra l'unificazione delle norme processuali e la loro armonizzazione (o ravvicinamento). La prima consiste nella fissazione di regole uguali per tutti, che devono essere integralmente applicate e interpretate allo stesso modo in tutto il territorio oggetto del processo uniformatore. La seconda, invece, si sostanzia nella fissazione di principi comuni, che fungono da obiettivi, che ciascun ordinamento nazionale è libero di attuare come meglio crede (di essa, il ravvicinamento – *rapprochement* – rappresenta una forma particolarmente intensa). Quest'ultima è applicabile in settori più ampi, in quanto dotata della flessibilità necessaria a superare lo scetticismo determinato dall'attaccamento alle tradizioni nazionali; la prima, dal canto suo, è un gradino

¹⁷⁸ PAULINO PEREIRA, *op. cit.*, pp. 34-35.

¹⁷⁹ Le *Conclusioni* del Consiglio europeo del 26-27 giugno 2014 sono reperibili al sito <http://www.european-council.europa.eu/council-meetings/conclusions?lang=it>.

successivo, raggiungibile in settori più ristretti in cui vi è maggior comunanza di vedute¹⁸⁰. L'armonizzazione e l'unificazione processuali, d'altronde, come si è evidenziato, rappresentano una delle possibili soluzioni ai problemi legati al numero sempre maggiore di controversie a carattere transnazionale¹⁸¹. In effetti, questo era il sogno inseguito dal gruppo presieduto da STORME, nel redigere la sua proposta di direttiva – appunto – di *rapprochement* di alcuni settori del diritto processuale a livello europeo. Sulla sorte di quella proposta si è già ripetutamente detto in precedenza: essa non ha mai neppure iniziato l'*iter legis*, ma ha costituito il punto di partenza per più di uno dei regolamenti europei successivamente emanati sul processo civile. Sicché l'apparente insuccesso di una proposta già di per sé assai prudente¹⁸², sia in quanto proposta di direttiva, destinata, quindi, a lasciare intatte numerose divergenze dei sistemi processuali, sia in quanto riguardante soltanto alcuni specifici aspetti del diritto processuale, si è trasformato in uno dei fondamenti dell'edificio processuale europeo.

L'insuccesso è stato, probabilmente, dovuto al rifiuto di accettare *tout court* lo stesso obiettivo di base dell'armonizzazione nel settore, cioè la creazione, nel lungo termine, di una serie di principi comuni di diritto processuale validi ovunque nel territorio dell'Unione europea; forse, addirittura preludio a un codice di procedura civile unico, anche se ipotizzare ciò costituisce mera speculazione. L'obiettivo non è stato, infine, abbandonato, ma perseguito con una diversa gradualità. Si deve qui richiamare nuovamente la già citata¹⁸³ dichiarazione SCHUMANN, per la quale, com'è noto, “*l'Europa non potrà farsi una sola volta, né sarà costruita tutta insieme; essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto*”. Non bisogna dimenticare che davanti a ogni azione delle istituzioni europee c'è sempre quell'obiettivo di *fare l'Europa*: in relazione a esso, ciò che è oggetto di discussione è il *come*, non il *se*. Anzi, ogni volta che quest'ultimo è seriamente messo in discussione (da parte di correnti politiche, qualche volta assai forti, interne agli Stati membri), si determina una profonda crisi dell'Unione europea e si intraprendono azioni volte a una

¹⁸⁰ Questa, in sintesi, la famosa posizione espressa da TARZIA, soprattutto nella sua *Relazione generale* al Congresso IAPL di Vienna del 1999, dal titolo *Harmonisation ou unification transnationale de la procédure civile*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2001, pp. 869 ss. Aderisce alla distinzione terminologica, pur nell'ambito di una ricostruzione molto più complessa, BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., p. 12. Vedi altresì NORMAND, *Il ravvicinamento*, cit., *passim* e TULIBACKA, *op. cit.*, p. 1534

¹⁸¹ Vedi TARUFFO, *Note sulla dimensione transnazionale delle controversie civili*, in ID., *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002, pp. 99 ss., in part. pp. 117 ss. Fa riferimento alla globalizzazione anche TARZIA, *op. ult. cit.*, p. 867.

¹⁸² Addirittura di risultato negativo del gruppo di lavoro parla JUENGER, *op. cit.*, pp. 932-933.

¹⁸³ *Supra* in questo capitolo, par. 1.1, nota 7.

verifica e a una prosecuzione del processo di integrazione. Ciò che è avvenuto con il progetto costituzionale europeo – che è vicenda talmente nota da non aver bisogno di specifici riferimenti – ne costituisce la riprova, anche sul piano che qui interessa: eliminati i riferimenti costituzionali e con qualche aggiustamento, come si è ricordato (*supra*, 1.4), la norma sulla cooperazione giudiziaria in materia civile è stata trasfusa quasi uguale nel Trattato di Lisbona ed è oggi in vigore. Mutano, in parole più semplici, gli obiettivi specifici, ma non quello più generale di proseguire nel processo di integrazione europea.

Si è, quindi, abbandonata (almeno per il momento, ma non si avvertono segnali di un'inversione di tendenza) l'idea di perseguire l'armonizzazione di alcune norme generali del processo civile quale obiettivo specifico della legislazione europea su questa materia. Secondo un'opinione, si è anche allentata la tendenza, che sembrava affermarsi nel corso degli anni Novanta, a passare da una forma di cooperazione giudiziaria fondata sulla circolazione dei provvedimenti giurisdizionali a una basata sulla circolazione dei litiganti¹⁸⁴. A partire da Tampere, i capisaldi sono stati la semplificazione (anche grazie all'attenuazione delle barriere linguistiche), il mutuo riconoscimento e l'effettività della tutela giurisdizionale. Nel corso dei prossimi capitoli¹⁸⁵, si avrà più volte occasione di toccare con mano i riflessi pratici di tali obiettivi, nell'analisi delle varie scelte compiute dal legislatore del regolamento n. 1896/2006: l'attore è invitato a rivolgersi al giudice competente secondo il regolamento n. 1215/2012, ovunque esso si trovi in Europa. Egli sa, comunque, che davanti a quel giudice si svolgerà un processo semplice ed egli gli consegnerà un provvedimento che potrà far valere in qualsiasi giurisdizione europea. Se, poi, si dovesse addirittura conseguire la completa informatizzazione del procedimento (almeno della fase monitoria, come sembrano auspicare i considerando 11 e 16 del regolamento n. 1896/2006), allora l'attore potrebbe addirittura proporre la sua domanda senza doversi spostare dalla propria abitazione.

¹⁸⁴ Tendenza ravvisata, in Italia, da BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., pp. 130 ss. e CAPPONI, *Attualità e prospettive*, cit., pp. 161 ss., che sottolinea giustamente come tale prospettiva presupponesse una maggiore armonizzazione processuale. L'allentamento di questa tendenza è segnalato dallo stesso BIAVATI, *Il futuro del diritto processuale*, cit., p. 872, in favore di una tendenza a “smaterializzare la lite” giudiziaria, sia attraverso gli strumenti informatici, sia eliminandola con i metodi alternativi al processo.

¹⁸⁵ Ai quali si rinvia per i necessari riferimenti in relazione a quanto affermato nel prosieguo del capoverso.

3.2 Qualche osservazione su mutuo riconoscimento e norme minime

Si è sostenuto, in dottrina, che la tendenza al progressivo smantellamento dei limiti alla libera circolazione dei provvedimenti giurisdizionali sta conducendo il sistema europeo verso una situazione simile a quella determinata dalla clausola di *full faith and credit*, contenuta nella *Section I* del quarto articolo della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Semplificando molto questa tesi (se la si è ben intesa: in ogni caso, essa merita senz'altro di essere letta in originale, anche per la ricchezza delle argomentazioni su cui è fondata), la tendenza sarebbe quella di giungere a una situazione in cui, una volta iniziata una causa su un determinato oggetto davanti a un giudice europeo, le parti non potrebbero dedurre lo stesso oggetto davanti a un altro giudice europeo e la decisione dovrebbe in ogni caso essere riconosciuta; nel futuro, forse addirittura a prescindere dalla clausola di rispetto dell'ordine pubblico. Ad avviso dell'autore di questa ricostruzione, la rinuncia al controllo del rispetto dell'ordine pubblico è impensabile fintantoché non esisterà un organo giurisdizionale di vertice con un effettivo potere di controllo del rispetto, da parte dei giudici degli Stati membri dell'Unione, di alcuni principi fondamentali irrinunciabili¹⁸⁶.

La tesi è senz'altro ardita, soprattutto per le enormi differenze, soprattutto nell'origine storica¹⁸⁷, fra il federalismo statunitense e il processo di integrazione europea, che potrebbe, in effetti, evolversi, nel futuro, in senso federale. La clausola *full faith and credit* della Costituzione statunitense¹⁸⁸. Essa fu, in origine, ideata in funzione antielusiva: si voleva, sostanzialmente, impedire che il debitore condannato in uno Stato potesse sottrarsi all'esecuzione (o, meglio, costringere il creditore a instaurare un nuovo processo di cognizione) semplicemente trasferendo i propri beni in un altro Stato. Di conseguenza, fin dalla prima pronuncia in materia la Corte suprema la interpretò nel senso che una sentenza emanata da una corte statale da un lato precludeva

¹⁸⁶ Vedi DE CRISTOFARO, *Ordine pubblico "processuale" ed enucleazione dei principi fondamentali del diritto processuale europeo*, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico*, cit., in part. pp. 965 ss. e ID., *Il principio del mutuo riconoscimento quale "via processuale" alla circolazione ed armonizzazione dei valori giuridici nello spazio giudiziario europeo: prospettive e limiti*, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., in part. pp. 54 ss.

¹⁸⁷ La genesi storica dell'ordinamento americano è, forse, ancor più nota di quella dell'Unione europea. In prospettiva di comparazione giuridica e su un piano molto generale, è assai interessante la lettura di FLORIDIA, *La teoria federalista negli Usa e nell'Ue*, in D'ANGELO (a cura di), *Good morning America*, Milano, 2003, pp. 3 ss.

¹⁸⁸ Su di essa e sui suoi riflessi sulla giurisdizione si trovano esposizioni in tutti i manuali statunitensi in materia di *jurisdiction (civil)* e di *civil procedure*. Per questo scritto sono stati, in particolare, consultati CASAD-RICHMAN, *Jurisdiction in civil actions*, 3^a ed., I, Charlottesville, 1998; FREER, *Civil procedure*, New York, 2009; YEAZELL, *Civil procedure*, New York, 2012. In lingua italiana, vedi HAZARD-TARUFFO, *La giustizia civile negli Stati Uniti*, Bologna, 1993, pp. 43 ss.

l'instaurazione di un procedimento sullo stesso oggetto e fra le stesse parti (*relitigation*) in un altro Stato, dall'altra imponeva a tutti gli Stati di dare attuazione a quanto contenuto nella decisione. Senonché si pose, fin da subito, il problema di come impedire che una sentenza emessa in violazione dei più banali diritti della difesa (il primo caso deciso dalla Corte Suprema¹⁸⁹ riguardò l'impiego di una forma di notificazione non idonea a garantire l'effettiva conoscenza della lite) divenisse eseguibile in tutti gli Stati Uniti. La soluzione fu, fin da subito, quella di negare la giurisdizione della corte statale adita in violazione dei principi fondamentali del giusto processo. Il seguito della vicenda giurisprudenziale¹⁹⁰ rafforzò quest'orientamento, grazie soprattutto all'introduzione del quattordicesimo emendamento alla Costituzione (che contiene la *due process clause*). In sostanza, i criteri fondamentali per determinare il giudice a cui spetta la giurisdizione (a livello statale, per la giurisdizione federale le regole sono diverse e un poco più precise) derivano dall'interpretazione giurisprudenziale del concetto di giusto processo, del quale è ritenuto parte il divieto di citare il convenuto davanti a un giudice che non presenti un sufficiente collegamento con la sua persona o con i suoi beni o che non sia, comunque, in condizione di assicurare una decisione giusta¹⁹¹.

Vi sono, dunque, almeno due relevantissime differenze che rendono difficile paragonare il sistema statunitense del mutuo riconoscimento a quello europeo. La prima, che può essere qui solo accennata per la sua enorme complessità, è la discrezionalità del giudice americano nell'affermare la giurisdizione. Anche senza entrare nei meandri di istituti di *common law* che comportano forme di declinatoria della giurisdizione con importanti elementi di discrezionalità giudiziale (come, per esempio, il *forum non conveniens*), è sufficiente lo sguardo più che fugace che si è dato ai criteri per affermare la giurisdizione stessa. In estrema sintesi e approssimazione, il provvedimento del giudice americano circola in quanto il giudice richiesto della sua esecuzione non neghi che il processo davanti al primo giudice abbia rispettato la *due process clause*. Il provvedimento del giudice europeo (tendenzialmente) circola in quanto il giudice che lo ha emesso non abbia declinato la giurisdizione secondo i criteri previsti dal regolamento 1215/2012 e il giudice richiesto dell'esecuzione non riscontri

¹⁸⁹ Si tratta del celeberrimo caso *Pennoyer v. Neff*, 95 US 714 (1878).

¹⁹⁰ Per cui si rinvia ai testi citati nella penultima nota.

¹⁹¹ Il manuale CASAD-RICHMAN, *op. cit.*, p. 81 sintetizza molto bene questi concetti, spiegati nel dettaglio nelle pagine successive, con le parole "*Minimum Contacts... Fair Play and Substantial Justice*" (puntini di sospensione nell'originale).

l'esistenza di una delle cause di diniego tassativamente previste dal regolamento e dalla legge nazionale (purché quest'ultima non sia incompatibile con il primo). Ciò è determinante per il sistema: flessibile, il primo, molto più rigido il secondo¹⁹²; il sistema europeo, in cui ha prevalso lo spirito continentale, accetta la circolazione in quanto vi sono regole ben incasellate, il modo di ragionare sulle due sponde dell'Atlantico è assai distante sul punto.

La seconda è l'origine storica. In Europa, grazie alla sostanziale fiducia che, nel secondo dopoguerra, un certo numero di Stati nutriva reciprocamente, anche grazie al riconoscimento dell'esistenza di alcuni principi fondamentali comuni, si addivenne alla stipulazione della Convenzione di Bruxelles, che iniziava il processo di allentamento delle barriere nazionali alla circolazione delle decisioni giudiziarie. Gradualmente, la citata Convenzione è stata dapprima assoggettata alla giurisdizione interpretativa della Corte, poi, qualche decennio dopo, trasformata in un regolamento, il quale è stato recentemente riformato nel senso di aumentare la facilità di circolazione dei provvedimenti¹⁹³. Negli ultimi anni, a questo si sono affiancati altri strumenti, fra i quali l'ingiunzione di pagamento europea, che per definizione circolano liberamente e i casi in cui è ammesso il rifiuto dell'esecuzione sono limitatissimi e, comunque, mai legati a norme di diritto nazionale. Negli Stati Uniti, il processo è stato inverso: si è fin da subito introdotto il principio *full faith and credit*, la cui portata è stata, in seguito, ridimensionata per non violare i principi fondamentali del giusto processo. In una frase, essi sono stati, dall'altro lato dell'oceano Atlantico, un (giusto) limite all'incondizionata libertà di circolazione delle sentenze, da questo lato il fondamento di un processo di integrazione.

Proprio in questo secondo elemento va colto il punto di maggior interesse della tesi dottrinale qui dibattuta. Non si scopre nulla di nuovo nello scrivere che il mutuo riconoscimento dei provvedimenti del giudice è legato a doppio filo all'esistenza di un substrato comune in tema di diritti fondamentali¹⁹⁴. Doppio filo nel senso che, da un

¹⁹² Da qui la proposta di DE CRISTOFARO, in in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 64 ss., di introdurre forme di flessibilizzazione della declinatoria di giurisdizione in Europa.

¹⁹³ Vedi *supra* in questo capitolo per vari cenni alle fasi storiche qui richiamate.

¹⁹⁴ Diffusamente, sul punto, lo stesso DE CRISTOFARO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., in vari loc. a pp. 52 ss., in part. pp. 69 ss. e ID., in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., in part. pp. 941 ss., ove l'analisi dell'integrazione dei principi C.E.D.U. nel sistema della Convenzione di Bruxelles. Vedi inoltre, *ex multis*, CONSOLO, in AA. VV., *Corti europee*, cit., pp. 82 ss., soprattutto per l'integrazione nel sistema dell'U.E. dei principi della giurisprudenza sulla C.E.D.U.; HESS, *The Integrating Effect*, cit. p. 9; KERAMEUS, *op. cit.*, pp. 920-921; SCHLOSSER, *op. cit.*, *passim*; TARZIA, *L'ordine europeo*, cit., p. 904; ID., *L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo*

lato, l'esistenza di una base comune di principi giuridici davvero irrinunciabili costituisce il presupposto per poter accettare la semplificazione o, addirittura, l'eliminazione delle procedure di *exequatur*. Dall'altro, la circolazione delle decisioni, se non fa opera di armonizzazione, almeno rafforza questa base comune di principi¹⁹⁵. Si potrebbe proseguire a lungo su questa strada, ma si finirebbe per ripetere cose già dette e scritte ben più autorevolmente.

Questo nesso fra norme fondamentali e circolazione delle decisioni non è nuovo alla cultura processuale europea, né al legislatore di Bruxelles. Al di là del suo funzionamento – per così dire – naturale, nel sistema della circolazione delle decisioni, esso è stato anche trasformato un metodo impiegato diffusamente nella legislazione processuale europea. Si tratta della tecnica delle *norme minime*, o *standard* minimi di tutela¹⁹⁶, un efficace strumento di armonizzazione, anche se questo non è, il più delle volte, il suo scopo dichiarato. Alcuni esempi di esso si ritrovano anche nel regolamento n. 1896/2006, come si dirà nel prosieguo. Una di esse valga, per ora, come esempio: la notificazione dell'ingiunzione¹⁹⁷, di cui agli artt. 13 e 14 (di fondamentale importanza anche ai fini dell'ammissibilità del *riesame in casi eccezionali* ai sensi dell'art. 20). La disciplina del procedimento notificatorio è lasciata al diritto nazionale dello Stato dove essa deve avere luogo, e al regolamento n. 1393/2007 (arg. ex art. 27), ma si dettano alcune norme minime ai fini della sua validità e, quindi, dell'efficacia dell'ingiunzione di pagamento. Ora, che la notificazione dell'ingiunzione sia una fase importante e delicata del processo monitorio è cosa nota a tutti, così come il fatto che essa è lo strumento principale per l'attuazione del principio del contraddittorio e per l'esplicazione del diritto di difesa dell'ingiunto. Lo Stato a cui è richiesta l'esecuzione forzata (e che non può rifiutarla, salve circostanze del tutto eccezionali, da cui è comunque esclusa qualsiasi possibilità di riesame nel merito, cfr. art. 22) è rassicurato dal fatto che, comunque, il convenuto non è stato privato del diritto di difesa. Di conseguenza, nessuno, a quanto consta, si è scandalizzato per il fatto che sia stato introdotto uno strumento che consente al giudice (in alcuni Paesi, a un ausiliario del

civile, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 1 ss.; di estremo interesse sul punto è, poi, tutta la seconda parte del volume di TROCKER, *La formazione*, cit., dedicata proprio al tema dei diritti fondamentali nella disciplina europea del processo.

¹⁹⁵ Come dimostrano gli studi, alcuni dei quali citt. alla nota che precede, che hanno evidenziato l'integrazione dei principi fondamentali, soprattutto di quelli derivanti dalla C.E.D.U., nel sistema del mutuo riconoscimento europeo.

¹⁹⁶ L'impiego degli *standard* minimi di tutela nella legislazione processuale europea è stato particolarmente studiato da BIAVATI, a partire dal suo libro *Europa e processo civile*, cit., pp. 35 ss.

¹⁹⁷ Vedi *infra*, cap. 3, par. 3.2.

magistrato o, addirittura, a un computer) di uno Stato membro di emettere un provvedimento potenzialmente eseguibile ovunque nell'Unione europea.

La finalità di queste norme minime non è quella di armonizzare (come, del resto, non lo è quella diretta del regolamento), ma di tutelare i diritti fondamentali di una delle parti. Sembra, tuttavia, abbastanza evidente che gli auspici del legislatore europeo non si fermino qui. Se, come si auspica a Bruxelles, il procedimento ingiuntivo europeo diverrà di uso corrente nella prassi e parte della cultura di base degli studiosi del processo civile, allora queste norme potrebbero un giorno contribuire alla formazione di una serie di principi comuni sulla base dei quali la notificazione transnazionale sarà considerata accettabile in tutti gli Stati europei, il che è, poi, l'effetto perseguito anche dal regolamento n. 1393/2007. Diversi altri esempi si potrebbero formulare, su questo come su altri regolamenti, ma conviene piuttosto proseguire oltre. Mette, tuttavia, conto segnalare che l'uso delle *norme minime* non sia invalso soltanto per il rispetto dei principi fondamentali, anche se questo è il loro terreno d'elezione, ma sia una tecnica utilizzabile per pressoché ogni istituto.

3.3 L'autonomia procedurale e l'*unità nella diversità*

Com, è noto, *unità nella diversità* è il motto dell'Unione europea¹⁹⁸. Esso è un ossimoro, ma non rappresenta una realtà ossimorica, perché nel disegno europeo i due aspetti si integrano e si influenzano reciprocamente. Il settore del processo civile è un ottimo esempio di questa realtà: un estremo è, qui, rappresentato dalle spinte convergenza dei sistemi, attraverso vari meccanismi che conducono all'armonizzazione, all'unificazione e al mutuo riconoscimento, che della prima è anche un veicolo. Su questi aspetti già molte parole si sono dette, anche se molte altre potrebbero esserlo.

Il secondo estremo (la *diversità*) si ritrova in quello che è stato chiamato principio dell'autonomia procedurale¹⁹⁹. Di esso non vi è traccia nei trattati, con la

¹⁹⁸ Vedi, per cenni in proposito, il suo sito istituzionale http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/motto/index_it.htm. Nel senso di collegarlo all'autonomia procedurale già GALETTA, *op. cit.*, pp. 92 ss., che vedi per ulteriori riferimenti nel senso della tendenza intrinseca del sistema europeo a costituire un fattore di integrazione.

¹⁹⁹ Su di esso esiste una vastissima letteratura in varie lingue. Senza pretesa di completezza, vedi ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., pp. 372 ss.; BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., pp. 9, 36, 167-171; CARANTA, *op. cit.*, *passim*; GALETTA, *op. cit.*; GRECO, *A proposito dell'autonomia procedurale degli Stati membri*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2014, pp. 1 ss.; HAAPANIEMI, in ERVO, GRÄNS, JOKELA (a cura di), *op. cit.*, pp. 102 ss.; KAKOURIS, *Do the Member States Possess Judicial Procedural "Autonomy"?*, in 34 *CMLRev*, 1997, pp. 1389 ss.; MCKENDRICK, *Modifying Procedural Autonomy: Better Protection for Community Rights*, in *Eur. Rev. Private Law*, 2000, pp. 565 ss.; PRECHAL, *Community Law in National Courts: the Lessons from Van Schijndel*, in 35 *CMLRev*, 1998, pp. 681 ss.; PRECHAL-SHELKOPLYAS,

conseguenza che non esiste, in letteratura, una definizione di esso che sia precisa e universalmente accettata. Normalmente, esso è fatto risalire alla complessa e lunghissima vicenda, già accennata²⁰⁰, che ebbe inizio con le decisioni *Rewe* e *Comet*: per riepilogare la teoria alla sua base, gli Stati membri devono assicurare che il diritto europeo trovi applicazione all'interno dei rispettivi ordinamenti nazionali. I cittadini devono avere la possibilità di far valere i propri diritti derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea all'interno del proprio ordinamento nazionale, tale possibilità deve essere effettiva e deve essere disponibile a parità di condizioni rispetto ai diritti soggettivi derivanti dall'ordinamento nazionale²⁰¹. Gli Stati membri, sono, tuttavia, liberi di tutelare i diritti di fonte europea con le procedure che preferiscono, purché esse superino il *test* dell'effettività e dell'equivalenza.

Procedure – si badi bene – non solo processi. Il giurista italiano (e non solo), poco avvezzo a discutere di “procedure” come strumento di tutela dei diritti soggettivi, probabilmente avverte una cacofonia nel sentir discorrere in questi termini anziché in quelli più nobili del “diritto processuale”. S'impone, quindi, una precisazione terminologica: quando, nel contesto europeo, si parla di procedura non si sta discettando di minuzie procedimentali, ma di tecniche di attuazione dei diritti, di sanzioni *lato sensu*²⁰², di strumenti per conseguire l'*enforcement of rights: remedies*, ma non solo²⁰³.

National Procedures, Public Policy and EC Law. From Van Schijndel to Eco Swiss and Beyond, in *Eur. Rev. Private Law*, 2004, pp. 589 ss.; SAGGIO, *Incidenza della giurisprudenza*, cit., *passim*; STORSKRUBB, *op. cit.*, pp. 14 ss.; VAN GERVEN, *Of Rights*, cit., *passim*; ID., *Bridging the Gap*, in part. pp. 690 ss.; VITALE, *Diritto processuale nazionale e diritto dell'Unione europea. L'autonomia procedurale degli Stati membri in settori a diverso livello di "europeizzazione"*, Catania, 2010. È particolare la posizione di CANNIZZARO, *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione europea*, in *Dir. Unione europea*, 2008, pp. 447 ss., secondo il quale vi è un conflitto fra due opposti orientamenti della Corte di giustizia, difficilmente conciliabili fra di loro, uno dei quali afferma l'autonomia processuale, l'altro i principi del primato e dell'effetto diretto. Secondo tale ultimo a., per la valutazione dei rapporti fra i sistemi processuali nazionali e il diritto dell'Unione europea, la Corte di giustizia si è ispirata a una visione “integrazionista”, la quale “*tende a concepire la normativa sostanziale comunitaria e la normativa processuale degli Stati membri come parti di un'unica esperienza giuridica nella quale il diritto nazionale diventa strumento di garanzia del diritto comunitario assicurandone la coerenza ordinamentale*”, a scapito di una diversa visione “internazionalista”, secondo cui “*le posizioni soggettive derivanti dal diritto comunitario, pur se destinate ad operare negli ordinamenti nazionali, non si integrano in essi ma si impongono piuttosto dall'esterno dell'ordinamento dello Stato*”. La tesi non è del tutto condivisibile: infatti, affermare che l'autonomia procedurale si pone in antitesi con il primato del diritto europeo significa sostenere l'esistenza di un principio di diritto dell'Unione europea secondo il quale gli Stati possono liberamente impedire ai singoli di far valere il diritto sostanziale di fonte europea, che deve essere conciliato con il primato; il che è un po' come dire che, in generale, il processo, anziché essere strumento di attuazione del diritto sostanziale, può legittimamente impedirne l'applicazione. In realtà i limiti all'autonomia procedurale sono connaturali alla sua esistenza, in quanto la legittimano.

²⁰⁰ Vedi *supra*, 1.2.

²⁰¹ Sul principio di equivalenza, su una linea di pensiero in larga parte condivisibile (a partire dal titolo), è interessante, anche se limitata agli aspetti amministrativistici del problema, l'opera di TORCHIA, *Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo*, Bologna, 2006.

²⁰² Usa il termine “sanzioni” in senso lato per descrivere il problema GALETTA, *op. cit.*, pp. 14 ss.

Si tratta di un termine tradotto letteralmente da vari ordinamenti nazionali, in cui ha significati differenti, parzialmente desemantizzato e riproposto come grande insieme che comprende un numero enorme di strumenti, fra i quali rientrano soprattutto quelli ricompresi nelle due categorie del processo giudiziario e del procedimento amministrativo. Ciò crea una certa commistione tra strumenti nati con finalità intrinsecamente diverse, la desiderabilità della quale è dibattuta²⁰⁴. Si potrebbe altresì discutere del fatto che ciò sia, e in che misura, compatibile con il diritto costituzionalmente protetto, ma anche di fonte anche sovranazionale, di azione davanti a un giudice inteso in senso stretto, ma per trarre delle conclusioni sul punto occorrerebbe scrivere un altro volume.

L'autonomia procedurale non ha, in realtà, una propria autonomia giuridica e dogmatica, ma è, piuttosto, un prodotto dell'elaborazione di altri principi del diritto primario europeo. Diversi anni fa, in un articolo tanto autorevole quanto criticato, si era tentato di dimostrare che l'autonomia procedurale degli Stati membri non esiste²⁰⁵: secondo l'a., giudice della Corte di giustizia dal 1983 al 1997, dalla giurisprudenza di Lussemburgo si ricava più un dovere dei giudici e dei legislatori nazionali di adattare i propri ordinamenti alle esigenze di effettività del diritto sostanziale europeo che non una qualche autonomia dei primi rispetto al secondo. In realtà, concludeva l'a., esiste un'autonomia tra le istituzioni nazionali e quelle dell'Unione, ma il diritto processuale (forse *rectius* procedurale, cioè inteso nel senso poc'anzi accennato) è del tutto sottomesso a quello europeo. Pressoché tutti gli altri studiosi che si sono occupati del problema muovono forti critiche all'impostazione di KAKOURIS, che ebbe, comunque, il grande merito di portare validi argomenti in grado di fomentare il dibattito sul punto. Una delle osservazioni che coglie maggiormente nel segno è quella secondo cui questa impostazione è foriera di un'enorme incertezza del diritto, lasciando nelle mani della giurisprudenza della Corte di giustizia il potere di emendare qualsiasi norma processuale nazionale *ex post* sulla base di una vicenda concreta²⁰⁶.

²⁰³ Emblematico è il titolo del magistrale scritto di VAN GERVEN, *Of Rights, Remedies and Procedures*, cit., che vedi per l'originale impostazione dell'a. sul punto.

²⁰⁴ Vedi per tutti BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., p. 167 ss. Nell'ultimo capitolo dell'opera, l'a. si chiede se si vada verso una sorta di "tramonto del diritto processuale", dandosi infine, condivisibilmente, una risposta negativa, che presuppone, però, un considerevole cambiamento del modo tradizionale di intendere il processo civile.

²⁰⁵ KAKOURIS, *op. cit.*, *passim*.

²⁰⁶ In tal senso vedi soprattutto MCKENDRICK, *op. cit.*, p. 570. L'articolo non promuove, tuttavia, l'autonomia procedurale, ma, anzi, conclude nel senso dell'opportunità di incrementare considerevolmente i vincoli comunitari in termini di *standard* di tutela dei diritti.

Il c.d. principio dell'autonomia procedurale è, in fondo, uno dei risultati della contemporanea applicazione del principio delle competenze d'attribuzione²⁰⁷ (art. 5 TUE), in forza del quale l'Unione può legiferare solo in presenza di una competenza specifica attribuita dai Trattati e il carattere della residualità spetta agli ordinamenti statali, con quelli della prevalenza del diritto europeo e di leale cooperazione (quest'ultimo nell'art. 4 TUE). Esso, si è affermato, costituisce espressione della sussidiarietà in senso lato, cioè non tanto di quella codificata nell'art. 5.3 TUE, ma di una logica immanente all'ordinamento europeo²⁰⁸. La competenza a regolare i procedimenti spetta agli Stati – evidenzia un'autrice – ma essa è “funzionalizzata” all'effettiva attuazione del diritto europeo²⁰⁹.

L'autonomia procedurale, nell'affermare una competenza nazionale stretta tra i vincoli derivanti dalla necessità di effettiva attuazione del diritto europeo costituisce, invero, il ponte tra le tradizioni nazionali e l'integrazione europea. Da un lato, si dice un'ovvietà nel riconoscere il ruolo fondamentale delle culture e delle vicende storiche nazionali nella formazione delle norme che regolano il processo e, più in generale, la tutela dei diritti a opera di organismi pubblici (*in primis*, di quelli giurisdizionali)²¹⁰. Le tradizioni nazionali, come ci è stato fatto giustamente notare anche da osservatori esterni²¹¹ e com'è implicito nello stesso motto e nella costruzione europea, costituiscono un enorme patrimonio culturale, che da secoli è una fucina del diritto e dei suoi mutamenti a livello mondiale. D'altronde, mentre sembra che sia la storia di ciascun Paese europeo a determinare la gelosia di ciascun Paese delle proprie tradizioni, a costituire il massimo ostacolo allo sviluppo di un (più o meno ampio) diritto processuale comune, in realtà la storia dimostra l'esatto contrario. Non è, infatti, necessario approfondire oltremodo la storia giuridica europea per giungere alla conclusione che il diritto processuale è, da secoli, uno dei maggiori vettori delle influenze reciproche fra gli Stati europei: non solo le codificazioni, ma basti ricordare, vari secoli prima, l'influenza che ebbe il processo romano-canonico sullo sviluppo di diritti processuali

²⁰⁷ GRECO, *op. cit.*, p. 2.

²⁰⁸ È, questa, la tesi di fondo dell'opera di VITALE, *op. cit.*, *passim*.

²⁰⁹ Come emerge da tutta l'opera di GALETTA, *op. cit.*, a partire dal titolo e *passim*. Vedi le pp. 12 ss. per la derivazione dell'autonomia procedurale dal principio delle competenze di attribuzione.

²¹⁰ Sul punto si potrebbe citare una letteratura immensa, ma d'altro canto si tratta di un assunto unanimemente riconosciuto. Vedi, comunque, osservazioni assai interessanti sul punto nei due saggi di TARUFFO, *Dimensioni transculturali della giustizia civile* e *Note sulla dimensione transnazionale delle controversie civili*, entrambi in ID., *Sui confini*, cit., pp. 11 ss. e 99 ss.

²¹¹ Osservava nel 1997, con occhi americani, JUENGER, *op. cit.*, p. 933, che “*not only do these structural differences impede harmonization, but to sacrifice such diversity may be undesirable because it would deprive Europe of its Brandeisian laboratory*”.

atti a regolare la risoluzione delle controversie in luoghi dove le differenze erano (e in parte sono ancora) abissali²¹².

L'utopia, o l'errore, a seconda di come lo si vuole vedere, sta allora nel dimenticare le sagge parole di SCHUMANN, più volte citate, e pretendere di compiere un processo storico con un colpo di spugna. Erano, probabilmente, ben consapevoli i redattori del progetto Storme delle sue velleità utopistiche: d'altro canto, la storia ha dimostrato come gli sforzi impiegati per produrlo siano stati tutt'altro che vani. Tornando, quindi, al tema dell'autonomia procedurale, questo evanescente principio è in realtà espressione di un potentissimo strumento di armonizzazione: si lascia che ciascuno Stato membro applichi le proprie tecniche di attuazione dei diritti, i quali, però, almeno quelli di derivazione europea, sono unici per tutti. L'armonizzazione, quindi, non è più l'obiettivo diretto della legislazione europea, imposto con la forza a tradizioni recalcitranti, ma è l'effetto della combinazione di vari meccanismi più o meno volontariamente orditi dai costruttori dell'edificio europeo.

Si è, fin qui, detto dell'autonomia procedurale degli Stati nell'attuazione del diritto sostanziale europeo. In questo campo, la separazione è più netta: i Trattati conferiscono all'Unione una competenza sostanziale e, una volta che questa abbia emanato la legislazione nel settore, gli Stati devono assicurarle la massima effettività possibile e tutelare i diritti da essa derivanti al pari di quelli che scaturiscono dall'ordinamento nazionale. Normative come quella oggetto di questo studio si spingono oltre. Si è già detto che l'art. 26 del regolamento n. 1896/2006 lascia che sia il diritto processuale nazionale a disciplinare tutte le questioni non trattate *ex professo* nelle disposizioni regolamentari. In questo modo, si arriva ad applicare espressamente una quota di autonomia procedurale a norme che già di per sé hanno natura processuale: quello che non è stato unificato, può essere autonomamente disciplinato dagli Stati membri²¹³. Occorre, tuttavia, che gli ordinamenti nazionali assicurino la massima effettività alla normativa europea, oltre, naturalmente, alla parità di trattamento,

²¹² Vedi, per queste osservazioni e una loro più approfondita argomentazione, lo studio del processualcivilista e storico olandese VAN RHEE, *Civil Procedure: a European Ius Commune?*, in *Eur. Rev. Private Law*, 2000, pp. 589 ss. Vedi anche VAN GERVEN, *A Common Law for Europe*, cit., pp. 488 ss. In proposito, è interessante l'osservazione di SCHWARTZE, *Enforcement of Private Law: The Missing Link in the Process of European Harmonisation*, in *Eur. Rev. Private Law*, 2000, p. 137 che, per confutare l'affermazione secondo cui le tradizioni nazionali sarebbero il maggior ostacolo all'armonizzazione processuale, rileva che, in Germania, il diritto processuale è stato unificato prima di quello sostanziale.

²¹³ Il che, giova ricordarlo, ha indotto alcuni Stati membri a emanare normative di adattamento del proprio sistema giuridico per integrarvi al meglio le norme regolamentari. Vedi PANCALDI, *Regolamenti comunitari*, cit., pp. 1322 ss.

quest'ultima oggetto, come si vedrà, di specifica disciplina. In che modo ciò si realizzi nell'ordinamento italiano, sarà oggetto di studio nei prossimi capitoli. Occorre, ora, compiere un ultimo passo prima di considerare conclusa questa fase della ricerca e procedere oltre.

3.4 L'armonizzazione come effetto: il compito storico dei procedimenti unificati

Poc'anzi si è sostenuto che l'autonomia procedurale costituisce un formidabile fattore di armonizzazione. L'affermazione può giustificarsi con uno degli esempi più noti nella letteratura sullo sviluppo del diritto processuale europeo. Si ricorderà²¹⁴ che con la celeberrima sentenza *Factortame* la Corte di giustizia aveva imposto al Regno Unito di ammettere la concessione di provvedimenti cautelari anche contro la Corona (cioè, contro gli atti del potere esecutivo), in contrasto con un'antica norma della *common law*, che ciò vietava. Ciò accadeva nel 1990, e in quello stesso anno la sentenza di Lussemburgo trovava applicazione da parte della *House of Lords*, in una complessa decisione che rivisitava un principio storico del diritto costituzionale inglese²¹⁵. Pochi anni dopo la questione era destinata a riproporsi davanti all'(allora) massimo organo giurisdizionale inglese, in un caso che, tuttavia, riguardava l'applicazione di norme di diritto puramente interno. Lord WOOLF, estensore dell'opinione unanimemente approvata dal collegio²¹⁶, non esita a richiamare il precedente *Factortame* per fondare una pronuncia che afferma la giurisdizione delle Corti per l'emanazione di *injunctions* in via cautelare contro funzionari della Corona e, di conseguenza, la possibilità di condannare per *contempt of court* un ministro che non aveva rispettato gli ordini del giudice, in un caso, come si è già accennato, deciso sulla base del diritto sostanziale nazionale.

La giurisprudenza *Factortame* era nata proprio sulla base dei limiti intrinseci all'autonomia procedurale degli Stati membri, in quanto la Corte di giustizia aveva giudicato incompatibili con il diritto europeo i limiti soggettivi di applicabilità della tutela cautelare nel Regno Unito. Quest'ultimo non aveva nessun obbligo di applicare i medesimi principi a una controversia di mero diritto interno, eppure la tensione

²¹⁴ Si è trattato del tema *supra*, 1.2.

²¹⁵ *Reg. v. Secretary of State for Transport, Ex parte Factortame Ltd.* [1990] 2 A.C. 85.

²¹⁶ *In re M. on appeal from M. v. Home Office* [1994] 1 A.C. 377. Sull'importanza di questa decisione per il diritto processuale europeo vedi, tra gli altri, MCKENDRICK, *op. cit.*, p. 585 e VAN GERVEN, *Bridging the Gap*, cit., p. 701.

dell'ordinamento giuridico verso la propria coerenza interna diede luogo a questa soluzione²¹⁷. In effetti, avrebbe avuto poco senso statuire che il rimedio cautelare è dato a tutela di un diritto derivante dall'ordinamento europeo, ma non di uno derivante da quello interno. In questo modo, il sistema dell'autonomia procedurale, con i suoi limiti intrinseci, agisce da fattore armonizzante²¹⁸, attraverso la mediazione del principio di uguaglianza, caposaldo della moderna cultura giuridica occidentale e perno della coerenza interna degli ordinamenti.

La situazione che emerge sembra quasi paradossale: il diritto europeo incide sugli ordinamenti giuridici azionali, dando luogo a forme di c.d. discriminazione alla rovescia, per cui i diritti che derivano da fonti europee possono trovare miglior tutela rispetto a quelli di mera origine nazionale. Tale situazione, tuttavia, porta con sé l'effetto di indurre, tramite l'operare di principi giuridici basilari riconosciuti da tutti gli ordinamenti europei (in particolare, del principio di uguaglianza), forme di ravvicinamento assai meno violento, e per questo assai meno osteggiato, di quello imposto per via legislativa da un giorno a quello successivo.

Tali considerazioni possono, *mutatis mutandis*, essere trasferite anche sul piano dei regolamenti europei, in particolare su quelli c.d. di seconda generazione. Per ovvie ragioni, ci si focalizzerà ora su quello specificamente oggetto di studio. Infatti, pare che le conclusioni cui si è appena giunti siano idonee a fornire una spiegazione più profonda (che si aggiunge, si badi bene, e non si sostituisce a quella letterale) del significato del considerando n. 10 del regolamento n. 1896/2006²¹⁹. Esso prevede che lo strumento apprestato non prenderà il posto dei procedimenti previsti, per il medesimo scopo, dal

²¹⁷ VAN GERVEN, *Bridging the Gap*, cit., p. 701-701 esprime lo stesso concetto affermando che l'omogeneità interna è desiderabile per qualsiasi ordinamento e, pertanto, è uno dei criteri fondamentali dell'interpretazione giudiziale della legge, non solo inglese.

²¹⁸ Soprattutto attraverso la giurisprudenza della Corte di giustizia. In proposito, CARANTA, *op. cit.*, 718, nell'aderire alla teoria per cui si sta, in tal modo, riformando una sorta di *ius commune* della tutela giurisdizionale dei diritti in Europa, evidenzia come in diversi casi i *remedies* offerti dalle Corti nazionali non siano più, in realtà, di origine nazionale. Vedi anche TULIBACKA, *op. cit.*, pp. 1539 ss., che evidenzia il ruolo propositivo dell'Unione, soprattutto della Corte di giustizia, nell'incentivare l'armonizzazione senza imporre regole troppo rigide e, se la si è ben intesa, nello stesso senso VITALE, *op. cit.*, pp. 265-267. In parte diversa (soprattutto sotto il profilo terminologico) la visione di BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., in part. pp. 36 ss., dove si spiega il fenomeno in termini di *standard* minimi di tutela armonizzati, oltre i quali regna l'autonomia degli Stati membri. In termini di *standard* ragiona anche MCKENDRICK, *op. cit.*, *passim* ma in part. pp. 585 ss., dove si auspica un sempre maggior innalzamento di essi, onde dar luogo a una maggiore armonizzazione.

²¹⁹ Lo si riporta di seguito per comodità del lettore: "Il procedimento previsto dal presente regolamento dovrebbe costituire un mezzo supplementare e facoltativo per il ricorrente, che rimane libero di avvalersi delle procedure previste dal diritto nazionale. Pertanto il presente regolamento non sostituisce né armonizza i meccanismi vigenti di recupero dei crediti non contestati previsti dalla legislazione nazionale".

diritto nazionale. Si dice a chiare lettere che l'armonizzazione non è l'obiettivo del regolamento, o per lo meno non lo è in via diretta; ne consegue il dovere degli Stati si limita a mettere a disposizione il procedimento monitorio europeo e di renderlo effettivo. Dire, tuttavia, che gli Stati membri non sono tenuti a emanare una normativa di attuazione (anche se in alcuni casi sarebbe auspicabile che lo facessero, per colmare delle evidenti lacune), non significa che l'armonizzazione non sia perseguita quale effetto. Dall'analisi fin qui compiuta, infatti, emerge che in almeno tre diversi modi la tutela monitoria europea potrà influenzare gli ordinamenti nazionali. In primo luogo, lo stesso procedimento monitorio europeo potrebbe dar luogo a una discriminazione alla rovescia qualora si dimostrasse più efficiente dei procedimenti alternativi che gli ordinamenti nazionali mettono a disposizione. Sulla stessa linea, le soluzioni che la dottrina e le corti saranno chiamate a elaborare per risolvere i non pochi problemi che il regolamento crea a livello interpretativo potrebbero dare dei validi suggerimenti per il miglioramento del processo nazionale, o almeno dei procedimenti monitori, sulla falsariga di quanto avvenne nel caso *Factortame*. Infine, si tratta di uno dei casi in cui, in seguito all'unificazione del procedimento, si è disposta l'abolizione totale dell'*exequatur*. Difficilmente questo potrà portare, nel caso di specie, a qualche forma di (ulteriore) armonizzazione processuale, giacché il procedimento è già in larga misura unificato. Ciò non toglie, però, che nei processi di opposizione ci si possa trovare a discutere di obbligazioni (essenzialmente contrattuali) sorte secondo un diritto diverso da quello del foro, il che potrebbe agevolare la circolazione dei modelli sostanziali e far emergere esigenze di armonizzazione del diritto sostanziale, qualora emergessero casi in cui si presentano frequenti criticità nell'applicazione transnazionale di taluni istituti.

Si cercherà, nei prossimi capitoli, di verificare se tali situazioni si siano verificate, o siano in procinto di verificarsi, nel nostro ordinamento. In conclusione a questa prima parte della ricerca, può osservarsi come il sistema europeo sia riuscito a trasformare, nel settore della giustizia civile, il principio delle competenze di attribuzione in un ulteriore tassello dell'integrazione europea. Si sono, così, determinati due considerevoli vantaggi. In primo luogo, come si è già detto, la limitazione delle competenze processuali ha ostacolato una fretta eccessiva nel portare avanti misure di armonizzazione dei sistemi nazionali, che avrebbero probabilmente incontrato fenomeni di rigetto da parte dei giuristi dei vari Paesi, ciascuno figlio della propria storia e tradizione giuridica. In secondo luogo (il che è un'altra faccia della stessa medaglia) si consente alle istituzioni europee di procedere per gradi. La frammentarietà della

legislazione²²⁰ consente di intervenire con intensità diversa a seconda delle possibilità (e dalle opportunità politiche) offerte dalle singole aree in cui si agisce. Essa è possibile solo in quanto non vi è la necessità di offrire un sistema completo di tutela giurisdizionale, ma il diritto sostanziale trova già il suo strumento attuativo nei diritti processuali nazionali. Il legislatore europeo può, per così dire, concedersi il lusso di disciplinare solo alcune aree, dove l'intervento appare economicamente più urgente e politicamente più opportuno, cosa che, naturalmente, non può fare il legislatore dotato di una competenza residuale, che in questo modo darebbe luogo a gravissimi vuoti di tutela. Si ritorna, in questo modo, alla più volte citata dichiarazione di SCHUMANN, che giustamente prefigurava un'integrazione europea lunga e per tappe. Non è questa la sede per esaminare gli scenari politici futuri e chiedersi fino a dove si spingerà il processo di unificazione europea, né è ancora tempo di dire se il procedimento monitorio europeo sarà un giorno parte di un codice di procedura civile europeo. Al momento, non si può nemmeno dire con certezza se ciò sia, o meno, auspicabile. L'ipotesi, però, va formulata, nella certezza che quanto compiuto fino a ora sia parte di un processo storico destinato, con ogni probabilità, a futuri notevoli sviluppi e che, comunque, appare assai difficilmente reversibile.

²²⁰ La quale, tuttavia, non è casuale, ma, come si è visto, consegue a una precisa programmazione. Sia consentito riprendere l'impietoso paragone di BIAVATI, *La realizzazione dello spazio giudiziario europeo*, cit., p. 185: "il metodo dei programmi è di particolare interesse per il giurista italiano, che non vi è abituato nel diritto interno e che solitamente conosce un flusso normativo casuale ed impreveduto, se non contraddittorio".

CAPITOLO II

CARATTERI GENERALI DEL PROCEDIMENTO MONITORIO EUROPEO NEL RAPPORTO CON L'ORDINAMENTO ITALIANO

1. I criteri interpretativi generali

Dopo avere studiato l'origine del regolamento n. 1896/2006 dalla prospettiva dell'evoluzione europea, è giunta l'ora di guardare lo strumento processuale dal punto di vista dell'interprete italiano, facendo, tuttavia, tesoro dei risultati della prima parte di questa ricerca. Occorre, ora, indagare l'applicazione della normativa che regola il procedimento monitorio europeo nel nostro ordinamento. Per fare ciò si deve sempre tenere presente il rapporto che sussiste tra la normativa regolamentare e l'ordinamento nazionale: come si è già detto alla fine del capitolo precedente, la diretta applicabilità delle disposizioni di fonte europea si accompagna a una considerevole lacunosità delle medesime.

Trattandosi di legislazione dell'Unione europea, la competenza interpretativa spetta alla Corte di giustizia a norma dell'art. 19, par. 3, TUE ed è, in particolare, esercitata con il noto meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE. Non vi sono molte pronunce della Corte sul regolamento in esame¹; d'altronde, non può stupire che la tendenza della giurisprudenza di Lussemburgo vada nel senso di ritenere la massima esaustività possibile delle disposizioni regolamentari. Soltanto ove si riscontri una vera lacuna normativa, non componibile neppure in via interpretativa, è ammessa la ricerca della soluzione al di fuori di esse, nell'ordinamento nazionale. In nessun caso, però, si ammette che la norma nazionale integri quella europea: la prima può soltanto riempire uno spazio lasciato vuoto dalla seconda.

Un esempio può essere d'aiuto a illustrare meglio l'atteggiamento della Corte, che è, poi, quello che si impone agli interpreti nazionali, come si vedrà in varie occasioni. Nel primo caso di rinvio pregiudiziale di interpretazione del regolamento n.

¹ Per ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 148-149, nota 18, la scarsità dei rinvii pregiudiziali è principalmente dovuta al fatto che la presentazione dell'opposizione (purché ammissibile) rende irrilevante l'ingiunzione e i suoi vizi, che potrebbero altrimenti essere oggetto di un rinvio pregiudiziale in sede di procedimento ordinario in contraddittorio.

1896/2006², sollevato da un giudice polacco, il giudice chiedeva innanzitutto se potesse onerare il ricorrente dell'integrazione della domanda, mediante indicazione del valore della controversia in valuta polacca, così come prescritto dal diritto nazionale al fine della liquidazione delle spese processuali. La Corte afferma che gli ordinamenti nazionali non possono introdurre ulteriori requisiti di forma-contenuto della domanda di ingiunzione, giacché altrimenti ne risulterebbe frustrato l'obiettivo di unificazione del procedimento (punti 30-31): occorre, in proposito, anticipare, ma sul punto si ritornerà, che i requisiti di cui all'art. 7 del regolamento sono previsti a pena di inammissibilità, sicché se l'attore, eventualmente dietro invito del giudice a integrare la domanda, omette alcuna delle informazioni richieste, ne ottiene senz'altro il rigetto. Allo stesso tempo, la Corte considera (punto 33) che la quantificazione delle spese processuali avviene in conformità al diritto nazionale. Ne consegue che il giudice, secondo il criterio dell'autonomia procedurale, è libero di procurarsi l'informazione necessaria (cioè il valore della causa in moneta locale) secondo il proprio diritto processuale, purché nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività. A norma del primo, le modalità di determinazione delle spese non devono essere meno favorevoli rispetto a una controversia interna analoga. Per il secondo, le norme (nazionali) sulla liquidazione non devono implicare né eccessivi ritardi nell'emissione dell'ingiunzione, né il suo rifiuto (punti 34-36).

Ribadita, quindi, l'assoluta centralità di questi criteri, che spesso comportano più un asservimento del diritto nazionale a quello europeo che non l'autonomia del primo dal secondo, anche per il regolamento oggetto di questo studio, conviene senz'altro prenderli come guide per tutto il lavoro interpretativo da svolgere e quindi iniziare la trattazione proprio da essi.

1.1 Il principio di equivalenza e il carattere facoltativo

Si può dire, senza tema di smentite, che il principio di equivalenza permea tutta la struttura del procedimento monitorio europeo. Come si è appena ricordato, esso costituisce un criterio interpretativo e applicativo fondamentale delle disposizioni regolamentari, ma ciò non è nulla di nuovo: si tratta di uno dei due requisiti

² Sentenza Szyrocka, C-215/11, EU:C:2012:794 (s.m. in *Int'l Lis*, 2012, p. 32, con nota adesiva di ROMANO, *Prime opinioni della Corte di giustizia in materia d'ingiunzione di pagamento europea*). Vedi *infra*, cap. 3, par. 1.1, per ulteriori considerazioni sul merito della decisione e sulla seconda questione, qui omessa.

fondamentali individuati dalla Corte di giustizia fin dalla giurisprudenza *Rewe* e *Comet*³, in base ai quali il diritto europeo si rapporta con gli spazi di autonomia lasciati agli ordinamenti nazionali. Non si tratta qui, però, soltanto del criterio astratto delineato dalla giurisprudenza di Lussemburgo. Nel tessuto normativo del regolamento n. 1896/2006 vi sono, al contrario, diverse tracce concrete del principio di equivalenza. Almeno due macroscopici esempi possono essere proposti, sulla base di disposizioni regolamentari che saranno oggetto di specifica analisi nel prosieguo del lavoro.

Il primo e più rilevante è rappresentato dalle disposizioni delle quali consiste la c.d. abolizione dell'*exequatur* e più in generale la disciplina dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione europea⁴. L'approccio del legislatore europeo al tema è ben chiaro fin dall'*incipit* del Considerando n. 27, che reca: “*un’ingiunzione di pagamento europea emessa in uno Stato membro e divenuta esecutiva dovrebbe essere trattata, ai fini dell’esecuzione, come se fosse stata emessa nello Stato membro in cui viene richiesta l’esecuzione*”, senza necessità di forme di controllo e ferma restando l'autonomia degli Stati membri nel disciplinare il processo esecutivo in senso stretto. Ciò è ribadito e specificato negli artt. 19 e 21 del Regolamento, il primo dei quali è significativamente rubricato “*Abolizione dell’exequatur*”. In essi, in particolare, non si definisce cosa comporti l'esecutorietà dell'ordine del giudice, ciò che è rimesso alla legge dello Stato membro richiesto dell'esecuzione, ma si specifica che quest'ultima deve avvenire “*alle stesse condizioni di una decisione esecutiva emessa*” in tale Stato⁵. A tali norme si

³ Su cui v. *supra*, cap. 1, paragrafi 1.2 e 3.3.

⁴ Sugli aspetti tecnici relativi all'efficacia esecutiva dell'ingiunzione europea v. *infra*, cap. 3, paragrafo 5. Il tema è, naturalmente, trattato in tutte le opere che si occupano del procedimento in esame. Vedi, in particolare, per gli aspetti qui in rilievo, CARRATTA, *Il nuovo procedimento europeo fra luci ed ombre*, in ID., *Verso il procedimento*, cit., pp. 30 ss.; BIAVATI, *Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 329 ss., che con espressione eloquente sottolinea che l'art. 19 raccoglie “*il senso globale dell'intero regolamento*”; diffusamente sull'abolizione dell'*exequatur* FARINA, *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012, di cui vedi in particolare, per il reg. n. 1896/2006, le pp. 57 ss.; FERRAND, *L'injonction de payer européenne est arrivée*, in *Droit et procédures*, 2007, p. 69; GARCÍA CANO, *Estudio*, cit., pp. 223 ss.; GÓMEZ AMIGO, *El proceso monitorio europeo*, in AA. VV., *Tutela judicial del crédito en la Unión europea*, in DE LA OLIVA SANTOS (dir.), SENÉS MOTILLA-VEGAS TORRES (coord.), *Derecho procesal civil europeo*, III, Cizur Menor, 2011, pp. 160 e 209 ss.; KRAMER, *Enhancing Enforcement in the European Union. The European Order for Payment Procedure and Its Implementation in the Member States, Particularly in Germany, the Netherlands, and England*, in VAN RHEE-UZELAC (a cura di), *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*, Antwerp-Oxford-Portland, 2010, p. 27; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., pp. 201 ss.; ID., in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 449 ss. e 456 ss.; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 193 ss.

⁵ Così l'art. 21, primo paragrafo, del regolamento n. 1896/2006.

aggiunge il divieto⁶, imposto allo Stato richiesto dell'esecuzione, di pretendere dal richiedente il versamento di cauzioni o la prestazione di garanzie per il solo fatto di essere straniero o di non essere domiciliato o residente in tale Stato. Di conseguenza, l'interprete chiamato a colmare le lacune lasciate dal regolamento quanto al passaggio alla fase esecutiva e al suo sviluppo, dovrà innanzitutto partire dal presupposto che si trova di fronte a un provvedimento giudiziale totalmente equivalente a uno emesso da un organo giurisdizionale dello Stato interessato a favore di un soggetto cittadino e domiciliato nel medesimo.

Il secondo esempio di un caso in cui la disciplina regolamentare interseca il principio di equivalenza, riguarda le “*spese di giudizio*”⁷, aspetto senz'altro meno importante di quello appena menzionato, ma non certo trascurabile. Occorre a tal proposito precisare che, a norma del secondo paragrafo dell'art. 25 del Regolamento, la nozione di “*spese di giudizio*” comprende le sole tasse giudiziali previste dalla legge nazionale (cioè, esso non detta regole circa la quantificazione delle altre spese processuali, cfr. anche il considerando n. 26). A norma del primo paragrafo del medesimo articolo, esse non possono superare la somma richiesta a chi promuova, nello stesso Stato membro, un processo ordinario per una causa identica, senza la previa fase monitoria europea: si tratta del c.d. principio di neutralità, che ha l'evidente scopo di evitare un possibile disincentivo economico all'utilizzo del procedimento monitorio europeo⁸. Esso, in realtà, pur configurandosi come un'applicazione del principio di equivalenza applicato all'autonomia (questa volta, fiscale) degli Stati membri, si spinge oltre, con il rischio di dar luogo a una forma di discriminazione alla rovescia: per non disincentivare l'impiego dello strumento di derivazione europea, si crea una distorsione (cioè, viene meno la neutralità) ogni volta che l'alternativa ingiunzione nazionale comporti il pagamento di due tasse, la prima per la fase monitoria e la seconda per

⁶ Espresso nel terzo e ultimo paragrafo dell'art. 21. In relazione a esso, ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 195, usa la categoria, anch'essa derivante dal diritto primario europeo, del *divieto di discriminazione*. Peraltro, come ricorda anche a. appena cit., alla nota 15, il divieto di imporre una *cautio iudicatum solvi* agli stranieri era stato da tempo affermato dalla Corte di giustizia, a partire dal caso Hubbard/Hamburger, C-20/92, EU:C:1993:280, su cui vedi anche *supra*, cap. 1, paragrafo 1.2. Deve, quindi, ritenersi che le disposizioni del regolamento n. 1896/2006 rappresentino una specificazione di principi già consolidati.

⁷ Sulla disciplina delle spese processuali nel contesto italiano, vedi *infra* in questo capitolo, paragrafo 8. Sugli aspetti qui rilevanti e segnatamente sul principio di neutralità vedi BIAVATI, in ID. (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 464, per cui l'art. 25 cit. nel testo costituisce applicazione del principio di equivalenza; GARCÍA CANO, *Estudio*, cit., pp. 154-155; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 161; ROMANO, *Il procedimento europeo*, p. 80, nota 61.

⁸ In questo senso, oltre agli aa. citt. alla nota che precede, vedi anche la Proposta della Commissione del 2004, COM(2004)173, cit., p. 17.

quella di opposizione. Ciò avverrebbe in Italia, se il legislatore non avesse saggiamente dimezzato il contributo unificato per il processo monitorio e quello di opposizione, di modo che le due fasi siano soggette complessivamente a un contributo pari a un processo ordinario di pari valore⁹.

La regola appena riferita solleva un ulteriore problema. Infatti, negli Stati che impongono due tasse giudiziali diverse per il procedimento monitorio interno e per quello ordinario, senza disporre nulla sull'ingiunzione europea, occorre chiedersi se il ricorrente¹⁰ debba pagare la tassa corrispondente al primo o al secondo procedimento. Ora, il dilemma sarebbe di difficile soluzione senza l'applicazione del principio di equivalenza, che d'altro canto, è necessaria ai fini dell'interpretazione del diritto interno conformemente a quello europeo. Non vi è altra soluzione idonea a evitare una discriminazione se non quella di ritenere che il ricorrente debba corrispondere l'importo pari a quello richiesto per l'ingiunzione nazionale, che sarà eventualmente integrato, in caso di opposizione, fino a concorrenza con la minor somma fra quella prevista per il processo civile ordinario e quella derivante dall'applicazione della disciplina tributaria relativa all'opposizione all'ingiunzione nazionale. Come si è già più volte ricordato, infatti, gli ordinamenti nazionali sono tenuti a trattare le situazioni giuridiche di derivazione europea allo stesso modo di quelle nazionali analoghe e l'ingiunzione di pagamento europea dev'essere considerata equipollente a quella nazionale.

Le considerazioni che precedono consentono, quindi, di dare ulteriore conferma all'assunto secondo il quale il principio di equivalenza, da un lato costituisce criterio fondamentale per colmare le lacune lasciate dalla normativa europea e, dall'altro, ne permeano il tessuto, soprattutto in alcuni aspetti in cui è più forte il rischio di discriminazioni rispetto ai rimedi giurisdizionali nazionali.

D'altro canto, questa non è che un'altra faccia della facoltatività che caratterizza la tutela monitoria europea nel suo rapporto alternativo con le tutele nazionali: essa, come spiegato nel considerando n. 10¹¹ e stabilito nel secondo paragrafo dell'art. 1 del Regolamento¹², si pone quale “*mezzo supplementare e facoltativo*”, rispetto a quelli già

⁹ Cfr. art. 13, comma 3, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, in *G.U.*, 15.6.2002, n. 139, suppl. ord. (di seguito, T.U. spese di giustizia)

¹⁰ Questo è il termine normalmente impiegato dal Regolamento per indicare il soggetto che richiede l'emissione dell'ingiunzione europea.

¹¹ Per ulteriori commenti su di esso vedi *supra* cap. 1, paragrafo 3.4.

¹² Sulla facoltatività vedi BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 313; ID., in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 392; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il*

disponibili nell'ordinamento degli Stati membri e in quello europeo. Ciò significa che non è mai preclusa la scelta fra l'una e gli altri quando si rientra nel campo d'applicazione del regolamento n. 1896/2006. La parte, negli intendimenti delle istituzioni europee, dovrebbe essere incentivata a scegliere lo strumento qui in esame in quanto esso è in grado di produrre un risultato analogo a un titolo esecutivo giudiziale¹³ interno, spendibile indifferentemente in tutta l'Unione europea. A ciò, il principio di equivalenza aggiunge che il procedimento europeo e il provvedimento che ne deriva non devono essere trattati, da parte del diritto interno, in maniera deteriore rispetto agli equivalenti da quest'ultimo previsti. Pare, a questo punto, di poter concludere che il pieno rispetto della *ratio* e della disciplina positiva può essere raggiunto soltanto considerando l'ingiunzione di pagamento europea quale equivalente funzionale del decreto ingiuntivo previsto dal diritto nazionale, almeno in tutti i Paesi in cui quest'ultimo esista, così com'è in Italia.

1.2 Il principio di effettività

Non sembra, a questo punto, più necessaria alcuna particolare dimostrazione per concludere che il principio di effettività costituisce il secondo criterio fondamentale per interpretare (e talvolta correggere) il diritto nazionale, nel contesto del quale devono integrarsi e trovare applicazione le norme oggetto di questo studio. Né si scopre nulla di nuovo nell'individuare in tale principio uno dei *leitmotiv* costanti della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di norme processuali. Pare sufficiente, allo scopo, richiamare l'esempio riportato all'inizio di questo paragrafo. Dalla sua lettura emerge che l'effettività si pone come requisito negativo agli ordinamenti nazionali: essi non possono impedire, né creare ostacoli (nell'esempio, ritardi) eccessivi all'operatività dello strumento processuale in questione.

D'altronde, come si è già ripetutamente detto nel capitolo precedente¹⁴, esso è stato, fin dall'origine, uno dei limiti imposti dai giudici di Lussemburgo all'autonomia degli Stati membri nel disciplinare il processo. Oggi, esso trova espresso riconoscimento anche nella vigente versione del TUE¹⁵ (cioè, nella fonte di diritto primario che fissa i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dell'Unione

procedimento, cit., pp. 14-15; GARCÍA CANO, *Estudio*, cit., pp. 63 ss.; PORCELLI, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., p. 133; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 16-17.

¹³ Ovvero all'istituto a questo corrispondente nell'ordinamento considerato.

¹⁴ Vedi *supra*, cap. 1, paragrafi 1.2 e 3.3.

¹⁵ Vedi l'art. 19, primo paragrafo, TUE, da cui è tratta la disposizione riportata nel testo.

europea), ove si legge che “*gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione*”. Si tratta del recepimento normativo di un orientamento della Corte ormai più che consolidato, in materia di attuazione del diritto sostanziale europeo. Con l'introduzione di una legislazione che si occupa direttamente del diritto processuale, il principio deve essere traslato in quest'ultimo settore, con qualche, pur non soverchia, difficoltà: gli Stati non sono più soltanto chiamati a istituire un rimedio effettivo per tutelare i diritti di fonte europea, ma devono fare in modo che i propri giudici siano in condizione di concedere le tutele di fonte europea senza troppi ostacoli sul piano dell'effettività. Non sembra, tuttavia, necessario alla comprensione dell'argomento dilungarsi qui nell'esemplificazione dei casi, potenzialmente illimitati, in cui il principio può trovare applicazione, ma è sufficiente ricordare, com'è, ormai, ovvio, che esso dovrà sempre essere tenuto a mente quando si tratterà di colmare le lacune lasciate dal regolamento o di coordinare con esso il nostro diritto processuale.

Sotto un altro punto di vista, l'effettività della tutela giurisdizionale costituisce obiettivo primario dell'istituzione di una tutela monitoria unificata, come emerge con chiarezza dai primi nove considerando del regolamento, ove semplificazione, accelerazione, rapidità ed efficacia costituiscono termini ricorrenti: di ciò deve tenersi adeguatamente conto in sede di interpretazione della normativa¹⁶. La considerazione non stupisce, sol che si pensi che essa non rappresenta lo scopo isolato di questo regolamento, ma è uno dei più rilevanti fili conduttori di tutta la storia del diritto derivato europeo in materia processuale civile¹⁷. Deve, quindi, anche in questo caso, concludersi che se, da un lato, il principio di effettività è, insieme a quello di equivalenza, una delle chiavi interpretative più importanti della normativa in esame, esso, allo stesso tempo, la permea fin negli strati più profondi. Ciò, naturalmente, anche allo scopo di richiamare l'attenzione dei legislatori e degli studiosi nazionali sulla necessità di migliorare la tutela giurisdizionale interna da questo punto di vista.

¹⁶ Ritiene, invece, ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 15-16, con riferimento all'art. 1.1, che queste enunciazioni di principio del regolamento n. 1896/2006 abbiano un valore interpretativo, tutto sommato, limitato.

¹⁷ Su cui vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 2, cui si rinvia anche per più ampi riferimenti bibliografici. Questa considerazione non è nuova: in questo senso già, oltre dieci anni fa e non da solo, BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., pp. 121 ss.

2. Le comunicazioni degli Stati membri

Quello degli obblighi di comunicazione a carico degli Stati membri costituisce un altro tema trasversale, nel senso che esso si interseca con varie disposizioni del regolamento, ragione per cui sembra opportuno trattarlo subito, nonostante la relativa disciplina sia collocata nella parte finale del Regolamento (artt. 28 e 29). L'oggetto delle comunicazioni è costituito da vari aspetti relativi all'applicazione di quest'ultimo da parte dei sistemi giudiziari nazionali e va dalla competenza interna, alla lingua processuale, ai costi per le notifiche. Pertanto, il contenuto delle singole comunicazioni effettuate dall'Italia sarà riportato (e, ove occorra, discusso) nel trattare dei singoli aspetti da esse interessati. Devono essere, invece, qui trattate alcune questioni generali che riguardano tutte le comunicazioni, partendo dalla loro disciplina positiva e dalle loro finalità¹⁸.

Quest'ultimo aspetto è il più evidente, ma è altrettanto importante per comprendere il primo. Ora, si è già accennato, nel precedente capitolo¹⁹, al fatto che, tra gli obiettivi del diritto derivato europeo, vi sia, da tempo, quello di fornire gli operatori pratici di un adeguato bagaglio informativo sull'esistenza e sul funzionamento degli strumenti di tutela messi a disposizione dalla (o grazie alla) legislazione europea. D'altro canto, a fronte della tradizionale ritrosia degli operatori pratici nei confronti di meccanismi non collaudati (e anche delle istituzioni formative nazionali a insegnare questi argomenti), garantire un'informazione semplice e accessibile su di essi rappresenta una strada obbligata per perseguirne il successo. Pertanto, è di tutta evidenza che le informazioni richieste agli Stati membri abbiano lo scopo precipuo di essere convogliate ai potenziali utilizzatori dell'ingiunzione europea, oltre, naturalmente, a chiunque abbia interesse a ottenere alcune nozioni di base su di essa. Ciò avviene soprattutto attraverso l'Atlante giudiziario europeo²⁰, che, a sua volta, appartiene alla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale²¹. Esso si

¹⁸ Il tema è poco trattato in letteratura e a quanto consta non vi è giurisprudenza delle corti europee sul punto. Vedi per cenni in proposito soprattutto GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 176-178 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 66-68.

¹⁹ Vedi soprattutto i paragrafi da 2.3 a 2.6.

²⁰ Consultabile al sito http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/ che, insieme al Portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu/content_cooperation_in_civil_matters-75-it.do), costituisce il sistema di base per il reperimento di informazioni sul diritto processuale e sulla cooperazione giudiziaria civile nell'Unione europea.

²¹ La quale è disciplinata dalla decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, *relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale*, in *G.U.C.E.*, 27.6.2001, n.

sostanza in un sito Internet nel quale si possono reperire, oltre ai testi legislativi inerenti al diritto processuale europeo e alla relativa modulistica, corredati da un sunto in linguaggio accessibile anche a un pubblico con poche cognizioni processualistiche, le informazioni fornite dalle istituzioni europee e dagli Stati membri circa la loro applicazione all'interno di ciascuno di questi ultimi. Tale sito è gestito dalla Commissione europea.

2.1 Contenuto e valore delle comunicazioni

Come poc'anzi anticipato, il regolamento n. 1896/2006 tratta delle comunicazioni negli artt. 28 e 29. Il primo di essi riguarda le “*informazioni relative alle spese di notifica e all'esecuzione*” e impone un obbligo informativo diretto a carico degli Stati membri, nei confronti di cittadini e professionisti, circa:

- a) “*le spese di notifica dei documenti*” e
- b) “*le autorità competenti per l'esecuzione*”, cioè, sia per il processo esecutivo in senso stretto (art. 21), sia per i procedimenti volti a elidere, limitare o sospendere l'efficacia esecutiva dell'ingiunzione europea non opposta (artt. 22 e 23).

La disposizione precisa che l'obbligo informativo dev'essere adempiuto, in particolare, mediante la Rete giudiziaria europea a cui si è appena accennato. Essa, ovviamente, si affianca ai canali informativi (ufficiali o meno) già disponibili nello Stato in questione: diversi Stati membri, infatti, offrono già servizi informativi telematici sul funzionamento del proprio sistema giudiziario.

L'art. 29, invece, nel primo paragrafo impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione determinate informazioni e a quest'ultima, nel secondo paragrafo, di provvedere alla loro pubblicazione sulla *G.U.U.E.* e alla loro diffusione “*con ogni altro mezzo appropriato*”. Tali informazioni riguardano aspetti del diritto interno e segnatamente:

- a) l'organo competente all'emissione dell'ingiunzione;

L 174, come modificata dalla decisione n. 568/2009/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, *che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 30.6.2009, n. L 168. Vedi in proposito, anche per ulteriori riferimenti, CARESTIA, in AMBROSI-SCARANO (a cura di), *Diritto civile comunitario*, cit., pp. 33 ss.; qualche cenno a essa si ritrova in pressoché tutte le op. che trattano dei regolamenti processuali europei successivi al 2001. È appena il caso di osservare che l'informazione è soltanto una delle attività della Rete, che costituisce di per sé un quadro di riferimento per la cooperazione tra le autorità nazionali incaricate dell'amministrazione della giustizia.

- b) l'organo competente e il procedimento applicabile al riesame in casi eccezionali;
- c) le modalità legislativamente accettate e quelle concretamente disponibili per la comunicazione tra le parti e il giudice competente;
- d) le lingue in cui può essere tradotta l'ingiunzione esecutiva per ottenere che essa sia eseguita nello Stato in questione;
- e) le eventuali modifiche alle informazioni precedentemente comunicate.

Le comunicazioni hanno valore meramente ricognitivo della legislazione e della prassi vigenti, senza innovare alcunché sul piano del diritto vigente. Ciò pare un'ovvia conclusione, sol che si consideri che esse non sono senz'altro diritto dell'Unione europea, non essendo approvate dalle sue istituzioni, né tantomeno appartengono fra le categorie degli atti a cui l'art. 288 TFUE riconosce valore legislativo nel diritto derivato. Ne consegue che esse sono pubblicate sulla *G.U.U.E.*, ove previsto, ma nella serie destinata agli atti non legislativi (c.d. Serie C, che comprende, com'è noto, una varietà di comunicazioni che vanno dai resoconti parlamentari agli avvisi di gara agli estratti della giurisprudenza della Corte di giustizia, e altro). Quelle provenienti dal nostro Paese non hanno, inoltre, alcun valore legislativo nemmeno nel diritto italiano: non sono soggette al procedimento legislativo, ma provengono da uffici amministrativi del Governo, in particolare del Ministero della giustizia, a cui è delegata la gestione delle informazioni da immettere nella Rete giudiziaria europea. Non vi sono, d'altronde, i presupposti costituzionali perché le comunicazioni del Governo possano essere considerate alla stregua di decreti legislativi delegati *ex art. 76 Cost.* Tale conclusione trova conferma anche nella *ratio* per cui sono previste le comunicazioni: come si è già ricordato, l'obiettivo è quello di informare i cittadini sulla legge nazionale vigente, non già quello di imporre agli Stati membri di emendarla, o indurli a farlo.

2.2 Conseguenze dell'omessa o erronea comunicazione

Le conclusioni che si sono appena raggiunte inducono a porre un ulteriore interrogativo. Infatti, se le comunicazioni non sono idonee a mutare la disciplina processuale vigente, occorre chiedersi quali siano le conseguenze di una divergenza tra le informazioni divulgate tramite l'Atlante giudiziario europeo o gli altri mezzi disponibili e il diritto effettivamente vigente; ciò soprattutto dal punto di vista della parte eventualmente tratta in errore. Tralasciando il caso del mero errore materiale in sede di trascrizione o traduzione dei dati comunicati da uno Stato, facilmente

correggibile dai funzionari responsabili dell'errore (salva la loro eventuale responsabilità, ove riscontrabile ai sensi del diritto dell'Unione), il problema, per la parte, riguarda soprattutto le conseguenze dell'eventuale comportamento dello Stato che ometta di fornire le comunicazioni o fornisca informazioni errate. Mentre, nel caso dell'Italia, il primo quesito ha carattere meramente teorico, avendo il nostro Paese provveduto a effettuare le comunicazioni, il secondo ha, invece, una precisa rilevanza pratica. Vi sono, infatti, alcune opzioni discutibili, che saranno a suo tempo esaminate, nelle comunicazioni italiane. Un esempio può giovare alla migliore comprensione del problema. Secondo le informazioni disponibili sull'Atlante giudiziario europeo, l'Italia ha comunicato di accettare solo atti redatti in lingua italiana²². Com'è noto, e come si ribadirà a suo tempo, però, vi sono talune aree del Paese dove, a tutela delle minoranze linguistiche, è loro concesso di difendersi in giudizio in una lingua diversa dall'italiano. Secondo un ragionamento fondato sull'applicazione del principio di non discriminazione tra i cittadini dei diversi Stati membri dell'Unione, la Corte di giustizia ha già da tempo affermato che, ove la legge nazionale consenta ai cittadini italiani appartenenti a minoranze linguistiche di impiegare nel processo una lingua diversa dall'italiano, il medesimo diritto spetta ai cittadini di altri Stati membri²³. La comunicazione dell'Italia è, quindi, erronea, in quanto avrebbe dovuto precisare che in determinate zone del Paese sono ammessi atti processuali redatti nelle lingue non italiane ammesse dalla legge.

Il caso oggetto dell'esempio appena riportato non comporta gravi conseguenze pratiche (tutt'al più, vi potranno essere dei costi di traduzione non necessari), ma vi potrebbero essere casi in cui l'errore indotto da una comunicazione poco accurata può produrre danni più rilevanti: si pensi, per esempio, all'enorme perdita di tempo che comporta un errore sulla competenza del giudice, con tutto ciò che ne può conseguire. Purtroppo, però, i rimedi a disposizione della parte tratta in errore sono alquanto limitati.

Si deve, in primo luogo, escludere che l'errore dei funzionari governativi sia

²² Sulla lingua del processo in generale vedi *infra* in questo capitolo, paragrafo 10.

²³ Sentenza Bickel e Franz, C-274/96, EU:C:1998:563. Vedi le note di GATTINI, *La non discriminazione di cittadini comunitari nell'uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel*, in *Riv. dir. internaz.*, 1999, pp. 106 ss. e PORCELLI, *Lingua, processo e tutela dello straniero*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, pp. 1485 ss. Il caso concerneva due processi penali celebrati nella provincia di Bolzano, aventi rispettivamente come imputati un cittadino austriaco e uno tedesco, che volevano difendersi in lingua tedesca, così come i cittadini appartenenti alla relativa minoranza. Cionondimeno, non vi sono dubbi in dottrina sull'applicabilità dei principi ivi espressi anche al processo civile.

idoneo a rendere applicabili, nel procedimento europeo d'ingiunzione, norme diverse da quelle previste dalla vigente normativa processuale. Non trattandosi di atti aventi valore legislativo, infatti, essi non sono idonei a creare procedimenti paralleli, ciò che potrebbe, eventualmente, avvenire soltanto a opera del legislatore. Ne consegue anche che l'errore non vincola i giudici, i quali possono (e debbono) attenersi al diritto vigente: d'altronde, occorre tener conto che le norme processuali non sono dettate nel solo interesse di una parte, ma in quello di entrambe e più in generale del buon funzionamento della giustizia, sicché deve escludersi che il ricorrente, o l'opponente, possano trarre giovamento dagli errori commessi nelle comunicazioni. Potrebbe, eventualmente, invocarsi la rimessione in termini *ex art. 153*, secondo comma, cod. proc. civ., anche se pare assai difficile immaginare, tra le informazioni che devono essere comunicate, quali siano idonee a far incorrere la parte in una decadenza non altrimenti rimediabile.

Una seconda strada per offrire alla parte un rimedio alla parte che sia incorsa in errore a causa dell'inaccuratezza delle informazioni fornite dallo Stato potrebbe essere quella del risarcimento del danno per violazione del diritto europeo. Effettivamente, l'obbligo di comunicazione imposto agli Stati gioverebbe a ben poco se non fosse interpretato come obbligo di fornire informazioni accurate: non avrebbe senso ammettere che gli Stati possano liberamente far pubblicare dati inveritieri, determinando così la confusione tra gli operatori pratici.

È, quindi, opportuno, giovandosi dei risultati degli studi che si sono specificamente occupati del tema, valutare se una simile violazione sia idonea a dar luogo a un obbligo risarcitorio da parte degli Stati membri²⁴. A partire dal noto caso *Francovich*, la Corte di giustizia ha ritenuto che esistano tre requisiti, che devono essere cumulativamente presenti perché uno Stato membro sia tenuto a risarcire al cittadino i danni derivanti dalla violazione di una norma europea. Innanzitutto, occorre che la norma in questione implichi l'attribuzione di diritti ai singoli, ove l'espressione diritti va intesa in senso più ampio dell'accezione italiana di diritti soggettivi, quale posizione

²⁴ L'obbligo risarcitorio a carico degli Stati membri per violazione del diritto europeo suole farsi risalire alla notissima sentenza *Francovich*, C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428. Sul tema vedi, in particolare, la monografia di FUMAGALLI, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, Milano, 2000, in part., per quanto qui interessa, pp. 243 ss., alla ricostruzione del quale aderisce, a tratti quasi letteralmente, FERRARO, *La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario*, Milano, 2008, in part. pp. 71 ss. Per una più sintetica esposizione del tema vedi altresì ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., pp. 378 ss. Su queste tre opere, sostanzialmente concordi tra loro, ci si è basati per quanto riguarda i presupposti del risarcimento in generale. A esse si rinvia per i copiosi (e necessari) riferimenti giurisprudenziali.

giuridica di vantaggio individuata dalla norma in maniera sufficientemente precisa, determinata o determinabile, ma tale da escludere i meri interessi a conseguire un vantaggio che possa indirettamente derivare dal rispetto della normativa in questione. La Corte e la dottrina, hanno, inoltre, precisato che il requisito non fa distinzione fra norme direttamente applicabili, o meno. In secondo luogo, occorre che l'azione lesiva sia sufficientemente caratterizzata, ovverosia che la violazione sia grave²⁵ e manifesta, in considerazione dei margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri nell'attuazione e di una serie di criteri che richiamano l'elemento soggettivo dell'illecito (come, per esempio, la scusabilità, la difficoltà giuridica, l'intenzionalità), il quale è parte della valutazione sulla sussistenza del requisito, ma non ha carattere di requisito autonomo. In terzo luogo, deve sussistere un nesso di causalità tra la violazione in questione e il danno.

Almeno due dei tre criteri appena menzionati sembrano mettere in forte dubbio la risarcibilità del danno derivante da errori nelle comunicazioni di cui al Regolamento. In primo luogo, non sembra che le norme regolamentari siano direttamente intese a creare un diritto a favore dei singoli, che non esisterebbe in loro assenza. Esse, infatti (in particolare, l'art. 29) mirano alla costruzione di un efficace sistema informativo, a cura, soprattutto, della Commissione europea, il cui scopo consiste nel promuovere l'impiego degli strumenti processuali europei e quindi, in ultima analisi, gli scambi economici transfrontalieri all'interno dell'Unione. Non sembra che la violazione di questa disposizione possa essere paragonata, per esempio, al rifiuto ufficioso di eseguire un'ingiunzione europea dichiarata esecutiva in un altro Stato membro²⁶, ovvero all'imposizione di tasse giudiziali in misura superiore a quella consentita dall'art. 25. Anche l'art. 28, che pure impone un obbligo informativo gravante sugli Stati (ma soltanto in collaborazione con le istituzioni europee e in termini assai generici), non conferisce ai singoli alcuna posizione di vantaggio in precedenza insussistente: la conoscibilità del diritto positivo è, a quanto consta, garantita in tutti gli Stati membri e sicuramente lo è in Italia, né giova qui dilungarsi su aspetti oltremodo noti. D'altro canto, il grado (minimo) di diligenza richiesto per la verifica del diritto nazionale prima di agire in giudizio è idoneo a escludere anche la sussistenza di un diretto nesso di causalità. Il singolo non può dolersi di una comunicazione poco accurata da parte dello

²⁵ Vedi, tuttavia, FERRARO, *op. cit.*, p. 81 ss., per il quale nella giurisprudenza più recente sarebbe ravvisabile il superamento del criterio della gravità della violazione.

²⁶ Come si vedrà a suo tempo (cap. 3, par. 5.2), gli Stati membri possono rifiutare l'esecuzione solo su istanza del convenuto e solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 22 del Regolamento.

Stato, in un sito Internet che riporta soltanto informazioni di base, se non si è premurato di svolgere un controllo che è alla portata di chiunque abbia minime nozioni di diritto.

Resta da analizzare il caso in cui uno Stato membro ometta di comunicare le informazioni richieste. L'omissione può assumere due profili. Il primo (come si è detto, meramente teorico per l'Italia) è rappresentato dal caso in cui lo Stato non abbia inviato, entro il termine previsto dall'art. 29 (12 giugno 2008) o comunque prima del deposito della domanda di inguinzione in questione le informazioni, ovvero rifiuti di prestare la collaborazione richiesta dall'art. 28. Il secondo consiste nell'ipotesi in cui lo Stato non comunichi tempestivamente le modifiche ai dati già trasmessi alla Commissione a norma dell'art. 29.

Le stesse ragioni appena esposte in relazione all'erronea comunicazione escludono la risarcibilità del danno anche in quest'ipotesi, trattandosi di violazioni simili alle stesse norme giuridiche. Vale, quindi, la pena di chiedersi se, in questo caso, sia ravvisabile una sorta di rimedio in forma specifica, consistente nel considerare inopponibili alla parte gli oneri processuali e/o i costi imposti da norme non comunicate. In effetti, un percorso argomentativo di questo tipo potrebbe essere avvalorato dalla lettura della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla comunicazione delle regole tecniche, la quale, pertanto, merita una breve digressione.

La direttiva 83/189/CEE, oggi sostituita dalla direttiva 98/34/CE²⁷, fu dettata con lo scopo di armonizzare le specificazioni tecniche che i prodotti industriali devono possedere (le c.d. regole tecniche) per poter essere immessi sul mercato in un determinato Stato membro. A tale scopo, si prevede, tra l'altro, che “*gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica*”²⁸, cioè l'intenzione di introdurre delle limitazioni alla circolazione di determinati prodotti sul proprio territorio; ciò ha il fine di consentire alla Commissione di avviare una consultazione con gli altri Stati membri per ricevere osservazioni sulla regola tecnica ed eventualmente valutare la possibilità di elaborare regole armonizzate ovvero di evitare l'imposizione di limiti ulteriori alla circolazione dei beni. Per consentire l'espletamento della procedura, l'art. 9 impone allo Stato interessato di rinviare l'adozione della regola per un certo periodo di tempo, salvo che ricorrano motivi di particolare urgenza. La

²⁷ Direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, *che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche*, in *G.U.C.E.*, 26.3.1983, n. L 109, abrogata e sostituita dalla Direttiva n. 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, *che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche*, in *G.U.C.E.*, 21.7.1998, n. L 204.

²⁸ Così l'art. 8, in entrambe le versioni della Direttiva.

Corte di giustizia, nel suo *leading case* su questa disciplina²⁹, si confrontò con una normativa belga, la quale imponeva l'espletamento di una procedura interna di collaudo dei sistemi antifurto, ma che non era stata notificata alla Commissione prima dell'adozione. I giudici di Lussemburgo non dichiarano l'illegittimità della normativa nazionale, in assenza di elementi testuali nella Direttiva in questo senso, ma concludono per l'inopponibilità ai singoli delle regole adottate senza la previa notifica³⁰. Tale conclusione – precisa la Corte ai punti 49 e 50 – si conforma a una precedente giurisprudenza della stessa, secondo cui la violazione di un obbligo di mera informazione non può dar luogo all'illegittimità della norma emanata³¹. Il passo in avanti rispetto a tale decisione si giustifica perché, in questo caso, non si tratta di un mero obbligo di informazione della Commissione, ma dell'avvio di una procedura che ha, in ultima analisi, la finalità di tentare “*di proporre una modifica che consenta di ridurre le restrizioni alla libera circolazione delle merci derivanti dalla misura progettata e lasciare alla Commissione il tempo necessario per proporre una direttiva di armonizzazione*”.

Proprio quest'ultima parte della motivazione segna la differenza con il caso in esame. Gli articoli 28 e 29 del regolamento n. 1896/2006 non stabiliscono una procedura in grado di neutralizzare (sia pure per un certo periodo di tempo) proposte innovative della normativa processuale nazionale, con lo scopo di indurre eventualmente la modifica prima dell'adozione. L'esistenza di tale normativa è, al contrario, un presupposto necessario per l'operatività del procedimento europeo d'ingiunzione. L'inopponibilità, inoltre, determinerebbe problemi enormi sia sul piano organizzativo che su quello del diritto di difesa. Si pensi, per esempio, alle disposizioni sulla competenza interna: la possibilità di scegliere qualsiasi giudice dell'ordinamento dello Stato determinerebbe l'inapplicabilità di disposizioni dettate anche a tutela del convenuto; la possibilità di scegliere un mezzo di comunicazione qualsiasi per proporre la domanda renderebbe praticamente impossibile (o, comunque, ritarderebbe gravemente) l'emissione dell'ingiunzione ove il giudice non abbia in concreto a disposizione il mezzo prescelto dalla parte.

²⁹ Sentenza CIA Security International, C-194/94, EU:C:1996:172, poi seguita da tutta la giurisprudenza successiva. Sull'argomento, anche per un riepilogo di quest'ultima, vedi la nota di PRUDENZANO, *Sull'interpretazione funzionale degli obblighi di comunicazione di regole tecniche*, in *Giust. civ.*, 2010, I, pp. 2108 ss.

³⁰ Così la sentenza cit. alla nota che precede, punti 54 e 55.

³¹ La sentenza citata è la Enichem Base, 380/87, EU:C:1989:318, sull'obbligo di comunicazione alla Commissione dell'intenzione di adottare normative sulla gestione dei rifiuti.

Non rimane, quindi, che affidare nell'attenzione della Commissione nel verificare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi di comunicazione loro imposti dal Regolamento, eventualmente anche giovandosi dell'aiuto delle parti, che possono senz'altro denunciare errori od omissioni nei dati pubblicati. Il rimedio si colloca, quindi, sul piano del diritto pubblico europeo: la Commissione può senz'altro far rilevare allo Stato le deficienze delle sue comunicazioni e invitarlo a porvi rimedio, avviando eventualmente le procedure apprestate dal TFUE per sanzionare le violazioni del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati³². Da parte dello Stato, sicuramente aiuta l'emanazione di una normativa volta a integrare i regolamenti processuali europei nell'ordinamento nazionale³³; in sua assenza, si pongono questioni interpretative che, come si vedrà anche nel prosieguo, contengono molti elementi di incertezza, che spesso deriva dal dover scegliere quale, tra le discipline offerte dal legislatore per altri scopi, applicare per integrare le disposizioni regolamentari.

3. I limiti oggettivi all'applicabilità del procedimento

Nelle pagine che precedono si è, genericamente, scritto che il procedimento monitorio europeo è volto al recupero di crediti pecuniari non contestati. Su quest'ultimo aspetto occorrerà tornare allorché si valuteranno gli effetti dell'opposizione, volutamente proposta od omessa, al provvedimento ingiuntivo. In questa sede occorre, invece, esaminare i limiti che i primi due paragrafi dell'art. 2 e l'art. 4 del regolamento n. 1896/2006 pongono relativamente alla natura dei crediti che possono fondare una domanda di ingiunzione europea. Il primo dei due articoli citati pone una serie di esclusioni che riguardano la materia in cui si colloca il titolo della domanda, mentre il secondo precisa che deve, in ogni caso, trattarsi di “*crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda*”.

Quanto alla materia, il Regolamento ricalca in buona parte, seppure con alcune differenze, il disposto dell'art. 1 del regolamento *Bruxelles I*, vigente al tempo della sua approvazione, e in buona parte ripreso nel *recast* del 2012. Salve le differenze che si segnaleranno, la disciplina delle materie è sostanzialmente derivata dalla Convenzione

³² Cfr. artt. 259-260 TFUE. Sulle procedure sanzionatorie dell'inadempimento degli Stati al diritto dell'Unione vedi ADAM-TIZZANO, *Manuale*, cit., pp. 282 ss. e FUMAGALLI, *La responsabilità degli Stati membri*, cit., pp. 27 ss.

³³ Ciò che manca in Italia, come si è già avuto occasione di ricordare *supra*, cap. 1, paragrafo 2.5. Per un'analisi del problema vedi PANCALDI, *Regolamenti comunitari*, cit., *passim*.

di Bruxelles del 1968, sulla quale esistono, com'è noto, dottrina e giurisprudenza copiosissime. Per questa ragione, si ritiene di aderire all'impostazione sistematica di pressoché tutte le opere che trattano del procedimento monitorio europeo, rinviando in buona parte alle ricerche svolte sulle normative appena citate, per concentrarsi maggiormente sulle particolarità del regolamento n. 1896/2006.

3.1 La “*materia civile e commerciale*”

Riprendendo la nota espressione in uso fin dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 e ripresa anche dal regolamento n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo, l'*incipit* dell'art. 2 del Regolamento ne delimita il campo applicativo alla “*materia civile e commerciale*”³⁴. Ne sono espressamente escluse “*la materia fiscale, doganale ed amministrativa*” nonché la “*responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri*”. Si è, peraltro, osservato che la prima delle due esclusioni appena citate ha qualche senso soltanto per i giuristi di *common law*, giacché i *civilians*, fondandosi sulla distinzione fra diritto pubblico e privato, mai immaginerebbero di apporre ad alcuna di dette materie l'etichetta di “*civile*” o “*commerciale*”³⁵. La seconda, invece, non era presente nella Convenzione di Bruxelles

³⁴ La dottrina è sostanzialmente concorde sulla quasi identità dell'espressione e della sua interpretazione rispetto alla Convenzione di Bruxelles e ai regolamenti che ne sono derivati. Su questi ultimi vedi la letteratura cit. al cap. che precede, in particolare alle note 11 e 127, oltre che, per un interessante riepilogo della giurisprudenza e delle sue evoluzioni sull'argomento in discussione, le due note rispettivamente di LAMARQUE, *Verso una nozione europea di “materia civile”?*, in *Int'l Lis*, 2003, pp. 65 ss. e SCHIAVOLIN, *Fideiussioni stipulate a garanzia di tributi doganali e Conv. Bruxelles: la Corte di giustizia torna a pronunciarsi sui limiti della “materia civile e commerciale”*, *ivi*, 2004, pp. 11 ss. Sul regolamento n. 1896/2006 vedi BERTOLI, *op. cit.*, p. 404; BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 314-315; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 80 ss.; FERRAND, *L'injonction de payer*, cit., p. 67; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 87 ss. (la quale, a p. 91, afferma, però, che le disposizioni del reg. n. 1896/2006 e del reg. n. 44/2001 devono essere interpretate autonomamente le une dalle altre, stante la diversa finalità dei due strumenti; risulta, tuttavia, difficile cogliere in concreto, in quest'op., le differenze interpretative pur paventate); GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 163 ss.; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 394 ss.; PORCELLI, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 101 ss. e ID., in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., p. 134; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 28 ss.

³⁵ Del resto, tale esclusione fu introdotta nella Convenzione di Bruxelles proprio in seguito all'adesione di Regno Unito e Irlanda, le cui tradizioni giuridiche non conoscono la distinzione fra diritto privato e pubblico, come ben evidenzia la relazione al Trattato di adesione a cura di SCHLOSSER, *Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978)*, in *G.U.C.E.*, 5.3.1979, n. C 59, di cui vedi in particolare il punto 23 a p. 82. L'esemplificazione è poi stata riportata nel regolamento n. 44/2001 e in quello qui in esame, come ricordano, tra gli altri, BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 191; LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., I, p. 281, nota 43; ID., in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 395; SCHIAVOLIN, *op. ult. cit.*, p. 11. Ricorda l'assenza della distinzione

né nel regolamento *Bruxelles I*. Essa è stata introdotta nel regolamento n. 805/2004 e da questo è transitata nel testo normativo qui in esame e – si può oggi dire – nella definizione corrente del campo di applicazione dei regolamenti europei sul processo civile, tanto che essa si ritrova anche nell’art. 1 del regolamento *Bruxelles I bis* (n. 1215/2012): come hanno subito notato alcuni attenti commentatori, essa non ha carattere particolarmente innovativo³⁶, costituendo piuttosto il recepimento di un’interpretazione già consolidata³⁷. D’altronde, questa specificazione, se può avere qualche utilità nel creare una definizione unica di “*materia civile e commerciale*” nella legislazione europea, nel contesto in esame è del tutto pleonastica, dal momento che la responsabilità *de qua* rimarrebbe, comunque, al di fuori del campo applicativo del Regolamento, giacché a norma del secondo paragrafo dell’art. 2 non è possibile ottenere un’ingiunzione europea per l’adempimento di obbligazioni extracontrattuali.

Queste precisazioni hanno un senso ben preciso: si vuole, infatti, evitare che i giudici di uno Stato membro siano abilitati a sindacare l’attività di diritto pubblico di un altro Stato³⁸, notoriamente pariordinato nel campo del diritto internazionale. D’altronde, un simile potere troverebbe ostacoli politici insormontabili anche qualora l’Unione europea dovesse, nel futuro, tramutarsi in una confederazione o in un vero e proprio stato federale: probabilmente, in quel caso, la soluzione sarebbe ricercata in un’istanza giurisdizionale uniforme dotata di giurisdizione sulla legittimità dei comportamenti dei pubblici poteri.

Ciò non toglie, tuttavia, che una pubblica amministrazione possa essere destinataria di un’ingiunzione di pagamento europea ove essa sia parte di un rapporto giuridico *iure privatorum*, ovvero senza l’esercizio di una potestà d’imperio³⁹. La “*materia civile e commerciale*”, in effetti, è tradizionalmente definita in negativo: vi rientrano i rapporti civili fra soggetti che, nel nostro ordinamento come negli altri c.d. di

fra diritto pubblico e privato nei Paesi di *common law* anche ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 30, nota 49.

³⁶ ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 31, afferma criticamente trattarsi di “*un semplice e non specialmente utile chiarimento*”. È critico anche BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 191, che evidenzia il rischio di dubbi interpretativi.

³⁷ FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 81; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 396 e ID., *Di crediti non contestati*, cit., p. 179; PICCIOTTO-CARLISI, *Entra in vigore il regolamento n. 1896 del 2006: la competitività del sistema Europa passa anche attraverso la rapida esazione dei crediti transfrontalieri*, in *Giur. merito*, 2010, p. 313. Vedi una sintesi dell’evoluzione giurisprudenziale sul punto in LAMARQUE, *Verso una nozione*, cit., pp. 66-67.

³⁸ Con riferimento alla materia fiscale, ma nel contesto di un discorso di ben più ampio respiro, vedi SCHIAVOLIN, *op. cit.*, pp. 13-14.

³⁹ In questo senso la dottrina unanime (né vi è spazio per opinioni differenti). Vedi, tra gli altri, CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 366; FARINA, *op. loc. ult. cit.*; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 396; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 30-31.

civil law, si definiscono di diritto privato, nonché quelli in cui vi sia anche una parte pubblica, ma essa non agisca nell'esercizio di un potere pubblico. Pur essendo necessaria un'interpretazione autonoma rispetto alle corrispondenti nozioni degli ordinamenti nazionali⁴⁰, l'area compresa nella "*materia civile e commerciale*" è largamente sovrapponibile a quella che noi usiamo definire come rapporti di diritto privato, con esclusione di quelli di diritto pubblico. La definizione, peraltro, come precisano sia il regolamento in esame, sia i regolamenti *Bruxelles I*, sia il regolamento n. 805/2004, prescinde del tutto dalle questioni di giurisdizione interne⁴¹: d'altro canto, è del tutto conforme ai principi che le normative europee lascino agli Stati membri le determinazioni circa gli organi cui affidare la risoluzione di determinate controversie e l'applicazione di specifiche branche del diritto positivo. Il rovescio di questa medaglia è, naturalmente, che il diritto europeo resta insensibile a tali scelte nazionali, purché esse non pregiudichino l'attuazione effettiva e non discriminatoria del diritto europeo.

Restano, tuttora, diversi margini di incertezza, mentre si cerca la strada verso una definizione uniforme di "*materia civile e commerciale*", da applicarsi a tutti i regolamenti europei che la richiamano. In tal senso, particolare importanza è stata riconosciuta ad alcune pronunce della Corte di giustizia che, a partire dai primi anni Duemila, hanno precisato che la valutazione dell'esercizio di un potere pubblico deve essere effettuata sulla base della norma che fonda il compimento di un determinato atto giuridico da parte dell'amministrazione: se quest'ultima ha applicato una norma che le conferisce prerogative differenti rispetto a quelle ordinariamente previste per i rapporti tra privati, allora il caso non rientra nella "*materia civile e commerciale*"⁴². Questa linea

⁴⁰ Come ritenuto dalla Corte di giustizia fin dagli anni Settanta: vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 1.2.

⁴¹ In generale, nel senso espresso nel testo, vedi CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, 6^a ed., cit., pp. 20 ss.; FARINA, *op. loc. ult. cit.*; LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., pp. 279-280. Richiama, problematicamente, la distinzione fra diritto pubblico e privato anche il c.d. *Rapporto di Heidelberg* sull'applicazione del reg. n. 44/2001: HESS-PFEIFFER-SCHLOSSER, *The Brussels I Regulation*, cit., punto 72. A quanto appena esposto consegue che affermare l'applicabilità del reg. n. 1896/2006 non comporta automaticamente la giurisdizione del giudice civile ordinario, né esso vale a determinare la competenza: vedi PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 312 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 58 ss. Da un punto di vista spagnolo, evidenzia GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 164 che, per esempio, l'attribuzione di una controversia alla giurisdizione specializzata del lavoro non preclude l'emanazione dell'ingiunzione europea. Il medesimo ragionamento vale per i giudici speciali italiani: per le questioni di competenza e giurisdizione interne vedi *infra* in questo capitolo, paragrafo 5.

⁴² Ci si riferisce, in particolare, alla Sentenza Baten, C-271/00, EU:C:2002:656 (s.m. in *Int'l Lis*, 2003, pp. 65 ss., con nota di LAMARQUE, *op. cit.*), per la quale "*la nozione di 'materia civile' comprende un'azione di regresso con la quale un ente pubblico persegue, presso una persona di diritto privato, il recupero di somme da esso versate a titolo di sussidio sociale al coniuge divorziato e al figlio di tale persona, in quanto il fondamento e le modalità d'esercizio di tale azione siano disciplinati dalle norme del diritto comune in materia di obbligazioni alimentari. Qualora l'azione di regresso sia fondata su disposizioni con le quali il legislatore ha conferito all'ente pubblico una prerogativa propria, la detta*

interpretativa ha trovato ulteriori conferme nella giurisprudenza successiva⁴³, ampliando così notevolmente il concetto e, naturalmente, con esso il campo applicativo dei regolamenti europei incidenti sul processo civile. In definitiva, per poter escludere una causa dalla materia in esame occorre concludere che il rapporto giuridico controverso si fonda sull'esercizio di un potere specificamente attribuito alla pubblica amministrazione da parte di una disciplina operante solo per quest'ultima.

Di questa giurisprudenza occorre, ovviamente, tener conto nell'applicazione del Regolamento in esame, anche se le complesse questioni interpretative che coinvolgono i regolamenti *Bruxelles I* sono, qui, presenti in misura assai minore grazie agli ulteriori limiti oggettivi che conviene ora passare a esaminare.

3.2 Le ulteriori esclusioni per materia

Il secondo paragrafo dell'art. 2 del regolamento n. 1896/2006 elenca ulteriori gruppi di controversie per le quali, anche in caso di astratta appartenenza della causa alla "*materia civile e commerciale*", cionondimeno per esso non potrebbe trovare applicazione la tutela monitoria europea. Il limite oggettivo appena esaminato era del tutto scontato, in quanto direttamente derivante dalla base giuridica prescelta⁴⁴, così come lo era, probabilmente, quello relativo al diritto di famiglia, su cui si tornerà a breve: al di là delle profonde differenze tra gli ordinamenti nazionali sul punto, includere tale settore avrebbe richiesto una procedura legislativa politicamente assai più

azione non può essere considerata rientrante nella 'materia civile'" e alla Sentenza Préservatrice Foncière TIARD, C-266/01, EU:C:2003:282 (s.m. in Int'l Lis, 2004, pp. 11 ss., con nota di SCHIAVOLIN, op. cit.), per la quale "rientra nella nozione di 'materia civile e commerciale' (...) un'azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire ad un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati" e "non rientra nella nozione di 'materia doganale' (...) un'azione promossa da uno Stato contraente per l'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un'obbligazione doganale, quando il rapporto giuridico tra lo Stato e il fideiussore, derivante da tale contratto, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, e ciò anche nel caso in cui il fideiussore possa far valere eccezioni che impongono di esaminare la sussistenza ed il contenuto dell'obbligazione doganale".

⁴³ Vedi, da ultimo, la Sentenza Sunico, C-49/12, EU:C:2013:545, che è arrivata a statuire che "un'azione con cui un'autorità pubblica di uno Stato membro chiede un risarcimento danni a persone fisiche e giuridiche residenti in un altro Stato membro in riparazione di un danno causato da un patto illecito costituito a fini di frode dell'imposta sul valore aggiunto dovuta nel primo Stato membro", è ricompresa nella materia in discorso, in quanto detta azione si fonda non già sulla normativa fiscale, ma su quella che disciplina la responsabilità extracontrattuale.

⁴⁴ Cioè gli artt. 61, lett. c) e 65, lett. c) TCE, come risultanti dopo il Trattato di Amsterdam del 1997 e quello di Nizza del 2002 (cfr. preambolo e considerando n. 2). Sulla base giuridica vedi *supra*, cap. 1, paragrafi 1.3 e 2.5.

gravosa, essendo richiesto, in tal caso, il voto unanime in seno al Consiglio (*ex art. 67*, paragrafi 1 e 5, TCE *post Nizza*, che prevedeva, per quella materia, la procedura c.d. di consultazione all'unanimità anziché quella c.d. di codecisione a maggioranza qualificata). Le ulteriori restrizioni, invece, sono frutto di scelte legislative: non a caso, fin dal *Libro Verde* del 2002 (p. 21) la Commissione aveva domandato se fosse opportuno, o meno, limitare *ratione materiae* il campo applicativo dell'ingiunzione europea, soprattutto con riferimento alle obbligazioni extracontrattuali, che alcuni Paesi escludono dai procedimenti monitori di diritto interno⁴⁵. Allo stesso tempo, la Commissione avvertiva giustamente che quanto maggiori fossero state le limitazioni, tanti più dubbi interpretativi sarebbero sorti circa l'ammissibilità delle domande.

Nella *Proposta* della Commissione del 2004, sulla base di tale ragionamento⁴⁶, le uniche limitazioni previste riguardavano i diritti derivanti da matrimonio o regimi assimilati, la materia fallimentare e la sicurezza sociale. Nel testo definitivo, invece, l'elenco fu arricchito della materia testamentaria e delle obbligazioni extracontrattuali, in quest'ultimo caso con due eccezioni. Com'è stato notato, la tecnica legislativa è la medesima impiegata nel primo articolo del regolamento *Bruxelles I*, dal quale, tuttavia, la normativa in esame si discosta, in parte, nei contenuti⁴⁷. Ne consegue che, nella maggior parte dei casi, è possibile attingere all'ampia letteratura su tale regolamento e sulla Convenzione che l'ha preceduto: in questa sede sarà, quindi, sufficiente una sintetica analisi l'analisi delle singole categorie di controversie civili escluse, in raffronto con i rispettivi corrispondenti in ambito *Bruxelles I*.

La prima di esse riguarda “*il regime patrimoniale tra coniugi, o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni*”: in questo campo, le complesse problematiche definitorie sorte in relazione al regolamento *Bruxelles I*⁴⁸ sono ampiamente

⁴⁵ Vedi anche CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 7; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 37, nota 85. Nelle *Risposte al Libro Verde* a cura di CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, cit., p. 146, si auspicava che non vi fossero ulteriori limiti oltre a quello della “*materia civile e commerciale*”, fatte salve le limitazioni direttamente connesse al modello istruttorio prescelto e con un'apertura al modello tedesco, che preclude l'impiego del *Mahnverfahren* per crediti di consumo con tassi di interesse particolarmente elevati.

⁴⁶ Vedi la relazione accompagnatoria, p. 10.

⁴⁷ Vedi BERTOLI, *op. cit.*, p. 404; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 210; GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 88; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 164, il quale, tuttavia, ritiene la sostanziale identità delle due discipline citt., essendo le differenze dovute, a suo avviso, alla natura e ai caratteri del procedimento monitorio europeo; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 179; ID., in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 397; PORCELLI, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 103; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 33.

⁴⁸ Per cenni in proposito vedi LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 397-398 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 33-34. In riferimento all'analogia disposizione del reg. n. 805/2004 vedi FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 84-85. Una sintesi dell'elaborazione sul punto nel

s drammatizzate dal fatto che, comunque, il procedimento monitorio europeo non si applica a obblighi extracontrattuali, né a obblighi che non siano di natura pecuniaria, liquidi ed esigibili al momento della domanda. Di conseguenza, l'esclusione in esame ha rilievo soltanto per i debiti in denaro derivanti da accordi aventi natura contrattuale che disciplinano un rapporto giuridico rientrante nell'ambito familiare o successorio (un esempio, nel nostro ordinamento, potrebbe essere rappresentato dai pagamenti dipendenti dal patto di famiglia di cui all'art. 768 *quater*, secondo comma, cod. civ.)⁴⁹. Rispetto ai regolamenti *Bruxelles I* e *I bis*, non sono menzionate le azioni di stato e capacità, per le ovvie ragioni che esse non riguardano crediti pecuniari e che il procedimento monitorio è strutturalmente inidoneo alla risoluzione di questioni di questo tipo: esse devono, quindi, ritenersi comunque estranee alla normativa oggetto di questo studio⁵⁰.

La seconda concerne, specularmente a quanto disposto dal regolamento n. 44/2001, con una definizione poi meglio precisata, ma sostanzialmente analoga, nel regolamento n. 1215/2012, i “*fallimenti, i concordati e le procedure affini*”. L'esegesi della nozione è resa abbastanza agevole dal confronto con il regolamento n. 1346/2000⁵¹, il primo articolo del quale detta una definizione di procedura concorsuale⁵², pur rimettendo alla legge (nazionale) applicabile la disciplina dei presupposti e degli effetti dell'apertura di una procedura di insolvenza (art. 4, paragrafo 2): d'altronde, la nozione di fallimento era lasciata alla determinazione dei diritti

reg. n. 44/2001 si può rinvenire in CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo*, 6^a ed., cit., pp. 23-25. Mette conto segnalare che i dubbi che, nel vigore del reg. n. 44/2001, avevano riguardato la sua applicabilità alle obbligazioni alimentari, sono oggi risolti dal reg. n. 1215/2012, il cui art. 1, paragrafo 2, lett. e) le esclude espressamente (ove “*derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità*”) dal suo campo di applicazione, fugando così molti dubbi in proposito.

⁴⁹ Per BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 192, quest'esclusione, così come quella relativa alla materia fallimentare, dipende dall'esistenza di regolamenti europei *ad hoc* direttamente riguardanti queste materie. Sottolineano l'autonoma disciplina di queste materie in ambito europeo anche PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 314.

⁵⁰ GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 89; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 165, ove osserva che, trattandosi di diritti indisponibili, non è ammissibile che una decisione definitiva possa essere fatta dipendere dalla mancata opposizione del convenuto; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 179.

⁵¹ Per alcuni cenni su di esso e alcuni riferimenti bibliografici vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 2.3.

⁵² Segnatamente, l'art. 1, paragrafo 1, reca: “*Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali fondate sull'insolvenza del debitore che comportano lo spossessamento parziale o totale del debitore stesso e la designazione di un curatore*”. Occorre segnalare che il reg. n. 1346/2000 è, al momento, interessato da una proposta di revisione, sulla quale i lavori sono tuttora in corso. La Proposta della Commissione è reperibile al sito http://ec.europa.eu/justice/civil/files/insolvency-regulation_it.pdf. Recentemente è stato raggiunto un accordo politico sulla riforma, che può leggersi al sito http://www.consilium.europa.eu/register/it/content/out?&typ=ENTRY&i=ADV&DOC_ID=ST-15414-2014-ADD-1-COR-1. Se il regolamento di modifica fosse approvato, l'art. 1 del regolamento ne uscirebbe completamente riscritto, con una definizione assai più dettagliata.

nazionali anche nel vigore della Convenzione di Bruxelles⁵³. Peraltro, così come avviene nel contesto del regolamento n. 44/2001⁵⁴, si ritiene, anche in questo caso, che l'esclusione riguardi le sole azioni direttamente derivanti dalla procedura di insolvenza in questione e non esperibili in sua assenza (come, per esempio, le revocatorie, *rectius* le richieste di pagamento di somme di denaro da esse derivanti); al contrario, l'ingiunzione europea può essere impiegata per il recupero di crediti, per così dire, di diritto comune (come, per esempio, l'azione del curatore per ottenere il pagamento di un credito pecuniario del fallito)⁵⁵. Ne rimane, naturalmente, esclusa la dichiarazione di insolvenza in quanto tale, di per sé inidonea a essere oggetto di un'ingiunzione di pagamento. L'interpretazione, d'altro canto, è pienamente armonica con l'impostazione ermeneutica della Corte di giustizia già citata in relazione alla “*materia civile e commerciale*” e agli atti *iure imperii*: l'esclusione si giustifica in quanto nel settore *de quo* si applica una disciplina speciale connessa all'esercizio di un potere di natura pubblicistica e, di conseguenza, essa vale soltanto quando vale detta disciplina e non quando si applica il diritto comune, sia pur nel particolare campo considerato.

Considerazioni simili hanno indotto il legislatore europeo a confermare, nel regolamento n. 1896/2006, l'esclusione del settore della “*sicurezza sociale*”, così come prevista nelle due versioni del regolamento *Bruxelles I*. Si vogliono, infatti, evitare interferenze tra le giurisdizioni statali in un settore normalmente governato da norme di diritto pubblico e spesso gestito da istituzioni in tutto o in parte pubbliche⁵⁶. Quanto alla definizione della materia, pare del tutto ragionevole l'opinione che si serve dell'elencazione contenuta nell'art. 3 del regolamento n. 883/2004, che ha sostituito il previgente regolamento n. 1408/1971⁵⁷, specificamente ad essa dedicato⁵⁸. Anche in

⁵³ Vedi, anche per i riferimenti giurisprudenziali, LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 398.

⁵⁴ In proposito vedi, anche per ulteriori riferimenti, CARBONE, *op. ult. cit.*, p. 29 e LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., pp. 285-286.

⁵⁵ Vedi, in questo senso, FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 86-87; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 398; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 35-36.

⁵⁶ Sul carattere in parte pubblico di quest'ambito vedi BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 191, il quale parla di “*caractère hybride*” della materia e alla cui opinione aderisce ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 36.

⁵⁷ Regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.4.2004, *relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*, in *G.U.U.E.*, 30.4.2004, n. L 166, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14.6.1971, *relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità*, ultima versione consolidata in *G.U.U.E.*, 30.1.1997, n. L 28. L'art. 3, paragrafo 1, del testo normativo più recente reca: “*Ambito d'applicazione “ratione materiae”. 1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia; b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate; c) le prestazioni d'invalidità; d) le prestazioni di vecchiaia; e) le prestazioni per i superstiti; f) le prestazioni per*

questo caso, l'esclusione dev'essere oggetto di interpretazione restrittiva, rimanendo escluse dalla tutela monitoria europea solo le azioni direttamente dipendenti dal rapporto previdenziale o assistenziale in questione: per questa ragione, i giudici di Lussemburgo hanno, per esempio, ritenuto non rientrare nell'ambito della "sicurezza sociale" l'azione di rivalsa dell'ente assistenziale nei confronti di terzi, fondata su norme estranee al rapporto assistenziale in questione⁵⁹.

Assai più problematica è l'esegesi dell'ultimo dei limiti previsti dal secondo paragrafo dell'art. 2 del regolamento n. 1896/2006, tanto che, consapevole di ciò, la Commissione l'aveva escluso dalla proposta originaria, ma esso è stato introdotto nel corso dei lavori preparatori. Si tratta dell'esclusione dei "crediti derivanti da obblighi extracontrattuali", la quale presenta tre eccezioni, su cui occorrerà soffermarsi a breve. La *ratio* della previsione consiste nella constatazione secondo cui difficilmente i crediti di fonte extracontrattuale hanno carattere liquido⁶⁰; deve, peraltro, condividersi la critica per cui, se questa era la ragione, meglio si sarebbe fatto a limitare l'esclusione alle obbligazioni pecuniarie illiquide, senza fare riferimento a categorie giuridiche intrinsecamente complesse⁶¹. La definizione è, in questo caso, particolarmente problematica in quanto, pur essendo *more solito* necessaria un'interpretazione autonoma⁶², la nozione europea di materia extracontrattuale non è perfettamente chiara. Gli autori che si sono occupati del problema, con specifico riferimento al Regolamento in esame, hanno individuato due punti di riferimento nella legislazione europea: l'art. 7, nn. 2-3 del regolamento n. 1215/2012 (già art. 5, nn. 3-4, regolamento n. 44/2001) che, com'è noto, disciplina giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e gli artt. 1-2, 5-9 del regolamento n. 864/2007⁶³, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. *Roma II*); non vi è, peraltro, concordia sul valore

infortunio sul lavoro e malattie professionali; g) gli assegni in caso di morte; h) le prestazioni di disoccupazione; i) le prestazioni di pensionamento anticipato; j) le prestazioni familiari".

⁵⁸ In questo senso LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 398 e ROMANO, *op. loc. ult. cit.*

⁵⁹ In questo senso la Sentenza Baten, cit.

⁶⁰ BONATO, in CARRATTA, (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 192-193; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 211; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 399, che fa riferimento alla nostra nozione di "crediti di valuta" per delimitare l'ambito applicativo del procedimento in esame.

⁶¹ ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 37.

⁶² Come giustamente ricorda MARINELLI, *Note sul regolamento CE n. 1896/2006 in tema di procedimento ingiuntivo europeo*, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 583-584, qualificare la natura del credito sulla base dei diritti nazionali comporterebbe "un'applicazione dell'IPE 'a geometria variabile'". Sull'autonomia della nozione di "delitto o quasi delitto" nella Convenzione di Bruxelles il *leading case* è la Sentenza Kalfelis, 189/87, EU:C:1988:459, punti 16-17.

⁶³ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11.7.2007, *sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)*, in *G.U.U.E.*, 31.7.2007, n. L 199.

ermeneutico da attribuire alle fonti appena citate⁶⁴.

Conviene iniziare dalla seconda: in relazione a essa, è pacifico che le varie materie individuate dagli articoli appena citati non costituiscano un catalogo completo delle obbligazioni extracontrattuali secondo il diritto europeo, ma rappresentino, piuttosto, delle utili indicazioni per l'interprete, che non può, tuttavia, accontentarsi di esse⁶⁵. Inoltre, lo stesso regolamento *Roma II* (art. 1, paragrafo 3) esclude testualmente la propria applicabilità al processo (“*alla procedura*”). È vero che, con ciò, il legislatore europeo voleva evitare di assoggettare il giudice di uno Stato membro alle norme processuali di uno Stato diverso, ove la legge sostanziale di quest'ultimo sia applicabile alla fattispecie litigiosa; tale perentoria espressione, però, impedisce che le norme del regolamento *Roma II* possano avere diretta rilevanza per il diritto processuale: l'eventuale richiamo può, quindi, avere soltanto carattere analogico e, quindi, essere d'aiuto soltanto nei casi non altrimenti risolvibili. Infine, tale normativa non contiene una definizione di “obbligazione extracontrattuale”, ma un catalogo casistico. Questo resta, comunque, un buon aiuto nell'affrontare le situazioni dubbie: occorre, infatti reperire un appiglio assai solido in una norma direttamente applicabile per poter negare la natura extracontrattuale a un rapporto giuridico cui il legislatore europeo abbia espressamente apposto tale etichetta, sia pur applicabile soltanto in via analogica.

Nemmeno i regolamenti *Bruxelles I e I bis* dettano una chiara definizione di obbligazione contrattuale; essi, tuttavia, menzionano le obbligazioni “*di illeciti civili dolosi o colposi*” e di “*risarcimento di danni o di restituzione, nascente da illecito penale*”, riformulando così la vecchia espressione dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles “*materia di delitti o di quasi delitti*”, di sicura natura extracontrattuale. Com'è noto, di tale materia la Corte di giustizia ha dato un'interpretazione molto ampia, comprendente “*qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleggi alla materia contrattuale di cui all'art. 5, n. 1*” della

⁶⁴ BERTOLI, *op. cit.*, p. 404; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 211, in part. alla nota 361; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 399; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 38. Non sembra cercare una definizione specifica di obbligazioni extracontrattuali BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 192-193, che si concentra soprattutto sul campo applicativo delle due eccezioni su cui *infra*.

⁶⁵ Se si sono bene intesi questi autori, mentre ROMANO, *op. cit.*, pp. 39-40 ritiene tendenzialmente che l'inclusione di un certo obbligo nel regolamento *Roma II* sia una spia pressoché sicura della sua natura extracontrattuale ai sensi del diritto europeo, FARINA, *op. loc. ult. cit.*, critica in parte tale impostazione, giacché, a suo avviso, l'elenco delle materie escluse di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento *Roma II* non consente di affermarne con sicurezza il carattere extracontrattuale.

Convenzione medesima⁶⁶. La nozione di “*materia contrattuale*”, anch’essa soggetta a interpretazione autonoma⁶⁷, ha come elemento cardine l’esistenza di un “*accordo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra*”⁶⁸.

L’esclusione della materia extracontrattuale pone, quindi, l’interprete innanzi a un’opera tutt’altro che semplice: egli deve dapprima verificare se la *causa petendi* della propria azione si fondi su un accordo con il convenuto (nozione, peraltro, non del tutto cristallina), per poi verificare, nei casi dubbi, se essa rientri in una delle fattispecie qualificate come extracontrattuali nel regolamento *Roma II*. Esclusa la prima ipotesi e affermata la seconda, si dovrebbe affermare con ragionevole certezza che il caso di specie rientri tra le materie escluse. In parziale conclusione, se la formulazione della disposizione consente di condividere appieno le critiche che si sono poc’anzi riportate circa la sua introduzione, d’altro canto essa potrà essere uno stimolo allo sviluppo di una nozione autonoma di materia extracontrattuale, di sicura utilità nell’ottica del ravvicinamento delle legislazioni.

Fortunatamente, le eccezioni all’esclusione in esame, se da un lato ne restringono il campo applicativo, dall’altro consentono di risolvere più facilmente alcuni casi che, altrimenti, presenterebbero notevole difficoltà. La prima riguarda il caso in cui il credito di origine extracontrattuale sia stato “*oggetto di accordo tra le parti*”. La ragione di quest’eccezione sta nel fatto che l’accordo – non importa quale forma contrattuale assuma ai sensi della legge a esso applicabile – rende il credito determinato nell’ammontare, superando così la *ratio* individuata nell’esclusione in esame⁶⁹; di conseguenza, un autore ha ritenuto di ammettere l’applicabilità dell’ingiunzione europea anche qualora l’accordo riguardi soltanto il *quantum* della prestazione, ma non l’*an*⁷⁰: a tale opinione si può aderire, pur nella consapevolezza del suo limitato rilievo pratico. Il pregio di quest’esclusione è quello di togliere *in radice* ogni rilevanza, a questi fini, alla questione teorica concernente la natura giuridica di un credito extracontrattuale sul

⁶⁶ Così la Sentenza Kalfelis, cit., punto 18. La giurisprudenza successiva ha confermato tale orientamento, anche in riferimento al regolamento n. 44/2001. Per una rassegna giurisprudenziale sul punto vedi LUPOI, in CARPI-TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, 7^a ed., Padova, 2012, sub art. 5 Regolamento (CE) n. 44/2001. Nell’8^a ed. del *Commentario*, di prossima pubblicazione, vedi sub art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012.

⁶⁷ Sentenza Peters, 34/82, EU:C:1983:87, punto 10.

⁶⁸ Sentenza Handte, C-26/91, EU:C:1992:268, punto 15. La Corte ha, nel caso di specie, escluso che rientri nella materia contrattuale la responsabilità del produttore nei confronti del subacquirente, non esistendo alcun accordo diretto tra i due. Anche su questo punto vedi una ricca rassegna di giurisprudenza in LUPOI, *op. loc. ult. cit.*

⁶⁹ LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 400.

⁷⁰ BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 193. A quest’opinione aderisce anche ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 41.

quale le parti si siano accordate⁷¹; a ben vedere, però, tale questione può porsi soltanto ove la si guardi dal punto di vista degli ordinamenti interni, dal momento che, come si è poc'anzi ricordato, ai fini del diritto dell'Unione, l'esistenza di un accordo dovrebbe essere sufficiente a classificare l'obbligazione come contrattuale.

Un'ulteriore eccezione alla regola si ha nel caso in cui “*vi è stata ammissione di debito*”: l'espressione è volutamente generica, dal momento che il legislatore europeo ha voluto evitare accuratamente il rinvio a istituti di diritto interno. Di conseguenza, l'interpretazione della disposizione deve ricavarsi dalla finalità che essa persegue, come indicato dalla Corte di giustizia in tutte le sentenze fin'ora citate in tema di interpretazione autonoma. Da un lato, la *ratio* della disposizione in esame coincide con l'eccezione poc'anzi analizzata: l'ammissione da parte del debitore consente di ritenere il credito accertato nel suo esatto ammontare. D'altro canto, nel caso in cui essa abbia luogo, è massimamente probabile che il credito non sia “*oggetto di una controversia giuridica*”, che si verifichi, quindi, proprio la situazione per cui è stata concepita la tutela monitoria europea⁷². Risulta, a questo punto, facile enucleare i requisiti che l'ammissione deve possedere. In primo luogo, essa può pure essere parziale, ma occorre che sia riferita a un importo determinato⁷³. In secondo luogo, essa deve avere carattere di espresso e volontario riconoscimento, tale da non lasciare spazio a una controversia se non, eventualmente, sull'esistenza del riconoscimento medesimo⁷⁴.

Infine, con espressione non particolarmente limpida, il legislatore di Bruxelles ammette la concessione dell'ingiunzione europea ove l'obbligazione extracontrattuale “*riguard[i] debiti liquidi risultanti da proprietà di un bene*”. Anche in questo caso, la *ratio* deve individuarsi proprio nella liquidità del credito; tuttavia, per riconoscere qualche spazio di autonomia a questa disposizione rispetto alle due precedenti (accordo e riconoscimento), occorre individuare astrattamente le ipotesi in cui essa può venire in considerazione. Gli esempi presenti in letteratura aiutano in tal senso: si è fatto riferimento, per lo più, a spese sostenute da condomini o comunisti per il mantenimento

⁷¹ Così ROMANO, *op. loc. ult. cit.* Si interrogano sulla natura extracontrattuale di un credito siffatto anche FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 211, nota 361 e LUPOLI, *op. loc. ult. cit.*

⁷² L'espressione è tratta dal considerando n. 6 al reg. n. 1896/2006, che spiega l'obiettivo che si prefigge il regolamento stesso.

⁷³ In questo senso già BONATO, *op. loc. ult. cit.* e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 42.

⁷⁴ Sembra conforme ROMANO, *op. loc. ult. cit.*, dove afferma che non è sufficiente una proposta transattiva da parte del debitore, salvo che essa non sia accettata dal creditore ma, in questo caso, si ricadrebbe nel caso dell'accordo tra le parti.

delle parti o della cosa comune, purché legittimamente deliberate o affrontate⁷⁵, ovvero ai conguagli in denaro spettanti ai comproprietari che, in sede di divisione, abbiano ottenuto quote di valore inferiore ad altri (art. 728 c.c. nell'ordinamento italiano)⁷⁶. Sembra, quindi sussistere una sostanziale uniformità di vedute, sia pur con una posizione molto restrittiva (la seconda citata), nel senso che i crediti devono essere stati oggetto di una previa determinazione, ovvero di una precisa disposizione di legge che imponga il rimborso di una determinata spesa affrontata a favore del bene comune.

Merita una riflessione finale la mancata menzione, a differenza dei regolamenti *Bruxelles I* e *I bis*, della materia arbitrale tra le esclusioni. Sul punto, non soddisfa l'opinione per cui la sua inclusione non avrebbe avuto senso, come per le azioni di stato⁷⁷. Merita, invece, piena adesione lo sforzo della dottrina italiana di valorizzare tale elemento, sottolineando in particolare che la mancata esclusione dell'arbitrato consente di impiegare l'ingiunzione europea da un lato per le domande di condanna relative a crediti fondati sull'arbitrato (quali i compensi degli arbitri, purché già oggetto di accordo fra le parti o determinati in misura fissa o secondo una formula aritmetica, che consenta di ritenerli già liquidi) e, dall'altro, per quelle fondate su un lodo irrituale: in questo modo, anche tali decisioni arbitrali possono acquisire forza esecutiva in tutta l'Unione europea. Ugualmente condivisibile è l'opinione per cui l'ingiunzione europea non può essere pronunciata da arbitri, sicché, in presenza di clausola compromissoria, non è ammissibile la pronuncia del provvedimento⁷⁸. Quest'ultimo caso potrebbe generare alcuni problemi pratici dato che, come si vedrà in seguito, il giudice non ha a disposizione i documenti sulla cui base accertare l'esistenza della clausola; tuttavia, è senz'altro passibile di responsabilità per c.d. lite temeraria il ricorrente che richieda in mala fede o con colpa grave l'ingiunzione nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria a lui nota.

⁷⁵ LUPOI e ROMANO, *op. loc. ult. cit.* Secondo quest'ultimo a. (p. 43), si potrebbe anche ipotizzare l'estensione analogica della disposizione a tutti i crediti liquidi derivanti da "un rapporto giuridico di natura reale", quali, per esempio, la servitù e l'usufrutto. La tesi, pur interessante, sembra molto ardita, soprattutto alla luce delle enormi differenze tra gli ordinamenti nazionali nella definizione di quelli che noi chiamiamo diritti reali, differenze tali da rendere, allo stato, estremamente complessa (se non impossibile, in assenza di una disposizione europea di riferimento) l'elaborazione di una nozione autonoma a livello europeo.

⁷⁶ BONATO, *op. loc. ult. cit.*, per cui l'eccezione si riferisce a questi soli crediti.

⁷⁷ Questa, in sintesi, l'opinione di GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 165-166.

⁷⁸ In questo senso l'unanime dottrina. Vedi BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 315; BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 194-196; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 32-33.

3.3 I caratteri del diritto azionabile: natura pecuniaria, liquidità, esigibilità

È giunto ora il momento di esaminare alcuni ulteriori limiti oggettivi, già accennati in precedenza e ricavabili dall'art. 4 del regolamento n. 1896/2006, il quale precisa che i crediti per i quali è stato istituito il procedimento devono essere “*pecuniari*”, “*di uno specifico importo*” ed “*esigibili alla data in cui si propone la domanda*”. Il primo limite non necessita di particolari spiegazioni, essendo noto a chiunque che pecuniario è il credito avente a oggetto una somma di denaro (non necessariamente espressa in euro, come si vedrà trattando del contenuto della domanda). L'ambito applicativo della tutela monitoria europea è così un poco più ristretto rispetto al corrispondente istituto italiano⁷⁹, anche se, dal punto di vista pratico, ne ricopre senz'altro l'area più rilevante. La limitazione risponde a ragioni di semplificazione dell'attività delle parti e del giudice⁸⁰; d'altro canto, si è scelto di non porre alcun limite relativo al valore della controversia⁸¹.

Non è necessario che il credito sia già previamente qualificabile come non contestato⁸², dato che la non contestazione è destinata a emergere nel caso di mancata tempestiva opposizione. È, invece, necessario, che il credito sia liquido, com'è correntemente interpretato il secondo dei limiti menzionati. Ciò significa che la somma di denaro in questione deve essere determinata in misura fissa, ovvero determinabile con un'operazione aritmetica basata su parametri prefissati, di talché nella domanda essa possa essere espressa mediante una cifra non suscettibile di valutazione discrezionale. Ciò avviene, ancora una volta, per ragioni di semplificazione, dato che il provvedimento può essere emesso anche sulla base di un mero controllo informatizzato, se il diritto interno lo consente. Inoltre, si è ritenuto che il legislatore europeo non ritenga compatibile una liquidazione giudiziale con le esigenze di speditezza e con l'assenza di contraddittorio⁸³. La determinatezza o determinabilità dell'importo, inoltre,

⁷⁹ Cfr. art. 633 cod. proc. civ. Così LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 408, nota 2.

⁸⁰ In questo senso la relazione alla Proposta della Commissione del 2004, pp. 10-11.

⁸¹ Vedi ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 22, che ricorda che il problema era stato posto nel Libro Verde del 2002, dato che alcuni ordinamenti nazionali prevedono un limite di valore. Sul punto vedi anche CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo*, cit., p. 1525, nota 15.

⁸² CARRATTA, *op. ult. cit.*, p. 1525; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 22-23. La specificità del momento della non contestazione (mancata opposizione) è uno dei maggiori elementi di differenza rispetto al regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo, il quale, invece, prevede una pluralità di fattispecie di non contestazione: in questo senso LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 182.

⁸³ Vedi FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 213 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 23. Per PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 315, il requisito risponde all'intenzione di istituire un procedimento per i crediti non contestati, situazione che verrebbe meno ove il *quantum* debba essere oggetto di discussione.

è una caratteristica tipica di i crediti contrattuali, per i quali questo procedimento è stato concepito⁸⁴.

Non vi è dubbio che, oltre al capitale, possano essere richiesti gli interessi, purché saggio e decorrenza siano determinati, ovvero determinabili senza esercizio di discrezionalità⁸⁵. Non è, tuttavia, necessario che essi siano liquidati in misura assoluta nella domanda: la Corte di giustizia ha precisato, infatti, che il ricorrente può chiedere la corresponsione degli interessi fino al momento dell'effettivo pagamento e il giudice può acconsentire a tale richiesta, mediante adattamento del modello di ingiunzione⁸⁶. L'argomentazione della Corte si basa su un argomento letterale a cui si aggiunge, come sempre, l'interpretazione teleologica. In primo luogo, dalla lettura congiunta dell'art. 4 e dell'art. 7, lett. c), del Regolamento (il quale prevede l'indicazione, nella domanda, del tasso e del periodo di tempo per cui gli interessi sono richiesti), i giudici di Lussemburgo ricavano che i requisiti della specificità e dell'esigibilità non si applicano agli interessi. In realtà, meglio sarebbe dire che mentre non si richiede l'esigibilità degli interessi al momento della domanda, il requisito di specificità è soddisfatto anche allorché l'importo sia calcolato in ragione di un tasso e per periodi di tempo determinati. Diversamente opinando, cioè se la specificità sussistesse solo nei casi di crediti di importo espresso in termini assoluti, si dovrebbe escludere l'applicabilità dell'ingiunzione europea a tutti i casi di contratti che prevedono un corrispettivo calcolato secondo una formula aritmetica (si pensi, per esempio, alla provvigione spettante a un mediatore o a un agente). Ciò che differenzia gli interessi dal capitale è, quindi, soltanto l'esigibilità, richiesta nel primo caso e non nel secondo. La Corte impiega altresì un argomento teleologico, che si basa essenzialmente sulla finalità di istituire non soltanto un procedimento snello ed efficiente, ma anche poco costoso: essa sarebbe tradita qualora si costringesse il creditore a richiedere una serie di ingiunzioni diverse per ottenere il pagamento degli interessi in caso di ritardo prolungato nell'adempimento. Nel complesso, comunque, con la precisazione che si è fatta, la decisione va condivisa appieno.

Come si è appena accennato, infine, si richiede, ai fini dell'ammissibilità della

⁸⁴ LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 408

⁸⁵ In questo senso già ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 24, che cita, a titolo di esempio, l'indicazione di tali dati da parte del contratto o della legge applicabile.

⁸⁶ Sentenza Szyrocka, cit., punti 38 ss. La nota di ROMANO, *Prime opinioni della Corte*, cit., pp. 34-35, presta piena adesione alla decisione, criticando soltanto la "leggerezza eccessiva" con cui talune questioni complesse sono trattate nella motivazione. Sul modello di ingiunzione vedi *infra*, cap. 3, par. 1.1.

domanda monitoria europea, che il credito fatto valere sia esigibile al momento in cui si propone la domanda: tale elemento costituisce un'ulteriore rilevante differenza rispetto al titolo esecutivo europeo previsto dal regolamento n. 805/2004, il quale, invece, ammette la circolazione di condanne in futuro o di transazioni soggette a termine iniziale, purché la data di esigibilità sia indicata nel titolo medesimo⁸⁷. Al contrario, il procedimento in esame potrà essere attivato soltanto ove l'esigibilità del capitale sussista già al momento di proposizione della domanda, senza che essa sia subordinata a termini iniziali o a condizioni sospensive⁸⁸. Il requisito dell'esigibilità deve, comunque, essere valutato a norma della legge applicabile al rapporto giuridico dedotto in giudizio, non trattandosi di un elemento soggetto all'opera unificatrice del Regolamento: come ha, correttamente, ricordato la Corte di giustizia, quest'ultimo ha lo scopo di regolare un meccanismo processuale, sicché non dev'esservi ricercata la disciplina sostanziale dei rapporti controversi⁸⁹. Può, in questo senso, osservarsi che, se il procedimento europeo d'ingiunzione costituisce senz'altro uno stimolo a una maggiore convergenza degli istituti di diritto civile sostanziale, esso non ha certo l'obiettivo diretto, né l'effetto, di comportarne un'automatica armonizzazione.

4. I limiti territoriali di applicazione. La giurisdizione internazionale

A norma dell'ultimo paragrafo dell'art. 2 del Regolamento, esso trova applicazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, a eccezione della Danimarca⁹⁰. Come si ricorderà, infatti, quest'ultimo Stato non partecipa all'elaborazione, né all'applicazione delle disposizioni aventi (oggi) la propria base giuridica nel Titolo III, Parte V, TFUE (*Spazio di libertà, sicurezza e giustizia*). Ne consegue, ovviamente, che un giudice danese non può emettere l'ingiunzione europea, né può essere richiesta in quello Stato l'esecuzione di un'ingiunzione europea ottenuta altrove. Al contrario, il Regno Unito e l'Irlanda, come attestato nel considerando n. 31

⁸⁷ Cfr. art. 4, paragrafo 2, reg. n. 805/2004.

⁸⁸ Sul requisito dell'esigibilità vedi BERTOLI, *op. cit.*, p. 405, nota 39; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 214-216; LUPOI, *op. loc. ult. cit.*; ID., *Di crediti non contestati*, cit., p. 182; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 25-27, il quale precisa, inoltre, che non dev'essere necessaria la previa pronuncia di una sentenza costitutiva.

⁸⁹ In questo senso la Sentenza Szyrocka, cit., punto 52, ove si precisa che in nessun caso le disposizioni del reg. n. 1896/2006 possono fondare di per sé una richiesta di interessi, trattandosi di un istituto sostanziale regolato dalla legge applicabile al rapporto da cui deriva il credito controverso.

⁹⁰ E quindi il potere di emanare l'ingiunzione europea spetta ai giudici di questi Stati, ove si verifichino tutte le condizioni di applicabilità del procedimento: così ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 44.

al Regolamento, hanno esercitato il proprio diritto di *opt-in*⁹¹.

Ciò che pone i problemi più gravi, però, è l'art. 3, che, in combinato disposto con l'art. 2, paragrafo 1, limita l'operatività del procedimento alle controversie transfrontaliere⁹², definite in un modo criticabile per varie ragioni, non ultima per aver lasciato apparentemente insoluto il problema dell'utilizzabilità, o meno, del procedimento in esame qualora una delle due parti sia domiciliata al di fuori dell'Unione europea. Strettamente connesse a quelle esaminate sono le problematiche relative all'individuazione della giurisdizione competente, questione che si pone in tutti i casi in cui è richiesta la tutela apprestata dal Regolamento in esame.

4.1 Il carattere transfrontaliero della controversia

L'art. 3 del Regolamento definisce transfrontaliera “*una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito*” (paragrafo 1) alla data di presentazione della domanda (paragrafo 3)⁹³, mentre il paragrafo intermedio si occupa della definizione di domicilio. Accantonando per un momento quest'ultimo problema, è, quindi, necessario tentare di comprendere il significato della definizione alla luce delle situazioni che possono verificarsi.

Il criterio adoperato è meramente soggettivo: è sufficiente che uno dei soggetti del procedimento (parti e organo giurisdizionale), si trovi in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è situato almeno un altro di essi. La scelta è stata senz'altro determinata da ragioni di semplicità applicativa, giacché l'impiego di criteri di natura oggettiva (quali, per esempio, la localizzazione di beni del debitore) avrebbe comportato maggiori difficoltà e contestazioni⁹⁴. Essa è stata duramente

⁹¹ Sulle posizioni della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito nei settori della cooperazione giudiziaria vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 1.3.

⁹² Si è tentato di spiegare le ragioni di questa scelta *supra*, cap. 1, paragrafo 2.5.

⁹³ La definizione di controversia transfrontaliera è uno dei temi più dibattuti del regolamento. Su di essa, in generale, vedi BERTOLI, *op. cit.*, p. 405; BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 197 ss.; CARRATTA, *ivi*, pp. 13 ss.; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 216 ss.; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 81 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 166-169; LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 738 ss.; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 401 ss.; ID., *Di crediti non contestati*, cit., pp. 176-178; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 587 ss.; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 308 ss.; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 60 ss.

⁹⁴ LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 402. CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Risposte al libro verde*, cit., p. 145, avevano, invece, proposto un criterio misto di identificazione delle controversie transfrontaliere, consistente nell'impiego della definizione contenuta nei

criticata dalla dottrina: da un lato, infatti, si consente di impiegare l'ingiunzione europea anche per controversie fra due soggetti domiciliati e residenti nel medesimo Stato, qualora il ricorrente riesca a radicare la causa in un altro Stato sulla base dei criteri di giurisdizione (sui quali si ritornerà a breve). Dall'altro, si esclude l'applicabilità della tutela monitoria europea a controversie che, per l'importanza quantitativa o qualitativa del loro oggetto, assumono rilevanza per l'intero mercato comune europeo, soltanto perché tutti i soggetti del procedimento sono collocati nel medesimo Stato membro. Ove, poi, tale Stato membro fornisca, in alternativa alle tutele di derivazione europea, degli strumenti nazionali inefficienti, si determina una c.d. discriminazione alla rovescia, poiché le controversie transnazionali sono trattate meglio (se non altro, per la possibilità di scelta) di quelle interne⁹⁵.

Anche da un punto di vista più generale, le osservazioni critiche appena riportate sono del tutto condivisibili. D'altronde, problemi come questi sono pressoché inevitabili alla luce dell'approccio assai prudente al principio di sussidiarietà in generale e in particolare al limite delle “*implicazioni transnazionali*”, entrambi presenti nel diritto primario⁹⁶, che le istituzioni europee hanno ritenuto di adottare e che pare anche il più aderente alla lettera delle disposizioni pattizie. Disposizioni come l'art. 4 del Regolamento in esame e i problemi che essa crea sono la prova di quanto sia sbagliato, dal punto di vista dell'applicazione concreta, pensare di creare un doppio sistema per le controversie transnazionali e per quelle interne, si pur tenendo conto, sul piano della politica del diritto, che ciò costituisce un passo prudente e uno stimolo indiretto a un maggior ravvicinamento dei sistemi giuridici nazionali.

Si è, fin qui, detto che il criterio di selezione delle cause è soggettivo. Occorre, ora, meglio specificare i parametri su cui esso si basa: il domicilio e la residenza abituale delle parti. Occorre anticipare che nella domanda d'ingiunzione (mod. A, campo n. 4⁹⁷) il creditore deve indicare, in tre appositi campi, gli Stati in relazione ai quali si determina il carattere transfrontaliero della domanda. Il giudice deve, quindi, verificare se le indicazioni sono giuridicamente corrette, alla luce degli altri dati forniti

Principles and Rules of Transnational Civil Procedure elaborati dall'*American Law Institute* e dall'*UNIDROIT*, nell'ambito del celebre progetto curato da HAZARD e TARUFFO.

⁹⁵ Tali critiche emergono, in particolare, dalle opere di BERTOLI, *op. cit.*, pp. 405 ss.; BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 211-213; LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 739-740 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 63-64.

⁹⁶ Sulle “*implicazioni transnazionali*” cfr. art. 81, paragrafo 1, TFUE, già art. 65 TCE post-Amsterdam e Nizza. Vedi *amplius* sul punto il cap. 1, paragrafi 1.3 e 2.5.

⁹⁷ Sul modello di domanda vedi *infra*, cap. 3, par. 1.1.

dal ricorrente stesso.

Per quanto riguarda il domicilio, il paragrafo 2 dell'art. 4 rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 59 e 60 del regolamento n. 44/2001 (oggi, quindi, il rinvio deve intendersi effettuato agli artt. 62 e 63 del regolamento n. 1215/2012, peraltro identici). Pertanto, ove si tratti di persone fisiche, a norma del regolamento *Bruxelles I*, il giudice deve innanzitutto verificare, a norma della propria legge nazionale, se le parti siano domiciliate nello Stato del foro. Successivamente, se il ricorrente ha menzionato uno Stato differente, il giudice valuta il domicilio a norma della legge nazionale dello Stato a cui il creditore ha fatto riferimento⁹⁸. Deve, invece, escludersi che il giudice sia tenuto a verificare l'eventuale esistenza di domicili alternativi. D'altronde, dal regolamento n. 1896/2006 non si desume un potere-dovere del giudice di rettificare d'ufficio la domanda che non presenti i requisiti di ammissibilità (quale sarebbe quella che indica un domicilio errato o tale da escludere il carattere transfrontaliero), né di compiere indagini che vadano oltre l'esame della domanda medesima: in proposito, l'art. 8 afferma espressamente che le condizioni di ammissibilità sono valutate soltanto “*sulla scorta del contenuto del modulo di domanda*” .

Per quanto riguarda, invece, le persone giuridiche, l'art. 63 (già 60) di *Bruxelles I* bis detta una definizione di domicilio mediante tre criteri alternativi: la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale. Mentre il primo comporta un rinvio alla legge applicabile allo statuto sociale, essendo un concetto giuridico, gli altri due sono determinabili in via di mero fatto⁹⁹.

Nessuna indicazione normativa è data circa la definizione di “*residenza abituale*” nonostante la necessità di assoggettarla a interpretazione autonoma, data l'assenza di un rinvio alla *lex fori*¹⁰⁰. A tal fine, una parte della dottrina ha proposto di utilizzare la nozione elaborata dalla Corte di giustizia con riferimento alla normativa europea in materia di sicurezza sociale dei lavoratori, che fa coincidere la residenza con

⁹⁸ In tema vedi già BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 219-220 e LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 404. Il primo dei due a., condivisibilmente, critica la complessità del meccanismo.

⁹⁹ Vedi LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 404-405, anche per ulteriori riferimenti e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 65.

¹⁰⁰ Per giurisprudenza costante della Corte di giustizia, infatti, “*una disposizione di diritto comunitario la quale non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Comunità, ad un'interpretazione autonoma ed uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa*”. Così la Sentenza Ekro, 327/82, EU:C:1984:11, punto 11, che, a quanto consta, non è mai stata smentita nella giurisprudenza europea, anzi è stata oggetto di successivi richiami.

il luogo in cui gli interessati “risiedono abitualmente” e in cui si trova “il centro principale dei loro interessi”¹⁰¹. Si è, inoltre, rilevato che, trattandosi di una nozione di mero fatto (il luogo in cui taluno dimora abitualmente, anche se non esclusivamente), essa sfugge a una definizione giuridica stringente, ma occorra, piuttosto, fare riferimento alle circostanze del caso concreto¹⁰². In effetti, la stessa definizione coniata dai giudici di Lussemburgo e ripresa dagli autori poc’anzi citati, sembra improntata più a dare rilievo agli elementi concreti che a delineare un significato teorico della nozione, coerentemente con la sua funzione nell’ordinamento europeo. Si tratta, in definitiva, di un legame di fatto fra una persona e un determinato luogo, nel quale vive e coltiva i propri interessi.

Si è anche posta la questione se i criteri del domicilio e della residenza abituale vadano intesi in senso alternativo o cumulativo. La seconda ipotesi è frutto di un’interpretazione adeguatrice della lettera della disposizione, in quanto solo richiedendo la contemporanea presenza di entrambi si assicura che una delle parti sia davvero estranea allo stato del foro¹⁰³. D’altronde, l’argomento letterale costituito dall’uso della congiunzione “o” sembra davvero troppo forte per poter essere superato in via interpretativa; ciò anche alla luce del fatto che la medesima congiunzione è adoperata nelle versioni linguistiche inglese (“or”), francese (“ou”), tedesca (“oder”) e spagnola (“o”), sicché è certo che la scelta legislativa è stata consapevole. Si deve, quindi, ritenere che i due requisiti siano da intendersi in via alternativa¹⁰⁴.

4.2 (segue) Il problema dell’applicabilità a soggetti estranei all’Unione europea

Fu il Parlamento europeo a introdurre nel Regolamento l’art. 3¹⁰⁵: la Commissione, vedendosi costretta ad accettare il compromesso politico, avvertì, tuttavia, che non sarebbe stata una scelta saggia quella di fare riferimento allo “Stato

¹⁰¹ La proposta interpretativa è di BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 226 ss. e vi aderisce anche ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 66. La normativa a cui si riferisce è il reg. n. 1408/1971; peraltro, tale definizione parrebbe essere confermata anche dalla giurisprudenza relativa al reg. n. 883/2004, che ha sostituito il primo: vedi la recente Sentenza Brey, C-140/12, EU:C:2013:565.

¹⁰² LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 405 e *amplius* sul tema ID., *Conflitti transnazionali*, cit., pp. 384 ss.

¹⁰³ Secondo BONATO, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 215-216.

¹⁰⁴ Sembra quindi più corretta l’interpretazione proposta da ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 65, nota 202.

¹⁰⁵ Vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 2.5.

membro diverso”, anziché soltanto allo “*Stato*”. In questo modo, infatti, ad avviso della Commissione, si sarebbe limitata l’applicabilità dell’ingiunzione europea ai soli casi in cui entrambe le parti fossero domiciliate nell’Unione, anche nei casi in cui fosse, comunque, possibile fondare la giurisdizione dei giudici di uno Stato membro¹⁰⁶. Senonché, a fronte dell’accordo, raggiunto sul punto, tra Parlamento europeo e Consiglio, la Commissione non poté far altro che rassegnarsi a vedere approvata la proposta così come emendata, con l’espresso riferimento ai soli Stati membri.

Il testo definitivamente approvato, quindi, nelle intenzioni dei suoi compilatori, non avrebbe dovuto soltanto essere limitativo quanto al carattere transfrontaliero della controversia, ma anche quanto all’ambito territoriale di applicabilità del procedimento, limitato alla sola Unione europea. Si sa, però, che la volontà del legislatore non è, di per sé, legge, sicché vari autori hanno tentato di dimostrare che l’art. 3 non osta all’emissione dell’ingiunzione anche in casi in cui siano parti anche soggetti ubicati al di fuori dell’Unione (purché il debitore abbia comunque beni aggredibili nell’Unione, altrimenti verrebbe meno il principale vantaggio dell’ingiunzione europea, costituito dall’automatica efficacia esecutiva in tutti gli Stati membri¹⁰⁷). È, quindi, ora necessario esaminare tali proposte per valutarne la fondatezza.

Gli studiosi che (a quanto consta) per primi hanno sostenuto un ampliamento del campo applicativo del Regolamento anche a soggetti domiciliati o residenti in Stati terzi rispetto all’Unione europea¹⁰⁸, partono dal presupposto che, nel silenzio dell’art. 3 in materia di applicabilità al di fuori dell’Unione, sia sufficiente che una delle parti sia domiciliata o residente in uno Stato membro e che un giudice di uno Stato membro abbia giurisdizione sulla causa. Occorrerebbe, inoltre, che la parte europea sia situata in uno Stato membro differente da quello del foro.

Si prospettano, a questo punto, due diverse situazioni. Un attore extraeuropeo potrebbe, secondo la tesi appena riportata, chiedere un’ingiunzione europea contro un convenuto domiciliato o residente in uno Stato membro, purché riesca a fondare la giurisdizione in uno Stato membro diverso. La giurisdizione, a norma dell’art. 6 del

¹⁰⁶ Così la *Proposta modificata* del 2006, cit. *supra*, al cap. 1, paragrafo 2.5, di cui vedi p. 4 della relazione accompagnatoria. La Commissione segnalava, in particolare, che questa limitazione poteva creare problemi alla luce degli impegni internazionali dell’Unione europea.

¹⁰⁷ L’osservazione tra parentesi è di LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 403.

¹⁰⁸ LOPEZ DE TEJADA-D’AVOUT, *op. cit.*, pp. 741-742 e CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 360. Alla proposta aderiscono anche GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 166-168; LUPOI, *op. loc. ult. cit.* e MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell’avvicinamento*, cit., p. 588.

regolamento n. 1896/2006, deve fondarsi sulle “*norme di diritto comunitario applicabili in materia*” e “*segnatamente*” su *Bruxelles I* (oggi *I bis*).

Se la ricerca di una giurisdizione diversa da quella di residenza o domicilio del convenuto è operazione artificiosa, ma non impossibile nel caso appena accennato, assai più complessa è la situazione inversa, nella quale, cioè, un soggetto europeo voglia ottenere un’ingiunzione europea contro una persona estranea all’Unione. L’art. 6 del regolamento n. 1215/2012, com’è noto, assoggetta alle sue disposizioni la giurisdizione su convenuti non domiciliati in uno Stato membro in soli quattro casi: i contratti conclusi da consumatori, l’azione contro un datore di lavoro, le competenze esclusive *ex art. 24* e il caso in cui fra le parti viga una clausola di proroga della giurisdizione. Il campo si restringe ulteriormente se si considera che i contratti dei consumatori sono autonomamente considerati dal secondo paragrafo dell’art. 6 del regolamento n. 1896/2006, che attribuisce giurisdizione esclusiva allo Stato membro di domicilio del convenuto e che delle competenze esclusive, l’unica che può avere qualche rilievo per il procedimento monitorio europeo è quella relativa a diritti reali e locazioni di immobili. Per il resto, l’art. 6 di *Bruxelles I bis* rinvia alla *lex fori* per l’accettazione, o meno, della giurisdizione da parte di uno Stato membro su un convenuto extraeuropeo. A questo punto, vi è un’unica possibile strada per estendere il campo d’applicazione della tutela monitoria europea contro un convenuto extraeuropeo, al di fuori delle ristrette eccezioni appena esaminate: essa consiste nell’affermare che, in forza del rinvio contenuto nell’art. 6, le norme della *lex fori* possano essere classificate quali norme di diritto dell’Unione europea per poter rientrare nel rinvio di cui all’art. 6, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006. Ciò è parso artificioso anche ad alcuni fautori della tesi estensiva¹⁰⁹: ne consegue che, di norma, non vi è, comunque, la giurisdizione di un giudice che sia abilitato a emettere l’ingiunzione europea contro un convenuto che sia domiciliato e residente al di fuori dell’Unione europea.

Questo complesso ragionamento interpretativo, quindi, se ritenuto fondato, porterebbe alla paradossale conseguenza che un attore estraneo all’Unione potrebbe richiedere un’ingiunzione europea contro un convenuto ivi ubicato, ma soltanto a un

¹⁰⁹ Sia LOPEZ DE TEJADA-D’AVOUT, *op. cit.*, p. 742 che MARINELLI, *op. loc. ult. cit.*, infatti, negano che l’ingiunzione europea possa comunque essere emessa contro un convenuto non europeo. Al contrario, ammettono questa possibilità CAMPEIS-DE PAULI, *op. loc. ult. cit.* e LUPOI, *op. loc. ult. cit.* Affermare che la *lex fori* così richiamata diventa diritto dell’U.E. appare inaccettabile soprattutto perché significherebbe affermare la necessità che il diritto nazionale... sia soggetto a interpretazione autonoma a livello europeo, e che, quindi, perderebbe il suo carattere nazionale, il che pare l’esatto opposto di quanto l’art. 6 cit. vuole affermare.

giudice che si trova in uno Stato in cui nessuno dei due è domiciliato, né residente. Al contrario, un attore situato nell'Unione potrebbe utilizzare lo strumento processuale in parola soltanto se deve convenire il proprio datore di lavoro per un debito contrattuale, se vi è una clausola di proroga della giurisdizione, se la controversia ha per oggetto “*debiti liquidi risultanti da proprietà di un bene*” immobiliare¹¹⁰ ovvero obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto di locazione immobiliare.

Non è, tuttavia, la complessità il vizio che impedisce l'accoglimento della tesi estensiva. Vi sono, infatti, almeno due argomenti che paiono insuperabili. In primo luogo, essa tradisce il chiaro dettato letterale dell'art. 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1896/2006: per ritenerne fondato il presupposto, occorrerebbe affermare che il pronome “*quello*” richiami non già l'espressione “*Stato membro*”, che lo precede di pochissimo, ma soltanto la parola “*Stato*”. Il che, alla luce dei lavori preparatori¹¹¹, ma anche del significato stesso delle parole, non sembra potersi sostenere. In secondo luogo, la storia del Regolamento oggetto di questo studio e la lettura dei suoi considerando lo inquadrano come strumento proprio dello spazio giuridico e del mercato comune europeo e non si vede per quale ragione esso debba essere interpretato nel senso di favorire un creditore che si trova al di fuori di questo territorio rispetto a uno che si trova al suo interno¹¹².

In conclusione sul punto, non si possono che ribadire le critiche al requisito del carattere transfrontaliero della controversia e ai limiti territoriali di applicazione, che creano inutili difficoltà interpretative e disparità di trattamento: non resta che auspicare che, in sede di revisione del Regolamento qui studiato, l'inciso nel primo paragrafo dell'art. 1, nonché l'intero art. 3, siano semplicemente abrogati. D'altro canto, non pare possibile eluderne l'integrale applicazione in via interpretativa, né vale la pena di stupirsi se un procedimento monitorio presenti limiti territoriali di applicazione: pure il nostro procedimento d'ingiunzione, com'è ampiamente noto, è stato per lungo tempo inutilizzabile ogniqualvolta il decreto ingiuntivo dovesse, poi, essere notificato all'estero.

¹¹⁰ Arg. ex art. 2, paragrafo 2, lett. d) n. ii), reg. n. 1896/2006.

¹¹¹ Nello stesso senso già FARINA, *Titoli esecutivi europei*, pp. 220-221, nota 384, dove evidenzia altresì, con vari riferimenti al dibattito tra le istituzioni europee durante l'elaborazione del testo normativo, che anche le disposizioni sulle notificazioni richiamano le norme dello “*Stato membro*” e che la nozione di domicilio si basa su una normativa che fa espresso richiamo del diritto degli Stati membri.

¹¹² Considerazioni simili anche in PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 311.

4.3 Il rinvio per l'individuazione della giurisdizione competente

Fin dalla pubblicazione del *Libro Verde* del 2002 era stata posta la questione se il Regolamento in esame dovesse prevedere norme autonome per l'individuazione del giudice dotato della giurisdizione internazionale, segnatamente fissando il foro esclusivo nel luogo di domicilio del convenuto, oppure se dovesse farsi rinvio al regolamento *Bruxelles I*¹¹³. La prima opzione avrebbe reso più agevole la difesa dell'ingiunto, che avrebbe potuto sempre fare opposizione davanti ai giudici del proprio Stato di domicilio e avrebbe semplificato anche le questioni in materia di notificazione, la quale non avrebbe mai dovuto valicare i confini nazionali; d'altronde, se l'opposizione avesse dovuto seguire il procedimento ordinario e con esso i criteri ordinari di giurisdizione internazionale (com'era previsto), il Regolamento avrebbe dovuto addentrarsi nella fissazione di norme uniformi per consentire un'eventuale *translatio iudicii*. La seconda, d'altro canto, oltre a evitare quest'ultimo problema, grazie all'identità dei criteri di giurisdizione per le due fasi del procedimento, garantiva anche una maggiore coerenza generale al sistema processuale europeo, che si sarebbe fondato su criteri di giurisdizione unitari, idonei altresì a riaffermare la centralità della normativa *Bruxelles I*¹¹⁴.

Rispetto alla Proposta della Commissione del 2004, che si limitava a precisare, nel considerando n. 16, che il Regolamento non avrebbe pregiudicato l'applicazione della normativa *Bruxelles I*, il testo definitivo, all'art. 6, adotta una soluzione un poco più complessa, ma anche più perspicua: la giurisdizione internazionale (“*competenza giurisdizionale*” nel noto gergo legislativo europeo) “*è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001*”. Oggi, naturalmente, il rinvio deve intendersi effettuato al regolamento n. 1215/2012, a norma dell'art. 80 di quest'ultimo.

In questo modo, se, da un lato, si riafferma il ruolo di *Bruxelles I* bis come

¹¹³ Vedi il *Libro Verde*, p. 24, paragrafo 3.3.1. Vedi *infra* per l'ulteriore questione circa l'opportunità di fissare regole comuni di competenza interna.

¹¹⁴ Vedi CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *op. cit.*, pp. 146-147, soprattutto per l'approfondimento dell'ipotesi di affidare giurisdizione esclusiva ai giudici dello Stato di domicilio del debitore; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 226; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 120 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 179; in senso critico LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, p. 727, per cui le norme sono sbilanciate a favore del creditore; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 585; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 45 ss.

chiave di volta del sistema processuale civile (e internazionalprivatistico) europeo¹¹⁵, dall'altro si lascia aperta la porta ad altre regole di giurisdizione che possono essere previste per particolari materie dal diritto dell'Unione europea¹¹⁶, consentendone l'applicazione in forza del principio di specialità, che sarebbe stato altrimenti precluso nel caso di un rinvio esclusivo alla prima normativa. La scelta legislativa si lascia apprezzare su un piano sistematico: in primo luogo, essa consente di mantenere il parallelismo tra la giurisdizione nella fase monitoria e in quella nella fase di opposizione¹¹⁷. In secondo luogo, più in generale, essa fa in modo che il procedimento monitorio europeo si inserisca armonicamente nell'edificio (tuttora in costruzione) del diritto processuale europeo, in uno sforzo di coerenza sistematica probabilmente dettato dalla graduale tensione di questo sistema a una completezza sempre maggiore.

La vastissima letteratura esistente sul regolamento *Bruxelles I* e *I bis* esime da una puntuale analisi dei vari criteri di attribuzione della giurisdizione; una tale analisi, peraltro, per essere di qualche utilità, dovrebbe soffermarsi analiticamente su ognuno di essi: non vi sono, infatti, dubbi sull'applicabilità tanto del foro generale del domicilio del convenuto, quanto dei fori speciali¹¹⁸. Non pare, infatti, che vi sia altra possibilità se non aderire all'interpretazione appena esposta, corrente in dottrina. Essa si fonda su un duplice appiglio normativo: innanzitutto, l'art. 6 del regolamento n. 1896/2006 richiama il regolamento n. 44/2001 nella sua integralità, senza operare alcuna selezione. Secondariamente, il modulo di domanda, al campo 3, richiede l'indicazione del titolo di giurisdizione prescelto, indicando i vari fori speciali di *Bruxelles I* ma lasciando anche la possibilità di indicare un motivo ulteriore (opzione "Altro").

Rinviando, quindi, alla letteratura in materia per l'analisi delle disposizioni del regolamento *Bruxelles I*, è, invece, necessario soffermarsi sull'unica e parziale deroga a tale disciplina, contenuta nel secondo paragrafo dell'art. 6 del Regolamento in esame. A norma di quest'ultimo, infatti, qualora il credito trovi titolo in un contratto concluso da

¹¹⁵ LUPOLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 410, si esprime in termini di "normativa 'quadro' sulla giurisdizione in ambito europeo in materia civile e commerciale", mentre CAMPEIS-DE PAULI, *op. loc. ult. cit.*, scrivono di "regole generali poste dal diritto comunitario".

¹¹⁶ Su questa disposizione si fonda la proposta di chi vorrebbe consentire l'impiego dall'ingiunzione europea contro un debitore domiciliato fuori dall'Unione, interpretando il richiamo al diritto internazionale privato statale come una "comunitarizzazione" dello stesso. Vedi gli aa. citt. *supra*, nota 109, nonché GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 122. A questa interpretazione pare di gran lunga preferibile quella accolta nel testo.

¹¹⁷ Come giustamente sottolinea ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 45-46.

¹¹⁸ Per una sintetica disamina dei fori applicabili al procedimento europeo d'ingiunzione vedi CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., pp. 360 ss.; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 316 ss.; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 46 ss. Tutti gli aa. sottolineano la particolare importanza dei fori speciali per la materia contrattuale, principale oggetto della tutela monitoria europea.

un consumatore “*per una finalità che può essere considerata estranea alla sua professione*”, l’ingiunzione contro il consumatore può essere richiesta soltanto ai giudici dello Stato ove egli è domiciliato.

Quanto alla definizione di consumatore, dev’essere senz’altro accolta l’opinione per cui la nozione, nonostante alcune differenze lessicali, è analoga a quella corrispondente di cui all’art. 17 (già 15) del regolamento *Bruxelles I bis*¹¹⁹; d’altro canto, è una (condivisibile) costante della giurisprudenza di Lussemburgo la ricerca della coerenza nell’interpretazione di lemmi ricorrenti negli strumenti legislativi europei, sicché deve supporre che, qualora si ponesse una questione interpretativa della disposizione in esame, la Corte di giustizia la risolverebbe richiamando la propria giurisprudenza sugli articoli da ultimo citati. A differenza del regolamento *Bruxelles I bis*, però, in questo caso non vi sono limitazioni quanto alle tipologie contrattuali a cui la disciplina è applicabile, né allo Stato membro in cui opera il creditore¹²⁰.

La disposizione riguarda soltanto il caso in cui il consumatore sia convenuto (che, peraltro, è l’ipotesi di maggiore rilevanza pratica): di conseguenza, egli potrà chiedere l’emissione di un’ingiunzione europea nei confronti della propria controparte contrattuale anche nelle altre giurisdizioni competenti per il caso di specie¹²¹; va da sé che, in questo caso, ove egli intenda avvalersi dei fori speciali di cui all’art. 18 del regolamento *Bruxelles I bis*, soggiacerà ai limiti di cui all’articolo precedente a quest’ultimo.

Tornando all’ipotesi in cui il consumatore sia convenuto, la lettera della disposizione, nell’escludere qualsiasi foro che non sia quello del domicilio del convenuto, preclude altresì la possibilità di fondare la giurisdizione su un patto di proroga, sia pure validamente stipulato¹²², ovvero su uno dei fori esclusivi di cui all’art. 24 di *Bruxelles I bis*¹²³. Il primo caso ha indotto alcuni commentatori a chiedersi se, in

¹¹⁹ Conforme LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 410-411 e, se lo si è ben inteso, ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 50.

¹²⁰ In questo senso già FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 228; GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 127 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 51. *Contra*, soprattutto per ragioni di coerenza sistematica, per cui anche in questo caso il regolamento *Bruxelles I* sarebbe integralmente richiamato, LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 411; l’interpretazione accolta nel testo, però, sembra essere l’unica in grado di conciliare la lettera della norma con la finalità di massima protezione dei consumatori.

¹²¹ Vedi ROMANO, *op. loc. ult. cit.*

¹²² Vedi FARINA, *op. loc. ult. cit.*; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 316-317; ROMANO, *op. loc. ult. cit.*

¹²³ Così MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell’avvicinamento*, cit., pp. 585-586. Ritengono, invece, CAMPEIS-DE PAULI, *op. ult. cit.*, p. 362 che la disposizione dell’art. 6, paragrafo 2, sia del tutto pleonastica e quindi siano applicabili senza differenze le norme dettate dal regolamento *Bruxelles I* per i consumatori; tale interpretazione punta a togliere ogni rilievo a questa disposizione, ma non sembra, francamente, sostenibile alla luce della sua presenza e della sua formulazione letterale.

presenza di un valido patto di proroga, escludane l'operatività nella fase monitoria, esso possa, poi, essere fatto valere nel procedimento ordinario conseguente all'opposizione. Si è ritenuto che, in questo limitato caso, il patto di proroga sia e rimanga irrilevante per l'intero procedimento: da un lato, infatti, un'ipotetica *translatio iudicii* conseguente all'opposizione sembra essere del tutto estranea alle previsioni regolamentari, che tale istituto non disciplinano. Inoltre, si è rilevato che l'art. 6 si applica a tutto il procedimento, non alla sola fase monitoria¹²⁴. Non vi sono argomenti validi per dissentire da quest'opinione.

Quanto al momento determinante per la giurisdizione, non vi sono particolari dubbi sul fatto che esso si identifichi con quello della presentazione della domanda, in relazione alla quale si determinano anche gli altri presupposti (carattere transfrontaliero della controversia, nonché liquidità ed esigibilità del credito)¹²⁵. Aggiungasi che sarebbe praticamente impossibile per il giudice accertare e per l'attore far rilevare un mutamento del criterio rilevante nelle more dell'emissione dell'ingiunzione.

A norma dell'art. 8 del Regolamento in esame, il giudice a cui è presentata la domanda è tenuto a verificare d'ufficio la sussistenza (tra l'altro) della giurisdizione a norma dell'art. 6, sia pure sulla sola base di quanto risulta dalla domanda¹²⁶. Il convenuto, dal canto suo, può contestare la giurisdizione del giudice adito nella prima difesa del procedimento ordinario instaurato a seguito dell'opposizione: la Corte di giustizia ha, in proposito, condivisibilmente chiarito che all'atto di opposizione¹²⁷ non si applica l'art. 24 (oggi art. 26, paragrafo 1) del regolamento *Bruxelles I*, il quale prevede, com'è noto, l'accettazione tacita della giurisdizione da parte del convenuto che non ne eccepisca la carenza nel primo atto difensivo. Tale disposizione si applica, invece, al primo atto del procedimento ordinario, così come identificato dalla *lex fori*¹²⁸.

5. La distribuzione interna della giurisdizione e della competenza

Subito dopo avere chiesto se fosse, o meno, opportuno fissare un criterio

¹²⁴ L'opinione è di ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 52 e vi aderisce FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 229.

¹²⁵ In questo senso già ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 58.

¹²⁶ Alla stessa conclusione pervengono LUPOLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 411 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 54, sulla base di un ragionamento sistematico, il quale, tuttavia, non pare necessario alla luce della lettera dell'art. 8 reg. n. 1896/2006.

¹²⁷ Per il quale non è necessaria alcuna motivazione, come si vedrà meglio *infra*, cap. 4, par. 1.1.

¹²⁸ Sentenza *Goldbet Sportwetten*, C-144/12, EU:C:2013:393, punti 30 ss.

speciale di giurisdizione internazionale, il quesito immediatamente successivo nel *Libro Verde* del 2002 riguardava l'opportunità di dettare altresì norme atte a regolare la distribuzione interna della giurisdizione e della competenza. Per la seconda, l'obiettivo sarebbe stato quello di avvicinare il giudice al domicilio del debitore. Per la prima, invece, si sarebbe potuto far tesoro dell'esperienza di alcuni Stati membri che affidano la fase monitoria a soggetti diversi dal giudice, il quale rimane così sgravato di un'attività spesso semplice e ripetitiva¹²⁹.

Un'eventuale scelta legislativa in questo senso sarebbe stata alquanto disarmonica con la tendenza di tutta la legislazione europea, soprattutto in campo processuale, a non interferire nella scelta tipicamente nazionale sull'individuazione specifica dell'autorità incaricata di attuare il diritto dell'Unione. Per quanto riguarda la competenza (nell'accezione italiana del termine), inoltre, la diversità dei sistemi di ordinamento giudiziario dei vari Stati avrebbe reso estremamente difficile l'elaborazione di una norma unificatrice. Per quanto riguarda la giurisdizione, poi, si è rilevato che l'attribuzione obbligatoria dell'ingiunzione europea al cancelliere, oltre a creare problemi derivanti dalla diversa formazione e collocazione di tali figure professionali nei singoli Stati, avrebbe comportato difficoltà di ordine costituzionale in quelli, come l'Italia, che prevedono l'esercizio esclusivo della giurisdizione da parte dei magistrati¹³⁰.

Le considerazioni appena esposte spiegano perché, da un lato, si sia lasciato agli Stati membri il potere di decidere a quali organi affidare l'emanazione dell'ingiunzione europea, sia pure con l'invito, nel considerando n. 12, a “*tenere in debito conto l'esigenza di garantire l'accesso alla giustizia*”¹³¹. Dall'altro lato, l'art. 5, n. 3, del Regolamento, precisa che per “*giudice*”, ai fini dello stesso, deve intendersi “*qualsiasi*

¹²⁹ Il *Libro Verde*, a p. 26, cita l'esempio austriaco, in cui il decreto ingiuntivo è emesso dal cancelliere sotto la direzione del giudice e quello svedese, che attribuisce tale potere ai funzionari dell'autorità incaricata dell'esecuzione forzata. A questi esempi si può aggiungere il peculiare caso dell'Ungheria (entrata nell'Unione europea successivamente alla stesura del *Libro Verde*), il cui ordinamento conferisce ai notai la competenza all'emissione di provvedimenti monitori: vedi in proposito HARSÁGI, *The notarial order for payment procedure as a Hungarian peculiarity*, in GEIMER-SCHÜTZE (a cura di), *Recht ohne Grenzen. Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag*, Monaco di Baviera, 2012, pp. 343 ss.

¹³⁰ In questo senso CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 18, ID.-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 147, arg. ex art. 102, primo comma, Cost. A tale obiezione ha replicato ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 59, nota 176, che tali difficoltà sarebbero state, comunque, superabili sia in virtù della primazia del diritto europeo, sia perché, mediante l'opposizione, un organo giurisdizionale avrebbe potuto in ogni caso eliminare il provvedimento monitorio (e decidere la causa in primo grado).

¹³¹ Parzialmente *contra*, CAMPEIS-DE PAULI, *Prime osservazioni sul procedimento*, cit., p. 361, ove sostengono che il foro esclusivo del domicilio del consumatore (su cui vedi il paragrafo che precede) si applichi anche alla distribuzione interna della competenza.

autorità competente” secondo la legge dello Stato membro in questione¹³².

Ciò premesso, occorre ora individuare i criteri attributivi della giurisdizione e della competenza per l’emanazione dell’ingiunzione europea nell’ordinamento italiano, da applicarsi, ovviamente, soltanto una volta accertata la sussistenza della giurisdizione internazionale dell’Italia. Ora, il nostro Governo ha comunicato, a norma dell’art. 29, paragrafo 1, lett a) del Regolamento, che competenti a emettere l’ingiunzione europea sono il giudice di pace, il tribunale e la corte d’appello, quest’ultima quando giudica in unico grado di merito: in tutti i casi, la comunicazione si basa sui criteri di competenza previsti per il processo ordinario dal codice di rito civile e dalle leggi speciali (per esempio, nel caso di domande nel settore della proprietà industriale).

Se non proprio erronea, la comunicazione governativa appare quantomeno incompleta. Innanzitutto, quanto alla giurisdizione interna, non è corretto affermare che essa spetti soltanto al giudice ordinario. Com’è noto, infatti, a partire dal 2000¹³³, anche il giudice amministrativo ha il potere di emettere decreti ingiuntivi (nazionali) qualora ricorrano due condizioni: egli abbia la giurisdizione esclusiva sulla materia e la controversia riguardi “*diritti soggettivi di natura patrimoniale*” (così l’art. 118 cod. proc. amm.). La fase monitoria ha luogo davanti al presidente o a un magistrato da questi delegato e l’opposizione si propone con ricorso. La disposizione non riguarda *ex professo* l’ingiunzione europea. Cionondimeno, deve giocoforza affermarsene l’applicabilità analogica a quest’ultima. La comunicazione del Governo, infatti, come si è già ricordato¹³⁴, non ha valore legislativo, ma meramente ricognitivo del diritto vigente, sicché non è idonea a riattribuire al giudice ordinario la giurisdizione già attribuita dalla legge in via esclusiva a quello amministrativo. D’altro canto, non potrebbe nemmeno sostenersi che, nei casi in cui sussistano contemporaneamente i presupposti *ex art. 118 cod. proc. amm.* e quelli di applicabilità della tutela monitoria europea, la parte sia tenuta a utilizzare esclusivamente il procedimento ingiuntivo interno, perché ciò costituirebbe una palese violazione del Regolamento europeo, che deve trovare applicazione in tutti i casi da esso previsti, in via alternativa rispetto ai

¹³² Vedi anche, su tali aspetti, ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 58-59.

¹³³ Il potere monitorio del giudice amministrativo fu introdotto con l’art. 8, primo comma, della l. 21.7.2000, n. 205, recante *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*, in *G.U.*, 26.7.2000, n. 173. Oggi la disposizione è stata trasposta nell’art. 118 cod. proc. amm. Vedi in proposito, anche per ulteriori riferimenti, STORTO, *La giurisdizione e la competenza*, in CAPPONI (a cura di), *Il procedimento d’ingiunzione*, 2^a ed., Bologna, 2009, pp. 191-193 e per brevi cenni CONTE, *Procedimento d’ingiunzione*, Bologna, 2012, p. 85.

¹³⁴ *Supra* in questo capitolo, paragrafo 2.1.

rimedi di diritto nazionale. L'unica conclusione rispettosa della normativa europea è, quindi, quella secondo la quale ogniqualevolta la tutela monitoria sia attribuita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sussistano i presupposti applicativi del Regolamento qui esaminato, a tale giudice può essere proposta una domanda di ingiunzione europea.

Per quanto riguarda la competenza per materia all'interno della giurisdizione ordinaria, occorre, innanzitutto, avvertire che le informazioni pubblicate sull'Atlante giudiziario europeo sono in vari punti imprecise e poco aggiornate, sicché si rende, comunque, necessaria in diversi casi la consultazione del testo del codice di procedura civile: basti pensare, per esempio, che si fa tuttora riferimento all'abrogato rito societario mentre sono del tutto omessi i criteri applicabili alle controversie di lavoro. Ciò detto, una questione interpretativa che richiede qualche commento al di là del mero richiamo del dato normativo è quella relativa alla possibilità di fare uso, per il procedimento europeo d'ingiunzione, dei criteri speciali di cui all'art. 637, commi secondo e terzo, cod. proc. civ.: si tratta, com'è noto, di due fori alternativi e facoltativi¹³⁵ a disposizione, nel primo caso, di taluni soggetti che abbiano reso prestazioni professionali inerenti a una causa decisa e nel secondo caso, degli avvocati e dei notai.

Si tratta di criteri di competenza speciali, cioè derogatori rispetto a quelli relativi alle cause ordinarie: se si dovesse ragionare soltanto basandosi sul diritto italiano, non vi sarebbero dubbi circa il fatto che, trattandosi di norme speciali, esse non siano suscettibili di interpretazione analogica (arg. ex art. 14 disp. prel. cod. civ.). Tuttavia, occorre far luogo a un'interpretazione conforme al diritto europeo, in particolare alla luce del principio di equivalenza¹³⁶: il creditore deve trovarsi in una situazione analoga di quella in cui si troverebbe qualora scegliesse di usare gli strumenti di diritto interno. Il Regolamento considera, in particolare, che egli ha sempre a disposizione il procedimento ordinario, ma anche, in molti Stati membri, un procedimento ingiuntivo, sia pur variamente configurato (considerando n. 7). Ne consegue che anche i trattamenti privilegiati di alcune categorie di creditori, in quanto non incompatibili con il procedimento monitorio europeo, devono estendersi a esso. D'altronde, tali privilegi,

¹³⁵ Stante l'uso di chiare espressioni, quali "anche" e "altresi" nelle disposizioni citate, non vi sono dubbi circa il carattere concorrente di tali fori. Vedi in proposito CONTE, *op. cit.*, pp. 95 ss.; GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, 2^a ed. a cura di ROMANO, Milano, 2012, pp. 60-61; STORTO, in CAPPONI (a cura di), *Il procedimento*, cit., pp. 219 ss.

¹³⁶ Sul quale vedi *supra* in questo capitolo, paragrafo 1.1.

seppure anacronistici, non destano particolare preoccupazione: innanzitutto, essi possono applicarsi soltanto contro debitori professionisti, giacché il consumatore può essere convenuto solamente nel proprio Stato di domicilio e quindi, trattandosi di cause transnazionali, se l'avvocato o notaio o professionista che ha prestato la sua opera nel processo è italiano, dovrà rivolgersi a un giudice straniero. Più in generale, il fatto che, per fare spazio a questi privilegi, debba prima affermarsi la giurisdizione italiana, limita in molti casi la possibilità di abusi.

Per il resto, non vi sono particolari dubbi circa l'applicabilità dei criteri di competenza previsti dalla legge per la materia in questione: sul punto, d'altro canto, è risolutivo il fatto che l'art. 637 cod. proc. civ.¹³⁷ rinvii all'organo giudiziario competente in via ordinaria, escludendo *in radice* ogni eventuale dubbio circa l'applicabilità di una disciplina speciale.

6. Litispendenza, connessione e cumulo

6.1 La litispendenza

Il regolamento n. 1896/2006 non detta norme specifiche in materia di litispendenza, sicché appare del tutto condivisibile la tesi secondo cui essa è disciplinata dalle previsioni a essa relative nel regolamento *Bruxelles I bis* (artt. 29-32, già artt. 27-30)¹³⁸. Non è possibile, in questa sede, ripercorrere analiticamente l'ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul punto, su cui, peraltro, esiste un'amplissima letteratura¹³⁹, alla quale deve farsi rinvio. Occorre, invece, spendere qualche commento su un particolare problema che riguarda il procedimento qui esaminato.

La questione riguarda, in particolare, il momento a partire dal quale la causa deve considerarsi pendente. Il punto deve senz'altro essere ricondotto a una disciplina

¹³⁷ BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 316 afferma *tout court* l'applicabilità dell'art. 637 cod. proc. civ. al procedimento monitorio europeo, senza porsi ulteriori problemi.

¹³⁸ Tale tesi, che, del resto, pare l'unica possibile per non creare un vuoto normativo, è sostenuta da LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 406 e da ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 54, il quale ritiene che anche in questa materia valga il richiamo di cui all'art. 6.

¹³⁹ La letteratura su litispendenza e connessione internazionale è assai vasta e ci si limita, quindi, ad alcuni riferimenti essenziali, a cui si rinvia anche per ulteriori indicazioni bibliografiche. Vedi CONSOLO, *L'origine della nuova "potente" regola di litispendenza nell'area giuridica integrata europea (cronaca di un golpe processuale)*, in *Roma e America*, 2000, pp. 157 ss.; ID., *Profili della litispendenza internazionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 1997, pp. 5 ss.; D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, Torino, 2008; LUPOI, *Conflitti transnazionali*, cit., II, pp. 703 ss.; ID., *Litispendenza internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere in Italia: due normative allo specchio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, pp. 1215 ss.; PISANESCHI, *La connessione internazionale. Struttura e funzione*, Milano, 2006.

unitaria a livello europeo: non si può fare rinvio alle multiformi soluzioni date dagli ordinamenti nazionali¹⁴⁰ a un problema che riguarda un aspetto uniforme e tipicamente transnazionale del procedimento europeo e che è disciplinato da norme dell'Unione che non rinviano alla *lex fori* (s'intendano esse richiamate per analogia o per rinvio diretto in forza dell'art. 6 del Regolamento).

Orbene, com'è noto, ai fini del regolamento *Bruxelles I bis*, art. 32 (con formulazione identica al previgente art. 30), perché il giudice si consideri adito occorre che la domanda sia depositata presso di lui e che successivamente l'attore si adoperi, ove richiesto, per notificarla al convenuto. Vi è concordia in dottrina sul fatto che anche la fase monitoria sia rilevante ai fini della litispendenza¹⁴¹: una diversa soluzione, d'altronde, offrirebbe al debitore che sia venuto a conoscenza dell'iniziativa della controparte una comoda opportunità di proporre azioni con finalità dilatorie, frustrando così l'obiettivo di rapidità perseguito dal legislatore europeo. Inoltre, non vi è dubbio che anche la fase monitoria comporti il ricorso a un "giudice" (nell'accezione ampia poc'anzi esaminata) e una sua decisione, sia pur in seguito a un procedimento estremamente sommario.

Il vero problema consiste nella definizione del concetto di "*domanda giudiziale o atto equivalente*", da cui dipende strettamente il momento che determina la prevenzione. Un autore¹⁴² si è rifatto alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di riconoscibilità dei decreti ingiuntivi nazionali ai sensi della Convenzione di Bruxelles, giungendo a concludere che la domanda è composta dall'insieme della domanda in senso stretto e del provvedimento del giudice. In effetti, ciò che dev'essere notificato al convenuto è l'insieme dei moduli A (domanda) ed E (ingiunzione): in pendenza dell'emissione del secondo, ovvero in caso di rigetto, il convenuto non riceve alcuna informazione. La proposta interpretativa va accolta, sia per la sua coerenza con il dato normativo e giurisprudenziale, sia per la sua idoneità a evitare tattiche abusive e dilatorie da parte dei debitori, ma merita due precisazioni.

In primo luogo, se è vero che occorre la notificazione di entrambi i moduli per completare l'effetto della litispendenza, è altresì vero che il giudice, per chiaro dato

¹⁴⁰ In Italia, l'art. 643 cod. proc. civ. dispone che "*la notificazione determina la pendenza della lite*", ma non vi è unanimità di vedute circa l'esatta portata di tale disposizione: vedi, per il dibattito sul punto e per ulteriori riferimenti, CONTE, *op. cit.*, pp. 180 ss.; GARBAGNATI, *op. cit.*, pp. 129 ss.; STORTO, in CAPPONI (a cura di), *Il procedimento*, cit., pp. 257 ss.

¹⁴¹ Vedi gli aa. citt. alla nota 138.

¹⁴² ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 56, in part. nota 166.

letterale dell'art. 32, lett. a), del regolamento n. 1215/2012, si considera adito fin dal momento di presentazione della domanda. In parole più semplici, il momento determinante della litispendenza coincide con il deposito del modulo A presso il giudice, ma l'effetto non può essere rilevato se l'attore non abbia compiuto gli atti di cui è onerato per far notificare al convenuto domanda e ingiunzione.

Come si vedrà a tempo debito, il Regolamento in esame considera il procedimento ordinario conseguente all'opposizione come prosecuzione del processo¹⁴³ avviato con la domanda d'ingiunzione. Ciò giustifica l'opzione per cui la lite deve considerarsi pendente fin dalla fase monitoria. Ciò consente, tuttavia, di ritenere fondata anche la seconda precisazione¹⁴⁴: qualora l'attore abbia manifestato, com'è in suo potere fare¹⁴⁵, la volontà di non procedere per le vie ordinarie in caso di opposizione del convenuto, allora tale opposizione (immotivata) è sufficiente per far venir meno l'effetto di litispendenza fin dall'inizio, consentendo la prosecuzione della causa identica eventualmente instaurata prima della notificazione. In tal caso, infatti, la mera opposizione è sufficiente a impedire una volta per tutte che sul diritto oggetto della domanda d'ingiunzione, in quel procedimento, si formi il giudicato.

La dottrina ha altresì sottolineato un inconveniente pratico di quest'interpretazione: non essendo previsto alcun termine perentorio per la notificazione, il convenuto potrebbe rimanere a lungo all'oscuro della pendenza della lite¹⁴⁶. Innanzitutto, il problema sarebbe decisamente ridotto, se non annullato, qualora si accogliesse l'interpretazione, che pare essere la meglio fondata, per cui spetta all'organo giurisdizionale dare impulso al procedimento notificatorio¹⁴⁷. Anche qualora si volesse accogliere l'opposta interpretazione, comunque, il problema non andrebbe drammatizzato, considerando che nel procedimento monitorio l'attore è sempre il creditore, che di norma ha interesse a ottenere un titolo esecutivo in tempi rapidi e il convenuto è sempre il creditore, che talvolta ha interesse all'adozione di tattiche dilatorie. Certamente, l'obiezione ha un valore *de lege ferenda*: in sede di futura revisione del regolamento n. 1896/2006, sarà quantomai opportuno chiarire che la notificazione dev'essere disposta dal giudice, oppure, in alternativa, introdurre un termine perentorio per la richiesta di notificazione, ove essa debba avvenire su impulso

¹⁴³ Vedi *infra*, cap. 4, par. 1.3.

¹⁴⁴ Di LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 407.

¹⁴⁵ Vedi *infra*, cap. 3, par. 1.6.

¹⁴⁶ Così ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 56, nota 168.

¹⁴⁷ Vedi *infra*, cap. 3, paragrafo 3.2.

dell'attore.

6.2 Connessione, cumulo e litisconsorzio

Basandosi sulla struttura formale del modulo A (domanda), la dottrina ha ritenuto che, in linea di principio, la possibilità di cumulare domande connesse non sia da ritenere del tutto estranea al procedimento monitorio europeo. Dal momento che la causa è destinata a proseguire secondo il rito ordinario in caso di opposizione e che tale ultimo procedimento è interamente soggetto alla *lex fori*, occorre, in ogni caso, che siano rispettate le condizioni poste da quest'ultima per cumulare le domande connesse¹⁴⁸. Infatti, essendo sufficiente un'opposizione tempestiva, quand'anche immotivata, per impedire che l'ingiunzione europea acquisisca qualsiasi valore, vuoi esecutivo, vuoi di accertamento, una volta che questa sia proposta, eventuali questioni relative all'ammissibilità delle domande per motivi diversi da quelli previsti dal Regolamento va valutata alla stregua della legge nazionale, trattandosi di un processo regolato da quest'ultima (fermo restando, naturalmente, che essa non può porsi in contrasto con il primo, ma soltanto integrarlo ove necessario).

Quanto al cumulo soggettivo, la struttura del modulo sembra consentire, senza particolari problemi, un litisconsorzio attivo o passivo, ove il giudizio abbia a oggetto lo stesso o gli stessi diritti di credito. Al contrario, la struttura del procedimento e dei moduli non è concepita per un procedimento in cui parti diverse facciano valere diritti non identici, quand'anche connessi. In tal caso, sembra preferibile la tesi di chi sostiene che siano necessarie più ingiunzioni¹⁴⁹.

Non può, invece, escludersi l'ipotesi di un cumulo oggettivo, ove i rapporti giuridici dedotti unitariamente in giudizio riguardino le stesse parti, ferma restando la necessità di una connessione riconosciuta dalla legge nazionale. Tale ipotesi è espressamente contemplata nel campo 6 del modulo A. Inoltre, in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza di taluna delle domande, può utilizzarsi il meccanismo del rigetto parziale con proposta di modifica della domanda¹⁵⁰.

¹⁴⁸ Sul cumulo e sul litisconsorzio nel procedimento europeo d'ingiunzione vedi PORCELLI, in in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 415-416 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 83 e 85.

¹⁴⁹ PORCELLI, *op. loc. ult. cit.* BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 316-317, nega in generale la possibilità di un litisconsorzio passivo in questo procedimento.

¹⁵⁰ Cfr. art. 10 del regolamento n. 1896/2006. Vedi *amplius* infra, cap. 3, par. 2.4.

7. Parti e difensori

È giunto ora il momento per una breve analisi delle disposizioni del procedimento monitorio europeo relative alla posizione soggettiva delle parti. Si tratta di questioni ampiamente rimesse al diritto nazionale: proprio in temi quali la legittimazione ad agire, la capacità processuale, i mutamenti soggettivi delle parti conseguenti a successione a titolo universale o particolare o la possibilità di stare in giudizio a mezzo di un rappresentante volontario¹⁵¹, si sconta l'assenza di un *corpus* europeo di principi generali del processo civile, che vada al di là delle questioni di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni. Nella totale assenza di norme europee che regolino questi aspetti, non resta che rinviare *in toto* a quanto previsto dal codice di rito civile.

Qualche commento in più meritano, invece, rappresentanza, assistenza e difesa tecnica o personale delle parti: trattasi di aspetti che, seppur differenti, conviene trattare unitariamente, data la loro contiguità sistematica e la presenza di alcuni punti di contatto. Il Regolamento, infatti, detta per questi aspetti una disciplina, sia pur essenziale, lasciando per il resto spazio al diritto nazionale, il che è ampiamente comprensibile, stante il fatto che, mentre assistenza e rappresentanza coinvolgono anche questioni di diritto sostanziale, la difesa tecnica coinvolge anche aspetti inerenti l'ordinamento professionale forense dei vari Stati membri.

7.1 Rappresentanza e assistenza della parte

Nulla si dice nel testo regolamentare per quanto riguarda assistenza e rappresentanza: d'altronde, esse trovano il proprio fondamento nel diritto sostanziale applicabile alla persona in questione e difficilmente potrebbero essere assoggettate a una disciplina processuale uniforme che non pretenda di uniformare anche gli aspetti sostanziali, ciò che non accade con il procedimento monitorio europeo. Un unico cenno alla questione si ritrova nell'art. 7, che disciplina il contenuto della domanda e il cui paragrafo 2, lett. a), richiede che nel modulo A siano indicati, “*se del caso*”, i nomi dei rappresentanti (non altrimenti qualificati) delle parti.

Il modulo A, dal canto suo, nel campo 2 distingue tra “*rappresentante*”, inteso

¹⁵¹ Conff., nel senso che questi aspetti sono rimessi al diritto nazionale, PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 415 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 81.

quali procuratore *ad litem* (il che si desume dalle note esplicative, dov'è l'esempio dell'avvocato) e “*rappresentante legalmente autorizzato*”, formula che racchiude in sé ogni possibile forma di rappresentanza legale e organica. Il generico riferimento alla legge rafforza l'interpretazione secondo cui si tratta di un rinvio alla legge nazionale e pertanto va interpretato in senso ampio, tale da ricomprendere varie figure giuridiche in cui la legge consente a taluno di esprimere la volontà altrui, ma anche di integrarla: così, per esempio, in Italia dovrà riconoscersi la qualifica di “*rappresentante legalmente autorizzato*” anche al curatore del minore emancipato o dell'inabilitato, così come dell'amministratore di sostegno, ove tali soggetti siano chiamati a prestare assistenza a una delle parti. Ciò risponde alla necessità di non lasciare privi dello strumento processuale qui esaminato diversi soggetti che altrimenti ne rimarrebbero esclusi.

Si deve, inoltre, ritenere che in tale figura rientri anche il caso del procuratore autorizzato a stare in giudizio per gli affari per cui è stata conferita la procura: ciò si desume dal fatto che l'esemplificazione, nel modulo, elenca “*genitore, tutore, amministratore delegato*”: infatti, mentre sotto il codice relativo al “*rappresentante*” vi è il solo esempio dell'avvocato, dal quale si desume che tale soggetto va identificato con quello incaricato (soltanto) di stare in giudizio, i tre esempi appena citati lasciano intendere che nella categoria rientri anche qualunque soggetto che sta in giudizio in virtù di un potere di natura sostanziale (null'altro, infatti, accomuna, sul piano processuale, le figure del genitore e del tutore con quella dell'amministratore delegato). Inoltre, va considerato che la procura e il correlativo potere di stare in giudizio trovano pur sempre fondamento nella legge, con il che non vi è alcuna forzatura della lettera della disposizione.

Quanto al “*rappresentante*”, oltre al difensore tecnico, ove presente, il codice va impiegato altresì nel caso in cui, davanti al giudice di pace, sia conferita la rappresentanza processuale a un soggetto anche privo di qualifica professionale, com'è consentito dall'art. 317 cod. proc. civ., sul quale occorrerà a breve spendere qualche ulteriore commento.

7.2 Difesa tecnica e personale

Fin dalle pagine del *Libro Verde* del 2002¹⁵², pur prendendo atto della diversità

¹⁵² Vedi il paragrafo 3.3.12 a p. 47. In CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Risposte al Libro Verde*, cit., p. 152, si propone di rimettere la questione alla *lex fori*, pur sottolineando che in caso di scelta per il modello monitorio puro la difesa tecnica non sarebbe stata necessaria.

delle soluzioni nazionali sul punto, era emersa la tendenza a limitare gli obblighi di difesa tecnica, soprattutto per la mera dichiarazione di opposizione del convenuto. L'art. 24 del Regolamento stabilisce che per la fase monitoria e per la presentazione dell'opposizione non è obbligatoria l'assistenza di un professionista. Va da sé che, invece, nel procedimento ordinario conseguente all'opposizione, la difesa tecnica è, o meno, obbligatoria, secondo quanto dispone il diritto nazionale del foro.

Si è condivisibilmente sottolineato¹⁵³ che la scelta normativa è armonica con il tipo di processo monitorio scelto: per l'attore, infatti, è sufficiente la mera compilazione del modulo A, senza necessità di formare un fascicolo contenente ulteriori documenti. Per il convenuto, è sufficiente la compilazione e l'invio al giudice del modulo F, ma il giudice, come precisato dal considerando n. 23, deve altresì tener conto dell'opposizione comunque presentata, purché chiaramente e in forma scritta. Se l'estrema semplicità degli atti ne consente, tendenzialmente, la redazione anche a un soggetto privo di approfondite conoscenze giuridiche, cionondimeno si possono presentare alcune difficoltà tali da rendere consigliabile la consulenza da parte di un esperto: si pensi, per esempio ai vari problemi in tema di campo d'applicazione oggettivo del procedimento e di giurisdizione internazionale. Nonostante ciò, forse supponendo che saranno soprattutto imprese e professionisti, ad avvalersi del procedimento in esame, si è ritenuto che il perseguimento degli obiettivi di semplificazione e riduzione dei costi del recupero dei crediti dovesse prevalere rispetto alla prudenza di fronte al rischio di errori potenzialmente pregiudizievoli per i diritti della parte.

Venendo ora all'ordinamento italiano, va da sé che, pur non essendo obbligatoria l'assistenza del difensore in tutta la fase monitoria, a prescindere dall'organo giudiziario davanti al quale si svolge, essa è comunque lecita, come testimonia la presenza dell'apposito campo nel modulo A, a cui si è poc'anzi fatto riferimento. Ove sia nominato un difensore, occorre altresì che esso sia munito della procura alle liti: salvo che la Corte di giustizia non giunga un giorno a censurare il rigore formalistico della giurisprudenza nostrana, come non risulta essere fin'ora avvenuto, l'eventuale procura

¹⁵³ Sulla *ratio* e sugli aspetti critici dell'assenza dell'obbligo di difesa tecnica vedi BIAVATI, in ID. (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 463-464; ID., in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 312; CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo*, cit., p. 1524; C. GRAZIOSI, *Alcuni tratti pratici dell'ingiunzione di pagamento europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, p. 232; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 161; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 195; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 82-83.

deve possedere tutti i requisiti di forma richiesti dalle leggi italiane, anche se rilasciata all'estero¹⁵⁴ e dev'essere allegata al modulo A. Dal punto di vista pratico, però, ogni problema si supera qualora detto modulo sia sottoscritto anche dalla parte: essa è dotata dello *ius postulandi* in forza dell'art. 24 del Regolamento, sicché la sua sottoscrizione è sufficiente a rendere formalmente valida la domanda, anche in presenza di vizi concernenti la nomina del difensore.

Sempre con riguardo alla fase monitoria, ove essa si svolga davanti al giudice di pace trova applicazione l'art. 317 cod. proc. civ. che, in combinato disposto con l'art. 24 del Regolamento, consente che la parte si faccia rappresentare anche da un soggetto non qualificato professionalmente, quale che sia il valore della causa, purché si rientri nella competenza di tale organo.

Per quanto riguarda la fase di opposizione, come si è già accennato e come si dirà ancora¹⁵⁵, il Regolamento disciplina soltanto l'atto di opposizione, che può essere sottoscritto e presentato dal convenuto personalmente. Al processo che ne consegue si applica la *lex fori* sicché, anche in Italia, si deve fare riferimento alle disposizioni concernenti la difesa tecnica nel procedimento e davanti al giudice rilevanti nel caso concreto.

8. Le spese processuali

8.1 La ripetibilità delle spese processuali

Il Regolamento tratta delle spese all'art. 25, soltanto per disporre, nel primo paragrafo, che le “*spese di giudizio*” delle fasi monitoria e di opposizione non possono superare quelle previste per un processo civile nazionale ordinario, in applicazione del generale principio di equivalenza¹⁵⁶.

Nel secondo paragrafo, invece, si precisa che, ai fini del Regolamento, per “*spese di giudizio*” si intendono soltanto gli importi previsti dalla legge e dovuti all'organo giudiziario. La disposizione è precisata nel considerando n. 26, che, a titolo esemplificativo, esclude dal concetto di spese di giudizio gli onorari degli avvocati e i

¹⁵⁴ Sui problemi di forma della procura alle liti rilasciata all'estero vedi diffusamente, anche per ulteriori riferimenti, FUMAGALLI, *L'autenticazione all'estero della procura alle liti per processo italiano*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2005, pp. 69 ss.

¹⁵⁵ Vedi in particolare *infra*, cap. 4, par. 1.

¹⁵⁶ Vedi anche *supra* in questo capitolo, 1.1.

costi delle notificazioni effettuate da soggetti diversi dal giudice. Tale disposizione è stata oggetto di opposte interpretazioni in dottrina, espresse invero, in molti casi, senza un adeguato supporto argomentativo. La questione riguarda soprattutto la possibilità di richiedere alla controparte il rimborso dei costi di difesa: diversi autori hanno, in proposito, ritenuto che quelli inerenti la fase monitoria non siano rimborsabili¹⁵⁷, ma è stata pure espressa l'opinione contraria¹⁵⁸ e non è mancata pure un'autrice che ha sostenuto che la ripetibilità è rimessa al diritto nazionale¹⁵⁹, opinione, quest'ultima, che pare davvero inaccettabile, se si considera che si tratta di un aspetto strettamente inerente alla normativa uniforme e disciplinato nel Regolamento.

La prima opinione (irripetibilità) potrebbe fondarsi su un'interpretazione letterale della disposizione regolamentare, alla quale, però, potrebbe opporsi che, nel modulo di domanda (campo n. 9) è presente un apposito codice per le spese diverse da quelle giudiziarie, sicché pare proprio che il giudice sia legittimato a ingungere anche il pagamento delle spese legali, purché, naturalmente, contenute entro limiti di ragionevolezza, anche alla luce della semplicità delle attività difensive. L'art. 25 è riferibile al solo principio di equivalenza con i processi interni: un obbligo di equivalenza può, naturalmente, riguardare soltanto i costi fiscali imposti dallo Stato, giacché non si può certo imporre alla parte e al professionista di parametrare il compenso sulla base di quello che sarebbe corrisposto per un procedimento differente, anche perché trattasi di questione in buona parte rimessa all'autonomia contrattuale, sia pure con alcuni vincoli legali che non possono essere qui discussi. Non è solo l'argomento appena esposto a escludere che la disposizione comporti un divieto di ripetizione delle spese legali: sostenere questa tesi, infatti, significa porre un grave (e certo non voluto dal legislatore europeo) disincentivo all'impiego della tutela monitoria europea in tutti i Paesi che, come l'Italia, ammettono la ripetibilità delle spese legali nel processo nazionale. Si è già accennato, infatti, e va ribadito, che l'assistenza di un professionista è necessaria, oltre che nei casi complessi, anche in tutti quelli in cui il creditore non possiede quelle cognizioni giuridiche essenziali che sono indispensabili per impiegare correttamente lo strumento processuale qui in esame. In tali casi, infatti, sarebbe quasi necessitata l'opzione per il processo nazionale, salvo che il creditore sia

¹⁵⁷ BIAVATI, in ID. (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 464; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 319 e 322.

¹⁵⁸ Da ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 82, nota 73 e 87; a tale impostazione aderisce anche FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 231-232, nota 400.

¹⁵⁹ GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 159-160.

disponibile a sopportare la maggior parte dei costi del recupero del proprio credito.

Alla *lex fori* deve, invece, rinviarsi come al solito per quanto riguarda le spese inerenti al procedimento ordinario conseguente all'opposizione, essendo esso retto integralmente dal diritto processuale nazionale.

8.2 Cenni alla disciplina tributaria del procedimento monitorio europeo

Non vi è dubbio che la domanda d'ingiunzione europea in Italia sia soggetta al pagamento del contributo unificato a norma dell'art. 9 d.p.r. n. 115/2002, nonché dell'anticipazione forfettaria a norma dell'art. 30 del medesimo decreto; la misura del contributo è quella di cui all'art. 13, comma 3, in analogia con quanto previsto per il decreto ingiuntivo di diritto nazionale¹⁶⁰: pare, questa, l'unica soluzione atta a garantire la perfetta equivalenza tributaria con l'omologo procedimento interno. Il modulo non contiene un campo per l'indicazione complessiva del valore della causa, ma, dovendo il ricorrente indicare con esattezza le somme di denaro di cui chiede il pagamento, esso è determinabile senza difficoltà per mezzo di un'addizione degli importi a norma degli artt. 10 ss. cod. proc. civ.¹⁶¹.

All'ingiunzione europea si applica altresì la disciplina dell'imposta di registro¹⁶². In sintesi, mentre l'ingiunzione in sé non è mai esecutiva e quindi non è soggetta all'imposta ai sensi dell'art. 37 del T.U. imposta di registro¹⁶³, essa è dovuta ove, in assenza di opposizione, l'attore ottenga il rilascio del modulo G, che ne attesta l'esecutività in tutto lo spazio giuridico europeo, a eccezione della Danimarca¹⁶⁴, salvo che non si versi in un'ipotesi per cui la legge prevede l'esenzione.

¹⁶⁰ Alla medesima soluzione sono giunte D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006*, in www.judicium.it, paragrafo 1 e la *Nota 1° settembre 2010 - Regolamento CE 1896/2006 – Procedimento di ingiunzione di pagamento*, a cura del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della giustizia, reperibile al sito http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_32&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC391384. La nota precisa altresì che, per i pagamenti provenienti dall'estero, è accettato il bonifico bancario.

¹⁶¹ Ciò che sembra trovare conferma anche nella Sentenza Szyrocka, cit., punto 36, ove la Corte di giustizia scrive che “il giudice nazionale può liberamente determinare l'importo delle spese di giudizio in base alle modalità previste dalla sua legislazione nazionale, purché tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno e non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione”.

¹⁶² Vedi le fonti citt. alla nota 160.

¹⁶³ d.P.R. 26.4.1986, n. 131, recante *Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*, in *G.U.*, 30.4.1986, n. 99, suppl. ord.

¹⁶⁴ Sulla dichiarazione di esecutività vedi *infra*, cap. 3, par. 5.1.

9. La forma degli atti e il processo per formulari

Com'è ormai noto, l'impiego di formulari standardizzati (o, se si vuole evitare l'anglismo, moduli uniformi) è una costante del diritto processuale europeo. Non si tratta, però, di una novità dei regolamenti di seconda generazione, seppure di essi costituiscano un elemento chiave e imprescindibile. Senza voler risalire ai tempi del *Progetto Storme*, in cui l'idea compare sfuggevolmente, a partire dalle *Conclusioni di Tampere* del 1999¹⁶⁵ il tema acquistò centralità nel dibattito legislativo¹⁶⁶: là se ne immaginava addirittura un impiego generalizzato nelle cause transnazionali intraeuropee. Si rese evidente che, se si voleva creare uno spazio giudiziario comune funzionante, limitando gli ostacoli derivanti dal plurilinguismo e in particolare gli enormi costi e gli inevitabili errori derivanti dalla traduzione di atti in forma libera, dando, allo stesso tempo, sempre maggior spazio alla gestione delle liti con l'ausilio dell'informatica, un certo grado di standardizzazione delle forme degli atti sarebbe stato imprescindibile.

L'opzione per una modulistica rigida e uniforme ha svariate conseguenze sul piano pratico e in ultima analisi su quello dello sviluppo del sistema giuridico, che non possono essere qui approfondite per la loro notevole complessità, senza correre il rischio di un'eccessiva semplificazione. Si è evidenziato, in dottrina, che, se essa determina una considerevole banalizzazione del linguaggio giuridico, normalmente abituato alla libertà espressiva, allo stesso tempo comporta un'ulteriore spinta armonizzatrice: l'operatore è chiamato a incasellare nel modulo le proprie opzioni interpretative, impiegando un linguaggio uniformato che costituisce senz'altro un'indiretta spinta anche al ravvicinamento delle nozioni giuridiche¹⁶⁷. Non v'è dubbio che il modulo standard inaridisca sempre di più gli atti processuali e li renda per certi versi simili a espressioni burocratiche. Questa è, d'altro canto, la medicina scelta per ovviare al rischio di una vera Babele processuale, ovvero di un processo dominato dal

¹⁶⁵ Vedi in generale *supra*, cap. 1, paragrafo 2.3. Il punto 31 delle *Conclusioni* reca: “*dovrebbero essere definite norme minime comuni per i formulari o documenti multilingui da utilizzare nelle cause giudiziarie transnazionali nell'Unione. Tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere accettati reciprocamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si svolgono nell'Unione*”.

¹⁶⁶ Sottolinea in particolar modo l'importanza dell'impiego di formulari standard, definendoli addirittura “*un passaggio essenziale*”, TARZIA, *L'ordine europeo*, cit., pp. 918-920. In relazione alle prime proposte di titolo esecutivo europeo con inversione dell'iniziativa del contenzioso vedi CORREA DELCASSO, *op. cit.*, p. 75.

¹⁶⁷ Questa tesi, nella dottrina italiana, è sostenuta soprattutto da BIAVATI, *Europa e processo civile*, cit., pp. 111 ss.

traduttore ancor prima che dai tecnici del diritto e di un contenzioso transnazionale talmente costoso da ostacolare seriamente l'accesso alla giustizia. Un rimedio alternativo potrebbe essere quello di lasciare libertà di forme, imponendo al contempo a tutti l'impiego di una o due lingue scelte tra quelle ufficiali dell'Unione, ma ciò comporterebbe conseguenze assai più devastanti sul piano della conservazione del patrimonio culturale nazionale, non solo giuridico. In definitiva, gli effetti collaterali del medicamento scelto paiono, allo stato, il male minore; se, tuttavia, il diritto processuale europeo aspira a sviluppare una normativa anche per controversie più complesse e importanti di quelle finora oggetto dei procedimenti uniformi, sarà necessario anche studiare dei nuovi metodi di comunicazione tra parti e giudice, che amplino le possibilità espressive senza compromettere del tutto semplicità ed effettività.

Il procedimento monitorio europeo è interamente basato sull'impiego di formulari standard, allegati al regolamento (e aventi, pertanto, valore legislativo al pari di questo), ma aggiornabili senza bisogno di far ricorso alla procedura legislativa ordinaria, essendo sufficiente quella semplificata di revisione di cui agli artt. 30 e 31, paragrafo 2. Oltre ai generali scopi di semplificazione e di facilità della traduzione cui si è poc'anzi fatto riferimento, il considerando n. 11 evidenzia che l'impiego di moduli standard è voluto anche per fare in modo che il procedimento possa essere facilmente gestito con mezzi informatici. L'Italia ha deciso di frustrare quest'ultimo obiettivo: secondo la comunicazione del nostro Governo, il giudice italiano accetta soltanto il deposito cartaceo del modulo. In questo settore, d'altro canto, non è possibile superare in via interpretativa la soluzione data dall'esecutivo, giacché, in assenza dei necessari interventi tecnici da parte del Ministero della giustizia, la gestione informatizzata del procedimento (anche solo limitatamente alla comunicazione tra parti e giudice) risulterebbe, comunque, impossibile. Rimane soltanto da constatare l'evidente disarmonia rispetto al procedimento ingiuntivo nazionale che, pur non basandosi su moduli standard, è oggi integralmente gestito mediante comunicazioni dematerializzate, com'è ampiamente noto: si deve, quindi, auspicare un celere intervento dei competenti organi governativi per aprire anche all'omologo europeo le porte del c.d. processo civile telematico.

Non vi sono dubbi in dottrina circa l'obbligatorietà dell'impiego dei moduli allegati dal regolamento: oltre alla necessità di non frustrare gli obiettivi del legislatore europeo, a favore di questa soluzione milita anche l'impiego del modo indicativo nel

richiedere questa forma per la redazione degli atti e dei provvedimenti¹⁶⁸. Fa eccezione l'opposizione, che, secondo l'art. 16 del Regolamento, “*il convenuto può presentare... utilizzando il modulo standard F*”, ma per cui, secondo il considerando n. 23, “*i giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro*”¹⁶⁹.

L'obbligatorietà dell'uso dei moduli porta con sé il problema di come si debba comportare il giudice nel caso in cui la domanda sia stata redatta in una forma differente. In proposito, pare del tutto ragionevole e conforme al Regolamento la proposta¹⁷⁰ secondo la quale il giudice, in presenza di un atto chiaramente riferibile al procedimento ingiuntivo europeo ma non conforme alla modulistica regolamentare, impiegando il modulo B, con eventuale lieve adattamento, oneri il ricorrente di trasporre la propria domanda nel modulo A.

9.1 I termini

In stretta connessione con la forma degli atti, merita un brevissimo cenno anche la disciplina del computo dei termini. Il considerando n. 28 del Regolamento ricorda che all'uopo è applicabile il regolamento n. 1182/71¹⁷¹. Non è stato ritenuto necessario l'inserimento di un'apposita disposizione nel corpo del regolamento n. 1896/2006: d'altro canto, la normativa sui termini è applicabile a tutti gli atti della Commissione e del Consiglio, senza necessità di ulteriori specificazioni¹⁷².

Per quanto riguarda i termini processuali, mette conto segnalare che vigono, nell'ambito europeo (secondo il citato regolamento n. 1182/71), principi generali molto simili a quelli accolti nell'ordinamento italiano, il particolare quello per cui *dies a quo*

¹⁶⁸ Sui formulari standard nel regolamento n. 1896/2006 e sulla loro obbligatorietà vedi BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 314; FERRAND, *L'injonction de payer*, cit., p. 68; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 143 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 184-187; MARINELLI, in AA.VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 589, nota 24; LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 732-733; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 41-42; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 412 ss.; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 78-79. L'opportunità di fare ricorso a formulari standard era stata autorevolmente sostenuta anche nelle *Risposte al Libro Verde* di CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, cit., p. 148.

¹⁶⁹ Nel senso che anche per l'opposizione viga l'obbligatorietà dell'impiego del modulo sembrano, tuttavia, essere LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, p. 733.

¹⁷⁰ Già sostenuta da C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 237 e da ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 79. La proposta dev'essere approvata in quanto l'art. 9 del Regolamento richiede l'uso del modulo B (su cui vedi infra, cap. 3, par. 2.2), da parte del giudice, “in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 7”.

¹⁷¹ Regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71, del Consiglio, del 3.6.1971, *che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini*, in *G.U.C.E.*, 8.6.1971, n. L 124.

¹⁷² *Contra*, CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 370 e GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 153, per i quali la mancata incorporazione del rinvio nel testo del Regolamento comporta la non obbligatorietà del rinvio al reg. n. 1182/71.

non computatur in termino, mentre il *dies ad quem* si calcola (art. 3, paragrafo 1). Se il termine scade in un giorno festivo, esso si proroga al primo giorno lavorativo successivo, salvo che si tratti di un termine a ritroso (art. 3, paragrafo 4). Quanto ai giorni festivi, essi sono quelli indicati come tali nella legislazione dello Stato membro in cui deve essere compiuto l'atto in questione (in ambito processuale, quindi, si rinvia alla *lex fori*); sono equiparati ai giorni festivi i sabati e le domeniche (art. 2, che prevede altresì un obbligo di comunicazione dei giorni festivi da parte degli Stati membri, al fine della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*).

Dal momento che esiste una normativa europea esaustiva sul punto, non si applica la legge italiana, fatta eccezione per il rinvio espresso in materia di determinazione dei giorni festivi. Di conseguenza, nel procedimento europeo d'ingiunzione non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, salvo che per il procedimento ordinario conseguente all'opposizione, retto dal diritto nazionale.

10. La lingua del processo

Le uniche due disposizioni in tema di lingua del procedimento sono contenute nell'art. 21, paragrafo 2, lettera b), che consente allo Stato membro a cui è richiesta l'esecuzione dell'ingiunzione di pretendere la traduzione asseverata nella propria lingua ufficiale o in un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea e nell'art. 29, paragrafo 1, lett. d), che impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le lingue accettate ai sensi della prima disposizione. Unitamente all'art. 26, il quale, si ricorderà, rinvia al diritto nazionale per tutte le questioni processuali non disciplinate da Regolamento, ciò consente di accogliere senz'altro l'opinione della dottrina secondo la quale la lingua del processo è disciplinata dalla *lex fori*¹⁷³ o, più precisamente, dalla legge dello Stato membro presso il quale deve essere compiuto un determinato atto del procedimento; con il che, potrebbe esservi bisogno di una traduzione nel caso in cui un determinato atto debba varcare i confini di uno Stato, il che avviene soprattutto quando l'ingiunzione dichiarata esecutiva viene utilizzata per fondare l'esecuzione forzata in uno Stato diverso da quello in cui essa è stata pronunciata.

La tecnica dei formulari standard¹⁷⁴ mostra la sua efficacia soprattutto in questo

¹⁷³ In questo senso GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 160-161 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 79 e 198-199.

¹⁷⁴ Vedi il paragrafo che precede.

campo. Sono, infatti, disponibili sul sito della *Rete giudiziaria europea in materia civile*¹⁷⁵ i moduli in tutte le lingue degli Stati membri dell'Unione europea, sicché l'eventuale opera di traduzione (vuoi per la presentazione della domanda a un giudice la cui lingua è ignota all'attore, vuoi per l'esecuzione) è limitata ai campi bianchi da compilare con testo libero, mentre per la maggior parte di essi, che va riempita con crocette e codici numerici, è sufficiente il confronto con la versione in una lingua nota a chi compila¹⁷⁶.

Il Governo italiano ha comunicato che i nostri giudici accettano soltanto la lingua italiana, in applicazione dell'art. 122 cod. proc. civ. e probabilmente anche nella consapevolezza che una buona conoscenza di una seconda lingua non è una competenza universale tra gli operatori pratici del diritto. Tuttavia, come si è già osservato¹⁷⁷, la giurisprudenza di Lussemburgo (sentenza Bickel e Franz) ha statuito che, ove in uno Stato membro vi siano minoranze linguistiche a cui è consentito difendersi in giudizio in una lingua diversa da quella ufficiale, anche ai cittadini di altri Stati membri, “*che circolano e soggiornano nello stesso territorio*” dev'essere riconosciuto il diritto di utilizzare tale idioma in giudizio. Pertanto, la comunicazione del Governo va corretta nel senso indicato dalla Corte di giustizia, in relazione alle aree del Paese dove, ai cittadini, è consentito l'impiego di una lingua minoritaria.

¹⁷⁵ Vedi, in particolare, il sito https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do

¹⁷⁶ In questo senso già PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 319.

¹⁷⁷ Vedi *supra* in questo capitolo, paragrafo 2.2, nota 23.

CAPITOLO III

LA FASE MONITORIA E IL GIUDICE ITALIANO

PARTE I

LA FASE MONITORIA

1. Forma e contenuto della domanda d'ingiunzione europea

Il processo monitorio europeo ha inizio con la presentazione al giudice della domanda d'ingiunzione¹, che trova la sua disciplina nell'art. 7 del Regolamento e deve essere redatta mediante compilazione del modulo A, allegato al Regolamento e disponibile sul *Portale europeo della giustizia elettronica*, nelle lingue ufficiali degli Stati membri dell'Unione europea². Nonostante l'apparente aridità della materia, dovuta all'impiego del formulario, in realtà lo studio dell'atto introduttivo presenta diversi punti d'interesse, sia perché è opportuno talora fare chiarezza su alcune norme, sia, soprattutto, perché con la disciplina della domanda che ci si appresta ad analizzare il legislatore europeo ha creato un nuovo modello di procedimento ingiuntivo, mediante ibridazione delle due tradizionali categorie del monitorio puro e di quello documentale.

1.1 Il formulario e i suoi elementi essenziali. La data e la sottoscrizione

Il Regolamento delinea una domanda con una struttura particolarmente rigida. Come normalmente accade, nell'atto introduttivo sono presenti requisiti imprescindibili. Tra di essi rientrano i dati identificativi delle parti e del giudice, l'indicazione della somma capitale richiesta, la *causa petendi*, la descrizione delle prove, il fondamento della giurisdizione internazionale e del carattere transfrontaliero della causa e dichiarazione di veridicità di cui all'art. 7, paragrafo 2. In assenza di questi dati, il giudice è tenuto a rigettare la domanda in base all'art. 11, paragrafo 1, lett. a), ovvero sia perché “*non sono soddisfatte le condizioni ... di cui all'art. 7*”: si badi, in proposito, che

¹ Sulla domanda d'ingiunzione in generale vedi BERTOLI, *op. cit.*, p. 410; BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 315-318; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 367; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 231 ss.; FERRAND, *L'injonction de payer*, cit., p. 68; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 161 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 187 ss.; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, pp. 230 ss.; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., pp. 195-197; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 317 ss.; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 411 ss.; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 78 ss.

² Sulla funzione dei moduli standard e sulla loro obbligatorietà vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 9.

il regolamento non distingue fra dichiarazione di inammissibilità e rigetto, come accade nel diritto italiano, ma impiega essenzialmente la seconda categoria, salvo un generico cenno all'irricevibilità (che conduce, comunque, al provvedimento di rigetto) contenuto nell'art. 9. Alcune chiare espressioni linguistiche presenti nell'art. 7 (soprattutto “*se del caso*”) indicano, invece, che gli altri elementi previsti dalla disposizione hanno carattere eventuale, come l'identificazione dei rappresentanti delle parti, ovvero facoltativo, quali le domande di pagamento di interessi, con indicazione del relativo tasso, del periodo di tempo e del titolo, di penali (“*penalità contrattuali*”) e di rimborso delle spese. La domanda può considerarsi valida anche in assenza di queste ultime indicazioni, fatto salvo il caso dell'omessa indicazione del rappresentante di una parte che si alleghi priva della legittimazione processuale secondo il diritto nazionale³.

Gli elementi descritti nell'art. 7 si ritrovano, naturalmente, nel formulario A, nel quale l'attore deve inserire, in spazi angusti e spesso con l'utilizzo di codici numerici preimpostati, le informazioni richieste. La rigidità del modulo, dovuta soprattutto all'esigenza di facilitarne massimamente la compilazione e la traduzione, non riguarda soltanto la parte, alla quale non è data facoltà di introdurre elementi aggiuntivi o alternativi. La Corte di giustizia ha, infatti, correttamente precisato che i giudici degli Stati membri non possono pretendere alcun requisito ulteriore a quelli previsti dal Regolamento per l'emanazione dell'ingiunzione europea⁴: la materia, infatti, è compiutamente disciplinata dalle norme europee che, per tale ragione, non tollerano l'eterointegrazione. In parole più semplici, la validità formale della domanda d'ingiunzione europea dipende soltanto dal rispetto dei requisiti previsti dall'art. 7, a cui nulla può essere aggiunto né tolto.

A norma dell'ultimo paragrafo dell'art. 7, la domanda deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante (sia esso rappresentante legale, organico o procuratore *ad litem*, secondo le categorie già esaminate). Le istruzioni allegate al modulo richiedono anche che alla firma si affianchi la data, anche se non pare che l'indicazione, da parte del ricorrente, di una data diversa da quella del deposito della domanda (su cui si tornerà a breve) possa produrre qualche effetto; il fatto che, poi, la

³ Sulla rappresentanza e l'assistenza della parte vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 7.1.

⁴ Sentenza Szyrocka, cit., punto 27. Come si ricorderà (vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 1), il caso riguardava un giudice polacco, la cui legge nazionale impone all'attore l'indicazione del valore della causa in valuta locale per poter calcolare le spese. La Corte, nell'escludere che tale indicazione possa costituire un requisito aggiuntivo per chi chieda un'ingiunzione europea in Polonia, invita il giudice (punto 35) a procurarsi le informazioni necessarie liberamente, purché nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. La nota di ROMANO, *Prime opinioni*, cit., p. 33-34, è totalmente adesiva sul punto.

data non sia menzionata dall'art. 7 del Regolamento, induce a ritenere che la sua indicazione non sia prevista a pena di invalidità della domanda.

In alternativa alla firma vergata sul modulo cartaceo, è consentito altresì l'impiego di modalità informatiche di sottoscrizione⁵. In particolare, il sesto e ultimo paragrafo dell'art. 7 del Regolamento impone agli Stati membri che accettano il deposito telematico di ritenere validamente sottoscritte le domande che presentino la c.d. firma elettronica avanzata, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE⁶. In alternativa, gli Stati membri possono fare uso di “*un sistema di comunicazione elettronica alternativo che sia a disposizione di un determinato gruppo di utenti autenticati preregistrati e permetta di identificare tali utenti in modo sicuro*”, del quale gli Stati devono, comunque, informare la Commissione. In definitiva, gli Stati membri che abbiano un proprio sistema di gestione informatica del processo civile possono estenderne l'impiego anche al processo monitorio europeo, senza che sia necessario il rispetto della direttiva in materia di firma elettronica; tuttavia, qualora un utente presenti, a uno Stato che accetta la comunicazione telematica tra parti e giudice, la domanda sottoscritta ai sensi della normativa europea appena menzionata, essa deve essere accettata. Al momento, in Italia il problema non si pone, dato che la nostra amministrazione giudiziaria non si è dotata degli strumenti tecnici necessari per la gestione informatizzata del procedimento in esame. Non resta che ribadire l'auspicio, già espresso nel capitolo precedente, che ciò avvenga al più presto, anche per assicurare nei fatti la piena equivalenza con il processo monitorio di diritto nazionale.

1.2 Il giudice e le parti. Carattere transfrontaliero e giurisdizione

La lettera a) dell'art. 7 del Regolamento trova riscontro nei primi due campi del modulo, dove devono essere indicati alcuni dati volti all'univoca identificazione e alla comunicazione tra organo giurisdizionale adito, alle parti e ai rispettivi rappresentanti, questi ultimi appartenenti sia alla categoria del “*rappresentante legalmente autorizzato*”, cioè rappresentante sul piano sostanziale, sia a quella del

⁵ Vedi in proposito GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 166; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 190-191; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 421; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 122.

⁶ Direttiva 1999/93/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.12.1999, *relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche*, in *G.U.C.E.*, 19.1.2000, n. L 13. Essa è stata recepita in Italia attraverso il d. lgs. 23.1.2002, n. 10, recante *Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche*, in *G.U.*, 15.2.2002, n. 39, successivamente abrogato e sostituito dal d.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante *Codice dell'amministrazione digitale*, in *G.U.*, 16.5.2005, n. 112, suppl. ord.

“*rappresentante*”, cioè del procuratore alle liti, la cui presenza, come si ricorderà, non è, peraltro, necessaria⁷.

Occorre, in proposito, precisare che l’art. 7, lett. a) richiede soltanto l’indicazione di nome e indirizzo, mentre l’indicazione di ulteriori informazioni deve considerarsi meramente facoltativa, come precisa il modulo medesimo. Ne consegue che, in linea con il divieto di porre requisiti aggiuntivi, gli Stati membri non possono imporre al ricorrente di dotarsi di mezzi di comunicazione (quali la posta elettronica certificata e il fax) eventualmente previsti dalla legge nazionale; d’altronde, questa interpretazione pare in linea con la necessità di massima semplificazione, che verrebbe frustrata se si dovesse imporre alla parte di sottoscrivere un abbonamento a servizi di comunicazione nazionali come la p.e.c., il quale, peraltro, richiede di norma un *iter* burocratico assai più complesso rispetto alla stessa presentazione della domanda d’ingiunzione europea.

Il terzo campo del modulo richiede di esplicitare il motivo sul quale la parte ha ritenuto di fondare la giurisdizione internazionale del giudice adito⁸. Come si ricorderà, essa si basa sui criteri di cui al regolamento *Bruxelles I bis*, salvo il caso in cui il convenuto sia un consumatore: a tale ultima circostanza è dedicato l’ultimo riquadro del campo 6 del modulo A, in cui l’attore deve precisare se il credito trova titolo in un contratto concluso da consumatori, se il convenuto è tale e, in tal caso, se è domiciliato nello Stato membro del giudice adito, unico foro competente. In ogni caso, il campo 3 deve essere compilato attraverso l’indicazione di uno dei codici ivi riportati, che corrispondono ad altrettanti criteri di competenza tratti dal regolamento n. 44/2001⁹, vigente al tempo dell’approvazione del regolamento n. 1896/2006. Precisazioni ulteriori rispetto al codice numerico possono essere inserite soltanto ove il numero corrisponda al criterio “*altro*”.

Allo stesso modo, nel successivo campo 4 il ricorrente è tenuto a dimostrare che la causa ha carattere transfrontaliero¹⁰ ai sensi dell’art. 3 del Regolamento: a tal fine, si richiede di indicare lo Stato di residenza o domicilio di entrambe le parti, nonché quello in cui ha sede il giudice adito. Se almeno uno di essi è diverso dagli altri, la domanda è ammissibile. Anche in questo caso, a ogni Stato membro è attribuito un codice numerico. Il modulo corretto, riportato sul sito della *Rete giudiziaria europea*, prevede

⁷ Vedi *supra*, cap. 2, paragrafi 7.1 e 7.2.

⁸ Sulle modalità d’individuazione della giurisdizione competente vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 4.3.

⁹ Così già ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 90.

¹⁰ Vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 4.1.

anche il codice corrispondente ad “*altro*”, che potrebbe essere ritenuto un ulteriore argomento a favore dell’applicabilità dell’ingiunzione europea al di fuori dei confini dell’Unione; appare, tuttavia, preferibile ritenere che tale codice sia stato previsto in occasione di successivi allargamenti dell’Unione, onde non vi fosse la necessità, in tali casi, di attivare la procedura di revisione del modulo¹¹.

1.3 *Petitum e causa petendi*: la qualificazione e la quantificazione del credito

Il successivo campo 5 contiene informazioni la cui fornitura, in quanto non espressamente richieste dall’art. 7 del Regolamento, deve considerarsi, almeno in parte, facoltativa. In primo luogo, il ricorrente è invitato a indicare la modalità, tra quelle accettate dallo Stato membro dove ha sede il giudice adito, per il pagamento dei “*diritti di cancelleria*”¹² (cioè delle tasse giudiziali): per quanto riguarda l’Italia, oltre ai mezzi di pagamento ordinari del contributo unificato, ove esso debba essere versato dall’estero è accettato anche il bonifico bancario, secondo quanto precisato dal Ministero della giustizia¹³. Sono, invece, ancora estranei alla prassi italiana i pagamenti tramite carta di credito, ovvero mediante prelievo diretto dal conto bancario del ricorrente. Secondariamente, si richiede al ricorrente di indicare i dati bancari per il pagamento della somma ingiunta, anche se, naturalmente, le modalità di pagamento dipendono innanzitutto dalla disciplina sostanziale dell’obbligazione dedotta in giudizio: di conseguenza, la compilazione del campo 5.2 deve considerarsi facoltativa.

Il sesto campo del modulo è predisposto per l’esplicitazione di titolo e oggetto del credito principale¹⁴. Come si è già avuto occasione di ricordare più volte, il regolamento non armonizza la disciplina sostanziale dei diritti dedotti in giudizio, che rimane soggetta alla legge ordinariamente applicabile, oltre che, ove il credito abbia natura contrattuale, alle determinazioni delle parti. Al ricorrente è innanzitutto chiesto di

¹¹ Nello stesso senso PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 311. Sul problema dell’applicabilità del procedimento monitorio europeo a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 4.2.

¹² Sulla disciplina tributaria dell’ingiunzione europea in Italia vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 8.2.

¹³ Nota 1° settembre 2010 - Regolamento CE 1896/2006 – Procedimento di ingiunzione di pagamento, a cura del Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della giustizia, reperibile al sito http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_0&facetNode_2=4_32&previousPage=mg_1_8&contentId=SDC391384.

¹⁴ Si richiama quanto esposto *supra*, cap. 2, paragrafo 3, per quanto riguarda le tipologie di crediti che possono essere dedotte nel procedimento europeo d’ingiunzione e paragrafo 6.2 per la possibilità di cumulare domande volte a ottenere il pagamento di crediti diversi.

specificare la valuta: il modulo indica i codici bancari di quelle in corso negli Stati membri, ma nulla vieta di chiedere il pagamento in un'altra valuta, se ciò è previsto dal titolo. In tal caso, dev'essere impiegato il codice bancario internazionale¹⁵. Successivamente, il modulo elenca una serie di codici rispettivamente riferibili all'origine del credito (per esempio, il tipo di contratto da cui deriva), alle circostanze che hanno dato origine alla controversia (per esempio, il mancato o insufficiente pagamento) e ad "altri dettagli" (quali il luogo d'acquisto o di consegna, il tipo di beni interessati, ecc.); ognuno dei campi prevede, comunque, un codice riferibile ad "altro", da impiegarsi qualora il titolo non rientri tra quelli indicati nell'elenco. Vi è, altresì, lo spazio per una breve "motivazione", dove l'attore può inserire circostanze aggiuntive, anche se la struttura del modulo sembra invitare alla massima sinteticità dell'esposizione. Devono, inoltre, essere indicati con precisione le date a cui il credito si riferisce, nonché il suo importo.

Gli ultimi due riquadri del campo 6 devono essere rispettivamente impiegati per segnalare al giudice e al debitore l'eventuale intervenuta cessione del credito, mediante identificazione del soggetto cedente, onde assicurare la massima chiarezza e per il caso in cui il credito riguardi un contratto concluso da un consumatore, circostanza, quest'ultima, che rileva soprattutto ai fini della giurisdizione.

I successivi tre campi sono dedicati ai crediti accessori (interessi, penali contrattuali e spese) e pertanto la loro compilazione non è prevista a pena di invalidità, ma soltanto ove l'attore intenda domandarne il pagamento. Per quanto riguarda gli interessi, occorre precisare, oltre al credito a cui si riferiscono, la periodicità, il tasso, l'importo base del calcolo e le date di riferimento per il medesimo. Non è necessario, invece, precisarne l'importo esatto, sicché, come ha evidenziato la Corte di giustizia, la parte è abilitata a chiederne il pagamento fino al saldo, evitando di dover ricorrere a una serie di ingiunzioni successive in caso di ritardo prolungato nell'adempimento: in tal caso, il giudice può adattare alle circostanze il formulario dell'ingiunzione (modulo E)¹⁶.

Per l'indicazione delle penali vi è un campo molto breve, in cui all'attore si chiede di indicare l'importo e di fornire i dettagli sufficienti a far ritenere

¹⁵ Quello attualmente impiegato è ISO 4217:2008; vedi il sito Internet della *International Organization for Standardization* http://www.iso.org/iso/home/standards/currency_codes.htm.

¹⁶ Sentenza Szyrocka, cit., punti 38 ss.; la nota di ROMANO, *Prime opinioni*, cit., pp. 34-35 è adesiva, mentre avevano espresso opinione contraria, prima della sentenza, nel senso che occorresse indicare anche l'importo esatto degli interessi, PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 319. Sul rispetto del requisito dell'esigibilità del credito vedi *supra*, capitolo 2, paragrafo 3.3.

apparentemente fondata la richiesta. Quanto alle spese, l'attore ha a disposizione due codici: il primo corrisponde alle spese giudiziali, nel senso previsto dall'art. 25 del Regolamento¹⁷, mentre il secondo riguarda "altro" e necessita, quindi, indicazioni aggiuntive con parole libere. Si è ritenuto che in tale ultimo campo possano rientrare, oltre al compenso del difensore, anche quelli dovuti ad altri professionisti la cui opera sia stata necessaria per le operazioni prodromiche al recupero del credito¹⁸; sicuramente, in esso possono essere fatti rientrare tutti gli esborsi necessari al processo e non compresi nella definizione di "spese di giudizio", come, per esempio, il costo delle notificazioni che richiedano l'intervento di soggetti privati.

1.4 La descrizione delle prove: il processo monitorio ibrido

Una delle scelte più importanti che il legislatore europeo, nell'istituire un procedimento monitorio, avrebbe dovuto compiere, riguardava la scelta del modello da seguire. Com'è ampiamente noto, da molto tempo la dottrina processualistica distingue due differenti modelli: il procedimento monitorio puro e quello documentale¹⁹. La principale diversità tra i due risiede proprio negli oneri istruttori dell'attore: nel primo caso, egli si limita ad affermare di essere titolare di un certo diritto di credito e sulla base di ciò il giudice emana l'ingiunzione. Nel secondo, occorre che la pretesa sia supportata da prove documentali. Tale differenza si ripercuote anche nella fase di opposizione²⁰: nel modello puro, è sufficiente una dichiarazione immotivata del debitore far sì che l'ingiunzione perda tutti i suoi effetti, tranne la litispendenza e gli effetti sostanziali eventualmente riconosciuti alla domanda giudiziale in sé considerata. Taluni ordinamenti, come quello tedesco, concedono, inoltre, una doppia possibilità di opposizione, la prima delle quali contro l'ingiunzione ancora priva di effetti. Decorso il termine per proporla, l'ingiunzione diviene titolo esecutivo, ma cionondimeno può

¹⁷ Cioè nel senso di tasse giudiziali. Sulle spese e sul problema della ripetibilità delle spese di difesa tecnica vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 8.

¹⁸ ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 87, fa l'esempio del dottore commercialista.

¹⁹ Questa terminologia suole farsi risalire al saggio, la cui analisi dogmatica è tuttora valida, del CALAMANDREI, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*, in ID., *Opere giuridiche* a cura di CAPPELLETTI, Napoli, 1983 (già Milano, 1926), in particolare pp. 14 ss. Su questa classificazione vedi anche, nella letteratura più recente, senza pretesa di completezza, BALBI, voce "Ingiunzione (procedimento di)", in *Enc. giur.*, Roma, 1997, pp. 2-3; LUISO, *Diritto processuale civile*, 7^a ed., IV, Milano, 2013, p. 141; TOTA, *Il procedimento per ingiunzione: profili storici e di diritto comparato*, in CAPPONI (a cura di), *Il procedimento*, cit., pp. 1 ss.

²⁰ Oltre agli aa. citt. alla nota che precede, vedi anche, sul punto, il classico saggio del SEGNI, *L'opposizione del convenuto nel processo monitorio*, in ID., *Scritti giuridici*, II, Torino, 1965 (già in *Studi sassaresi*, 1924, pp. 335 ss. e 1925, pp. 39 ss.), pp. 977 ss.

essere impugnata come se si trattasse di una sentenza contumaciale²¹. Nel modello documentale, al contrario l'opposizione ha (tendenzialmente) il più limitato effetto di impedire che l'ingiunzione acquisti efficacia esecutiva, ma la caducazione avviene soltanto con la sentenza di accoglimento.

Tornando, ora, al diritto europeo, la questione del modello non era nuova al tempo dell'elaborazione della c.d. seconda generazione dei regolamenti processuali. Essa era stata, infatti, già discussa al tempo del *Progetto Storme*, che, nel proporre un procedimento ingiuntivo armonizzato, optò per un modello di tipo documentale, lasciando, tuttavia, insoluta la grave questione della definizione del concetto di documenti ammissibili²². Il *Libro Verde* del 2002 pose il problema, incentrandolo proprio su quest'aspetto, alla luce del fatto che, tra gli Stati che adottano la struttura di tipo documentale, vi sono grandi differenze quanto ai documenti che possono essere allegati al ricorso per ingiunzione: si va dalla necessità di un'espresso riconoscimento del debito per iscritto, da parte del debitore (per esempio, in Belgio), a una definizione lunga e dettagliata dei documenti ammissibili, con norme, peraltro, differenti rispetto a quelle vigenti nel processo ordinario (per esempio, in Italia)²³.

Fin dalla prima *Proposta* del 2004, la Commissione scelse di non seguire puramente e semplicemente alcuno dei due modelli²⁴. La scelta fu, poi, mantenuta ferma e ne fu migliorata l'espressione letterale, sicché, nella versione finale del Regolamento, l'art. 7, paragrafo 1, lett. e) impone all'attore di indicare “*una descrizione delle prove a sostegno della domanda*”, senza, tuttavia, allegarne alcuna. In concreto, allo scopo si provvede nel campo 10 del modulo A, il quale prevede cinque codici, corrispondenti a quattro mezzi istruttori nominati, oltre a uno che può essere liberamente definito (prove scritte, prova testimoniale, perizia, ispezione, altro), ciascuno dei quali deve essere associato a uno o più crediti tra quelli dedotti in giudizio e corredato di una breve descrizione.

²¹ Cfr. artt. 694 e 700 ZPO.

²² Sul *Progetto Storme* vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 2.1. Sul punto vedi TARZIA, *Modelli europei*, cit., p. 957, ove, nel ritenere preferibile un modello documentale rispetto a uno puro, l'a. sottolinea come il progetto andasse perfezionato soprattutto per quanto riguarda l'ambito dei documenti ammissibili.

²³ Vedi il *Libro Verde* del 2002 alle pp. 28-29, domanda 3.3.4.2. CARRATA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Risposte al Libro Verde*, cit., p. 148, proposero di introdurre entrambi i modelli, con scelta alternativa da parte del creditore. Per indicazioni sui modelli vigenti in vari Stati europei, in relazione al dibattito sull'introduzione dell'ingiunzione europea, vedi PORCELLI, *La “nuova” proposta*, cit., pp. 1270 ss.

²⁴ La *Relazione alla Proposta* del 2004, a p. 11, evidenzia, giustamente, che l'opzione per il modello documentale, stanti le forti differenze tra i diritti nazionali quanto alla definizione del concetto di documento, avrebbe rischiato di compromettere seriamente l'uniforme applicazione del Regolamento.

Come si vedrà a suo tempo²⁵, inoltre, il Regolamento prevede un'unica fase di opposizione, con il che si discosta ulteriormente da alcuni modelli nazionali, di tipo puro, in cui il debitore ha due diverse possibilità di opporsi. Ciò ha indotto la dottrina quasi unanime a classificare il procedimento in esame come ibrido tra le due tradizionali categorie, sia pur sbilanciato a favore del modello puro o senza prova²⁶.

La struttura processuale prescelta non offre di certo al debitore le medesime garanzie che avrebbe potuto offrire l'impiego del modello documentale, giacché al giudice, come si vedrà a breve²⁷, è consentito un esame estremamente superficiale della fondatezza della domanda, di natura poco più che formale. In cambio, gli offre una considerevole semplificazione, soprattutto nell'evitargli la necessità di doversi districare nel ginepraio delle concezioni nazionali sulla natura, l'efficacia e l'ammissibilità delle diverse prove documentali, o in quello, forse ancor più intricato, che sarebbe stato determinato da una nozione europea di documento, dettata in assenza di un *corpus* uniforme di principi generali in materia di mezzi di prova, senza volere, in questa sede, entrare nel dibattito circa la natura sostanziale o processuale di tali principi. La vera utilità della descrizione richiesta dal Regolamento non risiede, quindi, nell'esame del giudice, il quale deve prendere per vero ciò che l'attore afferma, effettuandone una verifica *prima facie*, ma nel fatto che il creditore deve prospettare al debitore la forza dimostrativa dei mezzi istruttori di cui potrà disporre nel procedimento conseguente all'opposizione, onde indurlo ad astenersi dal presentarla. Egli corre il rischio mettere in luce fin da subito l'infondatezza della propria pretesa, il che, se si fosse seguito in tutto e per tutto il modello del procedimento monitorio puro, senza ibridazione, sarebbe stato pressoché impossibile.

²⁵ Vedi *infra*, cap. 4, par. 1.

²⁶ Vedi, sulla questione, BERTOLI, *op. cit.*, pp. 408 ss.; CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo*, cit., pp. 1523-1524 e in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 10-11; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 56 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 159-160, per il quale si tratta *tout court* di un procedimento monitorio puro; in senso fortemente critico LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 722-724, per i quali si sono snaturati i modelli nazionali adottandone le regole con una tecnica di "cherry picking"; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, p. 590; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 306-307; PORCELLI, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., pp. 141-143 e in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 417 ss., anch'egli critico; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 87 ss.

²⁷ Vedi *infra* in questo capitolo, 2.1.

1.5 La dichiarazione di veridicità

Il modulo A si conclude con la domanda di emissione dell'ingiunzione e la dichiarazione, prevista dall'art. 7, paragrafo 3, del Regolamento e prestampata nel formulario, “*che i dati riportati sono, a mia conoscenza, corretti e forniti in buona fede*”. A tale dicitura si accompagna l'avvertimento che la falsità delle informazioni fornite al giudice “*può dar luogo a penalità ai sensi della legge dello Stato membro d'origine*”. Dal momento che il giudice deve decidere se emettere, o meno, l'ingiunzione, sulla base delle sole informazioni fornite dal ricorrente, è particolarmente importante che esse siano veritiere, perché, in caso contrario, si darebbe luogo a un provvedimento infondato e quasi sicuro oggetto di opposizione, vanificando i benefici del processo monitorio, quando non addirittura rischiando di produrre un danno ingiusto alla controparte.

Il legislatore europeo, però, non stabilisce alcuna sanzione per chi dichiara il falso²⁸, né obbliga gli Stati membri a istituirne una, ma si limita a rinviare alla legge nazionale, la quale è libera di sanzionare, o meno, tale comportamento. Per quanto riguarda l'Italia, l'opinione ampiamente prevalente è nel senso che la falsità possa rilevare soltanto nel giudizio ordinario conseguente all'opposizione, ove essa può costituire il fondamento di una condanna per responsabilità aggravata *ex art. 96 cod. proc. civ.*²⁹. Soltanto un'opera ha ritenuto che alla fattispecie possa applicarsi la sanzione penale prevista dall'art. 76 d.P.R. n. 445/2000, in tema di c.d. autocertificazione³⁰.

La tesi maggioritaria dev'essere condivisa. Com'è ampiamente noto, infatti, il “*dovere di lealtà e probità*” imposto alle parti dall'art. 88 cod. proc. civ. non comporta un generale dovere di dire la verità, ma piuttosto di non porre in essere comportamenti

²⁸ La falsità delle allegazioni nella domanda, però, in casi eccezionali può rilevare come motivo d'impugnazione straordinaria, come si avrà modo di vedere *infra*, cap. 4, par. 2.2.

²⁹ In questo senso BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 317, anche se in forma dubitativa; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, pp. 232-234, per cui il richiamo all'art. 96 riguarda solo il terzo comma e ha valore soprattutto in seguito al maggior rigore della giurisprudenza recente rispetto ai comportamenti abusivi delle parti; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 196; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 322; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 419-420; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 92, nota 114.

³⁰ d.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, in *G.U.*, 20.2.2001, n. 42, suppl. ord. Richiamano l'art. 76 di tale decreto CAMPEIS-DE PAULI, *Prime osservazioni sul procedimento*, cit., p. 367. Escludono espressamente l'applicabilità di una sanzione penale C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 232, anche se apoditticamente e ROMANO, *op. loc. ult. cit.*, con particolare riferimento all'art. 483 cod. pen., che non riguarda questo caso in quanto non si tratta di “*informazioni delle quali la domanda o la stessa i.p.e. siano destinate a provare la verità*”.

idonei a turbare il regolare svolgimento del contraddittorio processuale³¹: ne consegue che la sanzione non può essere ricercata né nella condanna alle spese *ex art. 92*, primo comma, cod. proc. civ., né nella possibilità, per il giudice, di ricavare argomenti di prova *ex art. 116*, secondo comma, cod. proc. civ., soluzione, quest'ultima, che sarebbe comunque ampiamente insoddisfacente. In effetti, costringere la controparte, con affermazioni false, a presentare opposizione e a difendersi nel processo ordinario che ne consegue, magari al di fuori del proprio Stato di domicilio, sembra piuttosto integrare il presupposto dell'azione in mala fede di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ., da parte di un soggetto che sa di avere torto. Rimangono salvi gli obblighi previsti a carico degli avvocati da parte dell'ordinamento forense.

D'altronde, il rinvio alla legge nazionale che, giova ripeterlo, non impone alcun obbligo punitivo agli Stati membri, non appare idoneo a fondare alcuna conseguenza sanzionatoria diversa da quelle che sono normalmente previste a carico della parte che dichiara il falso in un atto processuale di diritto interno. In particolare, non sussistendo alcuna sanzione penale in quest'ultimo caso, non si vede quale fattispecie incriminatrice potrebbe essere fatta valere, senza violare il divieto di analogia di cui all'art. 14 disp. prel. cod. civ. Quest'interpretazione, inoltre, assicura la perfetta parità di trattamento fra l'atto considerato e gli omologhi di diritto italiano.

1.6 Le appendici

Il modulo A è dotato di due appendici, la cui compilazione è opzionale, da effettuarsi soltanto da parte dei ricorrenti che vogliano la produzione dei rispettivi effetti. La prima appendice è, allo stato, del tutto irrilevante per i procedimenti monitori europei che hanno luogo davanti ai giudici italiani: essa serve, infatti, per fornire all'organo giurisdizionale i dati bancari necessari per il prelievo diretto delle tasse giudiziali, modalità di pagamento non ancora accettata dall'Italia³².

³¹ Vedi, tra gli altri, CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2^a ed., II, 2012, pp. 261 ss.; LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, 8^a ed. a cura di COLESANTI-MERLIN, Milano, 2012, p. 117 ss.; MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 23^a ed., I, Torino, 2014, pp. 410 ss. Su un piano generale, per considerazioni nel senso che le affermazioni delle parti e dei difensori non siano destinate all'accertamento della verità vedi TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009, in particolare pp. 43 ss e 168 ss.

³² Vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 8.2 e questo capitolo, paragrafo 1.3.

La seconda appendice dev'essere compilata da parte del ricorrente che non desidera che, in caso di opposizione, il processo prosegua³³. Come si vedrà a suo tempo³⁴, infatti, l'opposizione determina automaticamente il passaggio al rito a cognizione piena, salvo che il ricorrente non abbia previamente dichiarato di non volere tale effetto: in tal caso, l'opposizione del convenuto ha come unico effetto quello di porre nel nulla l'ingiunzione europea, determinando una situazione analoga a quella precedente la presentazione della domanda. A norma del quarto paragrafo dell'art. 7 del Regolamento, l'appendice 2 può essere presentata al giudice anche dopo il deposito della domanda, ma prima dell'emissione dell'ingiunzione.

Ai sensi del secondo paragrafo dell'art. 12 del Regolamento, in caso di emissione dell'ingiunzione europea, le informazioni contenute nelle appendici non sono riportate in quest'ultima, sicché non v'è obbligo di comunicarle al convenuto. Se nel primo caso la *ratio* è la riservatezza, nel secondo è, evidentemente, la considerazione per cui, se il convenuto sapesse che, in caso di opposizione, il processo si concluderebbe senza conseguenze per lui, l'opposizione sarebbe scontata, anche in presenza di una domanda totalmente fondata. In assenza di quest'ultima previsione, quindi, nessuno sfrutterebbe la possibilità di dichiarare la propria contrarietà al mutamento del rito.

1.7 La costituzione del ricorrente

Il quinto paragrafo dell'art. 7 del Regolamento stabilisce che la domanda può essere sempre depositata “*su supporto cartaceo*”. L'impiego di “*qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico*” è altresì accettabile, purché sussistano due condizioni: in primo luogo, il mezzo in questione dev'essere accettato dalla legge dello Stato membro d'origine dell'ingiunzione e in secondo luogo esso dev'essere concretamente disponibile presso il giudice adito.

Si è già detto altrove³⁵ che i mezzi di comunicazione informatici non sono accettati in Italia, e che, quand'anche li si volesse ritenere comunque validi in via interpretativa, cionondimando essi non sarebbero disponibili in concreto e rimarrebbero, quindi, comunque inutilizzabili. Di conseguenza, non resta che prendere atto della comunicazione italiana ai sensi dell'art. 29, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento,

³³ Vedi in proposito ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 92-94 e in senso critico FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 236, nota 406.

³⁴ Vedi *infra*, cap. 4, par. 1.3.

³⁵ Vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 9 e in questo capitolo, paragrafo 1.1.

secondo la quale è accettato il solo deposito del modulo cartaceo. Apparentemente, non dovrebbe essere ammissibile altra forma di costituzione diversa dal deposito presso la cancelleria del giudice adito³⁶; tuttavia, dev'essere prestata adesione alla giurisprudenza del Supremo collegio, secondo il quale il deposito dell'atto mediante invio a mezzo posta alla cancelleria non è causa di nullità del medesimo, il quale, salva diversa previsione normativa che consenta espressamente tale forma di deposito, produce effetti dalla data in cui è ricevuto dalla cancelleria stessa³⁷. Ne consegue che tale forma di costituzione del ricorrente costituisce un “*altro mezzo di comunicazione*” ai sensi della norma regolamentare poc'anzi citata: essendo ammesso per le controversie che seguono il diritto processuale interno, deve necessariamente esserlo anche per il procedimento in esame, sulla base del principio di non discriminazione.

Il divieto, già più volte citato³⁸, di prevedere requisiti formali della domanda ulteriori rispetto a quelli stabiliti dal Regolamento, impone di ritenere non necessaria la produzione, da parte del ricorrente, della nota di iscrizione a ruolo³⁹ di cui all'art. 71 disp. att. cod. proc. civ.: tutti i dati necessari all'organo giudiziario, d'altronde, sono già contenuti e facilmente reperibili nel modulo di domanda. Per il resto, gli adempimenti formali degli uffici interni dell'organo giudiziario adito (artt. 168 e 168 *bis* cod. proc. civ.) sono analoghi a quelli previsti per qualsiasi altro processo interno: si tratta, essenzialmente, di disposizioni organizzative inerenti il funzionamento dell'ufficio giudiziario, per le quali è lasciata piena autonomia agli Stati membri, fatto salvo il perseguimento degli obiettivi di semplicità ed efficienza di cui al Regolamento e più in generale dei principi di equivalenza ed effettività.

2. L'esame della domanda

I successivi articoli da 8 a 12 del Regolamento disciplinano l'attività del giudice a cui è richiesta un'ingiunzione europea. Lasciando per ora da parte forma e contenuto del provvedimento di accoglimento, occorre ora esaminare i poteri e i possibili provvedimenti del giudice nella fase monitoria.

³⁶ In questo senso PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 420.

³⁷ Cass., sez. un., 4.3.2009, n. 5160, in *Giur. it.*, 2009, pp. 2476 ss., con nota di CONTE, *Dell'ammissibilità in via generale del deposito in cancelleria di atti a mezzo del servizio postale*.

³⁸ Da ultimo *supra* in questo capitolo, paragrafo 1.1.

³⁹ Nello stesso senso BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 318, nonché il parere degli uffici del Ministero della giustizia, reso nella *Nota 1° settembre 2010* cit. *supra* in questo cap., alla nota 13.

2.1 Esame della domanda e poteri del giudice

La disposizione fondamentale sui poteri del giudice nel procedimento in esame è rappresentata dall'art. 8 del Regolamento, il quale stabilisce che egli deve valutare se la domanda soddisfi le condizioni inerenti al campo d'applicazione (art. 2), al carattere transfrontaliero (art. 3), alla natura del credito (art. 4), alla sussistenza della giurisdizione (art. 6) e alla forma-contenuto della domanda (art. 7), nonché “*se il credito sia fondato*”. La disposizione contiene, tuttavia, due importanti precisazioni su tale controllo: in primo luogo, esso deve avvenire soltanto “*sulla scorta del contenuto del modulo di domanda*” e in secondo luogo esso può avere luogo “*mediante una procedura informatizzata*”.

Gli articoli successivi disciplinano i possibili provvedimenti del giudice in caso di carenza dei requisiti applicativi e formali del procedimento. In questi casi non vi sono particolari problemi dal punto di vista istruttorio: o la sussistenza del requisito in questione risulta dalla domanda, oppure il giudice lo ritiene insussistente. La questione principale con cui si è confrontata la dottrina, con specifico riferimento a questa disposizione, riguarda l'esame della fondatezza. Il fatto che si impedisca al giudice di svolgere qualsiasi attività istruttoria diversa dalla mera lettura dell'atto introduttivo, oltre alla disposizione che consente di delegare a una macchina il compito del giudicante, induce a ritenere che la versione italiana del Regolamento sia frutto di una traduzione poco accurata e che meglio sarebbe stato usare il verbo “apparire” anziché “essere” in relazione al predicato “*fondato*”, così come avviene in altre lingue⁴⁰.

Non è, tuttavia, sufficiente concludere che di apparente fondatezza e non di fondatezza si tratti, se non si chiarisce anche sulla base di quali elementi il giudice debba convincersi di tale apparenza. In proposito, alcuni autori hanno ritenuto che il giudice debba valutare la dichiarazione dell'attore circa le prove a sua disposizione: in tal modo, oltre alle domande prive dell'elencazione dei mezzi istruttori, si potrebbero rigettare anche quelle che prefigurino mezzi istruttori manifestamente inammissibili o

⁴⁰ Per esempio, al posto dell'italiano “*e se il credito sia fondato*”, la versione inglese reca “*and whether the claim appears to be founded*”, la francese “*et si la demande semble fondée*”, la tedesca “*und ob die Forderung begründet erscheint*”: in tutti i tre casi, il verbo impiegato indica apparenza. La versione spagnola, similmente all'italiana, reca “*y si la petición resulta fundada*”, anche se, dalle opere spagnole consultate, si trae un'interpretazione non molto diversa da quella accolta nel testo: vedi GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 172-173, che scrive di verosimiglianza e credibilità della domanda; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 191-192, che scrive di non manifesta infondatezza.

irrilevanti nell'eventuale giudizio di opposizione⁴¹, ovvero da cui si evinca l'inesistenza del diritto di credito⁴². A tali ipotesi potrebbe aggiungersi quella per cui sia fatto valere un diritto privo di azione secondo la legge applicabile (per fare un esempio legato alla legge italiana, si pensi a un debito di gioco, arg. *ex art.* 1933 cod. civ.).

Altri, invece, fanno leva sulla possibilità di un esame totalmente informatizzato della domanda ed escludono per questa via che la valutazione di fondatezza possa spingersi oltre la regolarità formale della compilazione del modulo, con il possibile rilievo di contraddizioni o incongruenze interne⁴³.

Quest'ultima interpretazione, però, ha carattere sostanzialmente abrogante della disposizione qui in esame: un esame di mera regolarità formale non riguarda la fondatezza, nemmeno apparente, ma, appunto, i soli requisiti di forma, il cui controllo è comunque previsto in via autonoma dall'art. 8 del Regolamento. Si deve, inoltre, evidenziare che l'esame informatizzato è consentito, ma non è obbligatorio, sicché ben si potrebbe ritenere che esso possa aver luogo in prima istanza, salvo un controllo umano nei casi che presentino difficoltà (per esempio, l'indicazione di testimoni, ovvero ove siano stati impiegati i campi "*altro*", la cui specificazione deve necessariamente essere letta da un uomo, almeno allo stadio attuale delle tecnologie disponibili). D'altronde, la prima interpretazione sembra davvero l'unica compatibile con la scelta di istituire un procedimento monitorio ibrido: se il giudice dovesse davvero solo controllare gli aspetti formali, non si coglierebbe la differenza rispetto al modello puro, da cui il legislatore europeo ha ritenuto, in parte, di discostarsi.

⁴¹ Così LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 197 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 97. Per GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 193, il giudice non può far altro che verificare che sia elencata almeno una prova rilevante per il credito preteso.

⁴² BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 319, che fa l'esempio del caso in cui si elenchi una "*fattura (...) quietanzata*", definendolo, però, un caso di scuola.

⁴³ In questo senso, LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 729-730, che escludono la possibilità di "*qualsiasi controllo serio*" da parte del giudice e PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 422-423, secondo il quale, diversamente opinando, si determinerebbe una disparità di trattamento tra gli Stati dove l'esame è informatico e quelli dove c'è un intervento umano. Sembra aderire a quest'interpretazione, se lo si è ben inteso, anche MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 591-592.

2.2 Completamento e rettifica

L'art. 9 del Regolamento contempla una possibilità di sanatoria, su invito dell'organo giudicante, della domanda che presenti vizi di natura formale⁴⁴. Il giudice è tenuto a ordinare il completamento o la rettifica “*in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7*”, i quali, come si è visto, comprendono tutto il contenuto della domanda d'ingiunzione, compresa la descrizione delle circostanze in base a cui la si ritiene ammissibile e si attribuisce al giudice la giurisdizione per conoscere di essa. L'uso del modo indicativo, inoltre, comporta che il giudice sia tenuto a emanare questo provvedimento, ove ne sussistano i presupposti.

Subito dopo, il medesimo art. 9 elenca due eccezioni alla regola, ovverosia circostanze in presenza delle quali il completamento o la rettifica non possono essere disposti, perché sarebbero inutili. Il primo consiste nel caso in cui il giudice ritenga la domanda manifestamente infondata, nel senso che si è detto poc'anzi⁴⁵. Il secondo è quello in cui la domanda sia “*irricevibile*”, termine che va interpretato nel senso che, com'è ovvio, non può essere completata o rettificata la domanda dalla quale emerga *ictu oculi* la presenza di una causa di inammissibilità⁴⁶: si pensi, per esempio, ai casi in cui, sulla base dei dati forniti dall'attore, risulti assente il carattere transfrontaliero della controversia, oppure sia impossibile fondare la giurisdizione del giudice adito sulla base di una norma di diritto dell'Unione europea. In definitiva, l'istituto del completamento e rettifica dev'essere impiegato qualora la domanda presenti vizi di forma (e non di merito) che possono essere sanati con la mera correzione o integrazione della domanda⁴⁷.

Il provvedimento del giudice che ritenga applicabile l'art. 9 del Regolamento deve essere contenuto nel modulo B. Dopo aver ripreso i dati identificativi del giudice e delle parti, in appositi spazi il giudice deve precisare se la lingua impiegata dalla parte

⁴⁴ Su quest'istituto vedi, in particolare, GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 174-175; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 192-193; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 425; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 97-100.

⁴⁵ ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 97-98, nota 142, giustamente evidenzia la differenza notevole rispetto al procedimento ingiuntivo italiano (e non solo), dove l'art. 640 cod. proc. civ. consente il completamento della domanda nel solo caso di insufficienza della prova, mentre nel procedimento europeo la palese insufficienza delle prove descritte comporta senz'altro il rigetto della domanda, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lett. b) del Regolamento (vedi anche *infra*, in questo capitolo, paragrafo 2.3).

⁴⁶ Il fatto che alcune versioni linguistiche usino il termine “*inammissibile*” anziché “*irricevibile*” sembra corroborare tale interpretazione: vedi, per esempio, l'inglese “*inadmissible*”, la spagnola “*inadmissible*” o la rumena “*inadmisibilă*”.

⁴⁷ Tra i quali, come si ricorderà, rientra il caso in cui essa sia stata proposta senza utilizzare il modulo A: vedi *supra*, capitolo 2, paragrafo 9.

non è accettata nel suo ordinamento e/o quali campi del modulo A debbano essere completati e/o corretti. Anche in questo caso, come per il modulo A, vi è un ampio utilizzo dei codici numerici, affiancati, però, da un apposito spazio per l'indicazione delle modifiche o integrazioni richieste.

A norma del secondo paragrafo dell'art. 9 del Regolamento, al giudice è altresì rimessa la fissazione di un termine perentorio, ma discrezionalmente prorogabile, per il completamento o la rettifica. Alla pronuncia del provvedimento è applicabile il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 12, paragrafo 1, per l'emissione dell'ingiunzione europea. Al mancato tempestivo adempimento dell'invito del giudice consegue il rigetto della domanda, ai sensi dell'art. 11, paragrafo 1, lett. c): non essendo impugnabile il provvedimento di rigetto, a norma del secondo paragrafo dell'art. 11, si deduce che non lo è nemmeno quello di completamento e rettifica⁴⁸.

2.3 Il provvedimento di rigetto: i presupposti

I motivi che possono determinare un accoglimento parziale, a norma dell'art. 10 del Regolamento, sono i medesimi che possono determinarne un rigetto, con la sola differenza che, mentre nel primo caso riguardano una parte della domanda, nel secondo la investono nella sua totalità. Questa considerazione induce a esaminare immediatamente tali motivi.

L'art. 11 disciplina le cause che determinano il rigetto della domanda, nozione che, in realtà, si avvicina molto di più a quella di inammissibilità, data l'assenza di contraddittorio e di qualsiasi attività istruttoria sul merito⁴⁹. Il primo paragrafo dell'articolo appena citato elenca quattro motivi di rigetto.

Il primo di essi, in realtà, meglio potrebbe essere definito come gruppo di motivi, dal momento che racchiude in sé l'inammissibilità per materia o per essere stata la domanda proposta a un giudice danese (art. 2), per mancanza del carattere transfrontaliero (art. 3), per carenza dei requisiti del carattere pecuniario, della liquidità e dell'esigibilità del credito (art. 4), per difetto di giurisdizione (art. 6) e per mancanza insanabile dei requisiti formali (art. 7, la necessità che la mancanza sia insanabile si argomenta dall'art. 9). Si è già avuta occasione di esaminare ciascuno dei presupposti appena elencati, nel merito dei quali, quindi, non occorre tornare. L'unico di essi che

⁴⁸ Alla stessa conclusione è pervenuto ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 99. Sugli effetti del rigetto vedi *infra* in questo capitolo, paragrafo 2.5.

⁴⁹ In questo senso, condivisibilmente, GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 194.

desta un problema aggiuntivo è quello relativo alla giurisdizione. Gli artt. 26 e 28 (già 24 e 26) del regolamento *Bruxelles I bis*, infatti, pongono diversi limiti alla rilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione, presupponendo, però, di operare in un procedimento in contraddittorio, in cui il convenuto sia stato regolarmente citato e abbia avuto la possibilità di eccepire la carenza di giurisdizione. L'assenza del contraddittorio, unitamente all'espressa previsione dell'art. 8 del Regolamento, in base a cui il giudice deve valutare (anche) la giurisdizione, inducono ad aderire alla tesi secondo cui, nel procedimento in esame, vi è sempre il potere officioso di declinare la giurisdizione, se essa non risulta sussistente sulla base delle informazioni fornite dal ricorrente⁵⁰.

La seconda causa di rigetto sussiste ove il giudice ritenga il credito manifestamente infondato, in seguito all'esame superficiale di cui si è detto poc'anzi. Le ultime due (lettere c) e d)) traggono origine dalla mancata tempestiva risposta, ovvero dal rifiuto del convenuto dell'invito del giudice a procedere al completamento o alla rettifica della domanda (art. 9) ovvero ad accettare l'accoglimento parziale della propria domanda (art. 10).

Si è sostenuto che il giudice debba altresì rigettare la domanda ove verifichi l'assenza, sulla base di quanto risulta dal modulo A, dei presupposti processuali previsti dalla propria legge nazionale per l'instaurazione di un processo ordinario di cognizione (per esempio, la sussistenza delle condizioni dell'azione)⁵¹. Tale tesi presenta lo svantaggio di determinare alcune differenze applicative tra i singoli Stati membri, invero non eccessivamente preoccupanti, stante la limitatezza delle informazioni di cui il giudice dispone. D'altronde, se la si volesse negare, occorrerebbe ammettere che il giudice possa emanare un'ingiunzione pur sapendo che, in caso di opposizione, il processo ordinario conseguente si chiuderebbe assai rapidamente con una declaratoria di inammissibilità della domanda del creditore opposto. Ciò pare davvero inaccettabile: non è possibile, in nome dell'uniformità, pretendere che il giudice accolga una domanda inammissibile. La tesi appena esposta va, quindi, accolta, pur a malincuore, in quanto idonea a minare l'uniformità del procedimento alla quale mira la disciplina

⁵⁰ In questo senso GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 167 ss.; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 411 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 53-54. Tale interpretazione sembra essere rafforzata dalla Corte di giustizia, che, nella Sentenza *Goldbet Sportwetten*, cit., ha statuito che l'accettazione tacita della giurisdizione può aver luogo soltanto con il primo atto difensivo del convenuto nel procedimento ordinario conseguente all'opposizione e che tale effetto non può essere determinato nemmeno dall'atto di opposizione in sé.

⁵¹ In questo senso ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 104-105. Espressamente *contra*, PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 429, secondo il quale l'esame del giudice riguarda solo i requisiti formali.

regolamentare. Si tratta, in fondo, di un'altra quota del prezzo che occorre pagare per avere scelto la via (politicamente, al momento, l'unica possibile) di creare norme processuali uniformi che non si poggiano su un *corpus* di principi generali che lo siano a loro volta e che vadano anche oltre le pur importantissime questioni di giurisdizione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Anche per il provvedimento di rigetto, *ça va sans dire*, esiste l'apposito modulo D. Le sue uniche funzioni sono quelle di far venir meno la pendenza della lite e di informare il ricorrente delle ragioni per le quali il giudice non ha ritenuto di emettere l'ingiunzione europea, né uno dei provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento. A tal fine, l'ultimo campo del modulo contiene otto codici, corrispondenti ad altrettante ragioni di rigetto *ex art.* 10 del Regolamento, unitamente a uno spazio bianco predisposto perché il giudice possa inserire ulteriori specificazioni.

2.4 Proposta di modifica e accoglimento parziale

L'art. 10 del Regolamento riguarda il caso in cui “*le condizioni di cui all'art. 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda*”: si tratta dei medesimi motivi che possono essere posti alla base di un provvedimento di rigetto, qualora riguardino la totalità della domanda, in base all'art. 11, paragrafo 1, lett. a) e b). Ciò significa che il provvedimento di cui all'art. 10 si pone in alternativa rispetto a quello di cui all'art. 9: in concreto, ove il giudice abbia ritenuto sussistere alcuni vizi formali sanabili e abbia invitato il ricorrente a provvedere al completamento o alla rettifica della domanda, qualora essa non abbia luogo, dovrà pronunciare senz'altro il rigetto, anche ove i vizi formali rilevati riguardino solo una parte della domanda.

La possibilità stessa dell'emissione di un'ingiunzione parziale, insieme alle modalità con cui ciò sarebbe potuto avvenire, era già in discussione nel *Libro Verde* del 2002: il problema, secondo i suoi compilatori, sarebbe stato quello di evitare che, su due parti della stessa domanda, si instaurassero un procedimento monitorio e uno ordinario, il che, sempre a loro avviso, avrebbe frustrato l'obiettivo di semplificazione e rapidità del Regolamento⁵². Nella *Proposta* della Commissione del 2004, si adottò la soluzione più radicale, secondo la quale, in presenza di una domanda parzialmente inammissibile

⁵² Vedi il *Libro Verde*, paragrafo 3.3.6.1, pp. 34-35. Condivisibilmente, CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Risposte al Libro Verde*, cit., pp- 148-149 risposero che non vi erano reali ostacoli alla concessione di un'ingiunzione parziale, mentre una soluzione troppo drastica (“*tutto o niente*”) avrebbe creato maggiori svantaggi.

o infondata, il giudice avrebbe dovuto pronunciare il rigetto integrale. La versione vigente ha scelto una soluzione assai farraginoso, che, nell'affannosa ricerca di un compromesso che non si distaccasse eccessivamente dalle legislazioni nazionali, soprattutto da quella tedesca, ha finito per produrre un risultato che contiene complessità processuali e un rinvio alla *lex fori* di cui non si sentiva il bisogno⁵³.

Orbene, in presenza dei presupposti per l'accoglimento parziale, il giudice deve avvalersi del modulo C, il quale, dopo il consueto riepilogo dei dati identificativi delle parti, reca uno spazio bianco da riempire con la proposta di modifica e con i motivi del rigetto parziale (deve, infatti, ritenersi che anche in questo caso si applichi l'art. 11, paragrafo 1, nella parte in cui prevede l'informazione al ricorrente circa le cause del rigetto). Nel termine fissato dal giudice, il ricorrente può rispondere, mediante restituzione del medesimo modulo C, completato nella parte relativa all'accettazione o rifiuto della proposta. In quest'ultimo caso e in quello di risposta tardiva, il giudice pronuncia il rigetto totale. Altrimenti, emette un'ingiunzione, mediante il modulo E, su cui si tornerà a breve, per il minor importo corrispondente alla proposta di modifica.

La dottrina si è, altresì, chiesta se, in caso di cumulo di domande, solo alcune delle quali accoglibili, il giudice debba provvedere ai sensi dell'art. 10⁵⁴, ovvero debba emettere senz'altro l'ingiunzione europea per alcuni crediti e il rigetto per altri⁵⁵. La seconda opinione si fonda soprattutto sulla *ratio* della norma, volta soprattutto a gestire le situazioni in cui occorra frazionare un diritto dedotto in giudizio, anche in un'ottica limitativa del campo d'applicazione del criticabile art. 10. Ciononostante, la lettera della norma, che fa riferimento alla sussistenza delle condizioni per “*una parte della domanda*” d'ingiunzione, così come definita nell'art. 7, sembra non consentire una tale soluzione interpretativa.

2.5 Impugnazione ed effetti del rigetto e dell'accoglimento parziale

Il problema maggiore suscitato dall'art. 10, appena esaminato, riguarda la possibilità di riproporre la domanda d'ingiunzione per la parte del credito già oggetto di

⁵³ Con ciò si concorda con le critiche espresse da una parte della dottrina nei confronti della soluzione adottata. Sull'art. 10 del Regolamento vedi, in particolare, BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 320; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 238-239; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 175-178; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 193-194; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 198; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 592-593; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 411; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 115 ss.

⁵⁴ In questo senso MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 592.

⁵⁵ Secondo l'opinione di ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 116-117, nota 244.

rigetto parziale, con un provvedimento accettato dal ricorrente. Per tentare di risolvere il problema, però, occorre innanzitutto esaminare gli effetti del provvedimento di rigetto.

Essi sono disciplinati nel secondo e nel terzo paragrafo dell'art. 11⁵⁶. Già il *Libro Verde* del 2002⁵⁷ aveva preso atto della “*prassi comune*” degli Stati membri di non consentire l'impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda monitoria, ammettendo piuttosto la riproposizione della stessa, eventualmente previa emenda delle carenze che hanno indotto il giudice a una decisione negativa. Il Regolamento adotta la soluzione più semplice, negando l'impugnabilità della decisione di rigetto. Precisa, tuttavia, il considerando n. 17, che tale norma non osta a una disposizione del diritto interno, che consenta di reclamare contro la decisione di rigetto “*allo stesso livello giurisdizionale*”: si tratta di un omaggio alla legislazione di taluni Stati membri dove, essendo possibile che, almeno nei casi più semplici, la decisione sulla domanda di ingiunzione spetti a un ausiliario del giudice, è consentito rivolgersi al giudice in caso di rifiuto da parte del primo. La scelta legislativa si presta a essere facilmente criticata, in quanto idonea a determinare disparità processuali a seconda dello Stato dove la domanda è proposta; forse sarebbe stato meglio prevedere espressamente che, ove la decisione non spetti al giudice, a quest'ultimo sia possibile rivolgersi in caso di rigetto da parte del funzionario competente. *Nulla quaestio* sul punto per quanto riguarda l'Italia, dove la decisione di rigetto non è mai impugnabile, secondo l'interpretazione corrente dell'art. 640 cod. proc. civ.⁵⁸ ed è sempre emessa da un magistrato.

L'assenza di qualunque effetto anche parzialmente riconducibile al giudicato costituisce il necessario contrappeso alla non impugnabilità. A norma del terzo paragrafo dell'art. 11 del Regolamento, il ricorrente che si vede rigettare la domanda si ritrova, dal punto di vista processuale, nella medesima posizione in cui sarebbe se non l'avesse mai proposta: non solo non subisce alcuna preclusione, ma non è nemmeno tenuto ad apportarvi alcuna modifica prima di riproporla. Ciò vale, naturalmente, sul piano teorico, mentre, sul piano pratico, gli converrà senz'altro rimuovere le cause che

⁵⁶ Sugli effetti del provvedimento di rigetto vedi BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 322; CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo*, cit., pp. 1529-1530 e in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 20-22, dove sottolinea che, durante il procedimento legislativo, l'assenza degli effetti del giudicato in caso di rigetto (in analogia con il nostro art. 640, terzo comma, cod. proc. civ.) non fu mai messa in discussione; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 241; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 179-182; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 195; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 241; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 198; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 430; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 106-108.

⁵⁷ Vedi il paragrafo 3.3.6.3, pp. 35-36.

⁵⁸ Vedi, tra gli altri, anche per ulteriori riferimenti, CONTE, *Il procedimento d'ingiunzione*, cit., p. 127 e GARBAGNATI, *op. cit.*, p. 118, nota 294.

avevano indotto il giudice a rigettarla, indicate nel modulo D, soprattutto ove intenda riproporla al medesimo organo giurisdizionale. La libera riproponibilità – si precisa – vale sia nel caso in cui il ricorrente voglia ripercorrere la via della tutela monitoria europea, sia in quello in cui preferisca optare per un procedimento retto dal diritto interno, sia esso a cognizione piena, ovvero sommaria.

Nulla si dice circa gli effetti della domanda rigettata quanto a prescrizione e decadenza: si è, in proposito, osservato che ciò può portare a divergenze applicative nei vari Stati membri, poiché rende necessario il riferimento al diritto nazionale⁵⁹. Ciò è vero, ma pare una diretta conseguenza della volontà del legislatore europeo di non intervenire su aspetti che, almeno in diversi Stati membri, appartengono al diritto sostanziale. Per quanto riguarda il diritto italiano, deve senz'altro escludersi che la domanda rigettata sia idonea a interrompere la prescrizione: in questo caso, non si fa luogo a notificazione al convenuto, il quale potrebbe anche rimanere completamente ignaro della domanda proposta contro di lui, sicché non è integrato il requisito richiesto dall'art. 2943, primo comma, cod. civ., per la produzione dell'effetto interruttivo. Per quanto riguarda la decadenza, invece, si deve di volta in volta fare riferimento alla disposizione legale o contrattuale che la prevede (arg. *ex art.* 2966 cod. civ.) e quindi non è possibile formulare una regola in termini generali, anche se molto spesso l'impedimento della decadenza non richiede la ricezione dell'atto di esercizio del potere⁶⁰.

Ciò detto quanto al rigetto totale, si può ora passare all'esame degli effetti del rigetto parziale. Deve, innanzitutto, negarsi la possibilità di impugnare la proposta di modifica del giudice: il ricorrente insoddisfatto può rifiutarla, ottenendo un rigetto totale che apre le strade alla riproposizione, come si è appena visto; ogni diversa soluzione sarebbe gravemente incoerente con il sistema. Il secondo comma dell'art. 10, però, solleva un problema assai più grave, disponendo che, in caso di accettazione della proposta di modifica, “*le conseguenze della restante parte della domanda iniziale sono disciplinate dalla legislazione nazionale*”; in presenza di forti divergenze tra gli ordinamenti sul punto, il legislatore europeo ha preferito non dettare una soluzione uniforme, ma rinviare alla *lex fori*. La soluzione è assai criticabile, perché obbliga il ricorrente straniero a informarsi sulla legge e sulla giurisprudenza dello Stato in

⁵⁹ Da parte di MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 593.

⁶⁰ Sul punto, per le analoghe questioni relative al decreto ingiuntivo di diritto nazionale, alla luce della recente giurisprudenza, vedi CONTE, *Procedimento d'ingiunzione*, cit., p. 191.

questione, prima di decidere se accettare, o meno, la proposta del giudice, così determinando un rilevante ostacolo linguistico e non solo, che genera complessità e costi che avrebbero potuto facilmente essere evitati⁶¹.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, specifico oggetto di questo studio, la questione appare problematica in virtù dell'accettazione espressa del debitore dell'accoglimento parziale, che potrebbe essere interpretata come rinuncia a una parte della domanda. Il problema è, in realtà, più semplice di quanto possa sembrare, sol che si consideri che, in fin dei conti, pur non essendovi, in Italia, la proposta di modifica ma solo il possibile accoglimento parziale, si consegue il medesimo risultato. Infatti, qualora l'attore non intenda accontentarsi di un decreto ingiuntivo parziale, è sufficiente che ne ometta la notificazione per farlo decadere e aprire la strada alla riproposizione dell'intera domanda *ex art. 644 cod. proc. civ.* Non appaiono, quindi, esservi ostacoli per applicare all'ingiunzione europea la stessa disciplina che riguarda quella nazionale relativamente agli effetti dell'accoglimento parziale. In proposito, come ha chiarito una nota sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione, in questo caso, nonostante la notifica del decreto, l'efficacia di giudicato non può riguardare la parte non accolta della domanda; in effetti, pur non essendo possibile esaminare la questione *funditus* in questa sede, nel rinviare agli autori citati si deve concordare sul fatto che l'attore non ha alcun mezzo per impugnare il decreto parziale, ma soltanto la possibilità di farlo decadere e riproporlo e imporre un tale onere alla parte è giustamente sembrato assurdo⁶². Per tali ragioni, si deve concludere nel senso che l'ingiunzione parziale, emessa dal giudice in seguito all'accettazione, da parte del creditore, della proposta di modifica, non impedisce a quest'ultimo di riproporre la parte rigettata della domanda.

Tale interpretazione è altresì idonea a evitare un problema pratico, che si determinerebbe adottando la soluzione opposta, consistente nella materiale impossibilità per un altro giudice, soprattutto se appartenente a un altro ordinamento, di venire a conoscenza del fatto che la domanda propositagli è già stata altrove rigettata. In effetti,

⁶¹ Critici su questa scelta sono anche PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 428, che vedi anche per alcune possibili argomentazioni circa le soluzioni prospettabili nei vari Stati e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 115 ss.

⁶² Si tratta della Cass., sez. un., 1.3.2006, n. 4510, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 1043 ss., con nota di MARUFFI, *Decreto ingiuntivo di accoglimento parziale ed ambito del giudicato*. Sulla questione vedi anche, con ulteriori riferimenti, CONTE, *Il procedimento d'ingunzione*, cit., pp. 127 ss.; GARBAGNATI, *op. cit.*, pp. 119-120; LUISO, *Diritto*, IV, cit., p. 148. Oltre agli aa. citt. alla nota che precede, sostengono l'estensibilità di tale soluzione all'ingiunzione europea anche CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo*, cit., p. 1530 e in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 22; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 239; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 592-593.

anche per questa ragione sarebbe stato assai opportuno che, anziché optare per questo intricato compromesso normativo, il legislatore europeo avesse scelto o di impedire l'accoglimento parziale, imponendo il rigetto anche in caso di parziale inammissibilità o infondatezza, ovvero di prevedere espressamente la riproponibilità della domanda anche in caso di rigetto parziale.

3. L'ingiunzione di pagamento europea

A norma del primo paragrafo dell'art. 12 del Regolamento, il giudice deve emettere l'ingiunzione di pagamento europea “*se sono soddisfatte le condizioni dell'art. 8*” o, per usare un'espressione più semplice, se non sussistono i presupposti per l'emissione del provvedimento di rigetto⁶³.

Per tale incumbente si prevede un termine di trenta giorni dal deposito della domanda, con esclusione del tempo eventualmente impegnato dal ricorrente per completare, rettificare o decidere se accettare le modifiche alla domanda (paragrafo 2). Il termine si conforma a quelli previsti dalla direttiva in materia di lotta ai ritardi nelle transazioni commerciali⁶⁴ per l'ottenimento di un titolo esecutivo per un credito non contestato; stante il chiaro tenore letterale della disposizione, però, non si dubita sul suo carattere meramente ordinatorio. Si deve, inoltre, ritenere che esso, per quanto possa concretamente valere, si applichi anche all'emissione dei provvedimenti previsti dagli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento.

Occorre, a questo punto, esaminare la forma e il contenuto del provvedimento di accoglimento e la fase essenziale della sua notificazione al convenuto.

3.1 Forma e contenuto del provvedimento di accoglimento

Per l'emissione dell'ingiunzione europea è predisposto l'apposito modulo E, che deve essere rilasciato dal giudice unitamente a una copia del modulo di domanda, con esclusione delle appendici, a norma del secondo paragrafo dell'art. 12 del Regolamento;

⁶³ Su presupposti e termine per l'accoglimento vedi CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 22-23; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 182-183; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 195-196; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 198; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 431; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 109. Sui presupposti del rigetto vedi *supra* in questo capitolo, paragrafo 2.3.

⁶⁴ Direttiva 2000/35/CE cit. In questo senso FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 241.

ciò ai fini della notificazione al convenuto⁶⁵. La parte del modulo da compilare è, in realtà, molto semplice e di essa si dice poco o nulla nella disposizione regolamentare appena citata: si tratta, in realtà, di una sintesi della domanda medesima, recante i dati identificativi dell'organo giurisdizionale e delle parti, a cui segue una tabella in cui, relativamente a ciascuno dei convenuti, il giudice deve riportare le domande accolte, suddividendole nelle voci “*credito principale*”, “*interesse*”, “*penali contrattuali*” e “*spese*”, ciascuna delle quali con i rispettivi valuta, importo e data. Un'apposita casella segnala l'eventuale responsabilità solidale dei convenuti, senza ulteriori specificazioni.

Il terzo e il quarto paragrafo dell'art. 12 del Regolamento disciplinano, invece, dettagliatamente i cinque avvertimenti⁶⁶ che devono essere dati al convenuto e che si trovano già prestampati nel modulo E (scelta assai saggia, poiché riduce grandemente l'ambito delle possibili eccezioni formali, garantendo al contempo l'uniformità di tali avvertimenti nei vari Stati membri e la disponibilità gratuita di una traduzione in molte lingue diverse). Essi riguardano l'opposizione e in particolare la possibilità (ovvia) di pagare il debito oggetto dell'ingiunzione, ovvero di opporsi entro trenta giorni dalla notificazione. Si precisa, inoltre, che l'ingiunzione si basa sulle sole “*informazioni fornite dal ricorrente e non verificate dal giudice*”, che in assenza di opposizione essa acquisterà efficacia esecutiva e che in sua presenza il procedimento proseguirà nelle forme ordinarie dinanzi al giudice competente nello Stato d'origine, salvo che il ricorrente si sia opposto alla prosecuzione. Il modulo contiene anche alcune informazioni relative al computo dei termini, sul quale si è già detto⁶⁷.

Alcuni autori⁶⁸ hanno evidenziato che non vi è una disposizione specifica che regoli le conseguenze di eventuali vizi di forma e/o di contenuto dell'ingiunzione. Si deve, innanzitutto, concordare con l'opinione per la quale il ricorrente, in forza dell'art.

⁶⁵ Nonché, come sottolinea ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 110, con il fine di fornire alle parti una sorta di motivazione del provvedimento. Alla pagina successiva, l'a. ritiene, inoltre, che, pur in assenza di una previsione regolamentare in tal senso, al convenuto debbano essere fornite anche copie dei moduli B e C, relativi a rettifica, integrazione o modifica della domanda, ove siano stati utilizzati. Nello stesso senso PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 431-432. Con tale opinione si può convenire, ma, in assenza di un'espressa previsione regolamentare in tal senso, pare difficile individuare nella loro mancanza un'ipotesi di nullità dell'ingiunzione.

⁶⁶ Su di essi vedi gli aa. citt. alla nota che precede, nonché CARRATTA, in ID., *Verso il procedimento*, cit., pp. 22-23; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 242; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 184-185; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 196-197; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 199.

⁶⁷ Vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 9.1. Sull'opposizione, da parte dell'attore, alla prosecuzione del processo vedi *supra* in questo capitolo, paragrafo 1.6.

⁶⁸ In particolare PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 431-432 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 113-114.

26 del Regolamento, può avvalersi dei procedimenti di correzione degli errori materiali previsti dalla legislazione interna dello Stato membro d'origine.

Se il vizio non è, invece, il frutto di un errore materiale, occorre distinguere due ipotesi. Ove il convenuto presenti opposizione, questa priva di efficacia l'ingiunzione e nel procedimento che ne deriva il giudice è, in ogni caso, tenuto a decidere nel merito della pretesa creditoria⁶⁹, sicché i difetti dell'ingiunzione non hanno concreto rilievo processuale. In caso contrario, come si vedrà meglio in seguito, l'ingiunzione passa in giudicato e l'unico modo per privarla di efficacia, a norma del Regolamento, consiste nel riesame a norma dell'art. 20 del medesimo⁷⁰. Esso, come si avrà occasione di specificare, ha i caratteri di un'impugnazione straordinaria, ammessa soltanto in casi in cui il convenuto dimostri di essere stato nell'impossibilità incolpevole di proporre opposizione, ovvero qualora l'ingiunzione sia stata emessa nonostante la manifesta assenza di taluno dei requisiti previsti dal regolamento "*o a causa di circostanze eccezionali*", vizi, questi ultimi, che nulla hanno a che vedere con forma e contenuto del provvedimento del giudice, ma piuttosto con le circostanze che hanno determinato l'accoglimento. Si deve altresì escludere che i vizi possano essere fatti valere mediante il rifiuto dell'esecuzione a norma dell'art. 22 del Regolamento, che non può mai aver luogo per vizi di merito né, comunque, per quelli che avrebbero potuto essere denunciati al giudice d'origine dell'ingiunzione. Ne consegue che l'unico modo per far valere vizi del provvedimento in assenza di opposizione consiste nell'istanza di riesame, pertanto gli unici vizi che possono dar luogo a una nullità sono quelli che concretamente abbiano reso impossibile la proposizione dell'opposizione. Per esempio, potrebbero rilevare l'irricognoscibilità come tale dell'ingiunzione europea, emessa in una forma da cui non si possa desumere il tenore del provvedimento, ovvero l'assenza, nel provvedimento e nell'annesso modulo di domanda, di qualsiasi indicazione relativa all'organo che ha emesso il provvedimento e davanti al quale dev'essere proposta l'opposizione, ovvero l'assenza di indicazioni che identifichino il credito oggetto dell'ingiunzione.

Sembra, quindi, troppo ampia l'interpretazione comune agli autori citati, che distingue a seconda del grado di protezione che i requisiti formali e contenutistici riconoscono al convenuto, giungendo, per questa via, ad ampliare l'ambito delle possibili cause di riesame, perché non vi è, nel regolamento, alcuna distinzione

⁶⁹ Sull'opposizione e i suoi effetti vedi *infra*, cap. 4, par. 1.2.

⁷⁰ Sull'efficacia di giudicato dell'ingiunzione vedi *infra* in questo capitolo, paragrafo 4; sul riesame vedi *infra*, cap. 4, par. 2.

riguardante l'importanza dei requisiti medesimi e in fin dei conti non si vede perché si debba ampliare il ventaglio delle garanzie a favore di un convenuto che, pur essendo in condizione di opporsi, non l'abbia volutamente fatto, magari nella consapevolezza di poter contare su un successivo riesame per ritardare indebitamente l'adempimento.

3.2 La notificazione dell'ingiunzione europea

Onde dare al convenuto la possibilità di difendersi e per tale via verificare se sussiste quella non contestazione del credito tale da consentire la rapida formazione del titolo esecutivo, è necessario che il provvedimento di accoglimento sia notificato al convenuto. In realtà, risulta dal Regolamento che tre atti devono essere congiuntamente oggetto del procedimento di notificazione: l'ingiunzione, una copia del modulo di domanda, senza le appendici (art. 12, paragrafo 2) e il modulo F, con il quale può essere proposta l'opposizione (art. 16, paragrafo 1). Si tratta di un momento cruciale del procedimento, soprattutto dal punto di vista dei diritti della difesa. Anche in questo caso, però, nell'intento di trovare un compromesso, si è dato spazio a una normativa complessa e foriera di diversi problemi.

Seguendo la strada già percorsa dal regolamento n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo, non si è ritenuto di approntare una disciplina uniforme, ma di dettare talune norme minime, rinviando, per il resto, alla legge nazionale⁷¹. Tale espressione è, in primo luogo, impiegata nell'art. 12, paragrafo 5, del Regolamento, il quale, nel disporre che la notificazione avvenga “*in conformità della legislazione nazionale*” solleva già il primo problema. Occorre, infatti, chiedersi se si debba fare riferimento al diritto dello Stato d'origine dell'ingiunzione o a quello, eventualmente diverso, in cui essa dev'essere notificata. Tale questione sembrerebbe risolta dai successivi artt. 13 e 14, entrambi i quali, nei rispettivi *incipit*, fanno riferimento alla legge del luogo dove la notificazione dev'essere eseguita. Il successivo art. 27 inserisce nel sistema un'ulteriore fonte normativa, precisando che si applica comunque il regolamento n. 1348/2000 (oggi sostituito dal regolamento n. 1393/2007)⁷². Da questo complesso di richiami normativi

⁷¹ Vedi BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 323-324; CARRATA, *Il procedimento ingiuntivo europeo*, cit., p. 1531; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 242-243, ove l'a. pone a confronto i due regolamenti citt.; FERRAND, *L'injonction de payer*, cit., p. 68; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 197-198; in senso critico LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 726-727; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 199; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 125-127. Vedi altresì i considerando 19-22 del Regolamento. In generale, sulla funzione sistematica delle norme minime vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 3.2.

⁷² Per alcuni cenni e riferimenti bibliografici su tale normativa vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 2.3.

sembra, quindi, potersi agevolmente ricavare che se il convenuto deve ricevere l'ingiunzione nello stesso Stato membro in cui essa è stata emessa, la notificazione avviene come per qualsiasi altro atto giudiziario interno, ma soltanto con i mezzi ammessi in conformità alle norme minime. Se, invece, si tratta di notificazione transnazionale, si applica il diritto dello Stato di destinazione, unitamente al regolamento n. 1393/2007, anche in questo caso limitatamente alle modalità ammesse dalle norme minime.

Tale interpretazione, però, non è affatto pacifica, in quanto la dottrina maggioritaria opera un'ulteriore distinzione, che rileva soprattutto ai fini della risoluzione del problema riguardante l'atto di impulso del procedimento notificatorio. In particolare, il quinto paragrafo dell'art. 12, poc'anzi citato, attribuisce al giudice il compito di garantire “*che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale*” e nel rispetto delle norme minime. Orbene, di tale poco perspicua disposizione sono state date due interpretazioni.

La prima, ampiamente prevalente in dottrina, valorizza soprattutto il riferimento alla legislazione nazionale, per affermare che il soggetto incaricato di dare impulso all'attività notificatoria e quello che deve materialmente provvedervi dovrebbe essere individuato sulla base del diritto dello Stato membro d'origine dell'ingiunzione. In questo modo, negli Stati che, come l'Italia, prevedono che il provvedimento monitorio interno sia notificato solo a istanza di parte, lo stesso dovrebbe avvenire per quello europeo. Il ruolo di garanzia del giudice consisterebbe, quindi, in un controllo *ex post* della regolarità della notificazione, prima di dichiarare l'esecutività dell'ingiunzione ai sensi dell'art. 18 del Regolamento⁷³. In definitiva, secondo quest'interpretazione, si applicherebbe la legge dello Stato membro d'origine per le attività (prodromiche alla notificazione) che devono essere svolte nel suo territorio, quella del luogo di destinazione, unitamente al regolamento sulle notificazioni e alle norme minime, per gli adempimenti che là debbono avere luogo. Si è rilevato⁷⁴ che tale è la soluzione adottata in diverse convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale, ma è pur vero che il

⁷³ In questo senso C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 243; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 595; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 324; PORCELLI e GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., rispettivamente pp. 433 e 438; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 127-128. Aderiscono all'interpretazione di cui nel testo, ma accennano alla possibilità dell'interpretazione opposta, FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 243-244 e LUPOLI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 199. Non stupisce che la prassi italiana si sia orientata in questo senso: vedi la *Nota 1° settembre 2010 - Regolamento CE 1896/2006 – Procedimento di ingiunzione di pagamento*, del Ministero della giustizia, cit. Sulla dichiarazione di esecutività vedi *infra* in questo capitolo, par. 5.1.

⁷⁴ Da parte di ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 141.

suo accoglimento non pare ricavabile in alcun modo dal dettato del Regolamento, il quale rinvia genericamente alla “*legislazione nazionale*”, con espressione che pare, invece, rivolta a un unico ordinamento giuridico cui si deve fare riferimento.

Tale impostazione è stata criticata con argomenti che vale la pena esaminare. Dal punto di vista letterale, la disposizione in esame è inserita in un articolo che disciplina delle attività del giudice, senza menzionare adempimenti del ricorrente. Inoltre, essa si presta alla considerazione secondo cui difficilmente il giudice può “*garantire che l’ingiunzione sia notificata al convenuto*” se l’adempimento spetta al ricorrente. Inoltre, secondo quanto rileva chi sostiene quest’opinione, un ricorrente che risieda in uno Stato diverso da quello del giudice adito e che debba egli stesso provvedere agli atti materiali d’impulso del procedimento di notificazione, è giocoforza costretto a munirsi, se non proprio di un difensore tecnico, almeno di un rappresentante *in loco* con le competenze tecniche necessarie a evitare errori che potrebbero avere conseguenze assai pregiudizievoli, il che contrasta con la *ratio* di semplificazione e il *favor* per la difesa personale espressi nel Regolamento⁷⁵.

A questi argomenti se ne deve aggiungere un altro di carattere sistematico: a ben vedere, sebbene il quinto paragrafo dell’art. 12 non sia chiaro nell’attribuire all’organo giurisdizionale il compito di dare impulso alla notifica e di vigilare sulla sua effettuazione (non certo di provvedervi materialmente, con il che si spiega il “*garantisce*”), questa è l’unica interpretazione che si concilia perfettamente con il resto del Regolamento, evitando l’insorgere di problemi non previsti dal legislatore europeo. Si pensi, per tutte, a due questioni di cui si è già detto.

La prima di esse è la litispendenza⁷⁶: il Regolamento, infatti, non prevede alcun termine per la notificazione, sicché l’attore, se spettasse a lui la notifica, potrebbe trattenere a piacimento l’ingiunzione e notificarla quando più gli conviene, magari per contrastare abusivamente un’azione del convenuto; in ogni caso, anche a prescindere dagli aspetti tecnici legati alla litispendenza, quest’interpretazione conferirebbe uno strumento al creditore che egli potrebbe tenere nel cassetto per usarlo nel momento più opportuno, anche per recare pregiudizio alla controparte. Tale problema è stato rilevato da molti commentatori, tanto che taluno è arrivato a proporre l’applicazione dell’art.

⁷⁵ Vedi *amplius* per questi argomenti, in un’ottica di analisi dei problemi derivanti dal rapporto tra gli ordinamenti processuali, MELLONE, *L’onere della notifica nell’ingiunzione di pagamento europea: il difficile rapporto tra modello processuale europeo e norme nazionali*, in *Dir. Unione europea*, 2014, pp. 273 ss., vedi in part. sul punto le pp. 281-283.

⁷⁶ Vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 6.1.

644 cod. proc. civ. alle ingiunzioni europee emesse in Italia⁷⁷. Tale interpretazione, però, pare inaccettabile, perché introdurrebbe un caso di inefficacia del provvedimento non previsto dal Regolamento (e non si tratta certo di una lacuna voluta) e per giunta applicabile alle sole ingiunzioni emesse da giudici italiani, determinando un grave *vulnus* all'opera unificatrice⁷⁸.

In secondo luogo, il meccanismo della proposta di modifica in vista dell'accoglimento parziale della domanda⁷⁹ può razionalmente spiegarsi soltanto ove la notificazione dell'ingiunzione avvenga su impulso dell'organo emittente: avrebbe poco senso il potere del creditore di rifiutare *ex ante* un'ingiunzione parziale, mediante uno scambio di atti con il giudice, se poi il primo potesse, comunque, evitare che essa assuma qualsiasi efficacia, semplicemente omettendone la notifica (in assenza della quale, come si è detto a suo tempo, non si può nemmeno opporre la litispendenza, sicché l'attore potrebbe anche iniziare un altro processo sull'intero credito, purché non notifichi mai l'ingiunzione).

Sembra, quindi, obbligata la conclusione secondo cui, nonostante la scarsa chiarezza del Regolamento sul punto, l'atto di impulso al procedimento di notifica sia un dovere del giudice emittente. Nè assume valore dirimente l'obiezione⁸⁰ per cui una tale soluzione finirebbe per "*far perdere al ricorrente il controllo della procedura*", giacché nulla gli impedisce, comunque, di rinunciare alla propria pretesa in qualsiasi momento e comunque, precludergli la possibilità di fermare il corso del procedimento dopo l'emissione dell'ingiunzione sembra un male assai minore rispetto a fornirgli un provvedimento di cui il convenuto può restare all'oscuro per molto tempo e di cui si possa fare un uso ben descrivibile con la nota metafora del prestigiatore che estrae un coniglio dal proprio cappello.

Allo stesso modo, occorre confermare la tesi per cui la validità della notificazione si valuta in relazione al diritto del luogo in cui essa è effettuata. In definitiva, si applica il diritto interno dello Stato membro d'origine ogniqualvolta il convenuto ivi riceva il provvedimento giudiziale (caso non infrequente, considerando la

⁷⁷ In questo senso PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 326; ritiene, invece, MELLONE, *op. cit.*, p. 283, a sostegno della propria proposta interpretativa, che l'applicazione di tale disposizione sarebbe necessaria qualora si ritenesse che la notificazione debba avvenire su impulso della parte, per evitare un'incertezza giuridica potenzialmente perenne.

⁷⁸ Conformi C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 244; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 433; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 128-129, in part. nota 16.

⁷⁹ Vedi l'art. 10 del Regolamento e su di esso *supra*, in questo capitolo, paragrafo 2.4.

⁸⁰ In particolare, di LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 199.

regola generale per cui la giurisdizione si fonda sul domicilio del convenuto), quello dello Stato membro di destinazione, unitamente al regolamento europeo in tema di notificazioni, quando l'ingiunzione debba ivi essere consegnata. In entrambi i casi, sono comunque ammessi soltanto i metodi di notificazione conformi alle norme minime di cui agli artt. 13-15 del Regolamento.

Prima di procedere con l'analisi di tali norme minime, occorre ancora risolvere una questione di carattere generale. In particolare, occorre chiedersi quali siano le conseguenze della loro violazione. Va da sé che il giudice, in sede di rilascio della dichiarazione di esecutorietà con il modulo G, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, ove si avveda della nullità della notificazione, deve senz'altro omettere il rilascio di tale formulario e anzi ordinare la rinnovazione della notificazione in una forma valida⁸¹.

Il problema diviene assai più grave nel caso in cui il giudice non si accorga della nullità della notificazione e rilasci comunque la dichiarazione di esecutorietà, sulla base della quale l'attore può avviare il processo esecutivo. In tale ipotesi, si era condivisibilmente ipotizzato in dottrina che il debitore potesse avvalersi del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 20, paragrafo 1, lett. b, del Regolamento, nei casi in cui, a causa della nullità della notifica, per il convenuto fosse stato impossibile contestare il credito nelle forme ordinarie dell'opposizione⁸². Con una recente – e invero abbastanza sorprendente – sentenza, la Corte di giustizia ha, tuttavia, ritenuto che tale ipotesi non rientri nei casi (tassativi, ma talvolta espressi con clausole generali) in cui è consentito il riesame. Di conseguenza, il rimedio resta rimesso al diritto nazionale a norma dell'art. 26 del Regolamento, ma sulla base del principio per cui una notificazione effettuata in violazione degli artt. 13-15 non fa decorrere i termini per l'opposizione, impedendo, quindi, che il giudice possa validamente dichiarare l'esecutorietà del provvedimento⁸³.

Per evitare un'interpretazione estensiva, ma pienamente plausibile, delle disposizioni in tema di riesame, la Corte ha finito per rinunciare all'uniformità in un punto assai delicato della normativa e per questo la sua decisione si presta a essere criticata. D'altro canto, di essa occorrerà d'ora in avanti tenere conto e sembra adeguato

⁸¹ In questo senso (ma trattasi di soluzione obbligata) C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 253; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 243; GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 438-439; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 132 e 167.

⁸² In questo senso CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 375; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 132. Sul riesame vedi *amplius infra*, cap. 4, par. 2.

⁸³ Sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen*, C-119/13 e C-120/13, EU:C:2014:2144, punti 43-49.

affermare che, in Italia, il rimedio nazionale consiste nell'istanza di rifiuto dell'esecuzione per motivi formali⁸⁴, fondata sulla mancanza di efficacia esecutiva del titolo.

Ciò detto quanto ai profili generali della notifica, è giunto ora il momento di procedere alla disamina delle norme minime che il metodo di notificazione prescelto deve, in ogni caso, rispettare. La loro *ratio* fondamentale è espressa nella parte finale del considerando n. 19 e consiste nel rendere inapplicabili le forme di notificazione basate su una *fictio iuris* (per esempio, in Italia, il c.d. rito degli irreperibili di cui all'art. 143 cod. proc. civ.): se esse sono l'unica possibilità per notificare l'ingiunzione, a tale forma di tutela si deve rinunciare, perché altrimenti le garanzie per il debitore sarebbero davvero troppo ridotte. Il Regolamento distingue, quindi, tra metodi di notificazione “*caratterizzati dall'assoluta certezza (art. 13) o da un grado assai elevato di verosimiglianza (art. 14)*” del successo della medesima⁸⁵.

Quanto al destinatario della notificazione, esso è, di norma, il debitore, ma cionondimeno l'art. 15 del Regolamento consente di eseguirla, alternativamente, nei confronti di un suo rappresentante, che si precisa essere sia il rappresentante legale od organico, sia quello volontario o il procuratore alle liti (categoria nella quale si include anche il domiciliatario). L'utilizzo del verbo “*può*”, in relazione a tale tipo di notifica, induce a ritenere che essa sia facoltativamente prevista in luogo di quella effettuata nei confronti parte personalmente: va da sé che, nel caso in cui la legge nazionale applicabile imponga la scelta in favore del rappresentante, soprattutto nel caso degli incapaci, a essa occorre attenersi a pena di invalidità dell'atto⁸⁶.

3.3 Le norme minime sulla notificazione con prova di ricevimento

L'art. 13⁸⁷ elenca le forme di notificazione a cui può attribuirsi l'“*assoluta certezza*” del ricevimento, la quale deriva o dalla sottoscrizione della ricevuta di consegna da parte del destinatario, ovvero dal fatto che il soggetto legalmente incaricato della notifica (“*competente*”) attesti di aver consegnato l'atto al destinatario, ovvero che quest'ultimo si è rifiutato di riceverlo senza giustificato motivo. In entrambi i casi, per

⁸⁴ Vedi *infra* in questo capitolo, paragrafo 5.2.

⁸⁵ Così il considerando n. 20.

⁸⁶ Vedi il considerando n. 22; in dottrina vedi GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 439-440; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 139-140.

⁸⁷ Vedi in proposito FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 180-182; GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 191; GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 436; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 593; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 132-134.

evidenti ragioni legate al decorso del termine per l'opposizione, si richiede che alla sottoscrizione si affianchi la data.

La disposizione distingue, in proposito, tre tipologie di notificazione che rispondono a tali requisiti. La prima è la consegna dell'atto nelle mani del destinatario da parte del soggetto incaricato, il quale deve o raccogliere la ricevuta di consegna sottoscritta e datata, ovvero attestare la consegna o il rifiuto ingiustificato (lettere a) e b)). La seconda è quella a mezzo posta (lettera c)), che richiede, anche in questo caso, che la ricevuta di ritorno sia datata e sottoscritta dal convenuto. Il fatto che, però, si richieda altresì che il convenuto stesso provveda al rinvio della ricevuta, induce a pensare che si tratti di forme di notificazione per mezzo della posta ordinaria, nelle quali al destinatario è richiesto di rimettere una ricevuta. Diversamente, la notifica a mezzo del servizio postale eseguita in Italia a norma dell'art. 149 cod. proc. civ. e della l. 890/1982⁸⁸ dev'essere fatta rientrare nella prima categoria, dal momento che tale legge attribuisce all'agente postale poteri certificativi dell'atto compiuto ove il destinatario rifiuti di ricevere il piego (art. 8, primo comma) e comunque impone allo stesso di rinviare la ricevuta di ritorno, prescrivendone nel dettaglio le modalità (art. 4). In caso di assenza del destinatario, come si vedrà a breve, si applica, invece, l'art. 14, lett. d).

La lett. d) regola, infine, la notifica mediante mezzi elettronici (fax o posta elettronica), valida soltanto se attestata da ricevuta di consegna datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto. Dal punto di vista del nostro ordinamento, si pone il problema se la notificazione a mezzo della posta elettronica certificata, in cui la ricevuta di consegna è generata automaticamente dal sistema, rientri in questa categoria ovvero nella lett. f) dell'art. 14: in quest'ultimo caso, la validità della notificazione dipenderebbe dalla previa accettazione di tale modalità di notificazione da parte del convenuto⁸⁹. La necessità di un'interpretazione aderente al testo letterale e restrittiva, che pare più aderente alle esigenze di massima garanzia sottostanti alla normativa europea, induce a propendere per questa seconda opzione esegetica.

⁸⁸ Legge 20.11.1982, n. 890, recante *Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*, in *G.U.*, 4.12.1982, n. 334.

⁸⁹ Secondo FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 182, nota 306, la notificazione a mezzo p.e.c. che risulti da pubblici elenchi rientra, invece, nell'art. 13, lett. d). Per ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 133, nota 38, le forme elettroniche di notificazione sono consentite in Italia solo se autorizzate dal giudice ex art. 151 cod. proc. civ.

3.4 Le norme minime sulla notificazione senza prova di ricevimento

L'art. 14⁹⁰ elenca quali mezzi di notificazione, che offrono soltanto la verosimiglianza e non la certezza della consegna, possono essere ritenuti ammissibili. Il loro impiego è, però assoggettato a due condizioni ulteriori. In primo luogo, a norma del secondo paragrafo, occorre che l'indirizzo del convenuto sia "*conosciuto con certezza*"⁹¹. In secondo luogo, la notifica a un soggetto sostitutivo del convenuto (come il convivente o il dipendente) si ha per effettuata solo se questi l'ha effettivamente ricevuta e non, quindi, in caso di rifiuto o di assenza⁹².

In primo luogo, le lettere a) e b) autorizzano la notificazione, presso l'indirizzo al quale avrebbe dovuto essere reperito il destinatario, a persone dipendenti o conviventi del medesimo presso la sua abitazione ovvero, se egli è un "*lavoratore autonomo*" (inteso in senso lato, comprendente soggetti che, nel nostro ordinamento, sarebbero classificati come imprenditori), a un suo dipendente presso i "*locali commerciali*" (cioè luogo dov'è esercitata l'attività d'impresa o professionale). Proprio per tali casi è previsto che soltanto ove il destinatario abbia effettivamente ritirato la sua copia degli atti la notificazione produca i suoi effetti.

La lettera c) ammette la notificazione mediante deposito dell'atto nella cassetta delle lettere del convenuto, metodo che non è ammesso nel nostro ordinamento. La lettera d), invece, consente il deposito presso un ufficio postale, ovvero presso la sede di una pubblica autorità competente, con comunicazione scritta dell'avvenuto deposito lasciata presso la cassetta delle lettere del destinatario. L'avviso deve comunque recare "*la natura giuridica dell'atto o il fatto che tale comunicazione ha l'efficacia legale della notifica e che determina la decorrenza dei termini ai fini del calcolo della loro scadenza*". A tale ultima modalità corrispondono soprattutto, nel diritto italiano, le notificazioni ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. ovvero, se a mezzo del servizio postale, *ex art. 8*, commi secondo e seguenti, l. n. 890/1982.

A norma della lettera e), la notificazione a mezzo posta senza avviso di ricevimento è valida soltanto ove il convenuto sia domiciliato nello stesso Stato del giudice emittente: in definitiva, tale modalità è ammessa soltanto ove sia stato applicato

⁹⁰ Vedi le opp. citt. a commento dell'art. 13.

⁹¹ I giudici di Lussemburgo, nella Sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen*, cit., hanno, pertanto, ritenuto nulla la notificazione effettuata a un indirizzo già appartenente al destinatario, poi trasferitosi.

⁹² In questo senso, con norma che pare di interpretazione autentica, il considerando n. 21.

un criterio di giurisdizione legato al domicilio del convenuto e lo Stato membro in questione ammetta tale modalità di notificazione. Com'è noto, ciò non avviene in Italia.

Infine, la lettera f) ammette la notificazione con mezzi elettronici con ricevuta di consegna generata automaticamente, soltanto se il convenuto ha previamente ed esplicitamente accettato tale modalità di notificazione. Si può immaginare che, almeno nei rapporti contrattuali tra imprenditori aventi sede in Stati membri diversi, una finalità di risparmio di tempo e denaro possa indurre le parti a prevedere, nei propri contratti, tale forma di notifica degli atti giudiziari, ove ammessa dalla legge. Come si è anticipato poco fa, a tale disposizione devono ricondursi, in Italia, le notificazioni avvenute a mezzo della posta elettronica certificata, la quale genera automaticamente la ricevuta anche se effettivamente il destinatario non abbia controllato la casella di posta e quindi sia ancora ignaro dell'esistenza dell'atto.

PARTE II

L'EFFICACIA DELL'INGIUNZIONE EUROPEA

4. L'efficacia di accertamento dell'ingiunzione di pagamento europea non opposta

Se il convenuto, al quale è debitamente notificata l'ingiunzione europea, non invia la sua opposizione nel termine di trenta giorni dalla notificazione, si realizza quella situazione di non contestazione del credito per la quale il Regolamento è stato principalmente ideato, tale da consentirne un recupero rapido e auspicabilmente efficace. Con riserva di tornare a breve sulla dichiarazione di esecutorietà e sui rapporti tra normativa europea e processo esecutivo nazionale, occorre preliminarmente affrontare una questione che si pone in relazione a qualsiasi procedimento monitorio e concerne il passaggio in giudicato del provvedimento ingiuntivo non opposto.

La questione fu, naturalmente, già posta nel *Libro Verde* del 2002⁹³, in cui si evidenziava che la grande maggioranza degli Stati membri la cui legislazione comprende un procedimento monitorio, a fronte delle necessarie garanzie processuali per il convenuto, prevede anche il passaggio in giudicato dell'ingiunzione non opposta. D'altronde, come si evidenziò allora autorevolmente, consentire al convenuto di rimettere in discussione l'accertamento in essa contenuto mediante opposizione all'esecuzione con contestazioni nel merito, ovvero anche tramite un ordinario giudizio di accertamento negativo, non avrebbe comportato che un effetto di moltiplicazione del contenzioso e in definitiva, il fallimento pratico dello strumento monitorio⁹⁴.

Nonostante tali considerazioni, probabilmente per evitare di intervenire su un tema assai delicato dal punto di vista delle tradizioni giuridiche nazionali, il legislatore europeo ha assunto un atteggiamento pilatesco e il Regolamento non tratta espressamente il problema dell'efficacia di giudicato dell'ingiunzione europea non opposta, pur avendo lasciato diverse tracce normative per risolvere il problema. Di conseguenza, si sono formate in dottrina tre diverse correnti di pensiero sul punto.

⁹³ Vedilo a p. 46, paragrafo 3.3.11.3.

⁹⁴ Così CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Risposte al Libro Verde*, cit., p. 151. Gli aa. pongono anche il problema di quale disciplina uniforme dettare per il giudicato e propongono di adottare una soluzione da essi definita in termini di "single claim preclusion", che prende, in parte, a prestito i *Principles and Rules of Transnational Civil Procedure*, giustificata dall'assenza di un dibattito processuale sulle questioni pregiudiziali e preliminari.

Secondo la più radicale, *ubi lex non dixit, noluit* e l'ingiunzione europea è del tutto inidonea al giudicato e ciò anche, e soprattutto, in considerazione dell'assenza di qualsivoglia attività istruttoria da parte del giudice. Ne deriva un provvedimento che ha la sola efficacia esecutiva in tutta l'Unione, ma non ha alcuna efficacia in termini di accertamento⁹⁵. Dalle medesime premesse parte, invece, un celebre articolo francese di dura critica al Regolamento⁹⁶, per giungere a un risultato quasi opposto. Secondo gli autori di quest'ultimo studio, l'ingiunzione non sarebbe “*uno strumento giudiziario di tipo decisionale*”, dal momento che “*l'acquisizione della forza esecutiva europea da parte dell'ingiunzione non é in alcun modo condizionata da un intervento costitutivo del giudice*”; al contrario, si tratterebbe di una “*convenzione tacita delle parti*”, che comporta, in forza del Regolamento, la “*rinuncia al diritto d'azione e la trasformazione del credito originario in un titolo formale, incondizionatamente esecutivo*”.

Una seconda tesi fa leva sull'art. 26 del Regolamento, per concludere che, dal momento che il giudicato non è disciplinato nel testo normativo europeo, quest'ultimo rinvia senz'altro al diritto nazionale. Secondo i sostenitori di quest'opinione, il fatto che si sia discusso del giudicato nel corso dei lavori preparatori, ma poi non sia stata inserita un'apposita disciplina nel tessuto normativo, sarebbe un'ulteriore argomento a sostegno della tesi. In conformità a essa, in definitiva, mentre l'efficacia esecutiva resta disciplinata dal Regolamento, il giudicato trova la sua base normativa nel diritto dello Stato membro d'origine⁹⁷.

Secondo la tesi prevalente e condivisibile, invece, vi è più di una disposizione, nel testo regolamentare, dalla quale può ricavarsi che l'ingiunzione europea non opposta gode della stabilità propria della cosa giudicata⁹⁸. Le disposizioni prese in esame sono, soprattutto, gli artt. 19, 20 e 22 del Regolamento.

⁹⁵ Tale è l'opinione di DI COLA, *L'efficacia dell'ingiunzione di pagamento europea*, in CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 295-297.

⁹⁶ LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 735-737. Gli estratti di testo riportati – letteralmente, al fine di restare fedeli al pensiero degli aa. – sono stati tradotti dal francese dall'a. della presente ricerca.

⁹⁷ Questa tesi è sostenuta soprattutto da CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo*, cit., pp. 1534-1535 e in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 27-29 e a essa aderisce, pur senza particolari argomentazioni, dato il carattere sintetico dell'opera, PORCELLI, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., p. 149.

⁹⁸ In questo senso vedi, in particolare, BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 330; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 311 (dopo un'approfondita analisi, con particolare riferimento alle opposizioni esecutive); GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 208-209; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 205-206; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 449-450; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 600-601; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 161-165.

L'art. 19, rubricato "*Abolizione dell'exequatur*", contiene un'importantissima disposizione per cui l'ingiunzione non opposta, oltre a circolare come titolo esecutivo, è automaticamente riconosciuta e non è possibile in alcun modo opporsi al suo riconoscimento. Ora, non ha senso parlare di riconoscimento, se si nega l'efficacia di accertamento della decisione: ove si trattasse di un mero titolo esecutivo senza giudicato, sarebbe sufficiente l'esecutorietà incondizionata. Come si avrà occasione di ribadire nel prosieguo, l'unico mezzo per contrastare l'efficacia dell'ingiunzione europea non opposta è il riesame in casi eccezionali, proponibile davanti al giudice competente nello Stato membro d'origine, che ha natura, per molti versi, simile a un'impugnazione straordinaria⁹⁹. Tale rimedio, a norma dell'ultimo paragrafo dell'art. 20, comporta l'annullamento del provvedimento ingiuntivo da parte di un giudice dello Stato membro d'origine. Anche in questo caso, avrebbe avuto assai poco senso prevedere tutto ciò se, comunque, il debitore potesse opporsi all'esecuzione in un altro Stato membro adducendo ragioni di merito ovvero, comunque, ottenere un giudicato contrastante con l'ingiunzione e recuperare così le somme eventualmente versate al creditore in suo adempimento.

Gli argomenti veramente decisivi, però, sembrano provenire dall'art. 22 del Regolamento. Davvero insuperabile appare il suo terzo paragrafo, ove si stabilisce che "*in nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione*": l'espressione letterale non sembra davvero ammettere altra interpretazione se non quella secondo cui il provvedimento contiene un accertamento incontrovertibile, sicché il debitore può più contestare nel merito il diritto che ne è oggetto (salve le eccezioni espressamente previste dal Regolamento).

Non solo in questa disposizione si è rinvenuto un chiaro riferimento alla forza di giudicato dell'ingiunzione europea. A norma del primo paragrafo dello stesso art. 22, infatti, il giudice può rifiutare l'esecuzione forzata in presenza di una decisione anteriore e incompatibile, proveniente o riconoscibile nel suo Stato¹⁰⁰, ma soltanto qualora l'eccezione di incompatibilità non avrebbe potuto essere fatta valere nello Stato membro d'origine. In questo modo, l'ingiunzione non opposta diviene addirittura idonea a superare un'eccezione di giudicato esterno nello Stato membro dell'esecuzione, qualora essa non sia stata proposta, nonostante ve ne fosse la

⁹⁹ Sul riesame vedi *infra*, cap. 4, par. 2.

¹⁰⁰ Sul rifiuto dell'esecuzione vedi *amplius infra* in questo capitolo, paragrafo 5.2.

possibilità, nello Stato membro d'origine. In questo modo, si arriva a istituire, per l'eccezione di giudicato esterno (o anche solo di incompatibilità, dato che, come si vedrà, non è richiesto il passaggio in giudicato), una preclusione rigidissima: essa supera, nei (soli) procedimenti armonizzati europei, i meccanismi di risoluzione dei conflitti di decisioni di cui all'art. 45, lettere c) e d), del regolamento *Bruxelles I bis* (già art. 34, nn. 3 e 4, del regolamento n. 44/2001). Quest'ultimo, infatti, consentendo, in alcuni casi, il rifiuto del riconoscimento, detta regole di conflitto, che, secondo l'opinione prevalente, fanno sempre prevalere la decisione interna, anche posteriore, ovvero, in caso di conflitto tra due decisioni estere, quella anteriore, purché riconoscibile e resa tra parti e con oggetto identici, pur lasciando, in entrambi i casi, insolte le questioni relative alla necessità che la decisione confliggente sia passata in giudicato formale e ai rimedi che si possono adoperare in caso di errore del secondo giudice nella valutazione delle eccezioni di litispendenza o di giudicato esterno. Il Regolamento in esame, al pari di quanto avviene per il titolo esecutivo europeo e per le decisioni emesse nel procedimento c.d. *small claims*¹⁰¹, fa prevalere il provvedimento emesso secondo la normativa europea su ogni altro, sia esso anteriore o posteriore, ogniqualvolta il convenuto abbia avuto la possibilità di opporre la relativa eccezione nel procedimento davanti al giudice d'origine e non l'abbia sfruttata. Soltanto nei casi in cui tale opportunità sia mancata, si ritorna ad applicare le regole di *Bruxelles I bis*¹⁰².

Si potrebbe obiettare che quanto sopra non rileva ai fini del giudicato, perché l'art. 22 del Regolamento riguarda il rifiuto dell'esecuzione e non quello del riconoscimento. Mentre, da un lato, sembra assai difficile scindere i due aspetti anche alla luce del disposto dell'art. 46 del regolamento n. 1215/2012, che li lega indissolubilmente, dall'altro lato una tale obiezione urterebbe contro l'art. 19 del Regolamento qui in esame, che non prevede alcuna eccezione all'automatica riconoscibilità dell'ingiunzione esecutiva (beninteso, salvo quelle previste dall'art. 22).

Ora, a fronte di queste considerazioni, sembra innegabile che, per quanto il Regolamento non menzioni espressamente il giudicato, cionondimeno esso contenga una disciplina in proposito, tale da escludere sia un provvedimento avente una mera

¹⁰¹ Vedi l'art. 21 del reg. n. 805/2004 e l'art. 22 del reg. n. 861/2007. Per alcuni cenni e indicazioni bibliografiche su tali regolamenti vedi *supra*, cap. 1, paragrafo 2.4.

¹⁰² Vedi FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 303 ss.; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., pp. 203-204; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 201 ss. Sul conflitto di decisioni nel regolamento *Bruxelles I* vedi, anche per ulteriori riferimenti, l'approfondito studio di MERLIN, *Il conflitto di decisioni nello spazio giuridico europeo*, in AA. VV., *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, I, Milano, 2005, pp. 487 ss.

efficacia esecutiva contestabile in ogni tempo, sia un rinvio alle legislazioni nazionali, che peraltro minerebbe gravemente l'uniformità del procedimento in un punto di fondamentale importanza. Resta aperto il problema circa la definizione dei limiti oggettivi della cosa giudicata: anche in questo campo si sconta l'assenza di un *corpus* di principi generali del diritto processuale europeo, né il confronto con altri regolamenti, che disciplinano un singolo procedimento, può fornire qualcosa di più che un ausilio interpretativo.

Pur senza pretendere, qui, in poche righe, di fornire più che uno spunto, il cui sviluppo compiuto richiederebbe una ricerca di notevole complessità e coinvolgente l'intero sistema processuale europeo, occorre tentare di abbozzare una risposta al problema. Si è proposto, in dottrina, di interpretare restrittivamente la nozione di giudicato, nel senso di ritenerla circoscritta al diritto di credito dedotto in giudizio, con esclusione delle “*premesse logiche*”, dei “*rapporti pregiudiziali*” e delle “*statuizioni implicite*” rispetto alla decisione del giudice¹⁰³. La tesi riprende la proposta regolatoria contenuta nelle *Risposte al Libro Verde* poc'anzi richiamate, in cui gli autori auspicavano l'introduzione di una simile disciplina nel redigendo testo regolamentare. Come si è visto, il legislatore si è, tuttavia, rifiutato di dettare chiare disposizioni che regolassero l'efficacia di accertamento dell'ingiunzione europea, limitandosi a darla per presupposto dei diversi meccanismi che si sono appena esaminati. Da essi, occorre, quindi, partire, constatando che per l'interpretazione poc'anzi accennata non v'è alcun appiglio normativo nel testo regolamentare. Al contrario, da esso sembra emergere una concezione di giudicato estremamente forte e ampia, tale addirittura da impedire la prevalenza di un giudicato nazionale anteriore derivante da un processo a cognizione piena ed esauriente. In nessun caso, inoltre, un giudicato posteriore, sia esso interno o estero, può consentire di porre nel nulla, per ragioni di merito, l'ingiunzione europea non opposta.

Una sola eccezione si ricava dal testo normativo e consiste nell'impossibilità, per il convenuto, di far valere dinanzi al giudice d'origine il giudicato anteriore. Sembra proprio questo l'indirizzo perseguito dal legislatore europeo con riguardo alle eccezioni in genere e pare, quindi, corretto ritenere che la medesima impostazione debba valere anche per le eccezioni diverse da quella di incompatibilità: se, quindi, questo percorso

¹⁰³ Così MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 601, nota 54. A tale proposta aderisce espressamente ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 164, in part. nota 88 e, sembrerebbe, anche LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 201, dove rinvia al concetto di preclusione *pro iudicato*, da taluni sostenuto in relazione al decreto ingiuntivo italiano.

interpretativo è corretto, ne deriva che rimangono esclusi dall'efficacia di accertamento propria dell'ingiunzione europea soltanto quei rapporti e quelle questioni che non avrebbero potuto essere fatti valere nel procedimento (d'opposizione) da instaurare davanti al giudice d'origine.

5. L'efficacia esecutiva

Come si è già molte volte ripetuto, l'acquisto dell'efficacia esecutiva costituisce l'esito per il quale è stato pensato il procedimento europeo d'ingiunzione, come si evince dalla lettura della parte motiva del Regolamento – i considerando – e soprattutto nel n. 27, che solennemente proclama la libera circolazione di questo titolo esecutivo, il quale dev'essere trattato dallo Stato membro richiesto allo stesso modo di un corrispondente titolo nazionale. Si dà, così, luogo a un'applicazione piena e completa del principio di equivalenza¹⁰⁴.

Nella disciplina regolamentare dell'efficacia esecutiva si trova il punto di massima tensione tra l'opera unificatrice dell'Unione e l'autonomia procedurale degli Stati membri¹⁰⁵. La prima trova il suo punto di massima espressione nelle norme relative all'abolizione dell'*exequatur*, soprattutto nell'art. 19 del Regolamento, ma anche nel divieto assoluto, per il giudice richiesto dell'esecuzione, di bloccarla per ragioni di merito diverse dall'eccezione di incompatibilità con altra decisione anteriore, nei ristrettissimi limiti in cui, come si è appena visto, è proponibile e dall'eccezione di pagamento (o, comunque, di fatti estintivi dell'obbligazione). Si dirà a breve, inoltre, dei limiti che gli Stati membri incontrano nell'imporre prescrizioni formali per l'accesso al procedimento esecutivo.

Dall'altro lato, con disposizione forse pleonastica, ma certo carica di significato politico, l'art. 21, dedicato all'"Esecuzione", si apre con la disposizione per cui il processo esecutivo resta disciplinato dalla legge nazionale, ciò che è ribadito anche nella chiusa del considerando n. 27¹⁰⁶. Come ogni volta in cui viene in questione uno spazio d'autonomia procedurale degli Stati membri, l'Unione si disinteressa dei mezzi

¹⁰⁴ Sul quale vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 1.1.

¹⁰⁵ Sul c.d. principio di autonomia procedurale vedi, anche per ulteriori riferimenti, *supra*, cap. 1, paragrafo 3.3.

¹⁰⁶ Sull'autonomia nazionale del processo esecutivo vedi BERTOLI, *op. cit.*, pp. 416-417; BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 330; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 30-31; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 265 ss.; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 226 ss.; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 457; ID., *Di crediti non contestati*, cit., p. 203; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 193 ss.

con i quali lo Stato in questione decide di attuare il diritto europeo (in questo caso, più precisamente, il provvedimento giurisdizionale emanato in conformità al Regolamento), richiedendo soltanto il rispetto dei noti principi di effettività ed equivalenza, derivati dalla giurisprudenza *Rewe* e *Comet* e da là sviluppati fino a trovar posto nei Trattati. Il Regolamento nulla aggiunge quanto al primo, mentre detta alcune specificazioni del secondo. L'art. 21, in particolare, contiene un duplice divieto di discriminazione. Innanzitutto, il secondo capoverso del primo paragrafo impone di trattare l'ingiunzione esecutiva come se si trattasse di un titolo esecutivo giudiziale nazionale dello Stato di esecuzione. Inoltre, il terzo paragrafo del medesimo articolo vieta al medesimo Stato di richiedere qualsiasi forma di garanzia (come cauzioni o depositi) al creditore procedente per il solo fatto di essere straniero, ovvero non domiciliato o residente in esso¹⁰⁷.

In definitiva, il regolamento europeo si limita a fornire la chiave per aprire le porte del processo esecutivo in tutti gli Stati membri e a dettare alcune norme minime, per lo più giustificabili con esigenze di tutela del debitore, che saranno presto esaminate. Sullo sfondo rimangono i principi di effettività ed equivalenza, a sorvegliare lo svolgimento delle attività esecutive. È, quindi, giunto il momento di esaminare il percorso che l'attore che ha ottenuto l'ingiunzione deve compiere per ottenere le chiavi del processo esecutivo nazionale.

5.1 L'accesso all'esecuzione. I profili formali

L'accesso all'esecuzione forzata dell'ingiunzione europea costituisce il momento di passaggio tra il giudice di uno Stato membro, dov'è avvenuta la fase di cognizione, a quelli di tutti gli altri Stati membri, dove può avere luogo il processo esecutivo, per l'esistenza sui rispettivi territori di beni aggredibili del debitore. Esso si compone, pertanto, di due fasi formali: la prima consiste nella dichiarazione di esecutività da parte del giudice d'origine e la seconda comporta l'accesso alla tutela esecutiva vera e propria.

La dichiarazione di esecutività è disciplinata dall'art. 18 del Regolamento. Esso prevede che il giudice debba attendere il termine per l'esecuzione, più "*un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione*"¹⁰⁸ ed

¹⁰⁷ Sul tema vedi anche *supra*, 1.2, dove, tra l'altro, si è ricordato come la disposizione regolamentare non fa altro che riprendere principi giurisprudenziali consolidati.

¹⁰⁸ Come si vedrà anche *infra*, cap. 4 par. 1.1, il termine per l'opposizione si considera rispettato, a norma dell'art. 16, paragrafo 2, con l'invio dell'opposizione al giudice d'origine. LUPOI, in BIAVATI (a cura di),

emettere “*senza ritardo*” tale dichiarazione, mediante compilazione del modulo G, che dev’essere allegato alla domanda e all’ingiunzione e che insieme a esse costituisce il titolo esecutivo¹⁰⁹ in senso documentale¹¹⁰, avvertendo testualmente tutti i possibili destinatari che il provvedimento gode di immediata esecutività in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, tranne la Danimarca e che non è possibile contestarne il riconoscimento.

Il primo paragrafo dell’art. 18 del Regolamento impone al giudice di verificare la data della notificazione, ma va da sé che, come si è già scritto¹¹¹, egli deve altresì controllare che essa sia avvenuta regolarmente e se necessario, ordinarne la rinnovazione, prima di rilasciare il modulo G.

L’art. 18 lascia aperta la questione di come si debba trattare il caso in cui il giudice abbia emesso la dichiarazione di esecutività e soltanto dopo si avveda dell’opposizione, pur tempestivamente inviata. Il problema esiste in quanto non sono previsti rimedi specifici avverso la dichiarazione di esecutività, o il suo rifiuto¹¹². Taluno l’ha ritenuta revocabile d’ufficio, in questo caso; manca, però, un appiglio normativo a tale tesi¹¹³. Si deve, tuttavia, concordare con l’opinione secondo cui il giudice del processo che inizia con l’opposizione può senz’altro revocare, nelle forme previste dal diritto nazionale, l’efficacia esecutiva, sia perché quest’ultima è stata illegittimamente dichiarata, sia perché l’opposizione tempestiva priva l’ingiunzione europea di qualsiasi efficacia¹¹⁴. Qualora il creditore si sia opposto alla prosecuzione del giudizio mediante compilazione dell’Appendice 2 alla domanda d’ingiunzione, la comunicazione, da parte del giudice d’origine, dell’estinzione del processo vale altresì come revoca (espressa o anche implicita) dell’esecutività eventualmente già dichiarata.

Reg. CE n. 1896/2006, cit., p. 448, teme che gli uffici giudiziari si orientino nel senso di attendere un numero elevato di giorni, tale da disincentivare la richiesta di tutela monitoria europea; d’altronde, la gravità degli effetti del provvedimento induce a ritenere giustificato questo rischio.

¹⁰⁹ Così LOPEZ DE TEJADA-D’AVOUT, *op. cit.*, p. 734 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 168.

¹¹⁰ Sulla nozione di titolo esecutivo in senso documentale vedi per tutti LUISO, *op. cit.*, III, p. 37.

¹¹¹ Vedi *supra* in questo capitolo, paragrafo 3.2, anche per i necessari riferimenti.

¹¹² Vedi DAVID, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. L’esecuzione del titolo*, trad. it. di DEMARCHI, in *Giur. merito*, 2009, pp. 408-409; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 169-170.

¹¹³ LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 448, ritiene che il giudice abbia il “potere ufficioso (...) di revocare l’esecutività a suo tempo concessa, una volta verificato il tempestivo invio del modulo del debitore”.

¹¹⁴ In questo senso DAVID, *op. loc. ult. cit.*; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 166-167. Entrambi gli aa. condivisibilmente sottolineano che occorre, comunque, una decisione del giudice competente per il merito (cioè quello dell’opposizione), mentre in sede di dichiarazione di esecutività rileva soltanto l’emissione dell’ingiunzione, la regolarità della notificazione e la mancata tempestiva opposizione.

Nonostante il chiaro tenore letterale dell'art. 18, nei paragrafi primo e terzo, quest'ultimo recante il dovere del giudice di trasmettere al ricorrente l'ingiunzione esecutiva, una parte della dottrina ha ritenuto che il rilascio del modulo G possa avvenire solo a istanza di parte. In effetti, se si ritenesse che la notificazione debba essere richiesta dall'attore, tale soluzione sarebbe obbligata, non disponendo il giudice della prova della sua esecuzione¹¹⁵: tale obiezione sembra, però, più rafforzare l'idea che la notificazione debba aver luogo d'ufficio che non sostenere questa tesi, in aperto contrasto con il tenore letterale della disposizione. In generale, l'opinione degli autori che sostengono la necessità dell'istanza di parte si fonda soprattutto sul rinvio generale al diritto nazionale e alle necessità documentali e fiscali di quest'ultimo¹¹⁶. Tali ultimi problemi appaiono, invero, assai facili da superare, nell'ordinamento italiano, immaginando che il cancelliere comunichi al ricorrente il provvedimento recante la dichiarazione di esecutività dell'ingiunzione, invitandolo a provvedere al versamento dell'imposta di registro¹¹⁷ e dei diritti di copia e di provvedere al ritiro della documentazione necessaria per procedere a esecuzione forzata. Il meccanismo pensato dal regolamento funzionerebbe ancor meglio qualora si consentisse il pagamento telematico delle imposte e tasse dovute e dei costi di spedizione dell'ingiunzione esecutiva, che potrebbe aver luogo a cura dell'ufficio giudiziario, evitando del tutto al ricorrente straniero di doversi recare presso quest'ultimo, ma, allo stato attuale della normativa e della prassi, tale soluzione non può avere altro valore che quello di un auspicio (*rectius* di una pia illusione).

Il secondo paragrafo dell'art. 18 contiene un altro omaggio alle legislazioni nazionali, che, come accade in diversi casi, crea problemi senza risolverne: vi si prevede, infatti, che salva la dichiarazione di esecutorietà (paragrafo 1), “*le condizioni formali per l'acquisto della forza esecutiva sono disciplinate dalla legge dello Stato membro d'origine*”. Unitamente al generico rinvio alla *lex fori* per il processo d'esecuzione, questa disposizione ha indotto alcuni studiosi a ritenere che il modulo G, ove emesso in Italia, debba altresì contenere la formula esecutiva ai sensi dell'art. 475

¹¹⁵ Così LUPOLI, *op. loc. ult. cit.*

¹¹⁶ Vedi FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 260; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 166. Ritene C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 252, che l'istanza di rilascio della dichiarazione coincida con la consegna al giudice dell'ingiunzione notificata. Ritengono, invece, che il rilascio del modulo G debba aver luogo d'ufficio DAVID, *op. cit.*, p. 407; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 205. Dubbiosi PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 330.

¹¹⁷ Per alcuni cenni in proposito vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 8.2

cod. proc. civ.¹¹⁸. Ora, alla formula esecutiva, da molti considerata più che altro uno dei vari reperti storici tuttora presenti nel nostro codice di rito civile¹¹⁹, sono riconosciute essenzialmente le funzioni di controllo circa il rilascio al soggetto effettivamente legittimato e di impedimento del rilascio di molteplici copie del medesimo titolo esecutivo¹²⁰. Per quanto riguarda la prima funzione, essa è già espletata dalle formalità imposte dal primo e dal terzo comma dell'art. 18: il giudice deve senz'altro verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal Regolamento per l'accesso all'esecuzione forzata. Quanto alla seconda, non risulta dall'art. 18 che il giudice possa trasmettere al creditore più di una copia del titolo esecutivo. Occorre, quindi, aderire all'opinione maggioritaria, secondo la quale non è necessario che il giudice italiano apponga la formula esecutiva al modulo G, affinché esso possa essere fatto valere dinanzi agli organi competenti per l'esecuzione¹²¹. Ciò vale sia nel caso in cui l'esecutorietà sia dichiarata in Italia, giacché in questo caso le sue funzioni sono già state espletate dal rilascio del modulo G, sia nel caso in cui si porti a esecuzione in Italia un'ingiunzione europea dichiarata esecutiva in un altro Stato membro: in quest'ultimo caso vengono in questione in questione l'art. 18, paragrafo 2, del Regolamento, il quale assoggetta i requisiti formali alla legge dello Stato d'origine e non di quello richiesto dell'esecuzione e l'art. 19, il quale proclama l'automatica esecutorietà delle ingiunzioni europee dichiarate esecutive all'estero. Come si è già accennato, rimangono, invece fermi gli obblighi tributari, in misura analoga a quanto richiesto in relazione al provvedimento ingiuntivo di diritto nazionale.

Mentre l'art. 18 detta le condizioni formali per l'acquisto dell'efficacia esecutiva da parte del provvedimento ingiuntivo, l'art. 21 si occupa della definizione di talune norme minime, volte da un lato a ribadire l'autonomia statale nella disciplina del processo esecutivo in senso stretto e dall'altro a regolare dettagliatamente quali documenti possono essere richiesti a chi voglia rendersi creditore procedente, vietando,

¹¹⁸ CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 32; DAVID, *op. cit.*, p. 408; GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 207.

¹¹⁹ Vedi per tutti e per ulteriori riferimenti, CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2010, pp. 107 ss.

¹²⁰ Sulle funzioni della formula esecutiva vedi, anche per ulteriori riferimenti, LUISO, *op. cit.*, III, pp. 37-39 e MANDRIOLI-CARRATTA, *op. cit.*, IV, pp. 46-47.

¹²¹ In questo senso, BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 330; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 372; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 270-271; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 457; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 170, nota 124 e, per la considerazione secondo cui la necessità, o meno, del rilascio della formula esecutiva dipende dallo Stato di origine e va comunque esclusa se esso è l'Italia, pp. 197-198.

per questa via, l'imposizione di requisiti formali eccessivamente gravosi che potrebbero limitare l'effettività della normativa europea.

In particolare, si prevede che il ricorrente debba rivolgersi all'autorità nazionale competente per l'esecuzione forzata presentando una copia autentica dell'ingiunzione esecutiva, cioè dell'insieme dei moduli A, E e G come rilasciati dal giudice d'origine. Qualora detti moduli non siano redatti in una lingua accettata dallo Stato membro richiesto dell'esecuzione, quest'ultimo può pretendere una traduzione, asseverata da parte di un soggetto che sia abilitato a ciò ai sensi della legge nazionale di un qualsiasi Stato membro. La traduzione dev'essere, a scelta del ricorrente, nella lingua ufficiale dello Stato di esecuzione, in quella vigente nel territorio dove avrà luogo il procedimento (negli ordinamenti plurilinguistici), ovvero in un'altra che lo Stato in questione abbia dichiarato di accettare¹²².

Qualora l'esecuzione forzata abbia luogo in Italia, occorre altresì procedere alla notifica del precetto ai sensi degli artt. 479 e 480 cod. proc. civ., contenente l'elezione di domicilio. Si discute se occorra, o meno, notificare anche il titolo esecutivo al debitore personalmente¹²³: si può concordare con l'opinione maggioritaria, secondo la quale ciò non è necessario, essendo già stata notificata l'ingiunzione in precedenza. Occorre, però, tener conto del caso in cui la notificazione abbia avuto luogo, ai sensi dell'art. 15, a un difensore munito di procura generale alle liti: in tal caso, deve ritenersi che occorra procedere a una nuova notifica personale al debitore, mentre negli altri casi è sufficiente menzionare nel precetto l'avvenuto rilascio del modulo G da parte del giudice d'origine, essendo avvenuta la prima notifica nei confronti di un *alter ego* del debitore.

Per il resto, salve le già riferite norme in materia di rispetto dei principi di effettività e di equivalenza, con il connesso divieto di discriminazione, il procedimento da seguire per ottenere l'esecuzione forzata è in tutto e per tutto disciplinato dal diritto nazionale dello Stato dove essa deve avere luogo. Il divieto assoluto, per le autorità di

¹²² Vedi in proposito BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 330-331; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 31; DAVID, *op. cit.*, p. 410; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 211-212; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 203 e ID., in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 457-458; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 196-199. Sulla lingua del processo in Italia vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 10.

¹²³ Tutte le opere consultate ritengono necessaria la notifica del precetto. Vedi in proposito FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 276 ss., ove l'a. esamina approfonditamente i problemi connessi con l'elezione di domicilio; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 457; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 194, nota 8. Ritiene, invece, CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 32, che occorra sempre procedere alla notifica del titolo esecutivo e del precetto al domicilio personale del debitore.

quest'ultimo Stato, di sindacare per qualsiasi motivo l'esecutorietà del titolo, è temperato dalla previsione di due rimedi, attraverso i quali il debitore può tentare di eliminare o sospendere l'efficacia esecutiva del titolo. Conviene, a questo punto, passare senz'altro al loro esame.

5.2 Il rifiuto dell'esecuzione

Si è già poc'anzi accennato ad alcuni importanti profili sistematici del rifiuto dell'esecuzione¹²⁴, a norma dell'art. 22 del Regolamento¹²⁵: occorre, ora, esaminare più da vicino tale rimedio. La disposizione è coerente con la distribuzione della competenza tra giudice dello Stato d'origine, incaricato della decisione sul merito della controversia e giudice richiesto dell'esecuzione, che deve occuparsi delle sole questioni che riguardano propriamente il processo esecutivo: su tale rigida distribuzione si basa l'abolizione dell'*exequatur* proclamata dall'art. 19. L'art. 22, pertanto, sotto una rubrica apparentemente confortante per l'esecutato, è, in realtà, volto a limitare sensibilmente le sue possibilità di opporsi all'esecuzione.

Egli può tentare di far rimuovere l'efficacia esecutiva del titolo soltanto nelle ipotesi che, secondo la valutazione del legislatore europeo, non potevano che essere sottoposte al giudice richiesto dell'esecuzione. La disposizione più importante dell'art. 22, in base alla quale tutte le altre devono essere lette, rimane quella contenuta nel terzo paragrafo, in base a cui *“in nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame nel merito nello Stato membro di esecuzione”*.

La prima fattispecie in cui è ammesso il rifiuto dell'esecuzione, che richiede sempre l'istanza del convenuto, consiste nell'incompatibilità con una decisione o con un'ingiunzione anteriore, non importa se proveniente da uno Stato membro o da un Paese terzo. Non si richiede che tale decisione sia già passata in giudicato, ma cionondimeno appare preferibile l'interpretazione per cui essa ne sia idonea¹²⁶ ovvero, comunque, possa essere confermata da una decisione idonea al giudicato.

¹²⁴ Vedi *supra* in questo capitolo, paragrafo 4.

¹²⁵ Su di esso, in generale, vedi BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 332-333; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 32-34; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 302 ss.; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 235 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 214-216; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 204 e ID., in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 458-461; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 199 ss.

¹²⁶ In questo senso ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 203; lo stesso a., però, giustamente, evidenzia come il punto non sia per nulla pacifico: secondo la Corte di giustizia, Sentenza Italian Leather, C-80/00, EU:C:2002:342, pronunciata in relazione all'art. 27, n. 3, della Convenzione di Bruxelles, il rifiuto del riconoscimento per incompatibilità può sussistere anche tra un provvedimento cautelare di

L'operatività dell'eccezione è ulteriormente ristretta dalla presenza di tre requisiti che devono sussistere contemporaneamente. In primo luogo (lettera a)), occorre che vi sia identità di oggetto e di parti. Il fatto che, poi, si tratti necessariamente di diritti di credito, dei quali il titolo è elemento necessario di identificazione, impone che anch'esso debba essere identico per consentire il rifiuto dell'esecuzione¹²⁷. In secondo luogo (lettera b)), occorre che la decisione anteriore, incompatibile e pronunciata in causa identica abbia i requisiti per poter essere riconosciuta nello Stato membro richiesto dell'esecuzione.

La terza condizione è quella che pone i maggiori problemi e allo stesso tempo conferisce alla disposizione quell'importante ruolo sistematico di cui si è già scritto, consistente nell'aver creato un sistema di risoluzione dei conflitti tra decisioni alternativo a quello del regolamento *Bruxelles I* e oggi, *I bis*. La lettera c) del primo paragrafo dell'art. 22 del Regolamento, richiede ulteriormente che il convenuto sia stato nell'impossibilità “*di far valere l'incompatibilità nello Stato membro d'origine*”. Un autore ha ritenuto che questa disposizione non sia applicabile qualora il giudizio di opposizione sia stato effettivamente proposto, sia perché in seguito alla sua introduzione l'ingiunzione europea perde la sua efficacia, sia perché tale giudizio non è disciplinato dal Regolamento ma dal diritto interno dello Stato membro in questione¹²⁸. L'obiezione ha fondamento in quanto, se pende un giudizio di opposizione tempestivamente introdotto, l'ingiunzione non può essere eseguita e se per errore sia stato emesso il modulo G, esso è nullo e dev'essere revocato dal giudice d'origine¹²⁹. Essa, tuttavia, non si presenta di particolare aiuto nell'esegesi della disposizione in esame, in quanto quest'ultima fa effettivamente riferimento al giudizio di opposizione, nel quale dev'essere necessariamente proposta l'eccezione di incompatibilità con altra decisione.

Se si prescinde, per un momento, dal cennato impatto sull'ordinamento processuale europeo, per restringere il campo visivo al più limitato sistema del Regolamento, la disposizione in esame non è che un'eccezione alla regola della rigida suddivisione di competenze tra il giudice d'origine e quello dell'esecuzione. Essa

accoglimento e uno di rigetto (nella fattispecie, si trattava dell'inibitoria dell'uso di un marchio). Sui problemi connessi alla mancata previsione che il provvedimento nazionale sia passato in giudicato, nel regolamento *Bruxelles I*, vedi il già citato studio di MERLIN, in AA. VV., *Studi Tarzia*, cit., pp. 503 ss.

¹²⁷ Pare conf. ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 203, nota 56, che definisce “*irrilevante*” la mancata menzione del titolo della domanda.

¹²⁸ In questo senso, se le si è bene intese, le obiezioni di LUPOLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 459-460.

¹²⁹ Vedi *supra*, nel paragrafo che precede.

consente di proporre a quest'ultimo l'eccezione di incompatibilità, nel solo caso in cui, qualora fosse stata proposta al giudice d'origine, essa sarebbe stata rigettata, per non essere la decisione incompatibile riconosciuta nello Stato d'origine¹³⁰ dell'ingiunzione europea, al momento della scadenza della preclusione per l'eccezione di incompatibilità nel procedimento interno conseguente all'opposizione.

Il secondo paragrafo dell'art. 22 consente il rifiuto dell'esecuzione, sempre e solo su istanza del debitore, in caso di pagamento totale o parziale, da parte di quest'ultimo, dell'importo oggetto dell'ingiunzione europea. Taluno ha messo in luce il diretto rapporto di derivazione tra questa disposizione e i principi generali in tema di limiti temporali del giudicato, per ricavarne che, qualora il pagamento sia avvenuto in pendenza del termine per proporre opposizione, l'unico rimedio a disposizione del convenuto per impedire il passaggio in giudicato e l'esecutorietà dell'ingiunzione sia proprio l'opposizione¹³¹. Tale tesi è criticabile, in quanto da un lato appare eccessivamente restrittiva¹³² e contraria agli obiettivi di semplicità e rapidità del Regolamento e dall'altro si scontra con la lettera del secondo paragrafo dell'art. 22: a differenza di quanto avviene nel primo paragrafo, in questo non si richiede che l'eccezione non fosse proponibile al giudice d'origine. Si è, giustamente, rilevato che lo scopo precipuo della disposizione è quello di evitare abusi da parte di un creditore che tenti di sfruttare l'intangibilità dell'ingiunzione non opposta per riscuotere due volte il proprio credito¹³³, o anche, in buona fede, tenti l'esecuzione in vari Stati membri a causa dell'incertezza del suo esito. Dalla stessa disposizione si ricava che l'oggetto del pagamento è l'importo "*previsto nell'ingiunzione di pagamento europea*", la quale, pertanto, dev'essere già stata emessa al tempo dell'adempimento per poter dar spazio al rimedio in esame. Si tratta, in definitiva, di un'eccezione, giustificata da ragioni di tutela del debitore, all'incondizionata riconoscibilità ed eseguibilità dell'ingiunzione europea.

Al pagamento devono essere equiparati i casi in cui l'obbligazione si sia estinta per ragioni diverse dall'adempimento, in conformità alla legge sostanziale a essa

¹³⁰ Così ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 204. Alla p. successiva, l'a. giustamente ne ricava l'irrelevanza del contrasto tra due decisioni che traggano origine in un procedimento unificato (ingiunzione europea, titolo esecutivo europeo, c.d. *small claims*), perché esse godono entrambe di riconoscimento automatico e pertanto è onere della parte interessata far valere l'incompatibilità davanti al giudice d'origine.

¹³¹ In questo senso CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 34-35.

¹³² Anche ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 206-208, riconduce tale disposizione ai principi in tema di efficacia temporale del giudicato, ma sostiene "*la soluzione più liberale*", in base a cui il debitore che abbia pagato nel termine per l'opposizione possa scegliere tra quest'ultimo rimedio e quello in esame.

¹³³ Da parte di LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 460-461.

applicabile: d'altronde, se il giudice dello Stato membro di esecuzione è dotato della giurisdizione, davanti a lui si potrebbe senza problemi fondare un'azione di accertamento negativo del credito, per fatti sopravvenuti¹³⁴, al fine di ottenere la ripetizione di quanto pagato, sicché pare più ragionevole consentire che tale accertamento sia adeguatamente coordinato con il processo esecutivo.

Come si è già più volte ricordato, il terzo paragrafo dell'art. 22 del Regolamento vieta categoricamente che, fuori dalle ipotesi specificate nei paragrafi precedenti, il giudice richiesto dell'esecuzione possa riesaminare il merito del diritto di credito accertato nell'ingiunzione non opposta. Ciò significa, *a contrario*, che, nonostante il silenzio del legislatore europeo, si possono far valere davanti al giudice richiesto dell'esecuzione i vizi formali che colpiscono l'ingiunzione¹³⁵: naturalmente, ciò potrà avvenire soltanto in relazione ai requisiti di forma previsti dal Regolamento che, com'è ormai pacifico, non ammette eterointegrazioni dei requisiti degli atti da parte della legge nazionale. Inoltre, non possono sicuramente essere sollevate eccezioni relative ai vizi della domanda d'ingiunzione, su cui è già intervenuta una decisione del giudice d'origine, la quale può, eventualmente essere opposta; rimane salvo il caso in cui tali vizi si siano riflessi sull'ingiunzione europea, determinando una violazione dell'art. 7 del Regolamento o dei requisiti richiesti dal modulo E (si pensi al caso del provvedimento da cui non risulti l'identità e/o la nazionalità dell'organo giudiziario adito o sia assolutamente incerto il diritto di credito preteso). Per il resto, possono farsi gli esempi di un'ingiunzione notificata senza il modulo A, o portata in esecuzione senza il modulo G, ovvero senza la traduzione eventualmente richiesta in conformità all'art. 21, paragrafo 2, lettera b); d'altro canto, com'è noto, gli esempi di possibili vizi di forma degli atti processuali sono pressoché infiniti, anche se, in questo caso, un impiego minimamente attento della modulistica standard limita di molto i rischi di errori.

Fanno eccezione a queste regole limitative soltanto gli atti che rientrino nell'autonomia processuale dello Stato membro, soprattutto in relazione al processo esecutivo: in tal senso, potrà, per esempio, essere liberamente dedotta davanti al giudice italiano la mancata notificazione del precetto prima di procedere all'esecuzione. Si

¹³⁴ Come ricorda ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 209. Nel senso della deducibilità anche di altre cause di estinzione del credito è anche LUPOLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 461.

¹³⁵ In questo senso vedi ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 212-213. Sembra conf. FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 309, il quale fa riferimento all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.

ricorderà che, secondo una recente decisione della Corte di giustizia¹³⁶, l'ingiunzione la cui notifica non abbia rispettato le norme minime degli artt. 13-15 del Regolamento non può mai diventare esecutiva: la notificazione nulla per violazione di tali norme può, quindi, essere liberamente fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione, difettando proprio il carattere esecutivo del titolo.

Va da sé che, in ogni caso, l'accoglimento dell'istanza di rifiuto per un vizio formale che sia materialmente sanabile (per esempio, mediante rinnovazione della notificazione e nuovo decorso del termine per l'opposizione, ovvero sollecito al giudice competente per ottenere il rilascio del modulo G) non impedisce una nuova domanda esecutiva una volta che il vizio sia stato sanato, nei termini in cui la *lex fori* ammetta la riproposizione di tale domanda, in questi casi, come avviene in Italia.

Quanto al procedimento applicabile in Italia, in assenza di indicazioni nel Regolamento, non vi sono particolari dubbi in dottrina circa il fatto che l'istanza di rifiuto dell'esecuzione, fermi restando, ovviamente, i limiti imposti dalle disposizioni europee e appena descritti, si proponga ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. se fondata sui primi due paragrafi dell'art. 22, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ. se fondata sulla regolarità formale del titolo o del precetto. Non vi sono particolari problemi nemmeno ad ammettere l'applicabilità dell'opposizione di terzo di cui agli artt. 619 e ss. cod. proc. civ., che riguardano fattispecie strettamente inerenti al processo esecutivo e quindi non considerate dal Regolamento¹³⁷.

5.3 Limitazione o sospensione dell'esecuzione

La limitazione o sospensione dell'esecuzione è un rimedio provvisorio, previsto dall'art. 23 del Regolamento, il quale presuppone che sia stato richiesto al giudice d'origine il riesame ai sensi dell'art. 20¹³⁸: anche in questo caso, mentre le questioni di merito restano riservate a quest'ultimo giudice, il provvedimento cautelare volto a evitare il rischio di un'esecuzione forzata ingiusta spetta, invece, al giudice

¹³⁶ Sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen*, cit. *supra* in questo capitolo, paragrafo 3.2.

¹³⁷ Vedi CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 36; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 308 ss.; LUPOI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 461; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 209-210.

¹³⁸ Vedi in proposito BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 333; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 35; DAVID, *op. cit.*, p. 412; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 297-301; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 216-218, il quale giustamente sottolinea l'imprecisione delle disposizioni regolamentari; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, pp. 253-254; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., pp. 204-205 e ID., in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 462-463; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 188 ss.

dell'esecuzione. Di ciò occorre tenere conto, in quanto nessuna questione inerente la formazione del titolo o la sua notificazione può essere oggetto del procedimento in esame. Dalla lettura dell'art. 23 emerge, inoltre, la natura interinale dei provvedimenti ivi disciplinati, la cui efficacia temporale è limitata al tempo necessario per la decisione sul riesame.

In base alla disposizione appena citata, il convenuto che abbia introdotto il procedimento di riesame nello Stato d'origine può chiedere al giudice dello Stato di esecuzione di “*limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi*” (lettera a)), imporre una cauzione al creditore procedente (lettera b)), ovvero, “*in circostanze eccezionali*” (lettera c)), disporre la sospensione dell'esecuzione.

L'imprecisione del dettato normativo rende problematico il coordinamento con il diritto nazionale, al quale deve sicuramente farsi riferimento stante la (in questo caso, sicuramente voluta) non autosufficienza della normativa europea. In primo luogo, nulla si dice quanto ai presupposti di fatto in base a cui i provvedimenti in esame dovrebbero essere emanati. In parte differente è la questione per la lettera c), il cui tenore lascia intendere che tale provvedimento dovrebbe essere considerato una sorta di *extrema ratio* limitata ai casi in cui la sua emissione sia davvero indispensabile¹³⁹. Per il resto, la disposizione, più che rinviare alla legge nazionale¹⁴⁰ (che non è detto che contenga disposizioni adattabili al caso), sembra rimettere la questione alla prudente – e altamente discrezionale – valutazione del giudice, chiamato a valutare il caso concreto e ad attuarvi un bilanciamento tra le esigenze di tutela del debitore e quelle di effettività della normativa europea.

Si deve, invece, guardare alla legge nazionale per quanto riguarda il procedimento e i rimedi in concreto disponibili. Se ciò può determinare una notevole disparità nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, d'altro canto, il Regolamento rinuncia, in via generale, all'uniformità della tutela esecutiva. Per quanto riguarda il procedimento in Italia, mentre un autore ha suggerito di applicare il c.d. procedimento cautelare uniforme (artt. 669 *bis* e ss. cod. proc. civ.)¹⁴¹, l'opinione che sembra prevalere

¹³⁹ Secondo FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 301, la scelta dovrebbe fondarsi sulle condizioni economiche del creditore: se questi è capiente, dovrebbe essere preferita la cauzione, se ha pochi mezzi, la sospensione.

¹⁴⁰ Come ritiene, invece, ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 189.

¹⁴¹ Così LUPOLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 462. L'a. ipotizza che le misure conservative consistano in un sequestro, ma l'art. 23 è chiaro nel senso che la legittimazione a richiedere i provvedimenti in esame spetta al debitore, mentre pare assai difficile immaginare un suo interesse a richiedere un sequestro contro sé stesso per impedire al creditore di procedere al pignoramento.

è nel senso di impiegare gli incidenti propri del processo esecutivo¹⁴² e in particolare l'opposizione all'esecuzione *ex art. 615 cod. proc. civ.*, fondata sull'avvenuta introduzione del giudizio di riesame davanti all'organo competente: il giudice dell'esecuzione dovrebbe, in questo caso, limitarsi ai provvedimenti provvisori, perché il giudizio di merito è quello che si svolge (e che dev'essere già stato instaurato) davanti al giudice d'origine. A questo punto, può senz'altro essere applicata la disposizione regolamentare e in particolare il giudice può: a) lasciare che intervenga il pignoramento e poi sospendere l'esecuzione, b) imporre una cauzione al creditore procedente, oppure c) sospendere senz'altro l'esecuzione, ove ricorrano le “*circostanze eccezionali*” (presumibilmente coincidenti con un grave danno che il debitore potrebbe subire dagli atti esecutivi, comparato con un pregiudizio più limitato per il creditore, derivante dal ritardo).

In seguito alla decisione sul riesame, il creditore deve riassumere il processo esecutivo ai sensi dell'art. 627 cod. proc. civ., adattato nel senso che il termine fissato dal giudice, comunque non superiore a sei mesi, decorre dal momento in cui la decisione di rigetto diviene riconoscibile in Italia. Nel medesimo momento, invece, la decisione di accoglimento, che elimina *tout court* il titolo, produce i medesimi effetti dell'accoglimento di un'ordinaria opposizione all'esecuzione di diritto nazionale.

¹⁴² In questo senso FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 298 ss. e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 190, nota 222. Sembra conf. BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 333, dove fa riferimento alla sospensione del processo esecutivo *ex art. 624 cod. proc. civ.* A differenza di quanto sostenuto nel testo, CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 35, ritiene che il provvedimento vada preso nella forma dell'ordinanza *ex art. 487 cod. proc. civ.* e sia impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi *ex art. 617 cod. proc. civ.*

CAPITOLO IV

OPPOSIZIONE E RIESAME IN ITALIA

1. L'opposizione all'ingiunzione europea

Con la presentazione dell'opposizione si manifesta la contestazione del credito da parte del convenuto e pertanto, la tutela monitoria europea esaurisce la propria funzione di accertamento e recupero rapidi dei crediti transnazionali non contestati. Da quel momento, la normativa europea si preoccupa soltanto di accompagnare le parti verso il processo a cognizione piena che, allo stato attuale¹, è totalmente rimesso al diritto nazionale, ivi comprese le norme sul mutamento che, come si vedrà a breve, sono oggetto di intenso dibattito nell'ordinamento italiano.

Anche le norme riguardanti l'opposizione, così come quelle relative alla domanda², sono fortemente influenzate dal modello di procedimento monitorio prescelto. In effetti, fin dall'elaborazione del *Libro Verde* del 2002, la questione riguardante, da un lato, il contenuto dell'atto di opposizione e dall'altro, il fatto che si dovesse adottare un sistema bifasico, sul modello tedesco, ovvero uno monofasico³, era stata lungamente discussa⁴. Nella prima proposta di regolamento sull'ingiunzione europea, presentata dalla Commissione nel 2004, in effetti, gli artt. 6 e ss. prevedevano un procedimento bifasico: in un primo momento, il giudice avrebbe dovuto inviare un avviso di pagamento al debitore, al quale quest'ultimo avrebbe potuto replicare entro tre settimane, contestando totalmente o parzialmente il credito e solo in assenza di replica gli avrebbe inviato l'ingiunzione vera e propria, immediatamente esecutiva ma opponibile in un ulteriore termine di tre settimane. In assenza di opposizione,

¹ Come si è già accennato *supra*, cap. 1, par. 2.6, esiste, in realtà, una proposta legislativa della Commissione, del 2013, intesa a rendere il procedimento c.d. *small claims* applicabile all'opposizione all'ingiunzione europea, in alternativa al processo di diritto nazionale. Com'è noto, però, non è mai prudente addentrarsi nell'analisi di atti legislativi ancora assai lontani dall'approvazione.

² In dottrina si è sottolineata l'esigenza di pari trattamento delle parti sottostante a questo parallelismo. Vedi in questo senso BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 326; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 369; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 27; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 441 e in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., p. 148; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 147.

³ Per alcuni cenni e riferimenti bibliografici sui modelli di procedimento monitorio vedi *supra*, cap. 3, paragrafo 1.4.

⁴ Vedi il *Libro Verde*, sezione 3.3.9, pp. 39 ss.

l'ingiunzione sarebbe divenuta un titolo esecutivo europeo soggetto alle norme del relativo regolamento, allora in fase di approvazione.

In entrambi i casi (replica e opposizione), nessuna motivazione sarebbe stata richiesta al convenuto. Sebbene la struttura bifasica sia stata considerata troppo farraginoso e abbandonata, il carattere immotivato dell'opposizione, pienamente coerente con un modello assai vicino a quelli di tipo puro, è stato mantenuto nella versione definitiva. Conviene, quindi, senz'altro passare all'esame delle modalità con cui l'ingiunto può comunicare al giudice le proprie contestazioni, per poi valutare gli effetti di tale comunicazione.

1.1 L'atto di opposizione: forma, contenuto e competenza

Gli aspetti formali e contenutistici dell'opposizione sono disciplinati dall'art. 16 del Regolamento⁵, il cui primo paragrafo precisa che, allo scopo, il convenuto “può” utilizzare il modulo standard F, una copia del quale dev'essergli consegnata al momento della notificazione dell'ingiunzione⁶. L'impiego del verbo modale, assente con riferimento agli altri formulari, è significativo del fatto che, in questo caso, la parte è abilitata a presentare la propria opposizione anche in una forma diversa; tale interpretazione è fortemente rafforzata dalla lettura del considerando n. 23, secondo il quale “i giudici dovrebbero tuttavia tener conto di qualsiasi altra forma di opposizione scritta se espressa in modo chiaro”⁷. Dalla lettura complessiva del dettato normativo appena riferito, emerge, quindi, che gli unici requisiti formali dell'atto di opposizione sono la scrittura e la chiara espressione della volontà di opporsi a una determinata ingiunzione europea oltre che, naturalmente, la sottoscrizione da parte del convenuto o di un suo rappresentante⁸.

Per quanto riguarda il contenuto dell'atto, il terzo paragrafo dell'art. 16 del Regolamento precisa che non è necessario precisare le ragioni dell'opposizione, in

⁵ Vedi in proposito BERTOLI, *op. cit.*, p. 414; BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 325-329; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., pp. 369-370; CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo*, cit., pp. 1533-1534 e in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 25-27; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 245 ss.; FERRAND, *L'injonction*, cit., p. 69; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 197 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 201-205; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, pp. 247 ss.; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., pp. 199-200, PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 324-327; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 440-442 e in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., p. 147-149; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 147 ss.

⁶ Sulla notificazione e sulla normativa a essa applicabile vedi *supra*, cap. 3, paragrafo 3.

⁷ Sulla regola generale di obbligatorietà dell'impiego dei formulari, di cui questo caso costituisce un'eccezione, vedi *amplius supra*, cap. 2, paragrafo 9.

⁸ “Rappresentante” nel senso contemplato dal Regolamento, su cui vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 7.1.

coerenza con il modello prescelto: si ritiene, a tal proposito, che l'eventuale motivazione dell'atto di opposizione non ne infici la regolarità ma, allo stesso tempo, non sia in grado di produrre particolari effetti giuridici a norma del Regolamento⁹; ciò non esclude, però, che possa produrne nel successivo giudizio a cognizione piena ai sensi della legislazione nazionale applicabile (si pensi, per esempio, a un atto di opposizione sottoscritto personalmente dal convenuto e che contenga dichiarazioni confessorie). Senz'altro, alla presenza e all'assenza di motivazione non sono mai ricollegati effetti preclusivi.

D'altro canto, tutte le questioni processuali riguardanti l'opposizione che non trovano disciplina nelle poche disposizioni all'uopo previste nel Regolamento, vanno risolte nel giudizio a cognizione piena che consegue all'opposizione e pertanto, sono rimesse dalla legge nazionale. Tra di esse, si è posta, in dottrina, quella riguardante il caso in cui vi sia una non contestazione parziale del credito, ovvero sia il convenuto dichiarare espressamente di volersi opporre limitatamente a una parte dell'ingiunzione. Tale problema ha trovato opposte soluzioni: mentre un autore ha ritenuto che un simile comportamento non produca effetti e, quindi, in questo caso l'ingiunzione divenga esecutiva¹⁰, un altro ha ritenuto che la limitazione si abbia per non apposta e quindi l'atto abbia gli stessi effetti dell'opposizione integrale¹¹. La soluzione più corretta sembra quella che trae le conclusioni dai principi appena esposti: la limitazione, costituendo motivazione dell'opposizione, è irrilevante ai fini del Regolamento e quindi consente comunque il passaggio al procedimento a cognizione piena, nel quale deve eventualmente valutarsi la non contestazione parziale a norma del diritto processuale nazionale. Per esempio, in Italia potrebbero trovare applicazione, fin dalla prima udienza, le ordinanze c.d. anticipatorie di cui agli artt. 186 *bis* o 423, primo comma, cod. proc. civ. Allo stesso modo dev'essere trattata l'opposizione proposta soltanto da alcuni dei litisconsorti: il giudice dispone comunque il passaggio al rito a cognizione piena e poi, in quella sede, ove necessaria, l'integrazione del contraddittorio. Si potrebbero formulare molti altri esempi, ma ciò non pare utile, considerando che si giungerebbe sempre alla medesima conclusione.

Il primo paragrafo dell'art. 16 attribuisce, inoltre, al giudice d'origine la competenza per l'opposizione. Ciò persegue un'evidente *ratio* di semplificazione: dal

⁹ In questo senso PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 441; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 149.

¹⁰ PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 441.

¹¹ ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 149, nota 22.

momento che l'atto di opposizione non richiede la difesa tecnica, anche un convenuto privo di cognizioni giuridiche, giovandosi delle indicazioni prestampate sui moduli standard, è in grado di rinviare al giudice d'origine il modulo F, senza doversi impegnare nella risoluzione di questioni di giurisdizione e competenza.

Dopodiché, a norma del primo paragrafo dell'art. 17, “*il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine*”. Sulla base del combinato disposto dei due paragrafi appena citati, taluno ha ritenuto che l'emissione dell'ingiunzione europea, sulla base della valutazione sommaria di cui si è già detto¹², determini un effetto di *perpetuatio iurisdictionis* incontestabile del giudice d'origine, anche se questi sarebbe stato incompetente ai sensi del regolamento *Bruxelles I* (oggi *bis*)¹³. Quest'opinione è stata giustamente criticata, in quanto sopravvaluta la portata del testo normativo, il quale, più correttamente, dev'essere interpretato nel senso che l'opposizione si propone sempre e comunque al giudice d'origine, poi il procedimento prosegue davanti a quello cui l'ordinamento dello Stato in questione attribuisce la competenza (interna) per il processo a cognizione piena, che potrebbe anche non coincidere con il primo¹⁴.

Ciò che si è appena detto quanto alla competenza interna, vale altresì per la giurisdizione internazionale: né l'emissione dell'ingiunzione, né la mera presentazione dell'atto di opposizione, quand'anche per accidente motivato, sono in grado di precludere al convenuto la possibilità di eccepire la carenza di giurisdizione del giudice adito ai sensi del Regolamento in esame e di quello *Bruxelles I bis*, dal primo richiamato. A tale condivisibile conclusione è giunta la Corte di giustizia, in una sentenza già citata, sulla base della considerazione per cui, non richiedendosi alcuna motivazione nell'atto di opposizione, nemmeno può ritenersi che esso valga a far scattare la preclusione di cui all'art. 24 del regolamento *Bruxelles I* (oggi, dopo il *recast*, art. 26, paragrafo 1); la menzionata eccezione deve, invece, essere proposta, a

¹² *Supra*, cap. 3, paragrafo 2.1.

¹³ Così LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, p. 744.

¹⁴ In questo senso MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 595-596, nota 43. La divergenza tra i due giudici sussiste, in particolare, nei casi in cui l'emissione dell'ingiunzione abbia luogo a cura di un ausiliario del giudice, oppure negli ordinamenti che delegano la fase monitoria a un unico organo sul territorio nazionale, per poi tornare ai criteri di competenza ordinari nel giudizio conseguente all'opposizione.

pena di decadenza, nel primo atto difensivo del procedimento a cognizione piena conseguente all'opposizione¹⁵.

Quanto alla forma e ai mezzi consentiti per la trasmissione al giudice dell'atto di opposizione e per la sua sottoscrizione, il quarto e il quinto paragrafo dell'art. 16 del Regolamento riproducono testualmente quanto già previsto dal quinto e sesto paragrafo dell'art. 7, concernenti la presentazione al giudice della domanda d'ingiunzione europea. Si può, pertanto, rinviare integralmente a quanto esposto a suo tempo in proposito¹⁶: si ricorderà che, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, l'unica forma ammessa è quella cartacea e che i mezzi di trasmissione comprendono, oltre al deposito presso la cancelleria del giudice, anche l'invio per mezzo della posta. Dal momento che, per le ragioni su cui si tornerà a breve, la data di invio è fondamentale per il calcolo del termine di opposizione, è necessario che, in quest'ultimo caso, si utilizzi un servizio postale idoneo a fornire la certezza su tale data. In caso contrario, non potrà che tenersi conto della data di ricezione da parte del giudice. Si è altresì ipotizzata la possibilità di incaricare un ufficiale giudiziario della consegna dell'opposizione alla cancelleria del giudice competente, possibilità senz'altro ammissibile in Italia¹⁷.

Quest'ultima considerazione offre lo spunto per trattare i problemi concernenti il termine¹⁸ per proporre opposizione, fissato dal secondo paragrafo dell'art. 16 in trenta giorni, decorrenti dal momento della notificazione dell'ingiunzione, il quale, in conformità a quanto si è già detto sulla legge applicabile al procedimento notificatorio, si determina alla stregua della legislazione dello Stato di destinazione¹⁹. La perentorietà del termine non è espressa nell'art. 16, ma si desume con chiarezza dagli artt. 18-20, in base ai quali, come si ricorderà, dopo il suo decorso il giudice d'origine deve emettere la dichiarazione di esecutorietà e da quel momento, l'ingiunzione è automaticamente riconosciuta ed eseguita in tutta l'Unione europea, fatti salvi i casi eccezionali che ne consentono il riesame.

¹⁵ Sentenza Goldbet Sportwetten, cit., punti 40-43, su cui vedi anche PORCELLI, in BIAVATI-LUPOI, *Regole europee*, cit., p. 148. Tale soluzione era già stata sostenuta da ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 160. Sulla giurisdizione nel procedimento monitorio europeo, vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 4.3.

¹⁶ Vedi *supra*, cap. 3, paragrafo 1.7.

¹⁷ In questo senso vedi ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit. p. 151, nota 29. Per FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 247-248, nota 432, tale mezzo di deposito dell'opposizione sarebbe inutile alla luce della possibilità di impiegare il servizio postale o, a suo avviso, anche la posta elettronica certificata (sul che si dubita, non essendo ancora espressamente consentito l'uso dei servizi telematici per il procedimento monitorio europeo). Nega espressamente l'utilizzabilità, in Italia, della posta ordinaria e di quella elettronica PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 441.

¹⁸ In generale, sui termini processuali del procedimento monitorio europeo vedi *supra*, cap. 2, paragrafo 9.1.

¹⁹ Vedi *supra*, cap. 3, paragrafo 3.2.

La questione più grave in materia deriva dal fatto che il Regolamento associa il rispetto del termine all’“*invio*” dell’opposizione, senza introdurre alcuna ulteriore specificazione e realizzando, così, un criticabile rinvio a metà alla legislazione nazionale. Per conciliare il rispetto del dettato normativo con le diverse soluzioni offerte dalle legislazioni nazionali, sembra ragionevole accogliere l’interpretazione secondo cui il termine si considera rispettato qualora il convenuto abbia provveduto a tutti gli adempimenti di propria competenza per far giungere l’opposizione al giudice (come la consegna all’ufficio postale o all’ufficiale giudiziario)²⁰; tale interpretazione, peraltro, è corroborata dalla lettura del primo paragrafo dell’art. 18 del Regolamento, nella parte in cui prevede che il giudice, prima di rilasciare il modulo G, debba attendere, oltre al termine per l’opposizione, anche “*un lasso di tempo adeguato perché l’opposizione arrivi a destinazione*”.

1.2 Gli effetti dell’opposizione sull’ingiunzione europea

Dopo l’esame dei profili formali dell’atto di opposizione, occorre ora analizzare gli effetti che tale scritto immotivato del convenuto produce, in coerenza con la sua funzione di dichiarare la volontà di contestare il credito oggetto dell’ingiunzione. Si può, quindi, distinguere tra due ordini di effetti: il primo riguarda il provvedimento monitorio, sulla cui sorte occorre subito fare chiarezza e il secondo, assai più complesso, riguarda la prosecuzione del processo nelle forme stabilite dalla legislazione nazionale, a cui è dedicato il prossimo paragrafo.

Non vi è una disposizione che risolva *ex professo* il problema della sorte dell’ingiunzione in seguito alla presentazione di un’opposizione tempestiva, ma ciò non impedisce di giungere a una soluzione univoca mediante l’impiego dei principi e del contesto normativo regolamentare: in effetti, è opinione unanime della dottrina che l’opposizione (beninteso, formalmente valida e tempestiva) sia idonea a caducare l’ingiunzione europea, privandola di ogni effetto²¹, tranne la litispendenza²² e gli

²⁰ In questo senso PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 325; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 442; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 152-153.

²¹ Vedi FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 249, nota 433; LUPOLI, *Di crediti non contestati*, cit., pp. 200-201; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell’avvicinamento*, cit., pp. 596-597; PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 443; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 153. CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., pp. 369-370, ritengono altresì che rimangano immutabili gli elementi identificativi dell’azione e che il creditore non possa chiedere l’ammissione di mezzi di prova diversi da quelli descritti nella domanda d’ingiunzione; in realtà, nessuna disposizione né del Regolamento, né del diritto processuale italiano sembra poter fondare una simile preclusione. Sul problema delle preclusioni vedi anche nel prossimo paragrafo.

eventuali effetti sostanziali della domanda previsti dalla legge applicabile al rapporto litigioso, quali l'impedimento di decadenze e prescrizione.

Vi sono diversi indici normativi che rendono incontestabile tale soluzione interpretativa. Il primo fra tutti, su un piano assai generale, consiste nello stesso modello processuale prescelto: un simile effetto è proprio dei procedimenti ingiuntivi puri, a cui quello in esame particolarmente si avvicina, sia pur con alcune caratteristiche che lo rendono un ibrido²³. In questo tipo di procedimento, com'è noto, il ruolo del giudice non è quello di compiere una, seppur sommaria, istruzione sui fatti dedotti dall'attore, ma soltanto quello di accertare la non contestazione dei medesimi da parte del convenuto, sicché, una volta che sia fatta constare l'opposizione di questi, non ha più senso mantenere in vita il provvedimento ingiuntivo.

Tale considerazione, assai generale, da sola potrebbe essere ritenuta insufficiente a sostenere la conclusione cui si aderisce. Essa è, però, confermata da due chiare disposizioni del regolamento.

In primo luogo, si prevede che l'attore possa chiedere²⁴ che, in caso di opposizione, in luogo della prosecuzione del processo nelle forme ordinarie si dichiari l'estinzione del medesimo. Ora, se l'estinzione può essere chiesta dall'attore, volente o nolente il convenuto, significa che essa non produce effetti pregiudizievoli per quest'ultimo e quindi che, in caso di estinzione del processo, nessun effetto possa ricollegarsi all'ingiunzione opposta. Il contrario avviene in quegli ordinamenti, come quello italiano, dove il decreto ingiuntivo opposto mantiene i suoi effetti, salva la possibilità di conferma o revoca in esito al giudizio d'opposizione sicché, in caso d'estinzione, esso si consolida acquisendo la medesima efficacia che avrebbe avuto in assenza di opposizione²⁵. L'unica ragione in base a cui può spiegarsi il diverso trattamento del caso nel procedimento europeo, consiste nel differente effetto dell'opposizione, che in questo caso, a differenza di quanto avviene nell'omologo procedimento italiano, priva di efficacia il provvedimento ingiuntivo.

²² Espressamente *contra*, PORCELLI, *Il passaggio alla fase di merito dopo l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea resta un problema aperto*, in *Int'l'Is*, 2012, p. 158, per il quale l'opposizione priva l'ingiunzione di qualsiasi effetto processuale, compresa la litispendenza.

²³ Per alcuni cenni e riferimenti sui modelli di procedimento monitorio e sulle loro principali caratteristiche vedi *supra*, cap. 3, paragrafo 1.4.

²⁴ Mediante la compilazione dell'Appendice 2 alla domanda d'ingiunzione, su cui vedi *supra*, cap. 3, paragrafo 1.6.

²⁵ Sugli effetti dell'estinzione del procedimento d'opposizione a decreto ingiuntivo in Italia e sul complesso dibattito in argomento, che non può essere qui riportato, vedi l'art. 653, primo comma, cod. proc. civ. e in dottrina, anche per ulteriori riferimenti, CONTE, *Procedimento d'ingiunzione*, cit., pp. 439 ss.; GARBAGNATI, *op. cit.*, pp. 256 ss.; LUISO, *op. cit.*, IV, p. 166.

In secondo luogo, appare ancor più decisiva la lettura dell'art. 18 del Regolamento, il cui primo paragrafo, come si è già detto²⁶, ricollega l'efficacia esecutiva alla mancata presentazione dell'opposizione nel termine previsto, né, in qualunque altra disposizione del Regolamento, è dato rinvenire altri casi in cui il giudice possa, in via provvisoria o definitiva, conferire all'ingiunzione europea efficacia esecutiva. Ne consegue, ancora una volta, che l'opposizione priva il provvedimento monitorio della possibilità di acquisire gli effetti per i quali è stato richiesto (cioè l'esecutorietà e la stabilità). Non vi sono, in definitiva, argomenti per discostarsi dalla tesi maggioritaria sul punto.

1.3 Gli effetti dell'opposizione sul procedimento

Assai più problematiche si presentano le disposizioni dei primi due paragrafi dell'art. 17, i quali stabiliscono che l'effetto principale dell'opposizione consiste nel passaggio della controversia al processo civile ordinario, a meno che il ricorrente, compilando l'Appendice 2 alla domanda, abbia chiesto che, in caso di opposizione, il processo si estingua. In questo caso, la soluzione è assai semplice: il giudice, con ordinanza comunicata a entrambe le parti, dichiara l'estinzione del processo. In proposito, si è ritenuto da alcuni che, per ragioni di semplificazione e sulla base della considerazione per cui nessuno avrebbe interesse a un provvedimento del giudice in assenza di provvisoria esecutorietà del decreto, sarebbe preferibile ritenere che l'estinzione operi *ex lege* senza bisogno di alcun intervento del magistrato, essendo sufficiente una comunicazione del cancelliere, riguardante l'intervenuta opposizione²⁷. Tale opinione è criticabile, in quanto sembra trascurare che quest'ipotesi di estinzione presuppone che si accerti la tempestività e la regolarità dell'opposizione, essendo altrimenti necessario dichiarare l'esecutività dell'ingiunzione europea e pare che tale decisione, almeno nel sistema processuale italiano, debba necessariamente spettare al giudice.

Il secondo capoverso dell'art. 17 ribadisce la neutralità della scelta della tutela monitoria europea, la quale non può mai fondare un pregiudizio nel successivo procedimento nazionale. Il secondo paragrafo rinvia alla legge nazionale per la

²⁶ Vedi *supra*, cap. 3, paragrafi 4 e 5.

²⁷ In questo senso C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 247, alla cui opinione sembra aderire PORCELLI, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 445. In realtà, la prima a. citata riconosce poi la necessità di un intervento del giudice in caso di tardività (alle pp. 250-251), ma non spiega come questo si coordini con l'opinione espressa prima.

regolamentazione del processo. In proposito, il rinvio è quasi totale: per massima chiarezza, precisa il considerando n. 24 che la stessa nozione di processo ordinario non vincola all'interpretazione che di essa correntemente si dia secondo il diritto nazionale: pertanto, come si è correttamente rilevato in dottrina²⁸, si deve far riferimento al procedimento applicabile *ratione materiae* secondo la legge dello Stato membro in questione sicché, in Italia, si farà di volta in volta riferimento alla normativa sul processo ordinario di cognizione, su quello del lavoro o su quello sommario di cognizione.

La questione più grave, ovverosia le modalità con cui deve avvenire il mutamento di rito, non dipende, invero, dalla presenza di disposizioni oscure nel Regolamento, che sul punto tace, ma dal fatto che il legislatore italiano si è caparbiamente astenuto dal dettare qualsiasi normativa di coordinamento tra i regolamenti processuali europei e l'ordinamento italiano²⁹, sicché ci si trova di fronte a un vuoto normativo che, di per sé, giustifica la formulazione di una molteplicità di proposte interpretative, molte delle quali, peraltro, sorrette da validi argomenti. Nell'impossibilità di indicare una soluzione normativamente necessitata, che non c'è, occorre, quindi, partire dalle poche disposizioni in materia dettate dal Regolamento e valutarne l'incidenza sull'ordinamento italiano.

Il carattere immotivato dell'opposizione, unitamente agli effetti caducatori di cui si è trattato nel paragrafo che precede, innanzitutto, escludono *a priori* che si possa applicare, sia pur in via analogica, l'art. 645 cod. proc. civ.: esso presuppone un'opposizione a carattere impugnatorio, ben motivata, a cui il creditore deve rispondere in maniera circostanziata, cioè l'esatto contrario di quanto avviene con l'opposizione all'ingiunzione europea, che non ha carattere impugnatorio e a cui, in assenza di specifiche argomentazioni del convenuto, è impossibile replicare nel merito. Su ciò conviene, peraltro, la dottrina unanime, anche in considerazione del fatto che, mentre nella fase europea non vi è alcun obbligo di difesa tecnica, in quella nazionale, almeno nella maggior parte dei casi, occorre che entrambe le parti si facciano rappresentare da un avvocato, che dovrà redigere gli atti necessari, a differenza della

²⁸ In questo senso GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 203; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 154.

²⁹ Per esempi di ordinamenti stranieri in cui ciò è avvenuto vedi PANCALDI, *Regolamenti comunitari*, cit., pp. 1322 ss. e con riferimento alla specifica questione in esame D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo*, cit., paragrafi 3-4. Sulla necessità di dettare normative di coordinamento vedi anche *supra*, cap. 1, paragrafo 2.5.

domanda e dell'opposizione che possono essere compilate e sottoscritte dalla parte personalmente³⁰.

Dal Regolamento si ricava, inoltre, che il passaggio dalla fase europea a quella nazionale ha luogo automaticamente, per il solo effetto dell'opposizione tempestiva, salvo che il creditore abbia dichiarato di volere, in tal caso, l'estinzione del processo; d'altro canto, quest'ultima possibilità sarebbe priva di senso se, poi, la prosecuzione del processo dipendesse da un suo ulteriore atto d'impulso³¹. Di ciò occorre costantemente tener conto, sicché risultano impraticabili tutte le proposte che presuppongano l'introduzione di un nuovo giudizio, come se l'ingiunzione europea non ci fosse mai stata: ciò, oltre a essere in contrasto con il dettato regolamentare, crea anche dei gravi rischi concreti, in quanto tutte queste interpretazioni trascurano l'effetto di litispendenza internazionale prodotto dalla domanda monitoria europea notificata³², effetto che non può rimanere in sospeso *sine die* e senza che il convenuto possa fare alcunché per farlo cessare.

Sulla base di quanto si è appena detto, quindi, non essere condivise le varie proposte, pur emerse da alcuni settori della dottrina e della giurisprudenza, che limitano in vari modi il compito del giudice d'origine alla mera comunicazione dell'intervenuta opposizione, lasciando, poi, al creditore il compito di riavviare la macchina processuale facendo notificare l'atto di citazione³³.

Si deve, inoltre, tener conto del fatto che non solo l'opposizione immotivata, per evidenti ragioni, ma neppure la domanda d'ingiunzione, è per sé idonea a sostituire in

³⁰ Vedi, in questo senso, BERTOLI, *op. cit.*, p. 414, nota 65; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., p. 26 e ID., *Il procedimento ingiuntivo*, cit., p. 1533; D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio*, cit., par. 5; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 251 ss.; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 200; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, p. 326; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 157, nota 56.

³¹ Arg. dal considerando n. 24, che parla letteralmente di "trasferimento automatico" e dall'art. 17, che stabilisce che "il procedimento prosegue" (non è, quindi, iniziato *ex novo*). Conf. ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 154. *Contra*, PORCELLI, *Il passaggio*, cit., pp. 157-158, per il quale non vi sono fasi, ma l'opposizione si limita a privare di ogni effetto l'ingiunzione europea sicché, se l'attore vuole il processo a cognizione piena, deve iniziarlo *ex novo* con citazione. Il difetto di questa soluzione è, che, oltre ad apparire incompatibile con il Regolamento, fa produrre sempre all'opposizione l'effetto estintivo proprio dell'Appendice 2, anche qualora essa non sia stata compilata.

³² Vedi in proposito *supra*, cap. 2, paragrafo 6.1.

³³ Tale è la soluzione proposta da PORCELLI, *Il passaggio*, cit., pp. 157-158. In giurisprudenza, vedi in questo senso Trib. Piacenza, 18.9.2010, in *Corriere giur.*, 2011, p. 1127, con nota adesiva di CATALDI, *L'opposizione all'ingiunzione europea di pagamento e la prosecuzione del procedimento: prime decisioni di merito*, pp. 1129 ss. e Trib. Milano, 28.8.2010, in *Int'l Lis* 2011, pp. 92 ss., anche se, in entrambi i casi il problema pratico esposto nel testo è stato risolto mediante la fissazione della data d'udienza da parte del giudice, la quale, probabilmente, consente l'applicazione, pur con qualche adattamento (*rectius* forzatura), dell'art. 307, primo comma, o dell'art. 309, cod. proc. civ. La proposta di MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 599, di onerare la parte più diligente della riassunzione della causa a norma dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., pone gli stessi problemi sollevati nel testo, escludendo l'automatismo della prosecuzione.

tutto e per tutto l'atto introduttivo di un processo italiano a cognizione piena. Non è solo la, già ricordata, assenza del difensore tecnico nella fase monitoria a richiedere l'integrazione, ma anche il contenuto stesso e la finalità dell'atto. Occorre, infatti, ricordare che il modulo A serve per spiegare al giudice che la pretesa non sia *prima facie* inammissibile o infondata, ma soprattutto per far capire al convenuto che si dispone di solidi argomenti e adeguato materiale probatorio, così da indurlo a rinunciare alla facoltà di opporsi. Ora, se tale facoltà è comunque esercitata, l'illustrazione della *causa petendi* tramite codici-etichetta (per esempio, “*contratto di compravendita*” o “*prestito*”) dev'essere precisata con tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui deve svolgersi l'istruzione, per la quale, peraltro, occorre dedurre le prove in conformità al diritto nazionale (per esempio, le prove testimoniali devono essere capitolate *ex art. 244 cod. proc. civ.*, il che non è richiesto dal Regolamento). Ne consegue che è necessario, in ogni caso, dare a entrambe le parti la possibilità di depositare un atto integrativo, tale da assicurare loro possibilità di difesa equivalenti a quelle che avrebbero in un omologo procedimento nazionale³⁴.

Si è, inoltre, sollevato il problema dell'esistenza di eventuali limitazioni per il creditore opposto: in proposito, taluno ha ritenuto (ma si tratta di una posizione che, a quanto consta, è rimasta isolata) che egli non potrebbe né mutare gli elementi identificativi dell'azione, ivi compresa l'entità della somma richiesta, né richiedere l'ammissione di mezzi di prova diversi da quelli descritti nel modulo A³⁵. Si è osservato, in proposito, che una simile interpretazione pone il creditore che abbia seguito la via della tutela monitoria europea in una posizione peggiore rispetto a quello che abbia scelto di adire direttamente il giudice italiano nelle forme ordinarie e quindi contrasta con l'art. 17 del Regolamento³⁶. Ciò è vero, ma, ancor prima, quest'interpretazione dev'essere rifiutata perché la preclusione non trova fondamento normativo alcuno: è pur vero che la domanda d'ingiunzione deve recare taluni elementi, ma in nessuna parte del Regolamento vi è una previsione di decadenza. Per evidenti ragioni di economia

³⁴ Vedi BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., p. 328; CATALDI, *op. cit.*, p. 1136 e FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 253 ss., che affermano il diritto delle parti di depositare atti con contenuto analogo alla citazione e alla comparsa di risposta; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 249. Ne consegue che è errata la decisione di Trib. Firenze, 25.10.2009, in *Guida al dir.*, 2009, n. 46, p. 40, che ha assegnato un termine al solo convenuto opponente per il deposito della comparsa di risposta e fissato l'udienza *ex art. 183 cod. proc. civ.*, ritenendo che la domanda d'ingiunzione fosse sufficiente alla completa delineazione delle difese dell'attore. Su questa decisione vedi altresì le osservazioni di CATALDI, *L'opposizione*, cit., p. 1134; D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio*, cit., par. 5; FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., pp. 251 ss.; PORCELLI, *Il passaggio*, cit., p. 156, nota 7.

³⁵ In questo senso CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., pp. 369-370.

³⁶ In questo senso ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 156.

processuale, inoltre, si deve ritenere che, entro i limiti preclusivi previsti dal procedimento applicabile *ratione materiae*, le parti siano abilitate a introdurre domande ulteriori, anche in via riconvenzionale, nei limiti in cui il cumulo è ammesso, in via generale, dal diritto processuale civile italiano.

Le osservazioni appena svolte consentono ora di restringere il campo delle possibili soluzioni al problema, fermo restando che, in assenza di un auspicabile provvedimento legislativo che faccia chiarezza, non è possibile indicare una soluzione univoca e dotata di un fondamento giuridico sufficientemente inequivocabile da escludere tutte le altre. Ora, il problema si risolve in maniera assai semplice ove si tratti di una causa soggetta al rito del lavoro (o a un rito assimilato), essendo allo scopo possibile fare affidamento sull'art. 426 cod. proc. civ., che disciplina in via generale le ipotesi in cui si debba passare da un rito diverso da quello del lavoro a quest'ultimo, in maniera perfettamente compatibile con il Regolamento: com'è noto, la disposizione prevede che il giudice fissi l'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ. e assegni un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie integrative e delle prove documentali.

La questione è assai più complessa ove, com'è nella maggior parte dei casi, si debba procedere secondo il rito ordinario, ovvero il rito sommario di cognizione, nelle ipotesi in cui il suo impiego è obbligatorio (si pensi, per esempio, alle controversie in tema di pagamento degli onorari di avvocato *ex art. 14 d. lgs. n. 150/2011*³⁷). Per tali ipotesi, infatti, non esiste una disposizione specifica sul mutamento di rito, che possa essere utilizzata come punto di riferimento per un'interpretazione analogica ai sensi dell'art. 12, secondo comma, disp. prel. cod. civ.: è vero che, in questo caso, non si tratta di un mutamento di rito come tradizionalmente lo si intende (cioè il passaggio dal rito erroneamente individuato dall'attore a quello corretto), ma una disposizione su di esso, inserita tra i principi generali, aiuterebbe non poco il compito degli interpreti.

Al di là delle proposte poc'anzi riferite e che non si condividono, sono emerse alcune proposte esegetiche, tutte fondate sul metodo analogico, senz'altro conformi ai principi regolamentari, ma anche altrettanto forzate dal punto di vista del diritto

³⁷ Com'è noto, l'art. 14 del d. lgs. 1.9.2011, n. 150, recante *Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, in *G.U.*, 21.9.2011, n. 220, prevede che l'opposizione a decreto ingiuntivo riguardante spese o compensi spettanti agli avvocati per prestazioni giudiziali sia soggetta al rito sommario di cognizione; è facile dedurre che, in base al principio di equivalenza, lo stesso debba valere anche qualora l'avvocato si sia giovato dell'ingiunzione europea contro un cliente straniero inadempiente.

processuale nazionale; ciononostante, la loro applicazione giurisprudenziale non può considerarsi illegittima, stante il ben noto divieto di *non liquet*, che impone al giudice di dare una soluzione a tutti i problemi giuridici che gli sono sottoposti nelle debite forme³⁸.

In dottrina si sono, così, richiamati i provvedimenti di mutamento rispettivamente previsti dal codice di rito civile, negli artt. 616, per il caso di opposizione all'esecuzione³⁹, 667, per il passaggio al rito locatizio nel procedimento per convalida di sfratto⁴⁰, e 709, terzo comma, per il passaggio dalla fase presidenziale a quella collegiale nel processo di separazione dei coniugi⁴¹. Soluzioni, queste, tutte interessanti e compatibili con il Regolamento, ma che presentano, accanto al vantaggio consistente nel richiamare una normativa recante termini perentori per l'integrazione degli atti, onde evitare il pericolo della litispendenza *sine die*, il difetto di rinviare, soprattutto negli ultimi due casi, a procedimenti speciali diversi da quello monitorio, con il rischio di scontrarsi con l'obiezione per cui si propone l'estensione analogica di norme eccezionali previste per casi differenti.

Proposte esegetiche interessanti non sono mancate neppure nella giurisprudenza: un giudice varesino ha ritenuto di impiegare per l'analogia la disciplina della rinnovazione o integrazione dell'atto di citazione nullo, di cui al quinto e sesto comma dell'art. 164 cod. proc. civ.⁴². Un altro magistrato, a Verona, ragionando sul sistema processuale nel suo complesso e sui principi che ha creduto di poterne estrarre, ha disposto: a) la notificazione dell'opposizione al creditore, a cura della cancelleria; b) l'assegnazione alla medesima parte di un termine per l'integrazione dell'atto introduttivo; c) la fissazione dell'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; d) la

³⁸ Già D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio*, cit., par. 6 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 157-158, nota 56, hanno rinunciato a proporre una soluzione univoca, riconoscendo la fondatezza di diverse possibili alternative. In generale, scorrendo la letteratura in proposito (vedi gli aa. citt. nelle note che seguono), anche gli coloro i quali propendono per una specifica soluzione sono, comunque, dubbiosi.

³⁹ Così LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 201. Condivide la proposta FARINA, *Titoli esecutivi europei*, cit., p. 256.

⁴⁰ Così C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 249, che precisa che, non essendo ancora pienamente instaurato il contraddittorio, il giudice deve provvedere con decreto, interrogandosi poi, alla pagina successiva, su chi debba ricevere comunicazione del provvedimento.

⁴¹ Così CARRATTA, in ID., *Verso il procedimento*, cit., pp. 26-27 e ID., *Il procedimento ingiuntivo*, cit., p. 1534.

⁴² Trib. Varese, decr. 12.11.2010, in *Corriere giur.*, 2011, p. 1128, con nota di CATALDI, *L'opposizione*, cit., alla p. successiva.

possibilità per il convenuto di depositare la comparsa di risposta almeno venti giorni prima della suddetta udienza⁴³.

Ciò che la dottrina può, in definitiva fare, è individuare i contenuti minimi del provvedimento giudiziale di mutamento, che dovrebbero coincidere con la fissazione dell'udienza e l'assegnazione di un termine alle parti (meglio se differenziato) per l'integrazione degli atti, termine in relazione al quale occorre individuare una disposizione che ne garantisca la perentorietà, onde evitare il rischio di quiescenza del procedimento a tempo indeterminato, al quale si è già accennato. Allo stesso tempo, occorre unirsi al coro (unanime, negli autori citati) di critica al legislatore italiano, il quale, in assenza della minaccia di una sanzione da parte delle istituzioni europee, con atteggiamento deprecabile si ostina a evitare in tutti i modi di cooperare affinché l'auspicata semplificazione nel recupero dei crediti transfrontalieri intraeuropei raggiunga i propri obiettivi.

Una volta superato lo scoglio dell'accesso al rito a cognizione piena applicabile, il processo si sviluppa nelle forme consuete, trattandosi di un giudizio che, come si è già ricordato, non ha carattere impugnatorio ma trae origine da un'azione di condanna esercitata in primo grado. Ove ciò sia richiesto a norma dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010⁴⁴, prima dell'udienza fissata per la prosecuzione, le parti dovranno esperire il tentativo di mediazione della controversia, ove esso non abbia già avuto luogo prima della domanda monitoria; ciò in quanto, nell'impossibilità di dichiarare provvisoriamente esecutiva l'ingiunzione europea, non occorre aspettare l'udienza, come avviene per il provvedimento monitorio di diritto italiano. Pertanto, ove il giudice rilevi, all'udienza, che tale tentativo non ha avuto luogo, deve rinviarla ai sensi dell'art. 5, comma 1 *bis*, del decreto⁴⁵. Nessun problema si pone, invece, in relazione al recente istituto della negoziazione assistita dagli avvocati, dal momento che l'art. 3, comma 3, lettera a) del decreto legge dedicato alla c.d. degiurisdizionalizzazione⁴⁶ esclude dalla condizione di procedibilità i “*procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione*”: quest'ultimo

⁴³ Trib. Verona, sez. IV, 26.5.2012, in *Int'l'is*, 2012, pp. 153 ss., con nota di PORCELLI, *Il passaggio*, cit., pp. 154 ss.

⁴⁴ D. lgs. 4.3.2010, n. 28, recante *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*, in *G.U.*, 5.3.2010, n. 53.

⁴⁵ Sul punto vedi anche D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio*, cit., par. 6.

⁴⁶ D.l. 12.9.2014, n. 132 recante *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, in *G.U.*, 12.9.2014, n. 212, conv. con modificazioni in l. 10.11.2014, n. 162, in *G.U.*, 10.11.2014, n. 261, suppl. ord.

strumento alternativo rimane, quindi, meramente facoltativo in tutti i casi di accesso al procedimento oggetto di questo studio.

2. Il riesame in casi eccezionali

Il riesame, disciplinato dall'art. 20 del Regolamento, è il mezzo di impugnazione straordinario esperibile contro l'ingiunzione europea dopo la scadenza del termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione⁴⁷. Esso non ha effetti sospensivi dell'esecutività, né impedisce la dichiarazione in pendenza del relativo procedimento: ciò si ricava dal terzo paragrafo dell'articolo appena citato, il quale chiarisce che, in caso di rigetto, l'ingiunzione europea “*resta esecutiva*”⁴⁸. D'altronde, tale disposizione è pienamente coerente con il sistema di suddivisione delle competenze tra giudice d'origine e giudice dell'esecuzione, che si riflette anche nelle disposizioni relative ai rimedi che possono essere richiesti a quest'ultimo⁴⁹: come si è già scritto, mentre le questioni relative al merito vanno proposte al giudice d'origine, quelle sul processo esecutivo e sulla sua eventuale sospensione spettano al giudice dell'esecuzione; come si ricorderà, infatti, l'art. 23 prevede che il convenuto che abbia richiesto il riesame può, successivamente, rivolgersi al giudice dell'esecuzione per gli eventuali provvedimenti cautelari in suo favore.

A norma della seconda parte del terzo paragrafo dell'art. 20, in caso di accoglimento, l'ingiunzione europea “*è nulla*”, o meglio, è annullata dal giudice. Ciononostante, una parte della dottrina, ritenendo il rimedio in esame simile a una sorta di opposizione tardiva, ha ritenuto necessario saldare anche questo procedimento con la

⁴⁷ Sul riesame vedi, in particolare, BERTOLI, *op. cit.*, pp. 415-416; BIAVATI, in TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale*, cit., pp. 331-332; CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., pp. 370-371; CARRATTA, in ID. (a cura di), *Verso il procedimento*, cit., pp. 29-30; GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 209 ss.; GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., pp. 451 ss.; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., pp. 206-208; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, pp. 244-247; LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, pp. 745-746; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 202; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 602-606; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 327-329; PORCELLI, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee*, cit., pp. 149-150 ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 173 ss.

⁴⁸ In realtà, la lettura di altre versioni linguistiche dimostra che non c'è alcuna correlazione tra il procedimento di riesame, fino all'eventuale accoglimento e la dichiarazione di esecutorietà *ex art. 18*, ma si tratta di una traduzione poco accurata, che va intesa nel senso che, in caso di rigetto, l'ingiunzione resta valida e suscettibile di essere dichiarata esecutiva, così com'è più chiaro nelle versioni inglese (“*shall remain in force*”), francese (“*reste valable*”) e spagnola (“*seguirá en vigor*”): in parole più semplici, si può dire che riesame e dichiarazione di esecutorietà viaggiano su binari paralleli fino all'eventuale accoglimento del primo.

⁴⁹ Vedi *supra*, cap. 3, par. 5.2 e 5.3.

cognizione sul merito della controversia, sicché, in caso di accoglimento, il giudice dovrebbe disporre il passaggio al rito ordinario come in caso di opposizione⁵⁰, a norma dell'art. 17 del Regolamento⁵¹. Sembra, tuttavia, più aderente alla lettera della disposizione, oltre a lasciare una maggiore libertà di scelta alle parti, l'interpretazione secondo cui l'accoglimento dell'istanza di riesame ha un effetto esclusivamente rescindente⁵². Ciò non toglie, comunque, che le parti possano richiedere al giudice competente per il riesame di decidere anche il merito della controversia, ove ciò sia consentito dalla legge processuale applicabile (e in Italia non vi è alcun problema a cumulare tale domanda nel giudizio di riesame, per il debitore in via di accertamento negativo e per il creditore con una domanda riconvenzionale di condanna, condizionata all'accoglimento dell'istanza di riesame⁵³). In assenza della volontà delle parti in tal senso, è preferibile ritenere che l'accoglimento del riesame lasci le parti nella medesima situazione che si ha in caso di rigetto della domanda d'ingiunzione⁵⁴, cioè libere di perseguire la risoluzione della controversia mediante un'altra domanda monitoria europea ovvero con qualsiasi altro metodo ammesso dalla legge.

Questo mezzo d'impugnazione è, inoltre, classificabile tra quelli c.d. a critica vincolata, in quanto il primo e secondo paragrafo dell'art. 20 elencano i motivi tassativi per cui essa può essere proposta. In proposito, alcune ulteriori indicazioni interpretative emergono dal considerando n. 25, il quale precisa che *“il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito”* e che *“durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto”*. Entrambe le precisazioni contengono utili indicazioni interpretative: la prima induce a un'interpretazione assai restrittiva dei motivi possibili d'impugnazione, per cui, nonostante l'ampia formulazione letterale, essi dovrebbero essere presi in considerazione soltanto quando siano davvero integrate circostanze del tutto eccezionali che abbiano impedito al convenuto di opporsi tempestivamente all'ingiunzione; in

⁵⁰ Vedi *supra* in questo capitolo, par. 1.3.

⁵¹ In questo senso LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 202; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 604, ma soltanto nel caso in cui il riesame sia fondato sui motivi di cui al primo par. dell'art. 20 (vedi *infra* in questo paragrafo). Sono dubbiosi sul punto, ma tendenzialmente favorevoli a un passaggio automatico, GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 455 e ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 185-186.

⁵² In questo senso C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 245.

⁵³ Vedi *infra* in questo capitolo, par. 2.3, per il procedimento applicabile alla domanda di riesame e il giudice competente.

⁵⁴ Vedi sul punto *supra*, cap. 3, par. 2.5.

questo senso, d'altronde, si sono orientati i primi provvedimenti della Corte di giustizia in materia di riesame⁵⁵. Dalla seconda, invece, emerge una netta preferenza del legislatore europeo per un'interpretazione secondo cui l'effetto devolutivo del riesame sarebbe strettamente limitato ai motivi specifici proposti dal debitore, salvo, ove ammesso dalla legge processuale applicabile, il cumulo di domande connesse. Il che sembra anche corroborare l'esegesi poc'anzi proposta in materia di correlazione tra il procedimento di riesame e quello sul merito della controversia.

I possibili casi di riesame sono tre: i primi due, elencati nel primo paragrafo dell'art. 20, riguardano circostanze che, a prescindere dal merito dell'ingiunzione, abbiano reso impossibile la proposizione tempestiva dell'opposizione e richiamano alla mente circostanze per cui si giustificherebbe una rimessione in termini, o comunque un'opposizione tardiva, in molti ordinamenti nazionali⁵⁶. Il terzo, assai genericamente espresso nel secondo paragrafo, concerne, invece, circostanze eccezionali occorse al momento dell'emanazione dell'ingiunzione e che hanno inciso sul merito della medesima.

2.1 Il riesame per impossibilità di proporre opposizione

Il primo paragrafo dell'art. 20 del Regolamento definisce due motivi di riesame che prescindono del tutto dal merito della pretesa del creditore, ma riguardano, al contrario, circostanze non imputabili al convenuto e a causa delle quali egli si è trovato nell'impossibilità di proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla notificazione. Le disposizioni ivi contenute sono state riprese in maniera pressoché testuale dall'art. 19 del regolamento n. 805/2004 in materia di titolo esecutivo europeo, senza, però, assicurare il necessario coordinamento con il procedimento ingiuntivo europeo, sicché ne derivano alcune difficoltà interpretative sulle quali occorre brevemente soffermarsi.

Il primo motivo, disciplinato nella lettera a), vale soltanto qualora la notifica sia stata effettuata a norma dell'art. 14 del Regolamento, ovvero sia a persona diversa dal convenuto ovvero mediante deposito nei luoghi definiti dalla normativa⁵⁷. Come si

⁵⁵ Vedi la Sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen*, cit., in particolare al punto 44 e l'Ordinanza *Novontech-Zala*, C-324/12, EU:C:2013:205, in particolare ai punti 21, 22 e 24.

⁵⁶ Similmente si esprimono GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 451-452; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 602; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 173-174.

⁵⁷ Su tale forma di notificazione vedi *supra*, cap. 3, par. 3.4.

ricorderà, il legislatore europeo ammette quelle forme di notificazione in quanto – come si legge nel considerando n. 20 – con quei metodi è assai verosimile che l’atto pervenga al destinatario. È ben noto, tuttavia, che un fatto verosimile, cioè, grosso modo, corrispondente all’*id quod plerumque accidit*⁵⁸, non necessariamente si è verificato nella realtà. Di conseguenza, l’ingiunzione può essere posta nel nulla se “*la notifica non è stata effettuata in tempo utile a consentir[e al convenuto] di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili*”.

Ora, il problema maggiore che la disposizione pone deriva dal mancato coordinamento con l’art. 16, secondo paragrafo, del Regolamento, che fa decorrere il termine per l’opposizione proprio dal perfezionamento della notificazione, sicché non è possibile che si verifichi una situazione come quella letteralmente descritta nel testo appena riportato.

La dottrina prevalente risolve il problema interpretando la parola “*notifica*” nel senso di “*effettiva conoscenza*”, sicché il motivo in commento è utilizzabile tutte le volte in cui, nonostante il regolare perfezionamento della notificazione, per ragioni a lui non imputabili il convenuto sia venuto a conoscenza del provvedimento troppo tardi per potersi opporre tempestivamente a esso⁵⁹. Altra parte della dottrina, invece, denuncia l’eccessiva forzatura in tale interpretazione e conclude nel senso che la disposizione sia applicabile soltanto nei casi in cui la notificazione sia soggetta a una legge nazionale che, facendo risalire il suo perfezionamento a un momento molto antecedente rispetto all’effettiva conoscibilità del provvedimento, rendano di fatto impossibile il rispetto del termine di trenta giorni per l’opposizione⁶⁰.

In sostanza, quest’ultima proposta esegetica tende a restringere il campo della prima ai soli casi in cui lo scollamento tra il momento perfezionativo della notifica e quello dell’effettiva conoscenza dell’atto sia dipeso da ragioni di diritto e non anche di mero fatto. Essa ha il vantaggio di evitare *a priori* tentativi del debitore volti a un impiego fraudolento o, comunque, abusivo della tutela concessa attraverso il riesame, come quelli consistenti in un accordo tra il debitore e un suo dipendente o convivente

⁵⁸ Così TARUFFO, *La semplice verità*, cit., p. 88, a cui si rinvia anche per più approfondite considerazioni sul concetto di verosimiglianza e per riferimenti bibliografici.

⁵⁹ In questo senso GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 213; GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 452, nota 6, ma alla p. successiva l’a. esclude comunque il riesame quando la conoscenza sia sopraggiunta sì tardivamente, ma comunque prima della scadenza del termine per opporsi; GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 207; C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 245; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell’avvicinamento*, cit., p. 603, che ritiene tale ipotesi di riesame inutile, “*in quanto già ricompresa nella successiva lettera b)*”.

⁶⁰ Così ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 176.

affinché quest'ultimo celi le ingiunzioni notificategli anziché consegnarle al destinatario (caso che, comunque, anche al di là degli eventuali profili penali, può senz'altro fondare una domanda risarcitoria da parte del creditore). Tuttavia, essa sembra restringere eccessivamente il campo della tutela straordinaria: si pensi, per esempio, al caso in cui un terzo, per recar danno al debitore o anche solo per scherzo, sottragga dalla sua cassetta delle lettere l'ingiunzione e/o gli avvisi di deposito. Alla limitazione degli abusi soccorre, comunque, un onere probatorio assai difficile da soddisfare per il debitore che chieda il riesame ai sensi della disposizione in commento.

In secondo luogo, la lettera b) del primo paragrafo dell'art. 20 ammette il riesame ogniqualvolta il convenuto non abbia potuto contestare il credito “*a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali*”, le quali devono, naturalmente dipendere da “*ragioni a lui non imputabili*”. Si era, inizialmente, ritenuto in dottrina che tale motivo di riesame dovesse soprattutto servire per i casi in cui, a causa di una notifica viziata (non rileva qui il tipo di vizio, se nullità, inesistenza o mera irregolarità, quanto le sue conseguenze concrete), il convenuto non fosse stato in grado di prendere tempestivamente cognizione del provvedimento emesso contro di lui⁶¹. I giudici di Lussemburgo hanno smentito tale interpretazione, spiegando che, in tal caso, soccorrono i rimedi di diritto nazionale (in particolare, come si è scritto, il rifiuto dell'esecuzione per motivi di forma), mentre l'art. 14, paragrafo 1, presuppone sempre e comunque una notificazione valida quanto al rispetto delle norme minime di cui agli artt. 13-15 del Regolamento⁶².

Di conseguenza, il riesame potrà essere richiesto nei limitatissimi casi (probabilmente, trattasi per lo più di ipotesi scolastiche) in cui la notificazione, pur conforme alle norme minime, non abbia rispettato la legge nazionale dello Stato di destinazione e per tale ragione il convenuto non abbia avuto conoscenza del provvedimento ingiuntivo in tempo utile per proporre tempestiva opposizione. Al di là di tali casi, il vero spazio applicativo di quest'ipotesi di riesame coincide con tutte le situazioni in cui, pur in presenza di una notifica pienamente valida e della conoscenza del provvedimento, il convenuto non sia stato in condizione di proporre tempestiva

⁶¹ In questo senso GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 453; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 177-178. Al contrario, CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 370; GARCÍA CANO, *op. cit.*, p. 214 e C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 245, avevano anticipato il *dictum* della Corte di giustizia su cui subito nel testo, affermando che tale motivo presuppone la validità della notificazione (o, comunque, per la seconda a., la conoscenza del provvedimento).

⁶² Sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen*, cit., punto 49; su di essa, anche per i profili critici, vedi *supra*, cap. 3, paragrafi 3.2 e 5.2.

opposizione per cause a lui non imputabili. Considerata la semplicità dell'opposizione e il carattere straordinario del rimedio, le istanze vanno, comunque, valutate con il dovuto rigore, ma, nonostante ciò, chiunque potrebbe immaginare un numero pressoché infinito di esempi. Un autore ha proposto di includervi, tra l'altro, anche il caso del decesso o dell'estinzione del convenuto successivi alla presentazione della domanda d'ingiunzione⁶³.

Il primo paragrafo dell'art. 20 si chiude con una delle disposizioni più criticate del Regolamento, a causa della sua indeterminatezza, foriera di insormontabili dubbi e conseguenti disparità applicative⁶⁴: vi si prevede, infatti, che il convenuto che voglia richiedere il riesame dell'ingiunzione europea per una delle ragioni di cui alle lettere a) e b), appena illustrate, debba agire “*tempestivamente*”. Ora, anche se si volesse ritenere che tale espressione rinvii alla *lex fori*, (il che, comunque, pare assai improbabile, non essendovi una lacuna ma un concetto giuridico indeterminato), ciò non risolverebbe affatto i problemi, dal momento che rimarrebbe assai discutibile quale termine previsto dal diritto nazionale possa essere richiamato per l'analogia interpretativa. Non rimane, dunque, che affidarsi, non senza preoccupazione per la grave incertezza giuridica che ne deriva, al prudente apprezzamento del giudice nel caso concreto, eventualmente integrato dal riferimento al termine di trenta giorni previsto per l'opposizione, decorso il quale, dall'effettiva conoscenza del provvedimento e del motivo che giustifica la domanda di riesame proposta *ex art. 20*, paragrafo 1, del Regolamento, questa dovrebbe sempre considerarsi intempestiva.

2.2 Il riesame per errore manifesto o circostanze eccezionali

Il secondo paragrafo dell'art. 20 contiene il terzo motivo di riesame, questa volta non soggetto a limitazioni temporali, utilizzabile quando un vizio eccezionale abbia colpito il momento dell'emanazione dell'ingiunzione europea, a causa di un errore manifesto nella valutazione della sussistenza dei presupposti regolamentari, ovvero per la presenza di “*circostanze eccezionali*”.

⁶³ ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 179.

⁶⁴ Vedi, anche per le soluzioni interpretative su cui subito nel testo, GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 214-215; GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 454; LOPEZ DE TEJADA-D'AVOUT, *op. cit.*, p. 746; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., p. 603, nota 59; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 179-180. Per GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 207, il riesame è, quindi, inammissibile se non è richiesto il prima possibile, ma non pare che questa spiegazione sia di particolare aiuto nel risolvere il problema.

Il problema più grave sollevato da questo paragrafo è il coordinamento con l'opposizione ordinaria: il convenuto che abbia ricevuto un'ingiunzione europea manifestamente erronea, proprio per questo dovrebbe essere indotto ad attivarsi prontamente per la sua eliminazione dal mondo giuridico. L'indubbio carattere straordinario del rimedio, qui addirittura accentuato dall'assenza di qualsiasi termine, quand'anche indeterminato, per la sua proposizione, induce a interpretare la disposizione con estremo rigore⁶⁵, se non si vuole ritenere, concludendo in senso certamente contrario alle intenzioni del legislatore e allo scopo della normativa, che l'ingiunzione europea finisca per essere contestabile in ogni tempo nel merito, purché il vizio denunciato sia macroscopico.

Quanto agli errori manifesti, deve, quindi, ritenersi che in essi rientrino soltanto circostanze del tutto eccezionali, tali da poter qualificare il provvedimento in termini di abnormità⁶⁶; si pensi, fra i moltissimi esempi possibili, a un'ingiunzione emessa nonostante il caso concreto fosse palesemente estraneo al campo d'applicazione del regolamento (si immagini, per esempio, l'ingiunzione a un ente previdenziale per il pagamento della pensione, notificata all'ufficio centrale a livello nazionale), oppure a un caso di *error in persona*.

Per quanto riguarda le circostanze eccezionali, occorre, ancora una volta, tenere presente che deve trattarsi non di una seconda possibilità di opposizione, ma di un rimedio eccezionale per chi non abbia potuto usare quello ordinario. Il considerando n. 25 precisa che in tali circostanze dovrebbero essere inclusi i casi in cui "*l'ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda*". In considerazione del carattere straordinario dell'impugnazione, deve, tuttavia, ritenersi che la falsità rilevi soltanto qualora, nonostante il convenuto abbia adoperato una normale diligenza, essa sia venuta alla luce soltanto quando, ormai, l'opposizione tempestiva non era più proponibile⁶⁷. Diversamente opinando, si aprirebbe la strada a contestazioni sul merito dei fatti dedotti dall'attore anche a distanza di molto tempo dall'emanazione dell'ingiunzione europea. Ciò non pare coerente con le caratteristiche

⁶⁵ In tal senso propende la dottrina assolutamente prevalente. Vedi GARCÍA CANO, *op. cit.*, pp. 215-216; GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 454; LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 202; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 604-605; ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 180-181.

⁶⁶ Vedi, oltre agli aa. citt. alla nota che precede, C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 245, la quale impiega il significativo termine dell'abnormità, particolarmente adatto a descrivere la situazione.

⁶⁷ In ciò si concorda, quindi, con l'opinione di CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento*, cit., p. 371.

strutturali di questo tipo di procedimento, in cui la formazione del titolo esecutivo e del giudicato non si basano su un'istruttoria volta ad accertare la veridicità delle affermazioni dell'attore, ma soltanto sulla non contestazione delle medesime da parte del convenuto; ne consegue che la falsità può avere qualche rilievo soltanto se essa o non sia stata rilevabile nel termine concesso per la contestazione dell'altrui pretesa, o, addirittura, abbia essa stessa determinato il comportamento processuale di quest'ultimo.

In connessione con la ragione da ultimo espressa, si deve altresì condividere l'opinione che include tra le circostanze idonee a dare spazio al riesame quelli che nel nostro ordinamento sono etichettati come vizi revocatori⁶⁸, quali, per esempio, la scoperta di un documento decisivo la cui esistenza fosse incolpevolmente ignorata dal convenuto, ovvero il dolo dell'organo giudicante, ma non un precedente giudicato, che può rilevare soltanto nei ristretti limiti previsti dall'art. 22, paragrafo 1, del Regolamento⁶⁹. Allo stesso modo, potrebbe rilevare anche la carenza degli avvertimenti obbligatori al convenuto ai sensi dell'art. 12 del Regolamento e in particolare di quelli inerenti al termine per l'opposizione e alle conseguenze della sua mancanza e più in generale vizi di forma che abbiano reso l'ingiunzione europea irricognoscibile come tale anche se, in realtà, in quest'ultimo caso si potrebbe addirittura affermare che non si tratta di un'ingiunzione europea ma di un provvedimento soggetto alla legge nazionale del giudice che l'ha emesso e valutabile ai sensi di questa.

In definitiva, appare impossibile pensare di catalogare tutte le possibili circostanze rientranti in questa disposizione alquanto imprecisa, ma basti allo scopo richiamare il criterio generale per cui il vizio che si fa valere deve non solo inficiare i presupposti per l'emanazione dell'ingiunzione europea, ma anche essere tale per cui non si sarebbe potuto ragionevolmente richiedere al convenuto di proporre opposizione nei termini.

2.3 Gli atti e il procedimento

Il Regolamento non dice nulla circa il procedimento da impiegare per il riesame, pertanto deve ritenersi applicabile l'art. 26 e la questione va, quindi, rimessa alla legislazione nazionale dello Stato membro d'origine, che è quello dotato di giurisdizione, stante la chiara disposizione dell'art. 20, paragrafo 1, del Regolamento. Il

⁶⁸ Conf. ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., p. 182.

⁶⁹ Vedi *supra*, cap. 3, par. 4 e 5.2.

fatto, poi, che l'art. 29, paragrafo 1, lettera b), imponga agli Stati membri la comunicazione del rito applicabile e dei giudici competenti per il riesame, conferma senz'altro l'interpretazione appena proposta. Il rinvio alla *lex fori* spiega anche l'assenza di formulari per questo tipo di procedimento: gli atti devono essere redatti secondo il diritto applicabile.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la comunicazione del nostro Governo, pubblicata sull'*Atlante giudiziario europeo*, distingue, senza che sia possibile coglierne il senso, tra le opposizioni proposte ai sensi del primo paragrafo dell'art. 20 del Regolamento, che andrebbero proposte al giudice che ha emesso l'ingiunzione ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. e quelle fondate sul secondo paragrafo, che, invece, dovrebbero essere indirizzate allo “*stesso giudice ordinario competente per l'ingiunzione, da adire secondo le regole ad esso comunemente applicabili*”.

La comunicazione è tutto sommato condivisibile, nel senso che, in ciascuno dei due casi conduce, comunque, al rito a cognizione piena applicabile *ratione materiae* davanti al giudice competente per l'ingiunzione. Ciò è conforme con l'orientamento dottrinale senz'altro preferibile⁷⁰ per almeno due ragioni. In primo luogo, in assenza di una specifica normativa che imponga l'adozione di un rito speciale, non vi è altra soluzione coerente con la legislazione vigente che far riferimento al rito ordinariamente applicabile *ratione materiae*. In secondo luogo, ciò pare anche opportuno, considerando che il riesame non ha effetti sospensivi e quindi la lunghezza del processo non comporta, in concreto, gravi problemi per il creditore, ma, al contrario, una decisione di rigetto presa troppo frettolosamente o priva di adeguati mezzi d'impugnazione può portare effetti assai pregiudizievoli per il debitore⁷¹.

⁷⁰ Nel senso di impiegare un procedimento a cognizione piena, e nella fattispecie italiana il rito ordinario, vedi CARRATTA, in ID., *Verso il procedimento*, cit., p. 30; MARINELLI, in AA. VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento*, cit., pp. 605-606; PICCIOTTO-CARLISI, *op. cit.*, pp. 328-329, che, tuttavia, negano che si possa richiamare la disciplina codicistica dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ma ammettono la tutela d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. LUPOI, *Di crediti non contestati*, cit., p. 202 e PORCELLI, in BIAVATI-LUPOI (a cura di), *Manuale*, cit., p. 150, alla cui opinione pare aderire anche GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 456, ritengono applicabile il procedimento in camera di consiglio. C. GRAZIOSI, *op. cit.*, p. 245, sostiene che “*il riesame dovrà avviarsi con ricorso*”, ma non precisa quale rito si debba, poi, seguire.

⁷¹ ROMANO, *Il procedimento europeo*, cit., pp. 186-187, giustamente critica l'assenza di qualsiasi vincolo per il legislatore nazionale nel senso di approntare per il riesame un procedimento a cognizione piena che dia luogo a un provvedimento impugnabile. Nel senso che il provvedimento sia sempre impugnabile vedi GHIGNONE, in BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006*, cit., p. 456. Al contrario, GÓMEZ AMIGO, in AA. VV., *Tutela judicial*, cit., p. 208 ritiene che la decisione sul riesame non richieda mezzi d'impugnazione.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le righe che seguono possono considerarsi alla stregua di considerazioni finali soltanto in senso topografico: nel presente momento storico, sarebbe, infatti, alquanto velleitario pensare di formulare delle conclusioni definitive sul complesso rapporto tra la normativa processuale europea e in particolare il regolamento n. 1896/2006 e l'ordinamento italiano. Né vale la pena ripetere ancora una volta le opinioni via via espresse sui molti problemi giuridici che caratterizzano la disciplina analizzata, sui quali si è già avuto ampiamente modo di intrattenersi. Ci si limiterà, quindi, ad alcune considerazioni che, in ordine sparso, sono derivate dallo studio compiuto, per non abusare della pazienza del lettore, una cospicua quantità della quale è senz'altro già stata impiegata per giungere a questo punto.

Si spera, con lo studio appena concluso, di aver dato un piccolo contributo alla comprensione e all'applicazione del Regolamento esaminato, il quale contiene uno strumento da molte parti criticato, ma che presenta, al contrario, delle buone potenzialità. Molto del suo successo, o del suo fallimento, dipende dall'opera degli studiosi e da quella degli operatori pratici: al momento, è ancora troppo presto per esprimere sul punto un'opinione definitiva.

Effettivamente, la critica più frequente che si è avuto occasione di leggere, nella letteratura sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, si appunta sulla scarsa precisione e sulla poca attenzione ai dettagli tecnico-processuali del linguaggio regolamentare. La critica non è priva di fondamento, ma, probabilmente, dimentica che il testo legislativo è frutto di un compromesso politico il quale, ancor prima di essere tale, è stato compromesso tra una molteplicità di tradizioni giuridiche differenti. Ne è conseguito un linguaggio talora impreciso, come si è avuto occasione di sottolineare più volte, ma anche adattabile a una molteplicità di contesti normativi nei quali questo strumento processuale può trovare applicazione. D'altronde, i casi più problematici sono, talvolta, proprio quelli in cui sono stati impiegati termini troppo specifici, che devono subire delle forzature per potersi trasformare in norme concretamente applicabili nei contesti nazionali.

Come si è, molte volte, sottolineato, il più grave tra tutti i problemi giuridici affrontati è proprio quello che consiste nel conciliare l'interpretazione autonoma della disposizione europea con le categorie processuali nazionali, alle quali occorre spesso

fare riferimento. Tale necessità deriva soprattutto dall'assenza di un *corpus* di principi generali del processo civile europeo, ai quali si possa fare rinvio così come avviene quando si interpretano le norme processuali nazionali, assenza che determina enormi difficoltà nell'individuazione di concetti giuridici autonomi dal singolo ordinamento nazionale che possano servire come punto di riferimento nell'interpretazione delle disposizioni regolamentari. D'altro canto, la creazione di un simile *corpus* rappresenterebbe, pur nel limitato campo del processo civile, ciò che di più vicino si può immaginare a uno Stato federale e in questo momento storico, obiettivi di questo tipo sono considerati fuori portata da tutti gli osservatori dotati di un minimo realismo.

Mette conto, tuttavia, segnalare che, sebbene una sorta di primo libro di un codice di rito europeo sia qualcosa di molto lontano dalla realtà attuale, l'esigenza dello studio, almeno teorico, di alcuni principi che possano, in futuro, segnare davvero un cambio di passo nell'integrazione processuale europea, è comunque sentita: da circa un anno e mezzo, infatti, è in corso un progetto dello *European Law Institute*, che mira, prendendo ispirazione dai celebri *Principles of Transnational Civil Procedure* di UNIDROIT e *American Law Institute*, sta tentando di giungere all'elaborazione di simili principi anche per alcuni settori del diritto processuale europeo¹. Solo con il tempo si potrà sapere se questo progetto sarà in grado di produrre risultati tanto proficui quanto lo furono, al loro tempo, quelli del *Progetto Storme*. Certamente, questo dipenderà molto da scelte che vanno ben oltre il diritto processuale civile.

Un'ultima considerazione critica riguarda il legislatore italiano. Dallo studio appena concluso ne è emerso l'atteggiamento ambiguo: se, da un lato, sembra accogliere con apparente favore il progresso del diritto processuale civile europeo, dall'altro l'atteggiamento concreto è di ostinato disinteresse per i problemi di coordinamento suscitati dalla normativa sovranazionale, per la quale non si è mai ritenuto di dover dettare disposizioni idonee a coordinarla con il nostro codice di rito, nell'attesa dello sviluppo degli (auspicati, ma ancora molto lontani) principi generali europei. Si tratta di un atteggiamento che, probabilmente, può senza esagerazioni definirsi ostruzionistico, a non voler immaginare che esso sia dettato solo dall'insipienza di chi progetta le riforme processuali. Se comparato con gli atteggiamenti di altri Stati, che, invece, influiscono attivamente sulla scelta delle

¹ Vedi, per ulteriori indicazioni sul progetto, il sito http://www.europeanlawinstitute.eu/projects/current-projects-contd/article/from-transnational-principles-to-european-rules-of-civil-procedure/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=137874&cHash=30981e5bc9618fbff47b45f915463642

soluzioni europee e ne determinano una vantaggiosa, per loro, somiglianza con quelle nazionali (si pensi, nel caso del procedimento monitorio, alla Germania), quello italiano è stato caratterizzato da una grave ottusità: anche in questo campo si auspica, quindi, un cambio di passo. Invece di trarre giovamento dalle norme unificate, le si ignora, determinando problemi concreti che, probabilmente, incentivano gli operatori pratici a evitare l'impiego del procedimento unificato in Italia per non doversi confrontare con le incertezze giuridiche che ne derivano. Il caso del mutamento di rito nell'opposizione è, in tal senso, emblematico.

Molti progressi, in definitiva, devono ancora essere compiuti sia dal lato europeo, che da quello italiano, ma questa considerazione non consente, in esito a tutto quanto finora si è scritto, di dare un giudizio complessivamente negativo alla normativa studiata, se non altro perché costituisce un elemento di continuo stimolo all'evoluzione e alla modernizzazione dell'ordinamento processuale, sia nazionale, sia europeo.

INDICI BIBLIOGRAFICI

1. Indice delle opere citate

- AA. VV., *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, Bologna, 2012
- AA.VV., *Corti europee e giudici nazionali. Atti del XXVII Convegno nazionale. Verona, 25-26 settembre 2009*, Bologna, 2011 (relazioni di PICARDI, CONSOLO, CAPONI e MASTROIANNI)
- AA. VV., *Tutela judicial del crédito en la Unión europea*, in DE LA OLIVA SANTOS (dir.), SENÉS MOTILLA-VEGAS TORRES (coord.), *Derecho procesal civil europeo*, III, Cizur Menor, 2011
- AA. VV., *Droit processuel. Droits fondamentaux du procès*, 6^a ed., Parigi, 2011
- AA. VV., *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli, 2010
- AA.VV., *Il diritto processuale civile nell'avvicinamento giuridico internazionale. Omaggio ad Aldo Attardi* promosso da COLESANTI-CONSOLO-GAJA-TOMMASEO, Padova, 2009
- AA. VV., *Diritto di famiglia e Unione europea*, a cura di CARBONE-QUEIROLO, Torino, 2008
- AA. VV., *Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia*, Milano, 2005
- AA.VV., *Le discipline comunitarie relative al processo civile. Atti del XXIII convegno nazionale. Perugia, 28-29 settembre 2001*, Milano, 2002
- AA. VV., *La cooperazione giudiziaria nell'Europa dei cittadini situazione esistente prospettive di sviluppo. Atti del Seminario organizzato dall'Ufficio Legislativo del Ministero di grazia e giustizia. Roma, 11-12 dicembre 1995*, in *Speciale Documenti giustizia – I*, 1996.
- AA. VV., *Scintillae iuris. Studi in memoria di Gino Gorla*, Milano, 1994
- AA. VV., *The Internal Market After 1992. Meeting the Challenge*, nel suppl. a *European Report*, n. 1808, 31.10.1992
- AA. VV., *La Convenzione giudiziaria di Bruxelles del 1968 e la riforma del processo civile italiano*, Milano, 1985
- ADAM-TIZZANO, *Lineamenti di diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Torino, 2010
- ADAM-TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, Torino, 2014
- AMBROSI-SCARANO (a cura di), *Diritto civile comunitario e cooperazione giudiziaria civile*, Milano, 2005
- AMICO, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati inaugura una nuova stagione nella cooperazione giudiziaria in materia civile all'interno dell'UE*, in *Contratti*, 2004, pp. 850 ss.
- ASPRELLA, *Il "procedimento europeo per le controversie di modesta entità"*, in *Giur. merito*, 2008
- BALBI, voce "*Ingiunzione (procedimento di)*", in *Enc. giur.*, Roma, 1997
- BALLARINO-MARI, *Uniformità e riconoscimento. Vecchi profili e nuove tendenze nella cooperazione giudiziaria della Comunità europea*, in *Riv. dir. internaz.*, 2006, pp. 12 ss.

- BARATTA, *Verso la “comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2005, pp. 573 ss.
- BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, pp. 175 ss.
- BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell’Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Unione europea*, 2001, pp. 261 ss.
- BARSOTTI-VARANO, *La tradizione giuridica occidentale. I. Testi e materiali per un confronto fra civil law e common law*, 4^a ed., Torino, 2010
- BASEDOW, *The Communitarization of the Conflict of Laws under the Treaty of Amsterdam*, in *37 CMLRev*, 2000, pp. 687 ss.
- BATTAGLIA, *Brevi note sul regolamento comunitario relativo alle procedure di insolvenza*, in *Dir. fallim.*, 2001, I, pp. 22 ss.
- BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l’ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2008, pp. 395 ss.
- BESSO, *Standard europea di giustizia civile accertamento dei fatti*, in *Nuove autonomie*, 2006, pp. 205 ss.
- BIAGIONI, *L’abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all’esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2011, pp. 971 ss.
- BIAVATI, *La realizzazione dello spazio giudiziario europeo di giustizia, libertà e sicurezza: stato attuale e tendenze evolutive alla luce del programma di Stoccolma*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 185 ss.
- BIAVATI, *Judicial Cooperation in Europe: is Exequatur Still Necessary?*, in *IJPL-RIDP*, 2011, pp. 403 ss.
- BIAVATI, *Il futuro del diritto processuale di origine europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2010, pp. 859 ss.
- BIAVATI (a cura di), *Reg. CE n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento*, in *Nuove leggi civ.*, 2010, pp. 387 ss.
- BIAVATI, *Il diritto delle prove nel quadro normativo dell’Unione europea*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, pp. 483 ss.
- BIAVATI, *Problemi aperti in materia di assunzione delle prove civili in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, pp. 425 ss.;
- BIAVATI, *Europa e processo civile. Metodi e prospettive*, Torino, 2003
- BIAVATI, *Notificazioni e comunicazioni in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, pp. 501 ss.
- BIAVATI, *I procedimenti civili semplificati e accelerati: il quadro europeo e i riflessi italiani*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, pp. 751 ss.
- BIAVATI, *Diritto comunitario e diritto processuale civile italiano fra attrazione, autonomia e resistenze*, in *Dir. Unione europea*, 2000, 719
- BIAVATI, *Giurisdizione civile, territorio e ordinamento aperto*, Milano, 1997
- BIAVATI, *La funzione unificatrice della Corte di giustizia delle Comunità europee*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1995, pp. 273 ss.

- BLAVATI-LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2013
- BOELE WOELKI-GONZALES BEILFUSS, *Brussels II bis. Its Impact and Application in the Member States*, Antwerpen-Oxford, 2007
- BINA, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità (Reg. CE N. 861/2007)*, in *Riv. dir. proc.*, 2008, pp. 1629 ss.
- BONGIORNO, *La tutela dei creditori nella nuova disciplina comunitaria delle procedure di insolvenza*, *ivi*, 2003, I, pp. 640 ss.
- BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, trascritte da WOODBINE, a cura di THORNE, Cambridge, 1968
- CADIET-NORMAND-AMRANI MEKKI, *Théorie générale du procès*, Parigi, 2010
- CALAMANDREI, *Il procedimento monitorio nella legislazione italiana*, in ID., *Opere giuridiche* a cura di CAPPELLETTI, Napoli, 1983 (originale Milano, 1926), pp. 9 ss.
- CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (regolamento n. 1896/2006/CE)*, in *Giust. civ.*, 2007, II, pp. 355 ss.
- CAMPEIS- DE PAULI, *Prime riflessioni sul Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *Giust. civ.*, 2004, II, pp. 529 ss.
- CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sul regolamento sulle rogatorie: il nuovo assetto dell'assunzione delle prove all'estero nel processo italiano*, in *Giust. civ.*, 2003, II, pp. 25 ss.
- CAMPEIS-DE PAULI, *Prime riflessioni sulla disciplina delle notifiche in materia civile e commerciale nell'Unione europea*, in *Giust. civ.*, 2001, II, pp. 239 ss.
- CANNIZZARO, *Sui rapporti fra sistemi processuali nazionali e diritto dell'Unione europea*, in *Dir. Unione europea*, 2008, pp. 447 ss.
- CAPONI, *Titolo esecutivo europeo: esordio nella prassi*, in *Foro it.*, 2009, I, cc. 936 ss.
- CAPONI, *Il regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza*, in *Foro it.*, 2002, V, cc. 220 ss.
- CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2010
- CAPPONI (a cura di), *Il procedimento d'ingiunzione*, 2^a ed., Bologna, 2009
- CAPPONI, *Attualità e prospettive della cooperazione giudiziaria civile nell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, pp. 149 ss.
- CAPPONI, *Giustizia civile: nuovi modelli verso l'Europa?*, in *Foro it.*, 1993, V, cc. 216 ss.
- CAPPONI, *Una prospettiva di armonizzazione: il titolo esecutivo europeo*, in *Documenti giustizia*, 1993, cc. 1389 ss.
- CARANTA, *Judicial Protection Against Member States: a New Jus Commune Takes Shape*, in *32 CMLRev*, 1995, pp. 703 ss.
- CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Da Bruxelles I al regolamento (CE) n. 805/2004*, 6^a ed., Torino, 2009
- CARBONE, *Base giuridica e criteri interpretativi delle norme comunitarie sullo spazio giudiziario europeo*, in *Contr. e impresa – Europa*, 2003, pp. 183 ss.
- CARBONE, *Lo spazio giudiziario europeo. Le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano*, 2^a ed., Torino, 1997
- CARRATTA (a cura di), *Verso il procedimento ingiuntivo europeo*, Milano, 2007

CARRATTA, *Il procedimento ingiuntivo europeo e la “comunitarizzazione” del diritto processuale civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 1519 ss.

CARRATTA, voce “*Titolo esecutivo europeo*”, in *Enc. giur.*, Roma, 2006

CARRATTA, *Dal riconoscimento delle decisioni all’esecuzione automatica*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, pp. 1127 ss.

CARRATTA-CHIZZINI-CONSOLO-DE CRISTOFARO, *Risposte al Libro Verde sul procedimento ingiuntivo europeo*, in *Int’l Lis*, 2003, pp. 145 ss.

CARPI, *L’esecutorietà delle sentenze e l’opposizione nel regolamento n. 44 del 2001 e le recenti modifiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 59 ss.

CARPI, *L’ordine di pagamento europeo tra efficacia della tutela e garanzie della difesa*, in *Riv. dir. proc.*, 2002, pp. 688 ss.

CARPI, *Riflessioni sull’armonizzazione del diritto processuale civile in Europa in relazione alla Convenzione di Bruxelles del 1968*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1993, pp. 1037 ss.

CARPI-LUPOI (a cura di), *Essays on transnational and comparative civil procedure*, Torino, 2001

CARPI-TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, 7^a ed., Padova, 2012

CASAD-RICHMAN, *Jurisdiction in civil actions*, 3^a ed., I, Charlottesville, 1998

CATALDI, *L’opposizione all’ingiunzione europea di pagamento e la prosecuzione del procedimento: prime decisioni di merito*, in *Corriere giur.*, 2011, pp. 1129 ss.

CAUPAIN-DE LEVAL (a cura di), *L’efficacité de la justice civile en Europe*, Bruxelles, 2000

CIVININI, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Milano, 2001

COMOGLIO-FERRI-TARUFFO, *Lezioni sul processo civile*, 5^a ed., Bologna, 2011

CONSALVI, *Il titolo esecutivo europeo in materia di crediti non contestati*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2004, pp. 647 ss.

CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, 2^a ed., II, 2012

CONSOLO, *L’origine della nuova “potente” regola di litispendenza nell’area giuridica integrata europea (cronaca di un golpe processuale)*, in *Roma e America*, 2000, pp. 157 ss.

CONSOLO, *Profili della litispendenza internazionale*, in *Riv. dir. internaz.*, 1997, pp. 5 ss.

CONSOLO, *L’ordinamento comunitario quale fondamento per la tutela cautelare del giudice nazionale (in via di disapplicazione di norme legislative interne)*, in *Dir. proc. amm.*, 1991, pp. 261 ss.

CONSOLO, *La tutela sommaria e la Convenzione di Bruxelles: la “circolazione” comunitaria dei provvedimenti cautelari e dei decreti ingiuntivi*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1991, p. 598

CONSOLO, *Fondamento “comunitario” della giurisdizione cautelare*, in *Giur. it.*, 1991, I, cc. 1122 ss.

CONTE, *Procedimento d’ingiunzione*, Bologna, 2012

CONTE, *Dell’ammissibilità in via generale del deposito in cancelleria di atti a mezzo del servizio postale*, in *Giur. it.*, 2009, pp. 2478 ss.

CONTI, *L'effettività del diritto comunitario ed il ruolo del giudice*, in *Europa e dir. privato*, 2007, pp. 479 ss.

CONTI, *Il nuovo regolamento comunitario in materia matrimoniale e di potestà parentale*, in *Famiglia e dir.*, 2004, pp. 291 ss.

CONTI, *Il d. lgs. n. 231/2002 di trasposizione della direttiva sui ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali*, in *Corriere giur.*, 2003, pp. 99 ss.

CONVERSO, *La giurisdizione unica europea – Il regolamento (CE) 44/2001*, in *Contr. e impresa*, 2002, pp. 266 ss.

CORDOPATRI, *Note sul regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale*, in *Giur. merito*, 2004, I, pp. 2141 ss.

CORREA DELCASSO, *Le titre exécutoire européen et l'inversion du contentieux*, in *R.i.d.c.*, 2001, pp. 61 ss.

COSTANZO-MEZZETTI-RUGGERI, *Lineamenti di diritto costituzionale dell'Unione europea*, 3^a ed., Torino, 2010

CRAIG-DE BÚRCA, *EU Law. Text, cases and materials*, 2^a ed., Oxford, 1998

D'ALESSANDRO, *Il titolo esecutivo europeo nel sistema del Regolamento n. 1215/2012*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, pp. 1044 ss.

D'ALESSANDRO, *Il procedimento monitorio europeo con particolare riferimento alla fase di opposizione ex art. 17 Reg. n. 1896/2006*, in www.judicium.it

D'ALESSANDRO, *La connessione tra controversie transnazionali. Profili sistematici*, Torino, 2008

D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, Torino, 2008

D'ALESSANDRO, *Il riconoscimento delle sentenze straniere*, Torino, 2007

D'ANGELO (a cura di), *Good morning America*, Milano, 2003

DANIELE, *Diritto dell'Unione europea*, 2^a ed., Milano, 2007

DANIELE-MARINO, *Momento perfezionativo e regime linguistico delle notificazioni: dalla sentenza Leffler alla proposta di modifica del regolamento n. 1348/2000*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2007, pp. 969 ss.

DAVID, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. L'esecuzione del titolo*, trad. it. di DEMARCHI, in *Giur. merito*, 2009, pp. 406 ss.

DE CESARI, *Diritto internazionale privato e processuale comunitario*, Torino, 2005

DE CESARI (a cura di), *Persona e famiglia*, in AJANI-BENACCHIO (a cura di), *Trattato di diritto privato dell'Unione europea*, II, Torino, 2008

DE CESARI, *Atti pubblici e transazioni certificabili quali titoli esecutivi europei nell'ordinamento italiano*, in *Foro it.*, 2006, V, cc. 229 ss.

DE CESARI-MONTELLA, *Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria. Commentario articolo per articolo del regolamento (CE) n. 1346/2000*, Milano, 2004

DE CRISTOFARO, *The Abolition of Exequatur Proceedings: Speeding Up the Free Movement of Judgements While Preserving the Rights of the Defense*, in *IJPL-RIDP*, 2011, pp. 432 ss.

- DE CRISTOFARO, *La crisi del monopolio statale dell'imperium all'esordio del titolo esecutivo europeo*, in *Int'l Lis*, 2004, pp. 41 ss.
- DE CRISTOFARO, *La nuova disciplina delle notificazioni infracomunitarie*, in *Studium iuris*, 2001, pp. 517 ss.
- DE STEFANO, *I rigorosi limiti di opponibilità delle esecuzioni fondate su titolo esecutivo europeo*, in *Riv. esecuzione forzata*, 2009, pp. 477 ss.
- DOUCHY OUDOT-GUINCHARD (a cura di), *La justice civile européenne en marche*, Parigi, 2012
- ERVO, GRÄNS, JOKELA (a cura di), *Europeanization of Procedural Law and the New Challenges to Fair Trial*, Groningen, 2009
- ESPINOSA CALABUIG, *La responsabilidad parental y el nuevo regolamento de "Bruselas II bis": entre el interés del menor y la cooperacion judicial interstatal*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2003, pp. 735 ss.
- FABIANI, *Gruppi d'impresa ed insolvenza transfrontaliera: spazi residui di forum e law shopping nella disciplina comunitaria*, in *Int'l Lis*, 2004, pp. 95 ss.
- FARINA, *Titoli esecutivi europei ed esecuzione forzata in Italia*, Roma, 2012
- FARINA, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (regolamento (CE) n. 805/2004)*, in *Nuove leggi civ.*, 2005, pp. 3 ss.
- FENNELLY, *The Area of 'Freedom, Security and Justice' and the European Court of Justice: A Personal View*, in 49 *ICLQ*, 2000, pp. 1 ss.
- FERRAND, *L'injonction de payer européenne est arrivée*, in *Droit et procédures*, 2007, p. 69
- FERRAND, *La future injonction de payer européenne*, in *Droit et procédures*, 2004, pp. 319 ss.
- FERRARO, *La responsabilità risarcitoria degli Stati membri per violazione del diritto comunitario*, Milano, 2008
- FERRI, *Creditori e curatore della procedura principale nel regolamento comunitario sulle procedure di insolvenza transnazionali*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 707 ss.
- FIORINI, *Facilitating Cross-Border Debt Recovery – The European Payment Order and Small Claims Regulations*, in *ICLQ*, 2008, pp. 449 ss.
- FONTANA, *La circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale: dalla Convenzione di Bruxelles al regolamento comunitario*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 2003, pp. 263 ss.
- FRASSINETTI, *La notificazione nel processo civile*, Milano, 2012
- FREER, *Civil procedure*, New York, 2009
- FUMAGALLI, *Il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati nel regolamento comunitario n. 805/2004*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2006, pp. 23 ss.
- FUMAGALLI, *L'autenticazione all'estero della procura alle liti per processo italiano*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2005, pp. 69 ss.
- FUMAGALLI, *La nuova disciplina comunitaria sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2002, pp. 327 ss.
- FUMAGALLI, *La responsabilità degli Stati membri per la violazione del diritto comunitario*, Milano, 2000

- GALETTA, *L'autonomia procedurale degli Stati membri dell'Unione europea: Paradise Lost? Studio sulla c.d. autonomia procedurale: ovvero sulla competenza procedurale funzionalizzata*, Torino, 2009
- GARCÍA CANO, *Estudio sobre el proceso monitorio europeo*, Cizur Menor (Navarra), 2008
- GARBAGNATI, *Il procedimento d'ingiunzione*, 2^a ed. a cura di ROMANO, Milano, 2012
- GAROFALO, *Sulla competenza a titolo pregiudiziale della Corte di giustizia secondo l'art. 68 del Trattato CE*, in *Dir. Unione europea*, 2000, pp. 85 ss.
- GATTINI, *La non discriminazione di cittadini comunitari nell'uso della lingua nel processo penale: il caso Bickel*, in *Riv. dir. internaz.*, 1999, pp. 106 ss.
- GAUDEMET TALLON, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Règlement 44/2001. Convention de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, Parigi, 2010
- GAUDEMET TALLON, *Le Règlement n. 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000: "Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs"*, in *Jour. dr. int.*, 2001, pp. 383 ss.
- GAUDEMET TALLON, *Les Conventions de Bruxelles et de Lugano. Compétence internationale, reconnaissance et exécution des jugements en Europe*, Parigi, 1993
- GHERRA, *La dématérialisation des procédures judiciaires au sein de l'Union européenne, vecteur de transcendance des particularismes nationaux. Synthèse du rapport de la Commission dématérialisation des procédures judiciaires, Institut sur l'évolution des professions juridiques (IEPJ)*, in *Droit et procédures*, 2012, pp. 279 ss.
- GIOIA, *Cooperazione fra autorità giudiziarie degli Stati CE nell'assunzione di prove in materia civile e commerciale*, in *Nuove leggi civ.*, 2001, pp. 1159 ss.
- GIUSSANI, *L'esibizione di documenti situati nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2002, pp. 867 ss.
- GLANVILL, *Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Angliae qui Glanvilla vocatur*, a cura di HALL, Oxford, 1993
- GRAVELLS, *Effective Protection of Community Law Rights: Temporary Disapplication of an Act of Parliament*, in *Public Law*, 1991, pp. 180 ss.
- C. GRAZIOSI, *Alcuni tratti pratici dell'ingiunzione di pagamento europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, pp. 229 ss.
- GRECO, *A proposito dell'autonomia procedurale degli Stati membri*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2014, pp. 1 ss.;
- GROSSI, *Il messaggio giuridico dell'Europa e la sua vitalità: ieri, oggi, domani*, in *Contr. e impresa – Europa*, 2013, pp. 681 ss.
- HARSÁGI, *The notarial order for payment procedure as a Hungarian peculiarity*, in GEIMER-SCHÜTZE (a cura di), *Recht ohne Grenzen. Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag*, Monaco di Baviera, 2012, pp. 343 ss.
- HARTLEY, *The Foundations of European Union Law*, 7^a ed., Oxford, 2010
- HAZARD-TARUFFO, *La giustizia civile negli Stati Uniti*, Bologna, 1993
- HESS, *The Integrating Effect of European Civil Procedural Law*, 4 *EJLR* 1, 2002, pp. 3 ss.

- HESS-PFEIFFER-SCHLOSSER (a cura di), *The Brussels I Regulation 44/2001. Application and Enforcement in the EU*, Monaco di Baviera, 2008
- HUGON-MENUT, *Les enjeux européens du recouvrement de créances*, in *Droit et procédures*, 2005, 2, pp. 69 ss.
- ISRAEL, *European Cross-Border Insolvency Regulation*, Antwerpen, 2005
- JACOBS, *The Evolution of the European Legal Order*, in 41 *CMLRev* 2004, pp. 303 ss.
- JUENGER, *Some Comments in European Procedural Harmonization*, in 45 *Am. J. Comp. Law*, 1997, pp. 931 ss.
- KAKOURIS, *Do the Member States Possess Judicial Procedural “Autonomy”?*, in 34 *CMLRev*, 1997, pp. 1389 ss.
- KERAMEUS, *Political Integration and Procedural Convergence in the European Union*, in 45 *Am. J. Comp. L.*, 1997, pp. 917 ss.
- KRAMER, *Cross-Border Enforcement in the EU: Mutual Trust versus Fair Trial? Towards Principles of European Civil Procedure*, in *IJPL-RIDP*, 2011, pp. 202 ss.
- KRAMER, *Harmonisation of procedures in Europe: the proposal for a European small claims procedure*, in *Int'l Lis*, 2006, pp. 109 ss.
- LAMARQUE, *Verso una nozione europea di “materia civile”?*, in *Int'l Lis*, 2003, pp. 65 ss.
- LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, pp. 65 ss.
- LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 (« Bruxelles I bis »)*, in *Il giusto proc. civ.*, 2013, pp. 583 ss.
- LIEBMAN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, 8^a ed. a cura di COLESANTI-MERLIN, Milano, 2012
- LONG, *L’impatto del regolamento (CE) n. 2201/2003 sul diritto di famiglia italiano: tra diritto internazionale privato e diritto sostanziale*, in *Famiglia*, 2008, pp. 9 ss.
- LOPES PEGNA, *I procedimenti relativi all’efficacia delle decisioni straniere in materia civile*, Padova, 2008
- LOPEZ DE TEJADA-D’AVOUT, *Les non-dits de la procédure européenne d’injonction de payer*, in *Rev. crit. DIP*, 2007, pp. 717 ss.
- LOWE-EVERAL-NICHOLLS, *The new Brussels II Regulation*, Bristol, 2005
- LUISO, *Diritto processuale civile*, 7^a ed., Milano, 2013
- LUPOI, *La nuova disciplina della litispendenza e della connessione tra cause nel regolamento UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2013, pp. 1425 ss.
- LUPOI, *Di crediti non contestati e procedimenti di ingiunzione: le ultime tappe dell’armonizzazione processuale in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2008, pp. 171 ss.
- LUPOI, *La “nuova” litispendenza comunitaria: aspetti procedurali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2004, pp. 1285 ss.
- LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano, 2002
- LUPOI, *Litispendenza internazionale e riconoscimento delle sentenze straniere in Italia: due normative allo specchio*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, pp. 1215 ss.

- MAJORANO, *Il sequestro conservativo europeo dei conti bancari. Prime osservazioni sulla proposta di regolamento Com (2011) 445 def.*, in *Il giusto proc. civ.*, 2012, pp. 257 ss.
- MANDRIOLI-CARRATTA, *Diritto processuale civile*, 23^a ed., Torino, 2014
- MANSI, *Il giudice italiano e le controversie europee. Dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 alla Convenzione di Lugano del 1988 ed al Regolamento (CE) n. 44/2001. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, Milano, 2004
- MARUFFI, *Decreto ingiuntivo di accoglimento parziale ed ambito del giudicato*, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 1047 ss.
- MCKENDRICK, *Modifying Procedural Autonomy: Better Protection for Community Rights*, in *Eur. Rev. Private Law*, 2000, pp. 565 ss.
- MELLONE, *L'onere della notifica nell'ingiunzione di pagamento europea: il difficile rapporto tra modello processuale europeo e norme nazionali*, in *Dir. Unione europea*, 2014, pp. 273 ss.
- MELLONE-PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Dir. Unione europea*, 2008, pp. 281 ss.
- MENGOZZI, *Il contributo del diritto alla determinazione dell'identità dell'Unione europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2011, pp. 645 ss.
- MERLIN, *Riconoscimento ed esecutività della decisione straniera nel regolamento "Bruxelles I"*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 433 ss.
- MOSCONI, *Giurisdizione e riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale secondo il regolamento comunitario del 29 maggio 2000*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 376 ss.
- MOSS-FLETCHER-ISAACS (a cura di), *The EC Regulation on Insolvency Proceedings. A Commentary and Annotated Guide*, Oxford, 2002
- NORMAND, *Il ravvicinamento delle procedure civili nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 1998, pp. 682 ss.
- O'KEEFFE, *Recasting the Third Pillar*, in 32 *CMLRev*, 1995, pp. 893 ss.
- ORLANDI, *L'evoluzione del primato del diritto dell'Unione europea. Dalla contrapposizione tra sistemi giuridici al dialogo multilaterale*, Torino, 2012
- PANCALDI, *La giurisprudenza italiana e il regolamento sul titolo esecutivo europeo: un esordio applicativo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2009, pp. 439 ss.
- PANCALDI, *Regolamenti comunitari e normative nazionali di attuazione e coordinamento: una novità per la cooperazione giudiziaria civile europea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2007, pp. 1313 ss.
- PANNEN, *European Insolvency Regulation*, Berlino, 2007
- PANZAROLA, *La notificazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali negli Stati membri dell'Unione europea*, in *Nuove leggi civ.*, 2000, pp. 1161 ss.
- PAULINO PEREIRA, *La coopération judiciaire en matière civile dans l'Union européenne: bilan et perspectives*, in *Rev. crit. DIP*, 2010, pp. 3 ss.
- PEERS, *Mission Accomplished? EU Justice and Home Affairs Law After the Treaty of Lisbon*, in 48 *CMLRev*, 2011, pp. 661 ss.

- PENASA, *La nuova disciplina degli accordi sulla giurisdizione alla luce del Reg. n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis)*, in *Int'l Lis*, 2013, pp. 117 ss.
- PENASA, *Ancora sulla revisione del Reg. Bruxelles I: la parola al Parlamento Europeo*, in *Int'l Lis*, 2011, pp. 117-118
- PICCININNI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Nuove leggi civ.*, 2008, pp. 1213 ss.
- PICCIOTTO-CARLISI, *Entra in vigore il regolamento n. 1896 del 2006: la competitività del sistema Europa passa anche attraverso la rapida esazione dei crediti transfrontalieri*, in *Giur. merito*, 2010, pp. 304 ss.
- PISANESCHI, *La connessione internazionale. Struttura e funzione*, Milano, 2006
- POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una "European conflict of laws revolution"?*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2000, pp. 873 ss.
- POCAR, *Il protocollo sull'interpretazione uniforme della Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1978, pp. 281 ss.
- POCAR-BARUFFI (a cura di), *Commentario breve ai trattati dell'Unione europea*, Padova, 2014
- POCAR-VIARENGO-VILLATA (a cura di), *Recasting Brussels I*, Padova, 2012
- PORCELLI, *Il passaggio alla fase di merito dopo l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea resta un problema aperto*, in *Int'l Lis*, 2012, pp. 154 ss.
- PORCELLI, *La "nuova" proposta di procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, pp. 1259 ss.
- PORCELLI, *Lingua, processo e tutela dello straniero*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1999, pp. 1485 ss.
- PUNZI, *Le procedure di insolvenza transfrontaliere nell'Unione europea*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, pp. 997 ss.
- POZZI, voce "Titolo esecutivo europeo", in *Enc. del dir.*, Annali, Milano 2007, pp. 1095 ss.
- PRECHAL, *Community Law in National Courts: the Lessons from Van Schijndel*, in 35 *CMLRev*, 1998, pp. 681 ss.
- PRECHAL-SHELKOPLYAS, *National Procedures, Public Policy and EC Law. From Van Schijndel to Eco Swiss and Beyond*, in *Eur. Rev. Private Law*, 2004, pp. 589 ss.
- PRUDENZANO, *Sull'interpretazione funzionale degli obblighi di comunicazione di regole tecniche*, in *Giust. civ.*, 2010, I, pp. 2108 ss.
- QUERZOLA, *Il processo minorile in dimensione europea*, Bologna, 2010
- REMIEN, *European Private International Law, the European Community and its Emerging Area of Freedom, Security and Justice*, in 38 *CMLRev*, 2001, pp. 53 ss.
- E. F. RICCI, *Il riconoscimento delle procedure d'insolvenza secondo il regolamento CE n. 1346/2000*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 386 ss.
- E. F. RICCI, *Le procedure locali previste dal regolamento CE n. 1346/2000*, in *Giur. comm.*, 2004, I, pp. 900 ss.
- RICCOBENE, *Violazioni del diritto comunitario e tutela dei singoli*, in *Europa e dir. privato*, 2002, pp. 381 ss.

ROMANO, *Prime opinioni della Corte di giustizia in materia d'ingiunzione di pagamento europea*, in *Int'l Lis*, 2012, pp. 32 ss.

ROMANO, *Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento. Regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006*, Milano, 2009

ROSSI, *Le convenzioni fra gli Stati membri dell'Unione europea*, Milano, 2000

RUSSO, *La nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *Contr. e impresa*, 2003, pp. 445 ss.

SAGGIO, *Incidenza della giurisprudenza della Corte di giustizia sulle norme processuali nazionali*, in *Corriere giur.*, 2001, 1, pp. 114 ss.

SAGGIO, *European Judicial Area for Civil and Commercial Matters: the Brussels and Lugano Conventions*, in *Riv. dir. eur.*, 1991, pp. 617 ss.

SALERNO, *I criteri di giurisdizione comunitari in materia matrimoniale*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2007, pp. 63 ss.

SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel regolamento (CE) n. 44/2001 (la revisione della Convenzione di Bruxelles del 1968)*, Padova, 2006

SALERNO, *La Convenzione di Bruxelles del 1968 e la sua revisione*, Padova, 2000

SCHIAVOLIN, *Fideiussioni stipulate a garanzia di tributi doganali e Conv. Bruxelles: la Corte di giustizia torna a pronunciarsi sui limiti della "materia civile e commerciale"*, in *Int'l Lis*, 2004, pp. 11 ss.

SCHLOSSER, *A New Dimension of Human Rights' Consideration in Civil Procedure*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 1995, pp. 31 ss.

SCHLOSSER, *Relazione sulla convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978)*, in *G.U.C.E.*, 5.3.1979, n. C 59

SCHWARTZE, *Enforcement of Private Law: The Missing Link in the Process of European Harmonisation*, in *Eur. Rev. Private Law*, 2000, pp. 135 ss.

SEGNI, *L'opposizione del convenuto nel processo monitorio*, in *ID.*, *Scritti giuridici*, II, Torino, 1965 (già in *Studi sassaresi*, 1924, pp. 335 ss. e 1925, pp. 39 ss.), pp. 977 ss.

SOCINI LEYENDECKER, *Sulla competenza pregiudiziale della Corte comunitaria in base al Protocollo 3 giugno 1971*, in *Jus*, 1990, pp. 115 ss.

SPOTO, *I ritardi nei pagamenti commerciali. Commento al d. lgs. n. 231 del 2002 come modificato dal d. lgs. n. 192 del 2012*, in *Giust. civ.*, 2013, II, pp. 305 ss.

STORME (a cura di), *Rapprochement du Droit Judiciaire de l'Union Européenne. Approximation of Judiciary Law in the European Union*, Dordrecht-Boston-Londra, 1994

STORME, *Perorazione per un diritto giudiziario europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, pp. 293 ss.

STORSKRUBB, *Civil Procedure and EU Law. A Policy Area Uncovered*, Oxford, 2008

TARUFFO, *La semplice verità. Il giudice e la costruzione dei fatti*, Bari, 2009

TARUFFO, *Poteri probatori delle parti e del giudice in Europa*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2006, pp. 451 ss.

- TARUFFO, *Sui confini. Scritti sulla giustizia civile*, Bologna, 2002
- TARUFFO, voce *Diritto processuale civile nei Paesi anglosassoni*, in *Dig. discipl. priv. – sez. civ.*, VI, Torino, 1990, pp. 324 ss.
- TARUFFO-VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011
- TARZIA, *Harmonisation ou unification transnationale de la procédure civile*, in *Riv. dir. internaz. privato e proc.*, 2001, pp. 869 ss.
- TARZIA, *L'ordine europeo del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 902 ss.
- TARZIA, *L'art. 111 Cost. e le garanzie europee del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, pp. 1 ss.
- TARZIA, *Modelli europei per un processo civile uniforme*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, pp. 947 ss.
- TESAURO, *La tutela cautelare nel sistema comunitario*, in *Corriere giur.*, 1993, 8, pp. 996 ss.
- TOMMASEO, *Sulle notificazioni internazionali nello spazio giuridico europeo*, in *Riv. dir. proc.*, 2005, pp. 407 ss.
- TORCHIA, *Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo*, Bologna, 2006
- TROCKER, *La formazione del diritto processuale europeo*, Torino, 2011
- TROCKER, *Note sul regolamento n. 1206/2001 relativo all'assunzione delle prove in materia civile e commerciale*, in *Riv. dir. internaz.*, 2003, pp. 670 ss.
- TULIBACKA, *Europeanization of Civil Procedures: in Search of a Coherent Approach*, in 46 *CMLRev*, 2009, pp. 1527 ss.
- VAN GERVEN, *A Common Law for Europe: The Future Meeting the Past?*, in 4 *Eur. Rev. Private Law*, 2001, pp. 485 ss.
- VAN GERVEN, *Of Rights, Remedies and Procedures*, in 37 *CMLRev*, 2000, pp. 501 ss.
- VAN GERVEN, *Bridging the Gap between Community and National Laws: towards a principle of homogeneity in the field of legal remedies?*, in 32 *CMLRev*, 1995, pp. 679 ss.
- VAN RHEE, *Civil Procedure: a European Ius Commune?*, in *Eur. Rev. Private Law*, 2000, pp. 589 ss.
- VAN RHEE-UZELAC (a cura di), *Enforcement and Enforceability. Tradition and Reform*, Antwerp-Oxford-Portland, 2010
- M. VANZETTI, *L'insolvenza transnazionale: storia del problema*, Milano, 2006
- VELLANI, *Modalità di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali secondo il regolamento CE*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2005, pp. 409 ss.
- VELLANI, *L'approccio giurisdizionale all'insolvenza transfrontaliera*, Milano, 2006
- VILLATA, *Il regolamento (CE) n. 1393/2007 sulle notificazioni di atti giudiziari nell'ambito degli Stati membri*, in *Riv. dir. proc.*, 2009, pp. 153 ss.
- VINCRE, *Il regolamento CE sulle procedure di insolvenza e il diritto italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2004, pp. 213 ss.
- VIRGÓS-GARCIMARTÍN, *The European Insolvency Regulation: Law and Practice*, L'Aja, 2004

VITALE, *Diritto processuale nazionale e diritto dell'Unione europea. L'autonomia procedurale degli Stati membri in settori a diverso livello di "europeizzazione"*, Catania, 2010

VITTORIA, *La competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale nella giurisprudenza della Corte di giustizia*, Milano, 2005

WALKER, *Justice and Home Affairs*, in 47 *ICLQ* 1, 1998, pp. 231 ss.

WEISS-KAUPA, *European Union Internal Market Law*, Cambridge, 2014

YEAZELL, *Civil procedure*, New York, 2012

ZUCCONI GALLI FONSECA, voce "*Competenza. Competenza giurisdizionale nella convenzione di Bruxelles del 1968*", in *Enc. giur.*, Roma, 1988

2. Indice della giurisprudenza citata

2.1 Unione europea¹

Sentenza *eco cosmetics e Raiffeisenbank St. Georgen*, C-119/13 e C-120/13, EU:C:2014:2144

Ordinanza *Novontech-Zala*, C-324/12, EU:C:2013:205

Sentenza *Goldbet Sportwetten*, C-144/12, EU:C:2013:393

Sentenza *Brey*, C-140/12, EU:C:2013:565

Sentenza *Sunico*, C-49/12, EU:C:2013:545

Sentenza *Szyrocka*, C-215/11, EU:C:2012:794

Sentenza *Préservatrice Foncière TIARD*, C-266/01, EU:C:2003:282

Sentenza *Baten*, C-271/00, EU:C:2002:656

Sentenza *Italian Leather*, C-80/00, EU:C:2002:342

Sentenza *Bickel e Franz*, C-274/96, EU:C:1998:563

Sentenza *CIA Security International*, C-194/94, EU:C:1996:172

Parere 2/94, EU:C:1996:140

Sentenza *Hubbard/Hamburger*, C-20/92, EU:C:1993:280

Sentenza *Handte*, C-26/91, EU:C:1992:268

Sentenza *Francovich*, C-6/90 e C-9/90, EU:C:1991:428

Sentenza *Factortame*, C-213/89, EU:C:1990:257

Sentenza *Enichem Base*, 380/87, EU:C:1989:318

Sentenza *Erasmus*, 242/87, EU:C:1989:217

Sentenza *Kalfelis*, 189/87, EU:C:1988:459

Sentenza *Johnston*, 222/84, EU:C:1986:206

Sentenza *Ekro*, 327/82, EU:C:1984:11

Sentenza *San Giorgio*, 199/82, EU:C:1983:318

Sentenza *Peters*, 34/82, EU:C:1983:87

Sentenza *Simmenthal*, 106/77, EU:C:1978:49

Sentenza *Rewe*, causa 33/76, EU:C:1976:188

¹ Si rinvia all'elenco delle abbreviazioni per l'illustrazione dei criteri di citazione della giurisprudenza dell'Unione europea (metodo ECLI).

Sentenza Comet, causa 45/76, EU:C:1976:191
Sentenza LTU/Eurocontrol, 29/76, EU:C:1976:137
Sentenza Industrie Tessili Italiana/Dunlop, 12/76, EU:C:1976:133
Sentenza Massey Ferguson, 8/73, EU:C:1973:90
Sentenza Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114
Sentenza Stauder, 29/69, EU:C:1969:57
Sentenza Costa/E.N.E.L., 6/64, EU:C:1964:66
Sentenza Van Gend & Loos, causa 26/62, EU:C:1963:1 (non numerata per punti: vedila anche in *Racc.*, 1963, pp. 3 ss.)

2.2 Italia

Trib. Verona, sez. IV, 26.5.2012, in *Int'l'lis*, 2012, pp. 153 ss.
Trib. Varese, decr. 12.11.2010, in *Corriere giur.*, 2011, p. 1128
Trib. Piacenza, decr. 18.9.2010, in *Corriere giur.*, 2011, p. 1127
Trib. Milano, decr. 28.8.2010, in *Int'l'lis* 2011, pp. 92 ss.
Trib. Firenze, 25.10.2009, in *Guida al dir.*, 2009, n. 46, p. 40
Cass., sez. un., 4.3.2009, n. 5160, in *Giur. it.*, 2009, pp. 2476 ss.
Cass., sez. un., 1.3.2006, n. 4510, in *Riv. dir. proc.*, 2007, pp. 1043 ss.

2.3 Regno Unito

In re M. on appeal from M. v. Home Office [1994] 1 A.C. 377
Reg. v. Secretary of State for Transport, Ex parte Factortame Ltd. [1990] 2 A.C. 85.

2.4 Stati Uniti d'America

Pennoyer v. Neff, 95 US 714 (1878)

3. Indice dei testi normativi citati

3.1 Trattati e documenti internazionali, compresi i Trattati istitutivi della CEE, della CE e dell'UE²

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva in Italia con l. 4.8.1955, n. 848, recante *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952*, in *G.U.* 24.9.1955 n. 221 (nel testo, C.E.D.U.)

Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato a Roma il 25.3.1957 e reso esecutivo in Italia con l. 14.10.1957, n. 1203, recante *Ratifica ed esecuzione dei*

² Per le versioni ufficiali dei Trattati istitutivi delle Comunità e dell'Unione europea, vedi il sito Internet <<http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties-overview.html>>. Si omettono gli estremi delle leggi di ratifica non italiane.

seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti Allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee, in G.U., 23.12.1957, n. 317, suppl. ord. (nel testo, Trattato di Roma)

*Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27.9.1968, resi esecutivi in Italia con l. 21.6.1971, n. 804, recante *Ratifica ed esecuzione della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, in G.U., 8.10.1971, n. 254 (nel testo, Convenzione di Bruxelles del 1968)**

*Protocollo relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, adottato a Lussemburgo il 3.6.1971, reso esecutivo in Italia con l. 19.5.1975, n. 180, recante *Ratifica ed esecuzione dei protocolli adottati a Lussemburgo il 3 giugno 1971, attributivi di competenza alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'interpretazione della convenzione del 29 febbraio 1968 sul reciproco riconoscimento delle società e delle persone giuridiche e della convenzione del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in G.U., 11.6.1975, n. 151 (nel testo, Protocollo di Lussemburgo del 1971)**

*Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, Stati membri delle Comunità europee, il Regno di Danimarca, l'Irlanda, il Regno di Norvegia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22.1.1972 e reso esecutivo in Italia con l. 21.12.1972, n. 826, recante *Ratifica ed esecuzione del trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno di Norvegia e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in G.U., 29.12.1972, n. 336, suppl. ord. (nel testo, Trattato di adesione del 1972)**

*Atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17.2.1986, reso esecutivo in Italia con l. 23.12.1986, n. 909, recante *Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate, in G.U., 29.12.1986, n. 300, suppl. ord. (nel testo, Atto unico europeo)**

*Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7.2.1992 e reso esecutivo in Italia con l. 3.11.1992, n. 454, recante *Ratifica ed esecuzione del trattato sull'Unione europea**

con 17 protocolli allegati e con atto finale che contiene 33 dichiarazioni, fatto a Maastricht il 7 febbraio 1992, in G.U., 24.11.1992, n.277, suppl. ord. n. 126 (nel testo, Trattato di Maastricht o TUE del 1992)

Convenzione stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, stabilita con Atto del Consiglio del 26.5.1997, che stabilisce la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, in G.U.C.E., 28.7.1997, n. C 261

*Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato ad Amsterdam il 2.10.1997 e reso esecutivo in Italia con l. 16.6.1998, n. 209, recante *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997*, in G.U., 6.7.1998, n. 155, suppl. ord. (nel testo, Trattato di Amsterdam del 1997)*

Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, stabilita con Atto del Consiglio del 28.5.1998, che stabilisce, sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, in G.U.C.E., 16.7.1998, n. C 221.

*Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Nizza il 26.2.2001 e reso esecutivo in Italia con l. 11.5.2002, n. 102, recante *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001*, in G.U., 31.5.2002, n. 126, suppl. ord. n. 114. (nel testo, Trattato di Nizza del 2001)*

*Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29.10.2004 e reso esecutivo in Italia con l. 7.4.2005, n. 57, recante *Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004*, in G.U., 21.4.2005, n. 92, suppl. ord. n. 70. NB.: questo Trattato non è mai entrato in vigore, a norma del proprio art. IV-447, in quanto alcuni Stati firmatari hanno successivamente rifiutato la ratifica. (nel testo, Costituzione europea del 2004)*

Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e

commerciale, firmato a Bruxelles il 19.10.2005, in *G.U.U.E.*, 16.11.2005, n. L 299, approvato con Decisione del Consiglio del 27.4.2006, n. 2006/325/CE, *relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 5.5.2006, n. L 120.

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, reso esecutivo in Italia con l. 2.8.2008, n. 130, recante *Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007*, in *G.U.*, 8.8.2008, n. 185, suppl. ord. n. 188. (nel testo, Trattato di Lisbona del 2007)

3.2.1 C.E.E./C.E./U.E. – Atti legislativi

Regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71, del Consiglio, del 3.6.1971, *che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini*, in *G.U.C.E.*, 8.6.1971, n. L 124

Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14.6.1971, *relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità*, ultima versione consolidata in *G.U.U.E.*, 30.1.1997, n. L 28

Direttiva n. 76/207/CEE del Consiglio, *relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro*, in *G.U.C.E.*, 14.2.1976, n. L 39

Direttiva n. 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, *che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche*, in *G.U.C.E.*, 26.3.1983, n. L 109

Raccomandazione della Commissione n. 95/198/CE, del 12 maggio 1995, *riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *G.U.C.E.*, 10.6.1995, n. L 127

Direttiva n. 98/34/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, *che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche*, in *G.U.C.E.*, 21.7.1998, n. L 204

Direttiva n. 1999/93/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13.12.1999, *relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche*, in *G.U.C.E.*, 19.1.2000, n. L 13

Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, *relativo alle procedure di insolvenza*, in *G.U.C.E.*, 30.6.2000, n. L 160

Regolamento (CE) n. 1347/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi*, in *G.U.C.E.*, 30.6.2000, n. L 160

Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29.5.2000, *relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, in *G.U.C.E.*, 30.6.2000, n. L 160

Direttiva n. 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, *relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *G.U.C.E.*, 8.8.2000, n. L 200/35

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22.12.2000, *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *G.U.C.E.*, 16.1.2001, n. L 12

Decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, *relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale*, in *G.U.C.E.*, 27.6.2001, n. L 174

Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28.5.2001, *relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale*, in *G.U.C.E.*, 27.6.2001, n. L 174

Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, *intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie*, in *G.U.C.E.*, 31.1.2003, n. L 26

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, *relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000*, in *G.U.C.E.*, 23.12.2003, n. L 338

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, *che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati*, in *G.U.U.E.*, 30.4.2004, n. L 143

Regolamento (CE) n. 883/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, *relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale*, in *G.U.U.E.*, 30.4.2004, n. L 166

Decisione n. 2005/794/CE del Consiglio del 20.9.2005, *relativa alla firma, a nome della Comunità, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale*, in *G.U.C.E.*, 17.11.2005, n. L 300, pp. 53 ss.

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12.12.2006, *che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, in *G.U.U.E.*, 30.12.2006, n. L 399

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11.7.2007, *che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *G.U.U.E.*, 31.7.2007, n. L 199

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, *sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)*, in *G.U.U.E.*, 31.7.2007, n. L 199

Decisione n. 1149/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.9.2007, *che istituisce il programma specifico «Giustizia civile» per il periodo 2007-2013 come parte del programma generale «Diritti fondamentali e giustizia»*, in *G.U.U.E.*, 3.10.2007, n. L 257

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21.5.2008, *relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 24.5.2008, n. L 136

Comunicazione della Commissione relativa all'Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, in *G.U.C.E.*, 10.12.2008, n. L 331, p. 21

Decisione n. 568/2009/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, *che modifica la decisione 2001/470/CE del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 30.6.2009, n. L 168

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18.12.2008, *relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari*, in *G.U.C.E.*, 29.12.2010, n. L 343

Direttiva n. 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, *relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*, in *G.U.U.E.*, 23.2.2011, n. L 48/1

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, *concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 20.12.2012, n. L 351

Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15.5.2014, *che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale*, in *G.U.U.E.*, 27.6.2014, n. L 189

3.2.2 C.E.E./C.E./U.E. – Comunicazioni, libri verdi e proposte

Comunicazione n. 98/C della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, *Verso una maggiore efficienza nell'ottenimento e nell'esecuzione delle decisioni nell'ambito dell'Unione europea*, in *G.U.C.E.*, 31.1.1998, n. C 33

Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 3.12.1998, in *G.U.C.E.*, 23.1.1999, n. C 19

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, COM(2002) 159, del 18.4.2002, reperibile al sito http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2002/0159/COM_COM%282002%290159_IT.pdf

Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità,

COM(2002) 746, del 20.12.2002, disponibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1413535687535&uri=CELEX:52002DC0746> (nel testo, il *Libro Verde del 2002*)

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sul procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento e sulle misure atte a semplificare ed accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità», del 18.6.2003, in G.U.U.E., 16.9.2003, n. C 220 (nel testo, Parere del Comitato economico e sociale)

Risoluzione del Parlamento europeo sulle prospettive per il ravvicinamento del diritto processuale civile nell'Unione europea, del 12.2.2004, in G.U.U.E., 22.4.2004, n. C 97

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, COM(2004) 173, del 25.5.2004, reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1413541042391&uri=CELEX:52004PC0173R%2802%29> (nel testo, *Proposta della Commissione del 2004*)*

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM(2004) 401, del 2.6.2004, *Area of Freedom, Security and Justice: Assessment of the Tampere programme and future orientations*, reperibile al sito ec.europa.eu/councils/bx20040617/tampere_en.pdf.

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, COM(2005) 184, del 10.5.2005, *Il programma dell'Aia: dieci priorità per i prossimi cinque anni. Partenariato per rinnovare l'Europa nel campo della libertà, sicurezza e giustizia*, reperibile al sito eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0184:FIN:IT:PDF

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, COM(2006) 57, del 7.2.2006, reperibile al sito http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2006/0057/COM_COM%282006%290057_IT.pdf

Relazione alla *Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, COM(2006) 57, del 7.2.2006, in Eur Lex*

Libro Verde Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle decisioni nell'Unione europea: il sequestro conservativo di depositi bancari, del 24.10.2006, COM(2006) 618, reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1413884079862&uri=CELEX:52006DC0618>

Libro Verde L'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziarie nell'Unione europea: la trasparenza del patrimonio del debitore, del 6.3.2008, COM(2008) 128, in G.U.U.E., 8.8.2008, n. C 202

Libro Verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nella Comunicazione della Commissione del 21.4.2009, COM(2009) 175, disponibile al sito eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0175:FIN:IT:PDF

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale*, del 25.7.2011, COM(2011) 445, in *G.U.U.E.*, 16.11.2011, n. C 335

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, COM(2012) 71, del 23.2.2012, *sull'applicazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie*, reperibile al sito

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0071:FIN:IT:PDF

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio *recante modifica del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento*, del 19.11.2013, COM(2013) 794, reperibile al sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52013PC0794>

3.3 Italia

L. 20.11.1982, n. 890, recante *Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari*, in *G.U.*, 4.12.1982, n. 334

D.P.R. 26.4.1986, n. 131, recante *Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*, in *G.U.*, 30.4.1986, n. 99, suppl. ord.

L. 21.7.2000, n. 205, recante *Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*, in *G.U.*, 26.7.2000, n. 173

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, in *G.U.*, 20.2.2001, n. 42, suppl. ord.

D. lgs. 23.1.2002, n. 10, recante *Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche*, in *G.U.*, 15.2.2002, n. 39

D.P.R. 30.5.2002, n. 115, recante il *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*, in *G.U.*, 15.6.2002, n. 139, suppl. ord.

D.lgs. 7.3.2005, n. 82, recante *Codice dell'amministrazione digitale*, in *G.U.*, 16.5.2005, n. 112, suppl. ord.

D. lgs. 4.3.2010, n. 28, recante *Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali*, in *G.U.*, 5.3.2010, n. 53

D. lgs. 1.9.2011, n. 150, recante *Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*, in *G.U.*, 21.9.2011, n. 220

D.l. 12.9.2014, n. 132 recante *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, in *G.U.*, 12.9.2014, n. 212, conv. con modificazioni in l. 10.11.2014, n. 162, in *G.U.*, 10.11.2014, n. 261, suppl. ord.

4. Indice dei siti Internet visitati

<http://aei.pitt.edu/> (ultimo accesso 30.9.2014) – *Archive of European Integration – University of Pittsburgh*

<http://curia.europa.eu> (ultimo accesso 4.11.2014) – Portale ufficiale Corte di giustizia dell'Unione europea, con motore di ricerca della giurisprudenza

<https://e-justice.europa.eu> (ultimo accesso 8.1.2015) – Portale europeo della giustizia elettronica (sito per gli utenti della giustizia, gestito dalla *Rete giudiziaria europea in materia civile*)

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_it.htm (ultimo accesso 15.2.2015) – Atlante giudiziario europeo in materia civile

ec.europa.eu (ultimo accesso 14.10.2014) – Portale ufficiale della Commissione europea

eur-lex.europa.eu (ultimo accesso 14.10.2014) – Motore di ricerca della legislazione europea (nel testo, *EurLex*)

<http://europa.eu/> (ultimo accesso 21.10.2014) – Portale ufficiale dell'Unione europea

<http://www.europarl.europa.eu> (ultimo accesso 20.10.2014) – Portale ufficiale del Parlamento europeo

<http://www.europeanlawinstitute.eu/> (ultimo accesso 17.2.2015) – *European Law Institute*

www.giustizia.it (ultimo accesso 6.1.2015) – Portale ufficiale del Ministero della giustizia italiano

<http://www.iso.org> (ultimo accesso 14.1.2015) – *International Organization for Standardization*

www.judicium.it (ultimo accesso 18.12.2014) – Rivista giuridica *online*

<http://register.consilium.europa.eu> (ultimo accesso 20.10.2014) – Registro pubblico dei documenti del Consiglio